MANVALE DEL NAVARRO

RIDOTTO IN COMPENDIO
DA PIETRO GIVVARA
THEOLOGO;

E TRADOTTO DAL LATINO
nella lingua Toscana
DA CAMILLO CAMILLI

Aggiontoui il Compendio del trattato delle vsure, &

IL COMMENTARIO DE SILENTIO
In diuinis officijs.

Con la Tauola delle Cose Notabili.

CON PRIVILEGIO.

IN VENETIA, MDXC[illegible].

Ad instantia de Girolamo Franzini
Libraro in Roma.

TA

TAVOLA.

A

B

Con-

D

E.

F

G

Giura-

H

I

Inui-

IL FINE.

Can.co Galli

COMPENDIO DEL MANVALE DEL NAVARRO,

Tradotto dalla lingua Latina nella Toscana PER CAMILLO CAMILLI.

Della Contritione. *Cap. I.*

1 A contritione è un ſentimento cō dolore grādiſſimo attuale, ò in virtù, del peccato proprio già commeſſo, inquanto è offeſa di Dio, amato ſopra tutte le coſe, con ſperanza di perdono, & propoſito almeno uirtuale di non peccar più almeno mortalmente; & di cōfeſſarſi, & ſodisfare.

13 Non è neceſſario, che'l penitente creda ch'egli non peccarà piu mortalmente.

14 Non è neceſſario, ch'ei voglia più toſto patir queſta o quella pena in particolare, per eſſempio, la morte di ſe, o de' figliuoli, che peccare, o hauer peccato mortalmente. Et ſarebbe coſa imprudente l'indurre à queſto: & baſta che in generale uoglia patir qualunque pena in commune, piu toſto che peccare.

22 Il penitente, che non può pentirsi, dolgasi: & pentasi di non potersi pentire, & co si confessisi.

25 Basta che'l penitente si penta, almeno virtualméte di tutti i peccati mortali in generale, de' quali si ricorda, & nō si ricorda: & questo ò nel principio, o nel mezo dell'essame: de' ueniali nō già; mà bene de' dubij, come de' mortali.

29 Per la sola contritione si rimettono i peccati inanzi alla confessione; mà non senza la penitenza che include il proposito di confessarsi, laqual sempre fu necessaria, & nō può essere senza la gratia di Dio.

31 Il peccatore non è tenuto sotto peccato mortale quanto non sia di consiglio à pentirsi del peccato in ogni tempo, mà nel tempo della necessità, come quando ministra i sacramenti, ouero in articolo di morte, & quando praticolmente li occore alla memoria o souenta una gran necessità del popolo, allaquale senza il feruor dell'oratione, non si può prouedere.

32 I peccati diletteuoli, come della carne, dell'honore, &c. gia confessati non bisogna imaginarsegli di nuouo, perche non dilettino.

34 Il peccatore può hauer cōtritione del peccato, del quale nè in particolare, ne in generale si ricorda, perche l'amor di Dio è sopra tutte le cose è pétiméto virtuale.

35 Chi si duol del peccato, inquanto è offesa di Dio, con proposito di non peccare, e cre-

ò credendo ſenza ignoranza craſſa, che'l ſuo dolore gli baſti à quello, quando ſi confeſſa riceue la gratia.

40 Gli adulti, che s'hanno à battezare, biſogna prima che ſiano indotti alla contritione de' mortali in cõmune, cioè che ſi dolgano per amor di Dio, accioche riceuano la gratia.

L'attrito in virtù del Sacramẽto diuenta contrito.

42 Alla confeſſione è neceſſaria l'attritione, laquale il penitente penſa eſpreſſamente, ò in confuſo che baſti per ottener l'aſſolutione de' peccati; bẽche quella non ſia vera contritione, nè il penitente l'habbia per contritione, laqual ſola ſenza l'aſſolutione baſterebbe à queſto; ſe ben il dolore per la ſola pena dell'inferno non baſti.

Chi inanzi alla giuſta cõtritione, ò tenuta pur tale, amminiſtra, ò riceue Sacramento, pecca mortalmente.

Della Confeſſione. Cap. II.

1 LA confeſſione è vna accuſa ſecreta, che fa il peccatore de' ſuoi peccati dinanzi al Sacerdote, per eſſerne aſſoluto ſacramentalmente.

5 Le conditioni della confeſſione ſono ſedici.

Sia la confeſsion Semplice, Humile,

Pura, Fedel, Feruente, Ignuda, & sia
Volontaria, Modesta, Intera, e insieme
Secreta, Lagrimeuol, Presta, e Forte,
Accusatrice, Pronta à l'vbidire.

E' ben vero, che non tutte queste conditioni sono necessarie, mà alcune: come ch'ella sia Intera, che dopo vn diligente essame si dicano tutti i peccati mortali secondo la specie, e'l numero.

Non è tenuto confessare i suoi peccati alla presenza d'altri, che l'ascoltino: nondimeno se si confessa in publico, ilche regolarmente non si dee fare, la confessione tiene.

6 La confessione secōdo i Canoni si dee far necessariamente. Prima vna volta l'anno. 2. Quando s'hà da communicare, ò celebrare, pur che s'habbia il confessore in pronto: & se non l'hà, celebri, se'l celebrare è necessario, e poi confessisi quanto prima. 3. Nel pericolo probabile della morte, nel quale gli huomini cōmunemente muoiono, quale è vn probabile naufragio, quando s'hà da combattere, & vna febre acuta, & graue. Quarto quando è probabile, che non hauerà per tutto quell'anno cōmodità di confessarsi.

Della Sodisfattione. Cap. III.

1 LA sodisfattione largamente presa abbraccia la restitutione: mà presa strettamente come qui, è vna ricompensa

fatta

fatta à Dio per cagion del peccato, & si può fare cõ l'opere buone, benche douute per altro: anzi per le tribulationi mandate da Dio per questo, sopportandole.

10 Il penitente per essere assoluto, non accade che deliberi di non vsar mai l'occasioni remoti del peccar mortalmente, mà dee guardarsi bene dalle propinque. Non è già occasione propinqua, se'l confessore, o'l penitente pensano, che per essa egli peccherà, qualche volta mortalmente ne'suoi vfficij, nè se lo credono, si dee negar l'assolutione: ma ben quella occasione particolare, laquale credono che non mai, ò di rado egli vserà senza peccato mortale, come iui si dichiara. Il confessore non dee assoluer colui che non lascia l'occasione, nella quale huomini simili quasi sempre peccano mortalmente; se qualche altra circostanza ò conditione di queste quattro non scusasse. Prima vn vero pentiméto de'passati. 2. Vn proposito di nõ far quei peccati. 3. Vn proposito, quando fosse in questa occasione, di guardarsi dal peccato cõ l'aiuto di Dio: 4. Che vi sia qualche notabile cagione di non lassar quello onde pigliaua occasione.

17 I giouanetti, che conuersano con le donne per le cose necessarie al vitto, ò all'vso, & con questa occasione hãno spesso peccato, possono esser assoluti, béche non si separino. Altro è di coloro, che ritor-

nano à gli vfficij, che nõ si possono esser-
citare senza peccato mortale. I concu-
binarij manifesti non possono esser asso-
luti per lo scandalo; benche proponga-
no &c. Anzi nè gli occultissimi possono
regolarmente esser assoluti, nè la concu-
bina che serue alcun concubinario, che
stà per morire.

20 La donna che tiene camera locanda,
può esser assoluta, se promette di non ae
cettar quel Forestiero, col quale spesso
pecca: anzi anche se l'accetta con le con-
ditioni dette di sopra.

21 La parente, là schiaua, & la serua, che
hanno hauuto à fare co'parenti, signori,
& padroni, possono essere assolute più vol
te senza separarsi, se concorrono le pre-
dette conditioni; se bene egli non assol-
uerebbe, se nõ vsata vna certa diligenza.

22 Il medesimo si dee dir di quel giouane,
che in vna altra casa tocca impudicamen
te la parente, ò altra; se propone di non
conuersar mai solo con lei sola, ò in par-
te secreta, se non per importantissima ca-
gione. Il medesimo si dee dire di quei,
che si corrompono ne i ragionaméti con
quelle donne, che vogliono prender per
mogli, &c. se non deliberano di non con
uersar con esse in questo, ò in altro mo-
do, béche lecito, col quale credano d'es-
ser quasi sempre indotti al peccato.

24 I maritati in faccia della Chiesa, il ma
trimonio de'quali non tiene, mentre che
aspet-

aſpettano la diſpenſa, poſſono eſſer aſſoluti, concorrendo le predette quattro conditioni.

Chi per parlare, ballare, abbracciare, ſecōdo il coſtume della patria, ſpeſſo per trattenerſi in quel diletto, ò mala volontà, peccò, può eſſer aſſoluto anchora ſenza propoſito di fuggire quella occaſione, poſte nondimeno le ſopradette quattro conditioni.

A.25 Il medeſimo ſi dee dire di chi mangia coſe caldiſſime, onde ſenti gli ſtimoli della carne, & conſente al peccato mortale, perche può eſſer aſſoluto, mà con quelle conditioni. Anzi in tal caſo la quarta conditione non è neceſſaria.

C Che ſi dice di colui, che peccò ſpeſſo per hauer veduta vna donna, ò toccatale la mano, doue ſi dice il medeſimo dei medici, & di chi mette i criſteri à donne belle, ò applicano loro altri medicamēti nelle parti più ſecrete, benche habbiano peccato col penſiero. Il medeſimo è del cōfeſſore che pecca mentre che ode vna certa perſona, & della penitente, mentre che ſi confeſſa à queſto confeſſore, & non ſi può mutarlo ſenza eſſer grandemente notati; quando concorrono le quattro coſe predette, ſi poſſono aſſoluere.

Pecca chi propone di non ſodisfare, ò chi ſi confeſſa almeno ſenza animo virtuale di ſodisfare.

Della podestà, scienza, & bontà del Confessore. Cap. IIII.

1 IL Confessore dee hauer la giuriditione & auttorità habituale dell'ordinatione & l'attuale ordinaria, ò delegata, perche ella si distenda a i peccati confessati à lui. S'eccettua in articolo di morte, ò se alcuno si confessasse de' veniali, ò de' mortali altra volta ben confessati.

2 Vn religioso senza auttorità non può lecitamente assoluere de' veniali, benche l'assolutione vaglia.

8 La scienza del confessore, à voler che sia sufficiente, bisogna che sia tãta, ch'egli conosca quali peccati di quegli, che ordinariamente fanno i suoi penitenti, sieno mortali, & quali veniali: & quali circostanze sieno necessarie, doue sia la scommunica, quali sieno i peccati riseruati, quali habbiano congiunta la restitutione: ò almeno sappia dubitare, per consigliarsi co' piu dotti. Et non gli piace quella distintione;

9 Se'l confessore sia regolare, & se oda la confessione spontanamente.

10 Non chiunque è idoneo ad vdir certe persone, & in certo luogo, è idoneo à tutte le persone & luoghi. Onde vn confessore non sufficiente pecca mortalmente, vdendo le confessioni.

Così

12 Così chi ve lo pose,& chi lo tolera: ma si scusa per la sufficienza del penitente, ò per la purità della conscienza, ò in articulo di morte, doue non ne sia vn'altro, ò appresso gl'infedeli, doue non si può hauer confessore più atto.

14 Il regolare che non si giudica idoneo alla confessione,se ode le confessioni,anchorche sotto precetto d'vbidienza,pecca mortalmente: mà se ne dubita,dee vbidire al Prelato.

15 Il confessore, per vdir le confessioni, dee probabilmente credere d'esser senza peccato mortale, altramente pecca mortalmente.

Di quali cose il Confessore debba domandare il penitente,& in che modo. Cap. V.

1 IL Confessore dee sotto pena di peccato mortale ricercar tutte quelle cose,che fanno la cõfessione intera, & fruttuosa; come se vede il penitente tacere per ignoranza, inconsideratione,dimenticanza, ò vergogna: mà non se il penitente auuertisce, e non tace per vergogna: mà il tralasciare qualche domanda per inauuertenza, ò inconsideratione, pare che sia peccato mortale.

Due dimande sono in ogni modo necessarie,la prima del numero, la seconda

della ſpecie de'peccati.

3 Nella dimanda biſogna oſſeruar tre coſe. Prima di non dimandare ogni coſa, che'l penitente può hauer fatta, mà quelle ſole, che ſogliono far gli huomini di quella qualità. 2. Che dimandi ſolamente de' peccati ordinarij, i quali quaſi tutti ſanno, & non de i più occulti, ſe non leggiermente. 3. In quei della carne nõ diſcenda alle circoſtanze, & minutie particolari; perche baſta conoſcer la natura del peccato. Quanto à i baci, & à gli abbracciamenti dimãdi ſolo ſommariamente, ſe fuor del matrimonio: non già nel matrimonio, ſe non vi ſarà ſtato pericolo di pollutione.

Delle circoſtanze del peccato. Cap. VI.

1 LA circoſtanza è vno accidente della coſa, laquale è peccato, & è di ſette maniere.

Chi, che, doue, con cui, perche, come, quando.

Il numero non è circoſtanza, mà moltiplicatione di peccato.

2 Si dee neceſſariamente dir quella circoſtanza, che fa il peccato di veniale mortale, ò muta la ſpecie del peccato: ò fa mortal per vna cagione quello, ch'è mortal per l'altra; cioè che oltre alla malitia dell'opera hà vna repugnanza partico

lare

lare con la ragione,ò co' precetti particolari, mà non quella che l'hà co' generali solamente.

4 Chi pecca con fidanza di ottenere veruna cosa con la confessione con proposito di non peccare più,non è tenuto dir la circostanza. Altro è di chi fura vna cosa sacra, ò in luogo sacro. Così bisogna dice dell'homicidio,ò della fornicatione in luogo sacro.

5 Chi hà che fare con vna maritata, ò con vna parente, ò religiosa,è tenuto dichiararlo. Anzi se vno che hà moglie con vna maritata, non basta dire d'hauer moglie,mà che colei è maritata. Se il fece nell'intentione è peccato distinto dall'opera,bisogna dichiararlo, come chi fura per fornicare.

6 Chi dice bugia da scherzo,mà nondimeno di maniera che se sapesse,che fosse peccato mortale, & pure la dicesse, dee dichiararlo,perche è mortale.

7 Le circostanze,che mutano il peccato, & massime in infinito, s'hanno à dichiarare. L'altre circostanze si dicano quando il Confessore ne domanda, ò prende occasione di male,se si tacciono. Il Confessar le circostanze, che non mutano la specie, & accrescono più & meno,benche sia lodeuole,nõ è necessario,cõtra Soto: se in ciò non sia riseruata, ò congiunta la cagione della scommunica, ò del danno del terzo.

8 Basta confessare l'vltimo atto del peccato, & non le cose prima ò poi fatte: come à dire, Hô ammazzato, & non dir le parole, i segni, i gesti. Cosi, Hò fornicato: & non dire i baci, & l'altre dishonestà. Cosi, Hò furato, & non dire i pensieri, le voglie, & gli apparecchi. & cosi de gli altri delitti cō Soto. nel 4. dist. 18. q. 3. ar. 2.

Il peccato della mente si dee dire con le circostāze, come il peccato reale esterno. Come chi desidera peccar carnalmente, s'è vergine, dee dire, sono vergine: se con vergine, con vergine.

9 La circostanza del giorno della festa non è necessaria da cōfessarsi, nè del giorno consacrato al digiuno, ò all'orationi, se però non si fosse peccato in tal giorno con animo di violare quel giorno.

10 La circostanza del luogo sacro non si dee necessariamente dire; se non contamina la santità, ò la libertà del luogo: come lo spargimēto del sangue, ò del seme, ouero leuar per forza, & l'vso del matrimonio senza necessità.

11 Il desiderar d'ammazzare, ò di fornicare in Chiesa, benche sia fuor di Chiesa, è circostanza, che si dee dir necessariamente; perche è sacrilegio.

12 La circostāza della propria persona posta in dignità, ò della religione non è necessario communemente dirla, quando non vi sia obligo nuouo, come di voto, ma è ben cosa vtile.

La

13 La circoſtanza del peccato contra con ſcienza ſi dee dire, quando l'opera fatta non è contra vn'altra legge.

14 Il numero de'peccati non è circoſtanza, ma aggiunta di peccato, onde non baſta dire: Hò fatto ſpeſso queſto peccato.

15 Il numero certo de'peccati ſi dee dire, ſe ſi sà, ſe non, il numero probabile dopo vn'eſsame ſufficiente, ò più, ô meno la ſettimana.

16 Baſta ſenza il numero ſpiegar ſufficientemente il ſuo ſtato, come s'è meretrice; Per dieci anni ſono ſtata eſpoſta à tutti: ò s'è chierico: Per vn'anno non ho recitato l'vfficio.

17 Il peccato interiore che ſi fa ſolo con l'animo, come l'odio, ſi moltiplica quante volte la volontà del peccare ſtata interrotta, ſi rinoua. Ma quel di fuori, che ſi fa con l'opera eſteriore, quando l'opera ſi rinoua, ò s'interrompe, biſogna dirlo: come chi penſa molto à vno homicidio, è vn peccato, benche la volontà s'interrompa, & ſi multiplichi, & l'altre opere oltre al delitto ſi moltiplichino.

18 Tutti gli atti interni, & eſterni, benche interrotti; ſe ſono vna certa ſtrada à cõmettere vn peccato; ſe non s'interrõpono con la contraria deliberatione, ò ſe ſono peccati ſecondo ſe, ouero ordinati ad altri peccati, fanno vn peccato ſolo.

19 Chi adultera, non è tenuto confeſſare i baci, le parole, & gli atti antecedenti, & con-

& conseguenti al coito, mà bene è tènuto dire se vsò due ò rre volte, ancorche immediatamente.

Chi per lungo tẽpo, per molte vie segue vna donna, & non la gode, pecca solamente tante volte, quante interrompe la mala volontà del peccare, & cessa dal l'atto esteriore. Se poi lo ripiglia di nuouo, di nuouo pecca.

Con vna parola può vno cõfessare mille peccati.

20 La circostanza dello scãdalo si dee dire necessariamente, quando ò scandalo formale, cioè detto ò fatto con animo di prouocar vn'altro al mortale. Et è anche tenuto dir la specie del peccato, alla quale prouocaua. Di più quando con vn'opera per altro buona, mà che habbia apparenza di male, si dà occasione di peccar mortalmente, quando vno pecca mortalmente alla presenza d'altri senza animo di prouocare al mortale, & non è verisimile, che i circostanti prendano occasione di peccare, non è circostanza di scandalo, che si debba dir necessariamente.

21 Chi si dimenticò di confessar la circostanza necessaria, non è tenuto confessare il peccato, ma la sola circostanza col numero.

Chi pecca con la mente, & con l'effetto, dichiara l'opera ch'è perfettione del peccato, & non la circostanza.

Chi commise incesto confessi la circo-
stanza

ſtanza de'gradi, cioè ſe nel primo, ò nel ſecondo, ò nel terzo, ò nel quarto. Che'l penitente dee conſeruar nella confeſſione la fama del proſſimo, non nominando veruno. c. 7.

1 Il riuelare i peccati d'vn'altro à chi nõ gli sà, è contra la legge della natura: e'l confeſſarſi interamente è legge diuina poſitiua. E dunque douere, che queſta ceda à quella.

2 Il penitente non dee nominare la perſona che pecca: e'l Confeſſore dee vietando farſi incontro à chi dice, altramente pecca.

Quando il penitente non può dir la circoſtanza ſenza riuelare la terza perſona, & infamarla; allhora dee tacer la circoſtanza, fin che hà commodità di confeſſarſi ad vn'altro, che non lo conoſca, ò di trasformarſi di maniera, che non ſia conoſciuto.

3 Il peccato, che ſcoperto in cõfeſſione, è veriſimile che faccia danno al corpo, ò all'anima, ò alla fama, ò al Cõfeſſore, non ſe gli dee dire. Così il peccato, che dà ſcandalo al Confeſſore, ò grande occaſione di peccare, non ſi dee dire. Mà non per queſto ne ſegue, che quella circoſtanza ſi poſſa confeſſare à chi non hà l'autorità.

6.7 Il Confeſſore, che non può confeſsare la circoſtanza del peccato ſenza riuelar la confeſſione, non la confeſſi.

Quando

Quando il proprio Confessore è tale, ch'è verisimile, che'l confesar vna tal circostanza sia per giouare, & non per nuocere, può, & deue anchora confessargliela; perche non è infamare.

Non ogni timore della buona fama di se appo il proprio Confessore può far mutar Confessore senza licenza.

Del sigillo della Confessione.

Cap. VIII.

2 IL sigillo della Confessione per legge naturale, & per legge diuina positiua obliga di maniera, che'l Confessore nè diretta, nè indirettamente, ò assolua, ò nò, ò in occasion di morte, ò per qual si voglia altro fine, quando scopre la confessione, pecca mortalmente.

Sono sotto il sigillo non solo i peccati mortali, ma i veniali anchora, & le circostanze confesate necesaria, ò volontariamente, & ogni altra cosa, per laquale scoperta diretta, ò indirettamente il penitente si conosce hauer hauuto qualche peccato mortale anchora in commune, ò veniale in particolare, benche sia leggierissimo; & pecca più grauemente, che chi rompe il sigillo naturale puro.

4 Sotto questo sigillo sono tenuti il Cõfesore,

fessore, e tutti coloro, che hanno vdito la confessione sacramentale, & l'hanno intesa lecita, ò illecitamente, mediate ò immediatamente, di chierico, o di laico, d'huomo o di donna.

5.6 Il Sacerdote non è tenuto confessare il peccato, se confessandolo rompe il sigillo. Nè colui, à cui per cagion di chieder consiglio, ò di dir male, fu riuelato in forma sacramentale, in qualunque modo il sigillo dura anchora dopo la morte.

8 Il Parocho dicendo assolutamente io non ti posso assoluere, perche tu hai vn caso riseruato, rompe il sigillo.

9 Il Confessore, dicendo: Colui s'è confessato à me molti peccati, & molto graui, o che vditone due o tre d'alcuno, dice: Costui non s'è confessato di verun peccato mortale. Et chi si leua dal penitente, & và à consigliarsi con vn'huomo dotto, che sia presente, & ritorna ad assoluere. Et chi confessando s'accusa d'hauer assoluto alcuno dal peccato mortale, ilquale possa esser conosciuto facilmente, rompe il sigillo.

10 Errano grauemente coloro, che ridendo riferiscono le confessioni vdite, anchorche senza nominar le persone. Et chi dice, colui s'è cõfessato molto bene: Et chi dice, la confessione di colui m'è piaciuta.

Il Confessore nõ dee dar penitẽze publiche

bliche per peccato publico scandaloso confessato à lui; se non persuade al penitente che dica che fa quella penitenza da se, per leuar lo scandalo.

Il Confessore dicendo che vn concubinario publico s'è confessato à lui i suoi peccati publici, rompe il sigillo, benche non nomini il peccato.

Il Confessore dicendo: Colui s'è confessato à me, & io l'hò assoluto, rompe il sigillo, contra il Gaetano.

11 Il Parocho dopo che hà vdita la confessione d'vno vsuraio publico, se portandogli l'Eucharistia, dice: Ad vn publico peccatore, come appare, non si dee dare publicamente l'Eucharistia, non rompe il sigillo. Altro è se dice: Non hò potuto, ò Non posso assoluere, perche veggo l'vsura publica. Et non rompe il sigillo, dicendo: Ho vdito Pietro, & l'hò assoluto, se già colui non si fosse confessato di nascosto, & chi ode, nõ sospettasse qualche male da questa confessione.

12 Non rompe, chi dice: Questo penitente co'suoi minutissimi peccati mi rompe la testa. Et non rompe chi senza manifestar la cagione dinega il suffragio nell'elettione del Prelato ad alcuno per li peccati vditi in confessione. Nè chi dice: Hò vdito questo peccato in confessione, ma nondimeno con tanta auuertenza, che non se ne possa conoscer la persona. Ma queste parole non s'hanno à dire se

re ſe nõ con grande vtilità del proſſimo.

13 Vna confeſſione di molti fanciulli inſieme, che hanno l'vſo della ragione, è ſacrilega, ſe non v'è neceſsità.

14 Il Confeſsore dimandato ſe ha aſſoluto colui; ſe riſponde di nò, rompe il ſigillo; perche ha da dire: Hò fatto quello, che mi ſi apparteneua.

Il Confeſsore dee dimandar di maniera conſiglio del peccato vdito, che non ſi conoſca in modo veruno l'auttore del peccato.

15 Il Confeſsore deponendo appo il giudice il peccato, che ſapeua per altra via, mà l'vdì ſubito in confeſſione, non rompe il ſigillo; ſe già dalle coſe vdite nella confeſsione, non aggiugne certezza, ò altro, perche allhora rompe.

Chi con licenza del penitente conceduta gli liberamẽte & per giuſta cagione, dice il peccato, non rompe.

16 I Confeſsori non deono dire: Nel tal luogo ſono graui peccati; ſe bene non rompe il ſigillo.

17 Il prudente Confeſsore non dia penitenze tanto graui, che gli altri ſoſpettino, che colui habbia commeſso peccati graui. Chi hà vdito il complice del peccato nella confeſsione d'vno, può dimandare à quel complice, quando ſi confeſsa, ſe habbia fatto il tal peccato, purche non lo faccia ſoſpettare, che'l complice l'habbia confeſsato.

Chi

Chi riuelà vn secreto detto sotto sigil lo di confessione, mà non in confessione sacramentale, non rompe il sigillo.

Il Confessore richiesto, & astretto da alcuno à dir se la sua moglie habbia confessato l'adulterio, può giurar di nò, intẽdẽdo di quel modo, che l'obblighi à dirlo.

In quali casi la Confessione si debba rinouare. Cap. IX.

1 NOn è necessario tornar à confessar il peccato ben cõfessato vna volta, nè il penitente può esser obligato à ciò, s'egli non vi consente. La sentenza cioè l'assolutione di qualunque sorte, se non vi manca veruna delle cose sostantiali, è valida.

2 Tre cose fanno che necessariamente si debba rinouare la confessione. Prima per difetto essentiale del penitẽte, 2. del Confessore. 3. della cõfessione dalla parte del penitente.

3 L'assolutione data allò scommunicato di scommunica maggiore, ò minore, communemẽte vale, pur che si confessi à buona fede de'suoi peccati. Et non è tenuto rinouar la cõfessione, massimamẽte quando non sapeua, ò non aduerteua d'esser iscommunicato, ma dee impetrar l'assolutione della scommunica.

4 Lo scommunicato di scõmunica ingiusta, e

sta, o di valida, ma ingiusta, in conscienza può esser assoluto.

Lo scommunicato, che sà esser peccato mortale il chiedere, o riceuer l'assolutione de'peccati inanzi all'assolutione della scommunica; se si confessa, è tenuto rinouar la confessione; perche ella non fu intera, ò fu con difetto di contritione dalla parte del Sacerdote.

5 La confessione fatta al Sacerdote, che non ha giurisdittione ordinaria, ò delegata, è nulla, & dee rinouarsi.

La cõfessione fatta non al proprio, ma sotto sperãza di douerla ratificare al prõprio, non è valida: ma sotto speranza di ratificarla di presente, è valida; perche è vna tacita licenza.

6 L'assolutione da tutti i peccati, anchora da i riseruati al Superiore, vale solamente per li non riseruati. E'l penitente, quando lo sà, non è tenuto rinouare al Confessore se non i peccati riseruati à lui.

La Confessione fatta al publicamente denuntiato, & dichiarato scommunicato, sospeso, ò interdetto, è nulla. Cosi anche fatta al publico percussore d'vn Chierico, si che non si possa celare. Et se si fa ad vno che sia sospeso, interdetto, ò scommunicato notorio.

7 La cõfessione fatta per ignoranza allo scommunicato sospeso & interdetto, ma non tale notoriamente, nè publicamente denun-

denontiato come tale, è valida.

La confesſione fatta al non notoriamente ſcommunicato, ma dal penitente conoſcitto per tale; ſe l'induſse ſenza neceſsità & debito ad vdir la confesſione, benche in ſe foſse buona: nondimeno perche non è intera, non vale; perche inducendo ſenza neceſsità il non apparecchiato, pecca mortalmente.

8 La confesſione fatta al Priore, ò all'Abbate, che non hà titolo veruno buono nè cattiuo, è nulla: ma ſe ſi confeſsa à buona fede à chi hà vn titolo non buono, ò perche ceſsò, ma non ſi sà, la cōfeſsione non è vana. Anzi ſe à buona fede ſi confeſsò à chi non hà titolo veruno, perche la ceſſatione del titolo non ſarebbe notoria, durante la buona fede, ſi ſaluerà, laquale ſe ceſsa, biſognerà rinouar la cōfeſsione.

9 Quando il Sacerdote non ſeppe, ò non volle vſar la forma ſoſtantiale dell'aſsoluere, è nulla. Et quando ſi conoſce vna intera ignoranza del Sacerdote, biſogna tornare à confeſsarſi.

10 La Confeſsione del penitente ſenza propoſito di fuggire i peccati mortali, è nulla.

La confeſsione nella quale vno ſi duole de' paſsati, & vuol fuggire i futuri, ilqual dolore nondimeno non è contritione, ouero attritione, laquale aggiuntoui il Sacramento diuenta contritione, non ſi dee rinouare; benche ſia informe.

La

14 La confeſsione non intera dee rinouarſi, cioè perche chi ſapendolo tralaſciò vn mortale, ò che dubitaua probabilmente, che foſse mortale: ouero per vergogna, per hippocriſia, ò per altra cagione ingiuſta, ò bello ſtudio s'è cõfeſsato d'vna circoſtanza neceſsaria, à chi non intende, ò con parole oſcure, ò à chi dormiua: ouero ſe diſse parte de' peccati ad vno, & parte ad vn'altro. Biſogna dir tutti i peccati al Sacerdote, benche egli non habbia podeſtà d'aſsoluergli tutti; mà biſogni ricorrere al ſuperiore.

15 Chi per giuſta cagione tace nella confeſsione vn peccato mortale, perche il Confeſsore non venghi prouocato à peccare, ò per non manifeſtare il peccato vdito in confeſsione, non è neceſsitato à rinouarla.

Chi tace vn peccato, perche non sà, che ſia mortale, non è tenuto reiterare la confeſsione delli altri cõfeſsati, & così i fanciulli, & le fanciulle che tacquero vn peccato, non ſapendo che foſse mortale, quando poi fatti grandi lo ſanno, non ſono tenuti rinouar la confeſsione delli peccati, altre volte confeſsati.

16 Quegli, che per difetto di diligenza, à giudicio d'vn prudente ſtimatore humano, laſciò le coſe neceſsarie, pecca mortalmente, & è tenuto riconfeſsarſi.

La volontà del penitente, per laquale egli deſidera eſser dimandato dal Confeſsore,

fessore, & rispondere, supplisce in gran parte alla diligenza ricercata.

Il Confessore, conoscendo notabil difetto di diligenza, dee licentiare il penitente, quando non vi sia pericolo di morte, di guerra, ò di scandalo.

17 Chi non sodisfece in qualunque modo alla penitenza datagli, non dee rinouar la confessione, se non la disprezza inanzi all'assolutione, o non pon cura di ricordarsi, per sodisfare. Perche allhora peccherebbe di nuouo, & la confessione non sarebbe intera.

18 La confessione di chi crede cader per l'auenire, è valida. Ma se credesse, che Dio non potesse aiutarlo, sarebbe infedeltà.

Nel rinouar la confessione, se si fa al medesimo, che si ricorda de' peccati, o del lo stato del penitente, basta che vno dica quei, che lasciò, & s'accusi di tutti. Ma altramente, & fatta ad vn'altro, bisogna rinouarla tutta.

Come si debba portare il Confessore verso il Penitente. Cap. X.

2 IL Confessore secondo S. Tomaso nel 4. dist. 7. bisogna che sia dolce, affabile, soaue, prudente, discreto, piaceuole, pietoso & benigno. Componga prima il penitente nel corpo. 2. Lo dimandi dello

stato

ſtato ſuo, ſe non lo sà. 3. s'è impedimento all'aſſolutione, accioche, vditi i peccati, il penitente non ſi lamenti, il che nondimeno non piace al Nauarro. Et non biſogna dimandarlo ſe ſia ſcommunicato; perche può communicare con lo ſcommunicato per ſalute dell'anima tua, come ſi fa nella confeſsione. Baſta che nel fine s'aſſolua prima della ſcommunica, che da i peccati. 4. Attenda ſe biſogni replicar confeſſioni, ſe l'hauerà bene eſſaminato. 5. Inducalo al dolore, ſe non l'hà. Nota che'l dolerſi di non hauer dolore quanto ſi dee, & volere hauer quel dolore, baſta alla confeſsione. Nota, che ſe non vuole aſtenerſi dal peccato, ò laſciar l'occaſione del peccato, non biſogna aſſoluerlo, & non ha ſodisfatto al precetto della Chieſa. contra Siluestro.

6 Il Confeſsore, benche oda peccati bruttiſsimi, non dia ſegno veruno di marauiglia, come nō vdiſse coſa veruna: ma moſtri poi nel fine la grauezza de' peccati.

Il Confeſsore non ſopporti, che'l penitente nomini perſona veruna, benche per dichiarar qualche circoſtanza neceſsaria.

Il penitente, che non vuol dire i peccati ſe non dimandato; pecca, & biſogna ammonirlo di tal peccato.

7 Procuri di dir ogni coſa, le certe per certe, l'incerte per incerte. Se dubita ſe l'habbia fatto, o ſe ſia mortale, dolgaſene come di mortale. Et ſe sà d'hauer peccato

B mor-

mortalmente, ma non sà la specie, dica quel che sà, cioè d'hauer peccato mortalmente.

Quando il penitente hauerà finito, il Sacerdote dimandi quel che gli par necessario, come de' precetti: Intorno à questo il Confessore pecca di rado mortalmenre, se non accetta principalmente per guadagno l'vfficio d'vdir le cōfessioni, ò per fauorire, ò per curiosità, ò per piacere carnale.

De i Precetti.

Del primo, cioè dell'adorare, ouero honorare, & amar Dio, ò credere in Dio. Cap. XI.

4 IL peccato contra i precetti regolarmente è mortale, se non lo scusa qualche cagione delle tre. La prima è il mancamento della deliberatione, come accade alle volte nell'accidia. La seconda la poca materia, come accade alle volte nel furto. La terza il difetto del giuditio, come ne' mezo addormentati, & ne i mezo imbriachi.

Il peccato contra più precetti, vno de' quali particolare è sotto l'altro generale, è vno: ma se sono due specie, bisogna confessarsi come di più, come chi non digiuna in

na in giorno di vigilia, & di quattro tempora.

11 Il proposito di trasgredire qualche precetto, è peccato mortale. Anzi il consenso di dilettarsi di quella trasgressione, benche non voglia far il peccato, è peccato mortale; perche anche il consenso interpretatiuo e tacito è peccato mortale; ma perche sia interpretatiuo, si ricerca che auuertisce di dilettarsi interamente di cosa mortale, & nõ sia sforzato contraporsi al diletto, & lasci senza ragioneuole cagione di scacciarlo da se.

Chi non è certo se habbia à bastanza fatto resistenza, & massime ne i diletti carnali, è ben per lui spiegarlo in confessione. Pecca contra i precetti non solo il principale nell'opera, ma chi concorre in alcuno di questi modi.

Comandar, consigliar, consenso, tocco,
Ricorso, entrar à parte, esTarsi muto,
Non impedire, & non far manifesto.

I modi più vsitati del peccar mortaltalmente contra il primo precetto dell'amar Dio.

14 Chi con animo risoluto odia Dio, ò non l'ama sopra tutte le cose, & in qualche modo in atto, nel qual è tenuto, riferendo se & le cose sue in Dio, pecca mortalmente.

15 Può vno amar ſe, o la moglie, o i figliuoli con più tenerezza, o con più feruore, ſenza peccato mortale, ma non con più fortezza, & fermezza.

16 Chi ama Dio, ſolo, o principalmente perche ha riceuuto & ſpera qualche coſa da lui, pecca mortalmente. Et chi non ama Dio, mentre che amminiſtra i ſacramenti. Et chi vuol riſolutamenta viuer ſempre in queſto ſecolo per li beni di eſſo.

17 Chi non crede all'Euangelio aſſai noto à lui, pecca mortalmente, & chi oſtinatamente crede qualche hereſia. Et queſti tali ſono ſcommunicati nella bolla.

18 Chi dubita oſtinatamente delle coſe della fede, pecca mortalmente: ma non ſe'l dubio entraſſe furtiuo, ſenza deliberatione, & contra volontà. Et chi riſolutamente crede, che l'infedele à viuer bene di bontà di coſtume, poſſa ſaluarſi nel ſuo ſtato, pecca mortalmente.

Chi ha l'età della diſcretione, & diſprezza di ſapere ſpiegatamente, & in particolare gli articoli della fede ſolennizati dalla Chieſa, come che Dio ſia vno, e Trino, Padre, Figliuolo, & Spirito ſanto. Che'l figliuolo di Dio, ilquale è vn medeſimo Dio col Padre, ſi ſia incarnato, nato, morto per noi &c. pecca mortalmente; benche implicitamente, & in commu-

commune creda ciò, che creda la santa Madre Chiesa. Ma de gli altri articoli non solennizati basta che implicitamente creda ciò, che la Chiesa propone: ma chi non impara il simbolo in qualche lingua almeno, pecca venialmente.

22 Chi circoncide se o altri, o vsa cerimonia, che significhi qualche cosa contra la fede, benche non lo creda, pecca mortalmente.

24 Chi adora vn Demonio, o altra creatura come Dio, benche con l'atto solo esteriore, pecca mortalmente. Et chi hà, o si serue di demonio famigliare, da cui intende le cose lontane, o le secrete, pecca mortalmente.

25 Chi per paura, o per altra cagione dice esteriormente, ouero opera qualche cosa contra la fede, benche nel core tenga il contrario, pecca mortalmente, ma non è gia heretico.

Chi vsa habito, o carattere in luogo doue quella tal cosa sia segno d'infedeltà, pecca mortalm.

26 Il laico disputando della fede, quando sà esserui pena di scommunica, pecca mortalmente.

Chi propone reliquie false da esser adorate come vere: & chi offerisce imagini votiue per miracoli falsi, per guadagno, cioè per eccitare il popolo all'offerta, pecca mortalm.

27 Chi col cuore, ò con le parole, chiama il demonio in aiuto, ò per consiglio, pecca mortalmente. Chi scongiura vn demonio per modo di preghi, per imparar qual che cosa, pecca mortalmente. Ma è ben lecito scongiurargli per modo di sforzo con essorcismi ecclesiastici. Ma il parlar con loro di furto per vanità, ò per curiosità, non è se non peccato veniale.

28 Chi impara qualche arte magica, ò se ne vale, pecca mortalmente, perche non è scienza, ma superstitione. Et chi ha libri, non dee esser assoluto, se prima non gli brucia.

29 Chi con modi illeciti và cercando thesori, ò prende consiglio da stregoni. Et chi scioglie vna malia con vn'altra malia, ò incantò, ò prega vn'altro, benche apparecchiato, che la sciolga, p.m. Et chi vuol di mandar gl'indouini intorno à qualche furto, ò tenta spesso per via di sorte, di carte, di dadi, &c. p.m. Et chi vsa incanti ò parole della scrittura, ò vane osseruationi, per conseruare, ò trouar animali, p.m. Et chi crede che gli effetti operati da vn Mago, come la sanità, nasca dalla virtù delle parole, ò delle cose, che applicano i Magi, p.m Et chi dimanda vn cingaro della sua fortuna con intentione di crederli, pecca mort. Ma se lo fa per passatẽpo, ò per curiosità, non pecca mort.

30 Chi dà qualche beuãda ad alcuno per farsi amare, pecca mort. Et chi vsa cose

sacre

ſacre nelle malie, ò le porta per mal fine, pecca mortalmente. Et chi per dar la ſanità applica ad alcuno alcune coſe, che non hanno virtù di ſanare, come tagliare l'infermità della milza, pecca mortalmente, ſe l'ignoranza non lo ſcuſa.

Chi adora l'imagini de' ſanti per ſe ſteſſe ſolamente, ſenza hauer la mente a i rappreſentati in eſſe, che ſono in cielo, pecca mortalmente.

Chi dipinge, acconcia, tiene imagini coſi laſciue, che ſia veriſimile, che moueranno gli altri à voler coſe dishoneſte, pecca mort. Et chi porta, ò tiene imagini obbrobrioſe à Dio, à i ſanti, al Sommo Pontefice, alle perſone eccleſiaſtiche, ò alla fede, pecca mortalmente.

33 Chi crede qualche coſa futura ò ſecreta, perche ſognò qualche coſa per eſpreſſa ò tacita inuocatione del demonio, pecca mortalmente. Et chi per ſogno fa qual che coſa contra la ſalute dell'anima.

34 Chi troua, forma, ò porta con certa ſperanza alcuni nomi ſcritti, per ottenere ò per fuggir qualche coſa, p. m. perche tali nomi non hanno forza veruna, ſe non portaſſero ſemplicemente parole della ſcrittura per deuotione. Coſi chi viue ſuperſtitioſamente nelle ſue attioni. Può nondimeno l'ignoranza ò la ſemplicità ſcuſar dal peccato.

35 Chi porta certi verſi ſcritti nel giorno dell'Aſcenſione ad vna tal hora, credendo

che hauerebbono minor virtù, se fossero stati scritti in altro giorno, ò in altra hora. Cosi chi porta reliquie sacre in modo superstitioso, come se in vn vaso di tre canti, o rotondo, pecca mortalmente, se l'ignoranza, o la semplicità non scusa. chi crede, che l'herbe colte nel giorno di San Giouanni, o d'altro Santo, in altra hora, o festa.

36 Et le donne che adoprano segni, benedittioni, & orationi, lecite senza superstitione, & vanità, come pregãdo per la passione di Christo, non peccano, massime se sono honeste & da bene, ma bisogna vietarlo, per non dar occasione alle semplici di far il medesimo.

I salutatori possono lecitamente far l'vfficio loro.

37 Chi crede certo per osseruatione d'animali, che gli debba accader qualche cosa, o d'essere sforzato dalla complessione, o da gl'influssi del cielo, pecca mortalmente.

38 Chi vuole imparar vn'arte notoria, laquale con certi digiuni, & orationi promette la scienza infusa, pecca mortalmente.

Chi crede, che l'herbe o la Musica habbiano qualche forza contra i demonij, pecca mortalmẽtę. Può nondimeno con temperare gli humori del corpo, perche non sieno più grauemente afflitti dal demonio.

Chi

Chi crede, che l'incantatrici, o streghe sieno portate in corpo à diuersi luoghi, come elle pensano, pecca mortalm. Ma il credere che'l demonio possa trasportare vno da luogo à luogo, permettendolo Dio, non è peccato.

39 Chi getta le sorti, accioche per esse il demonio, o la costellatione del cielo l'ammonisca, pecca mortalm. altramente è lecito gettar le sorti.

Chi sfida à duello, chi accetta la disfida, o consiglia, o dà commodità, ouero è padrino, pecca mortalm. & è scommunicato dal Concilio di Trento: se non è sforzato sotto pena della vita, o di perdere vn mẽbro, o per bene della Republica.

40 Chi in cosa graue tenta Dio, o s'offerisce temerariamente al martirio, stimolando gl'infedeli senza lecita cagione à questo, pecca mortalmente.

41 Chi dice o fa qualche cosa espressa o tacitamẽte, solo per far proua di qualche attributo di Dio, pecca mort. Chi si mette à pericolo d'esser ammazzato o stroppiato senza necessità, & senza vtilità, pecca mortalmẽte. Può nondimeno alcuno, quando non ui sia pericolo di morte, non prender medicina per patir più per amor di Christo.

42 Chi crede, che ne gli Dei de gli antichi fosse, o sia qualche diuinità, pecca mortalmente. Et i maestri, quando auertiscono che i fanciulli in questo

cominciano à errare, & non insegnano loro la verità, pecca mort.

Chi in tutti questi casi concorrono in alcuno di quei modi. Comandar, consigliar, &c. I quali sono nel furto, p.m.

Del secondo precetto. Non giurare il suo nome in vano. Cap. XII.

Del giuramento.

1 IL giurare è vn'affermar qualche cosa, ò negarla, allegando Dio per testimonio, espressa ò tacitamente: come dicendo ò nominando vna creatura, in cui riluce la verità diuina, ò per la vita sua, ò per li suoi diletti, aggiunto lo scongiuro. E vero che'l giurare è atto di sua natura buono, & di religione: & perciò se vno ostinatamente credesse che non fosse mai lecito il giurare, peccherebbe mortalmente, & sarebbe heretico. nu.4.

Non giura, chi dice, per la fede mia, intendendo humana. Nè chi dice, sallo Dio, ouero dinanzi à Dio, purche non habbia intentione di giurare.

3 Il giuramento se non si fa in verità, in giudicio, & in giustitia, è peccato. E ben vero, che se vi mancasse solamente il giudicio, ò la riuerenza, ò vna leggiera giustitia, come quando vno giura di far quello, che

che ſolo venialmente è illecito,pecca venialmente .

4 Chi crede che'l giurare in ſe ſia male, & non mai lecito, pecca,& è heretico.

Chi giura per le creature , attribuendo ad eſſe la diuinità, p.m. & maſſime al demonio,ò à Macometto . Ma chi giura per le creature ſenza riguardo tacito, ouero eſpreſſo della bontà di Dio,che in eſſe riſplende,& non le adduce come infallibili teſtimonij della verità, quaſi attribuendo loro diuinità,& non le pongono per obietto, nel quale ſia eſſercitata la diuina giuſtitia, ma come tale, quali elle ſono,non è giuramento,& nõ peccano in conſciẽza.

5 Chi auuertẽdo al detto & al giuramento, penſando che ſia falſo,benche in effetto ſia vero,& auertendo di giurare ancho ra in materia leggieriſſima,& per giuoco, per iſcuſarſi,& per burlare, ò per qualunque altra cagione giura,pecca mort. E vero che'l giurare il falſo,non conſiderando che ſia falſo,ouero che allhora giura,cõmunemente è ſolo veniale ; ſe non foſſe apparecchiato à giurare il medeſimo,anchor che haueſſe auuertito , che foſſe falſo .

Chi per ignoranza craſſa ſenza vſarui diligenza, giura il falſo , pecca mortalm. Se vsò qualche diligenza , ma non ſufficiente,pecca venialm.

7 Chi non sà che la coſa ſia coſi, & afferma giurando,pecca mortalmente, ma non

se afferma in quel modo, che sà.

8 Chi alla presenza del giudice compe- tente, serbato l'ordine della ragione è dimandato: o chi spontanamente s'offerisce di giurare, & giura il vero secondo la sua mente, ma il falso secondo la mente di chi gli dimanda, pecca mortalmente.

10 Chi giura di far qualche cosa lecita, pur che sia in ceruello, & non la fa, pecca mortalmente, se la poca materia non lo scusa, come lo scusa nel furto, & nel voto: come la madre non pecca mortalmente, quando giura di gastigare il figliuolo, & non lo gastiga, o di dargli vn pomo, & non gliel dà. Così anche chi giura di far vn peccato veniale, pecca venialmente.

11 Chi dice, Dio non mi aiuti, s'io giuoco più, il giuramento tiene, & è di cosa graue, perche s'intende di giuoco illecito in gran quantità, & non può senza gran cagione esser assoluto dal giuramento.

Chi giura di far qualche cosa, & poi nõ la fa, perche gli accade qualche cosa, che se gli fosse accaduta prima, non hauerebbe giurato; alle volte pecca mortalmente, alle volte nò, del che al c. 18. & 19.

12 Chi per fine honesto, cioè per fuggire il giuoco, o la libidine giura di non passar di là, se contrafà, durante questa occasione, pecca mortalmente. Ma se giura non per fine honesto, o utile non pecca mort.

perche

perche il giuramento è vano.

13 Chi giura di far qualche cosa illecita con animo di farla, fa due peccati mortali, & perche giura contra giustitia,& perche ha animo di peccare. Ma chi fa giuramento illecito, senz'animo d'osseruarlo, fa vn solo peccato mortale.

Chi senza giusta cagione giura à ingan no,& sofisticamente, cioè non à mente di colui, al qual giura, pecca mortalmente, & è tenuto in conscienza osseruare il giu ramento secondo la mente di colui, à cui giurò. Ma quando giura à buona fede,& l'altro vsa l'inganno, il giuramento dee osseruarsi secondo la mente di chi giura. Et perciò quando costui, se hauesse saputo l'inganno,non hauerebbe giurato,non è tenuto poi osseruare il giuramento.

14 Chi per timore giura da far qualche co sa lecita, senz'animo d'osseruare il giuramento: o se giura con animo, & non l'osserua, pecca mort. perche il ricomperare il suo trauaglio è opera di virtù; e l'opera di virtù affermata con giuramento,dee osseruarsi.Ma non pecca,se nel vero senso,giurando,intende altro, & secon do quello osserua quel, che non intese chi lo sforzò al giuramento.

15 Chi giura di fare vn peccato mortale, o d'aiutare chi pecca mortalmente, pecca mortalmente. Se giura di far vn peccato veniale, & lo fà, pecca venialmente:

Chi

16 Chi giura di far qualche bene con animo d'osseruarlo, alche non è tenuto: come di non far cõsigli, di non prestare,&c. non p. m. nè il giuramento tiene, Ma se giura con animo di non osseruare, p.m.

17 Il giuramẽto d'vna cosa ociosa, ò d'vna cosa per se indifferente, senza occasione reale: come di nõ voler questo ministro, di non parlare à colui d'vna cosa, di non entrare in quella cosa, non tiene,& è meglio romperlo.

Chi è stato messo in prigione nõ ingiuriosamente, giura di ritornare in prigione,& non ha animo di ritornare, anchora con pericolo della vita, benche sappia di douerne morire ingiustamẽte, pecca mortalmente.

18 La donna adultera, se dopo la confessione sacramentale, & la penitenza giura al marito di non commetter più il peccato dell'adulterio, & giura non sforzata à giurare, p.m. Ma se'l marito la sforza a giurare, può giurare secõdo la propria intentione, & non secondo la mente del marito senza peccato.

Chi per iscusarsi giura di non hauere vna cosa, & intende, per darla ò prestarla, non pecca. Altro è se la mente risponde alle parole.

19 Chi in tempo di peste, per entrar nella città, giura il vero, nõ con inganno contra la mente di chi dimanda, pecca mor. Ma non già se sapesse, che la città, della

quale

quale gli dimandano, non fosse infetta di peste, ò sapesse ragioneuolmente che nè egli, nè alcuna delle cose sue fosse infetta, nel qual caso può giurar simulatamente senza peccato. Simile è il caso de gli scolari, che parlano con gli oppositori, & fuor della scola.

Chi giura di procurare il bene, ò l'vtile publico, ò d'vno vfficio, & nol fa, pecca mortalmente.

20 Chi induce à giurar colui, ilquale pensa che giurerà il falso, pecca mortalmẽte. se non lo fa per via di ragione ad instanza della parte. Onde sono ripresi i Confessori, che inducono i penitenti à far voti, ò, à giurare intorno ad vna cosa, alla quale sono inclinati.

21 Chi induce seruitori ò altri à giurare perche dicano il ladro in tutti i casi del furto, p. m. se già non fosse per sola volontà di saper quei casi, iquali anchora gli huomini stranieri possono lecitamente scoprire. Anzi nè questo è lecito semplicemente.

22 Chi giura di fare, ò d'osseruar qualche cosa, credendo di non poterla fare, come chi giura che presterà al tal tempo, se ben crede che non potrà, p. m. Ma se crede di potere, & poi non può, non pecca. Ma se passato il tempo, & hauuta la commodità, non lo fa quanto prima, pecca.

23 Chi giura che terrà sotto sigillo secreto vn trattato in consiglio, o commesso

alla

alla sua fede,& lo publica ne'casi,ne'quali non deue, pecca mortalm. Et così chi l'induce à questo.

Del Voto.

IL voto è vna promessa, almeno interna deliberata, fatta à Dio di qualche bene maggiore, non riuocata dal superiore. Et dichiara questa diffinitione.

I voti fatti per qualche subita passione, benche sieno veri, nondimeno si dispensano più facilmente, che gli altri.

27 Chi promette qualche cosa à Dio senza animo d'osseruarla: il voto tiene, & egli è tenuto osseruarlo. Altro è se lo disse con la bocca solamente, senza animo d'obligarsi.

28 Il voto di cosa, che dee necessariamente accadere, non è voto. 33. Chi fa voto di peccato mortale, pecca mortalmente, & chi di peccato veniale, venialmente.

Il voto d'vna cosa indifferente, inquanto ella è indifferente, non è voto; se per qualche circostanza non diuenta bene, come il far voto di non filare il giorno del Sabbato, non è voto: ma se si fa, per recitar il Rosario, è voto, & cessando la conditione, cessa il voto.

29 Il voto di non fare qualche consiglio di Christo, non tiene: e'l farlo è peccato

com-

c ommunemente veniale.

Il voto d'vn maggior bene,il cui fine è cattiuo, come il far limosina per fornicare,ò per vanagloria, o che il fine del voto sia cattiuo, come se vno fa voto,per ottenere vna vittoria ingiusta, non tiene, & è peccato mortale. Ma se fa voto d'vna cosa buona in vno affare ingiusto, benche sia sforzato da mala cagione à votare, il voto tiene: come se io dirò, se Dio mi concederà vn figliuolo d'vna fornicaria, farò questa cosa. Et molto più,quando è in vendetta d'vn peccato. come se io peccherò, farò limosina, del che nu.43.

Il voto è di due sorti,solenne nella religione, o per prender gli ordini sacri, & semplice. Il rinuntiare in capitolo non è voto, se non impropriamente.

Il giuramēto è maggior del voto,quādo l'vno & l'altro si fa in lode di Dio, o l'vno & l'altro à vtil del prossimo.

Peccati più communi intorno à i voti.

33 CHi fa voto di peccato mortale, o di non fare vna cosa, alla qual sia tenuto sotto peccato mortale: o chi fa voto cattiuo, o men buono, o indifferente, ma che per la circostanza diuenta maggior bene,& non l'osserua,pecca mortalm. Et chi fa voto di far vn peccato veniale,pecca venialmente.

Chi

37 Chi fa voti ſtolti, ò temerarij, come di non pettinarſi il Sabbato, di non lauarſi la teſta, di non mangiar capi d'animali in honor di S. Giouanni Battiſta, di non gettar oſſa nel fuoco in honor di San Lorenzo, & penſa che vagliano, & non gli oſſerua, pecca mort. perche fa contra la cõſciēza. Altro è ſe penſa che non vagliano.

Chi fa qualche voto, auuertendo di nõ poterlo oſſeruare, pecca. Et chi fa voto con animo di non obligarſi pecca, ma il voto non tiene. Chi fa voto con animo d'obligarſi, ma di nõ oſſeruare, pecca due volte mortalmente, ſe non adempie il voto.

Chi viola il voto giuſto, p.m. tãte volte quãte &c. ſe non ha cagione che lo ſcuſi; laqual ceſſando, torna l'obligo. Come chi dopo il voto di caſtità ſi marita, può render il debito, ma non chiederlo: & morta la moglie, deue oſſeruare il voto: anzi hauer queſt'animo, viuente la moglie.

40 Chi fa voto d'vna coſa minima, & lo rompe, pecca venialmente, non mortalmente.

41 Chi fa voto di far vna coſa ſubito, ò fra certo tempo, & nõ la fa ſubito, o fra quel tempo, p. mor. ſe non fa voto con animo d'adempir ſubito, & nõ determinò il tempo, & la cõſcienza gli detta, che non è nell'indugio intorno all'eſsecutione, non pecca. Et s'egli è cagione dell'impedimento, onde non può oſſeruare, già pecca, &

ca,& è tenuto osseruar quanto può. Come se vna fece voto di verginità, & poi si lascia corrompere, bisogna che stia casta. Del che si tratta al nu.43.

42 Chi fece voto con conditione, & impedisce che'l non s'adempia la conditione, & per consequenza non adempie il voto,pecca, & è tenuto osseruarlo.

43 I voti conditionali, & penali tengono, & obligano,seguita la conditione: iquali dispensa il Papa,o'l Vescouo.

Il Vescouo può dispensar nel voto conditionato ô penale di religione,o di terra santa, inquanto egli è voto di non fare vn tal peccato,ilche è il voto principale; ma non inquanto egli è voto di religione, o d'andare in Gierusalemme, ilquale è il voto penale, e secondario; cessa tolto via il principale,& s'intende,prima che si pecchi contra il voto principale. Altro sarebbe se il voto di religione fosse principale.

I voti, ò giuramenti con conditione inutile, dishonesta, o impossibile,tengono,& s'hãno à osseruar senza conditione.

Chi fa voto di Verginità perpetua, & la viene à violare, è tenuto à esser continente; se non hauesse fatto voto con animo,che rompendolo vna volta,non fosse più tenuto osseruarlo. Chi fa voto di nõ prender moglie,non fa voto di continenza, & fornicando non pecca contra il voto. Chi fa voto di continenza, se prende

de moglie, pecca mortalmente.

Chi fa semplicemente voto di prēder moglie, non fa voto, perche è d'vn bene minor, che la continēza,& così fornicando subito, non pecca contra il voto. Ma se fa voto di prender moglie, perche conosce di douer cadere nella fornicatione il voto tiene, & dee prender moglie.

44 Chi senza giusta cagione,& buona intentione ritira vno dall'entrare in religione, o ne lo caua, pecca,& è scommunicato, & obligato à persuader à colui, ò ad vn'altro tale, ch'entri in religione, ma nō obligato già entrarui per lui.

46 Chi fa voto d'entrare in religione, non sodisfa, entrando in vna religione tanto relassata che la regola non osserua: & se quando fa voto, hà veramente intentione di quella così relassata osseruante della regola non pecca: ouero non spera in breue ch'ella sia per osseruare, pecca, & non è tenuto entrare in quella, nè in verun'altra, perche il voto è già fatto illecito. Il simile è di chi non troua monasterio veramente riformato, & così chi persuade, che s'entri in religione non riformata, pecca.

47 Chi fa voto in generale d'entrare in religione, se non è riceuuto da vna, è tenuto entrare in vn'altra: ma se nell'anima suo ristrinse il suo voto à questa.

Chi fa voto d'entrare in vna tal religione,

gione, & perseuerarui, & far professione; se non è accettato, non è tenuto à cosa veruna, & può prender moglie. Anzi se prende l'habito, & poi prende moglie, benche pecchi, il matrimonio tiene, & può chiedere il debito, & non pecca contra il voto, se ben fornicasse, & è tenuto dopo la morte della moglie osseruare il voto. Et parla di colui, che promise di perseuerare, & di far professione.

Chi fa voto semplicemente d'entrare in religione, entrato che v'è, solo che'l modo di viuere non gli piaccia, può vscirne senza peccato. Se fece voto di far professione, dee impetrar la dispensa, con cagione, che ad huomo prudente paia giusta.

48 Chi fa voto della più stretta, & entra nella più larga, pecca mortalmente, & è tenuto entrare nella più stretta; se non hauerà fatto professione nella più larga. Et chi fa voto di religione, se nessuna vuole accettarlo, può prender moglie. Et se fece voto di questa religione, ma non limitò tacita o espressamente questi ò quei monasteri: se non è riceuuto ne' monasterij vicini, dee andar à i più lontani, doue sia speranza d'esser riceuuto. Altro è, se in qualche modo limitò.

50 Chi essendo entrato in vna religione larga, doue non s'osseruano le cose, che

che obligano à peccato mortale, fa professione con animo di non viuer più stret tamente de gli altri, non è scusato, ma è tenuto osseruar tutte le cose, che obligano al mortale, & bisogna che muti intentione. Il che s'intende de i voti essen tiali, & non de gli altri, che gia sono leuati via, & mitigati.

51 Chi offerisce figliuole, o figliuoli à monasterij, che iui si facciano monaci, doue non s'osseruano le cose essentiali, pecca mortalmente.

52 Chi hauendo l'vso della ragione per paura della morte dell'anima, o del corpo &c. fa voto, & subito non l'osserua, pecca. Si troua nondimeno qualche timore, che impedisce.

53 Chi fa voto per essempio di non ber mai vino, p.m. quante volte ne beue; se fossero diece il giorno.

Chi fa voto per se buono, ma che impe disce vn maggior bene, può fare quel mag gior bene: come chi fa voto di far professione d'vna religione piu larga, può far professione nella più stretta.

Chi fa qualche voto per certo tempo, non considerando principalmente il tem po, ma il voto che fa, come aggiunta & peso del tempo: se non adempie in quel tempo, è tenuto sotto p m. osserualo poi quanto prima.

55 Chi fa voto & si pente d'hauerlo fatto, se l'osserua, non pecca: se non ha animo

d'os-

d'osseruare pecca.

Chi fece voto di qualche astinenza, & dubita se possa durarui, violando il voto senza licenza del superiore, ilquale potrebbe facilmente andarà trouar, pecca.

Chi fa vn voto, ilquale per se non può osseruare, & non si cura di farlo osseruar per mezo d'altri, in tre casi. Prima quando il voto s'estende tacitamēte à questo. 2. fece voto di cosa, laquale da se stesso nō può in modo veruno osseruare. 3. quādo per sua colpa diuenne impotente, pecca mortalmente.

56 L'herede non adempiendo i voti reali del defonto, p.m. ma non è tenuto à i voti personali, ne alle cose che seguono tali voti. Al voto parte reale, parte personale; se chi votô espresse l'vno & l'altro, l'herede è tenuto alla parte reale; ma se solamente espresse la personale, non è tenuto à nulla.

Chi con inganni impetra la dispensa, pecca, & la dispensa non vale. Chi impetra senza giusta cagione, & chi dispensa, l'vno & l'altro pecca, ma nō sempre mortalmente, se non quando nasce scandalo notabile.

58 Il credere ostinatamente che'l voto lecito sia cattiuo, è heresia.

La moglie che fa voto di continenza, & chiede il debito, pecca mortalmente: & la moglie, col consenso della quale il marito votò, se lo rende p.m. perche consente

sente al peccato di lui : ma non già se lo chiede.

59 Quando ambo i maritati fecero voto d'accordo ; se l'vno è fornicarore o chiede il debito, l'altro non dee rompere il suo voto : ma se si teme la fornicatione, chiegga la dispensa dal Papa, perche il Vescouo regolarmente non può. Ma se fecero solamente patto di contenersi per certo tempo, come fino à Pasqua, possono fra loro rimettersi il patto, & occordarsi : anzi se vede che'l compagno si sia pentito del patto, & sia inclinato all'vsare, & facilmente caderà, dee rendergli il debito.

60 Il voto d'vno de'maritati senza il consenso dell'altro, del non rendere, o del nõ chiedere il debito, è illecito, & si può assoluere dall'altro de'maritati.

Il voto di nõ congiugnersi, se non quando bisogna compiacere all'altro de'maritati, è lecito & tiene, perche fa pregiudicio à se solo.

Se l'vno de'maritati fa voto senza consenso dell'altro di non si congiugnere, o di religione, i lvoto non vale in pregiudicio dell'altro maritato nel dimandare, & nel rendere il debito, ma vale in pregiudicio suo, come nel precedente caso hò detto, & morta la moglie, ò tenuto osseruar castità. Vero è, che se prendesse vn'altra moglie, il matrimonio tiene.

61 Vn maritato non può far voto in pregiudicio dell'altro, se non con sua licenza : &

za: & se chi consente, riuoca, & rifiuta, pecca, & l'altro è scusato dall'osseruare il voto. Che cosa si debba tenere del consenso della continenza, vedilo di sotto cap. 16. nu. 31. Ma se fece voto che non sia in pregiudicio dell'altro maritato, il voto tiene.

62 La Vergine, che fa vn voto, ilquale non può adempiere, s'ella si marita, senza pregiudicio del marito, ilquale non vi consenti, è scusata; ma morto il marito, è tenuta osseruarlo. S'eccettua il voto di soccorrere la Terra santa, quando non vi sia d'incontinenza, di che di sotto. numero 74.

Vn maritato senza il consenso dell'altro non può prender l'habito del Terzo ordine.

Del rompere, dispensare, & cambiare i voti.

63 Rompe il voto chi senza cagione per sola volontà annulla il voto. dispensa, chi con giusta & ragioneuole cagione relassa il voto senza alcuno altro peso: cambia, chi lo trasferisce in vn bene eguale per cagione ragioneuole, o in vn miglior bene senza cagione.

Solo i Prelati ecclesiastici hanno facultà di dispẽsare, & di cambiare, ma mol

ti altri: come il Padre, il Curatore, il marito, i superiori possono rompere.

65 Il padre, dopo la morte del quale la madre, o'l tutore possono rōpere tutti i voti tanto reali, quanto personali, che si fanno da i fanciulli, iquali per difetto d'età non possono contrar matrimonio: e i fanciulli non sono più tenuti à i voti, benche poi i parenti consentissero, se di nuouo essi non fanno voto, ò non ratificano. Il medesimo dee dirsi de' Prelati rispetto à i religiosi. Ma i Padri e'l Tutore, se i figliuoli sono in età di matrimonio, non possono rompere i lor voti personali, che non pregiudicano alla lor ragione, benche men principalmente sieno reali, come il voto di religione, o di castità. Possono nondimeno rompere i voti reali, o personali, che pregiudicano. Il marito non può rompere i voti della moglie, se non fossero in suo pregiudicio, o non commettesse notoria fornicatione carnale, o spirituale: nè similmente la moglie i voti del marito.

Il voto di non peccare mai, o di non peccar mai venialmente, non vale. Del non peccar mai mortalmente o non obliga per la difficultà, ò può esser facilmente relassato dall'Ordinario, ma di non commettere il tale o tal peccato vale, & il transgredir pecca duplicatamente.

La trasgression di voto di cosa leggiera non pare peccato mortale, ma solo veniale:

niale: come del voto di non peccar venialmente,è veniale.

Il religioso Superiore può rompere il voto del suddito professo del non peccare, cioè di non far questo ò quel peccato mortale, o veniale, perche se ben non li può dare licenza di peccare, può nondimeno leuarli quel nouo ligame. Ma non può il voto del suddito nouitio.

I voti della persona secolare, quando ella entra in religione, si cambiano di fatto nel voto solenne di religione.

Il voto solenne di colui, che non ha l'età di contrar matrimonio, non tiene.

Il marito può rompere i voti fatti dalla moglie prima che si maritasse; se pregiudicano al marito.

66 I voti rotti per essempio dal marito o dal padre, morto il marito, o'l padre non obligano: se non hanno fatto espressamente voto di far questa o quella cosa, quando saranno liberi dalla soggettione.

67 I voti de'religiosi intorno à cosa nè in genere nè in specie prohibita loro, obligano all'osseruanza, finche non sono rotti. Ma di materia prohibita, benche per altro lecita, non obligano, finche non sono rotti.

68 I voti de i giouani, che possono meritare, & peccare, ma per difetto d'età non possono contrarre il matrimonio, tengono, eccetto il voto solenne di religione.

Possono esser nõdimeno rotti da i padri.

69 I voti de i religiosi,che non ripugnano alla sua regola, nè â i comandamenti de' superiori, tengono & obligano. Ma il superiore fatto consapeuole del voto, può di sua pura volontà romperlo, & annullarlo.

70 I voti principalmente personali di coloro,che sono atti al matrimonio, benche men principalmente tocchino le cose temporali, non possono esser rotti da i padri, nè dalle madri; se non sono con danno o ingiuria della robba, del reggimento, o della podestà del padre. Ma possono esser ben rotti i voti principalmente reali.

71 I Padri,& le Madri possono rompere il voto solenne del fanciullo non atto al matrimonio, prima che arriui all'età. Ma possono rompere il voto semplice, benche sia in età; purche non sia gia ratificato, perche sapendo la nullità,lo fa valido di nuouo. Altro è,se non la sà,& vede d'esser obligato, & l'osserua.

Chi sieno coloro, che intorno à questo pecchino mortalmente.

72 CHi senza auttorità rompe,dispensa, o cambia il votò, o doue, & quando non può, pecca mortalmente.

Il re-

Il religioso mendicante, che pon giù prima il suo habito, o prende quello de' canonici regolari, & poi chiede la dispensa dal Papa, pecca mortalm.

73 I Superiori, che prima consentono, & poi rompono il voto senza cagione, peccano mortalméte, & allhora il suddito se non osserua il voto, non pecca.

74 I sudditi, che non osseruano i voti, che non tornano in danno de' signori, peccano mortalmente.

Il Chierico che ha beneficio, se non osserua i voti, che non pregiudicano grauemente alla sua Chiesa.

Il Chierico, ouero il Religioso, che fa voto d'vna cosa prohibita, senza côditione, se piace al Superiore, o d'vna cosa non prohibita, senza conditione, se non dispiace, pecca mortalm.

Chi possa dispensare, o cambiare i voti.

75 IL Papa solo, & chi n'ha l'auttorità da lui, può dispensare sopra cinque voti, cioè di perpetua continenza, di religione di peregrinaggio in Gierusalemme, à Roma, & à Santo Giacopo di Compostella.

Ne gli altri voti possono dispensare i Vescoui, & quei che hanno le degnità di Vescouo, o altri per priuilegio particolare.

Il Vescouo benche non possa dispensare nel voto semplice di castità perpetua, può nondimeno nel voto à tempo, come per vn'anno, o nel voto del non maritarsi.

76 Il Papa non può di sua pura volontà senza cagione giusta dispensare, o cambiar voti: Et è cagione basteuole quella, che fa che'l voto adempiuto sia male, o inutile, o in pregiudicio d'vn bene maggiore. Et se vna di queste cose è manifesta, può colui non osseruare il voto senza dispensa. Sono di più cagioni per ottener la dispensa, la leggierezza o facilità di chi fa il voto, o la debbolezza, o la necessità, o l'vtilità publica, o la priuata.

Non è obligato chi fece voto di dare il dono promesso nel voto à cui è stato promesso, quando s'è ottenuta la dispensa, o'l cambio.

Chi cambia il voto per essempio di peregrinaggio, dee considerar la qualità della persona, & le spese, che nell'essecutione del voto colui doueua fare, nõ messe in conto quelle cose, ch'egli haueua à fare in casa, & cambiar le spese in opere pie, & la fatica in digiuni, o in orationi.

Se l'impedimento per l'essecutione del voto è temporaneo, chi lo muta può solo concedere la dilatione del tempo.

Si può dispensar nel voto senza consenso di colui, à cui fu fatto il voto.

79 Ogni semplice Sacerdote può in artico

lo di

lo di morte assoluer da ogni peccato, scõmunica, & voto non esequito: mà non può dispensare, nè cambiar voti.

Chi non ha piu ampia auttorità, che di cambiare, non può dispensare, & chi l'ha di dispensare, non può mutare.

I mendicanti possono dispẽsare in quei casi; che possono i Vescoui, fuorche nel peregrinaggio oltra le due diete.

Dopo la bolla del Papa, nella qual si concede, che vn Confessore possa dispensare; se'l Confessore non dispensa, i voti tengono sempre.

I voti de gli antichi per forza di patto obligano il popolo presente, come i giuramenti.

80 La mutatione del voto in virtù della Crociata, dee farsi à beneficio d'essa crociata, & similmente de' Giubilei &c. quando dicono l'vtilità di quel luogo.

Chi fece voto semplice di castità, & cõtragge matrimonio, prima che lo consumi, è tenuto entrar in religione;

Chi fece voto d'entrare in religione, & commette fornicatione auanti la professione non pecca contra il voto, anzi se ha contratto matrimonio, & consumato, auanti l'ingresso, o professione può chiedere, & rendere il debito senza peccato, & senza alcuna dispensa, ma non già se haueua fatto voto semplice di castità. Anzi questi contrahendo, & consumando fa due peccati.

Per la Crociata si può dispẽsar nel voto fatto dopo la concessione, come assoluer de' peccati commessi dopo la cõcessione.

Della Bestemmia.

81 E' Heresia il discredere : ma è bestemmia il dire col core, con la bocca, o con lo scritto cosa contumeliosa contra Dio, o contra i Santi, ò attribuendo à Dio quel, che non se gli conuiene, o togliendogli quello, che se gli conuiene, o quel ch'è di Dio, dandolo alle creature, & è grauissimo peccato, nè si dee assoluere senza gran penitenza : & bisogna correggere il bestemmiatore, benche non se ne speri l'emenda, purche si faccia senza proprio pericolo.

Chi dice parole di bestemmia, se pon mente al significato delle parole. Prima ch'ella è bestemmia, & le dice con delibe ratione, benche le dica in collera, o da scherzo, pecca mortalmente. Ma se dice quelle cose per vna praua consuetudine, & se vi ponesse mente non le direbbe, non pecca mortalm.

Chi auuertendolo, nomina ingiuriosamente i Santi, come le parti vergognose, benche da scherzo, pecca mortalmente: ma non se nomina il corpo, o'l sangue di Dio.

Chi semplicemente maledice vna crea

tura ragioneuole,pecca venialmente. Ma se in quanto è creatura di Dio,pecca mortalmente.

87 Chi durante l'vfficio diuino,essendone auertito mescola canzone dishoneste, & profane in voce, o con instrumenti, pecca mortalmente; se l'ignoranza non lo scusa.

88 Il ladro che ha furato qualche cosa, s'è interrogato da giudice non competente,o non giuridicamente,s'egli ha furato la tal cosa, può con sicurà conscienza rispōder semplicemente: Io non l'ho furata, intendendo dentro di se; in tal giorno,o in tal anno.

Il giuramento illecito fatto generalmente senza strettezza, lega à tempo, quando l'atto sarà lecito. Et chi giura in generale senza cagione di non entrar mai nella tal casa, il giuramento è vano: ma se quella casa comincia ad habitarsi da vna donna sospetta, la cui conuersatione egli è tenuto fuggire, il giuramento lo lega per quel tempo dell'habitatione di colei. Ma se'l giuramentu fu ristretto dalla natura delle parole, o dalla cagione per laquale fu fatto, non obliga: come chi giura di non entrare in casa, finche v'habita la madre, o per fuggir la buona conuersatione di essa: se poi quella casa è habitata da vna donna sospetta à se, il giuramento non lo lega; se bene andādo in qlla casa,pecca per vn'altra via.

Del terzo precetto. Santificar il Sabbato. Cap. XIII.

Del guardar le feste.

1 TVtte le feste de Christiani, e i giorni anchora della Domenica, sono solamente di ragione humana: & perciò non obligano con quel rigore, che facevano le feste della legge antica. Nè qui si comanda il culto interiore del meditare, ilquale benche sia il fine, nondimeno essendo cosa diuersa comandata, non cade sotto precetto. Ma si comanda il culto esteriore, cioè l'vdir la Messa con proposito & attentione, & astenersi dall'opere seruili esteriori.

3 Nelle feste non sono prohibite tutte l'opere, mà quelle che propriaméte conuengono à i seruenti, non già le communi à i serui co i signori.

Sette sorti d'opere s'essercitano la festa lecitaméte. Prima quelle con lequali seruiamo al culto diuino. 2. Cō lequali essercitiamo le cose spirituali, come l'insegnare in voce, o per via di scrittura. 3. Le necessarie alla propria salute. 4. Quelle che appartengono alla salute corporale del prossimo. 6. Quelle con lequali s'apparecchiano i cibi per cōsuetudine della Chiesa. 7. Il pescare per vsāza.

Cinque

Cinque opere non seruili sono vietate dalla legge canonica, il giudicio ciuile, o'l giuramento criminale, fuor che per la pace, & per necessità, il processo in giudicio; se la pietà, o la necessità non ci stringe.

4 Nõ tutte le cose, che possono farsi per necessità, possono farsi ꝑ pietà, come sono l'opere seruili, che per sola intentione di chi opera sono indirizzate alla pietà. Ma l'opere, che tendono immediate al culto diuino, & i loro preambuli, che non accettano dilatione, possono farsi.

5 Il proposito & l'intentione principale di guadagnare non fa seruile l'opera che di sua natura non è seruile.

Le feste, che in ciascun paese la legge, o l'vsanza prescritta, o l'ordine sinodale non cancellato, comanda, s'hannó à guardare.

Le feste s'hanno à guardare secondo l'vsanza prescritta, per essempio da vna meza notte all'altra: & s'hannó à guardare in quel modo, e tanto, nel quale & quanto l'vsanza del paese comanda.

Il forestiero ha da guardar le feste di quel luogo, doue si troua, & non quelle della sua patria. Cosi gli operari forestieri. Onde non pecca chi nel giorno d'vna festa del suo paese, vdita la Messa, và à lauorare in vn'altro paese, doue non si guarda quella festa; perche la festa l'obliga, doue ella si troua.

Quali pecchino mortalmente contra questo precetto.

QVei che fanno opere seruili, o quelle cinque prohibite in giorno di festa; se il poco, o l'vsanza lecita, o la necessità spirituale o corporale della salute sua, o del prossimo, o'l danno soprastante alle cose sue, o del prossimo, che non si può preuenire, nè differire. Cosi sono scusati i cittadini nel pericolo, gli hosti, & quei che vendono le cose commode la festa, come vino & frutti, & i mulattieri co i muli carichi: ma non deono partirsi da casa, se non vdita la Messa. Et quei che cuocono il vetro, e i mattoni &c. I barbieri che cauano sangue. I sudditi, e i serui sforzati da i padroni à far opere seruili in giorno di festa: le mogli, i figliuoli, i contadini sforzati, che altramente caderebbono in danno del corpo, o della robba: & possono accettar pagamento, purche ciò non si faccia, o nô si comandi in dispregio del giorno della festa.

Chi vede, o compra in giorno di festa, consumando in questo molto tempo, pecca mortalm.

Doue l'vsanza è prescritta, & non v'ha nuouo diuieto nelle fiere, si può far traffico.

9 Il tosarsi la barba in giorno di festa nō è peccato mortale per la poca materia,& quando vi sia la cagione, non è pur veniale. Nè il pescar pesci,che non patiscono dimora. Faccians i nondimeno delle limosine alla Chiesa più vicina. E' anche le citò macinare à i molini da acqua, doue l'huomo non s'occupa molto: ma non à quei da mano, fuor che in gran necessità.

10 Chi lauora in giorno di festa, vdita Messa,per poueri, ma più principalmente per qualche commodo, o amicitia, o parentado, o per pouertà, ma non grande.

In maggior festa si ricerca maggior cagione.

Chi senza grande, & stretta necessità, acconcia ponti,& vie.

10 Chi non può sostentarsi altramente, può lauorare in giorno di festa, vdita Messa; purche fugga lo scandalo.

11 Non pecca chi in giorno di festa,vdita Messa, và alla caccia; benche lo faccia per guadagno.

12 Chi in giorno di festa manda bestie cariche per seruitio d'vn'altro giorno festiuo,pecca se non v'è la necessità,o l'vsanza, & senza vdir la Messa, pecca mortalmente.

13 In giorno di festa è lecito far opere non seruili,mà prohibite,per la sola misericordia, senza necessità: come il sententiar cause di contadini in giorno di festa.

Chi

14 Chi copia vn libro, o vn'instrumento, & in copiandolo compone vn libro, p. m. benche lo scriuere non sia opera seruile, nè anche per guadagno, ma il copiare per componere per guadagno è opera mechanica.

Lo scriuere vno instrumento di cose, che si fanno lecitamente in giorno di festa, o sonar gli organi, o altri instrumenti, & cantare o per guadagno, o per diletto, non è peccato.

Il consigliare, l'informar l'auuocato benche in scrittura, il legger qual si voglia scienza benche per guadagno in giorno di festa, non è peccato.

15 La scommunica del non violar la festa si deue intender giuridicamente, cioè se la necessità nō ci sforza: altramente contiene errore intollerabile.

16 Chi in giorno di festa, vdita Messa, consuma il giorno in giuochi leciti, in balli, o in andar vagabondo, non p.m.

Di più la necessità indubitata scusa dal guardar la festa senza licenza del Vescouo: anzi contradicendo il Vescouo, purche si fugga lo scandalo, come scusa dal digiuno. Niuno è tenuto sotto peccato mortale hauer contritione d'hauer peccato mortalmente in giorno di festa.

18 Chi essendo obligato, non recita al suo tempo l'hore canoniche, o la penitenza datagli, pecca mortalm.

Chi quando non v'ha altro rimedio

della

della salute sua, o del prossimo, non fa oratione à Dio, pecca mort.

19 Chi nella solennità della Messa non offerisce, quando può, & è scandalo, & dà occasione, che la maggior parte del popolo non offerisca, doue l'vsanza è antica di diece anni almeno, pecca.

Del quarto precetto d'honorare il Padre & la Madre, & d'amare il prossimo. Cap. XIIII.

1 E' Differenza fra la religione, la pietà, & l'osseruanza.

2 Il padre può obligare il figliuolo ad esequire sotto peccato mortale in cosa di momento, che appartenga alla sua podestà.

3 Sotto il nome di padre vengono prima i genitori, i parenti, la patria, gli amici, i conseruatori: & nel secondo luogo i gouernatori ecclesiastici, secolari, i tutori, curatori, maestri, pedagogi, & largamente tutti i descendenti d'Adamo, iquali quando sono offesi, non è circostanza, che si debba dir necessariamente, se non è il Padre o la madre, o'l superiore, che habbia podestà sopra di loro.

4 Questo honore s'intende nell'amare, vbidire, honorare, col core, con la bocca, & con l'opere. Di piu il precetto dell'amare il prossimo non s'annouera qui, per

per ch'egli è origine de'precetti seguenti, si come il primo fu origine de'precedenti.

6 L'amor honesto del prossimo è di due sorti, naturale & diuino, ilquale è o d'amicitia, o di concupiscenza.

7 Siamo tenuti in generale amar il prossimo sempre, & al sempre, se non è nell'inferno.

8 Di più, quando il nemico ci chiede perdono, siamo tenuti mostrargli segni d'amore, almeno naturale.

9 Di più siamo tenuti aiutarlo, quando egli è in estrema necessità spirituale del nostro aiuto, come se hauesse à battezarsi, o esser ammonito in tal necessità. Siamo anche tenuti d'amore almen naturale aiutarlo in estrema necessità temporale.

10 E' lodato questo modo di dire: Dio ti faccia santo, si come il contrario è biasimato.

Quali figliuoli pecchino mortalmente non honorando i padri.

11 CHi odia grauemente, o desidera graue danno à i padri, pecca mortalm. & è circostanza necessaria da confessarsi.

Chi gli guarda sempre con occhio bieco, & benche gli ami col core, nondimeno con la bocca parla sempre loro così aspra

aſpramente, come ſe gli odiaſſe, o rare volte moſtra loro ſegni d'amore, pecca mortalm. perche hanno à eſſer honorati con la bocca anchora.

12 Chi non vuole vbidir loro nelle coſe appartenenti al gouerno della caſa, o della robba, pecca mortalm. Ma il non vbidirgli in altre coſe, nõ è peccato mortale.

Chi non vbidiſce in quelle coſe, che appartengono a'buoni coſtumi, o alla ſalute dell'anima, per fuggir gli ſcandali, i giuochi prohibiti, le meretrici, & ſimili, pecca mortalm.

Chi percuote il padre o la madre, benche leggiermente, o fa loro ingiuria con animo deliberato, per prouocargli meritamente à notabile ſdegno, pecca mortalmente.

Chi riſolutamente maledice il padre o la madre morti o viui, p.m. ſe lo fa con la bocca ſola, è ſolo veniale.

Chi accuſa i genitori di qualche fallo, ſe non è d'hereſia, o tradimento del Regno, o della Republica, pecca mortalmente.

Chi penſa che gli ſia vergogna l'eſſer tenuto per figliuolo de i tali genitori, & queſto per diſpregio, pecca mortalmente. Ma ſe la fa, perche gli ſarebbe danno, non pecca.

Chi deſidera la morte del padre per l'heredità, o nõ riſcatta i genitori ſchiaui, o nõ ha cura di loro, quãdo ſono pazzi, o

non

non lascia, o vieta che facciano testamen to, per non restituire, p.m.

13 Chi non souuiene à i genitori in graue necessità del suo proprio, se essi non hanno del suo, nè officio da poter procacciarsene, purche tal vfficio non sia di vergogna al suo stato. Altramente non è tenuto del proprio.

14 Chi quando i genitori sono posti in estrema necessità, & hanno bisogno del suo aiuto, entra in religioni, o essendoui entrato, béche habbia fatto professione, non se ne parte, se conosce di potergli souuenire, p.mort. Ma nella necessità non estrema, ma tale, che obblighi il figliuolo, & non altri, s'egli entra, pecca: s'egli è entrato, & ha fatto professione, non è tenuto vscirne, ma nella religione aiutar quanto può. Aggiugniui, che se la necessità era prima, ch'egli entrasse, & cō l'vscire può solleuargli, è tenuto vscire.

15 Il figliuolo, che non vuol prender la moglie, laquale il padre gli comanda, per ammorzare inimicitie pericolose, o che la prende indegna di se senza consenso del padre, o senza cagione ragioneuole, o tale, che gli paia giusta dināzi à Dio, p.m. Il medesimo si dice della figliuola, che si marita, ma non può esser priua dell'heredità.

16 Il figliuolo non restituendo l'vsure ritrouate nell'heredità paterna, pecca mortalmente.

Il fi-

Il figliuolo, che per auaritia,o per negligenza differisce à lungo il pagar i debiti,e i legati del testamento paterno.

I genitori notabilmente negligenti in prouedere alla necessità spirituale o corporale de'figliuoli,quando non hanno cagione,che gl'impedisca.

La madre, che senza cagione non nutrica del proprio latte il figliuolo, pecca venialmente. Et se notabilmente sarà trascurata nel prouedere vna buona nutrice,& procurargli fino à i tre anni le cose necessarie, pecca mortalmente. Dopo i tre anni appartiene al padre se può.

I padri & le madri, che per auaritia espongono i figliuoli à gli spedali de'poueri, o in luoghi publici, o priuati, p.m. Chi non vuol dotar le figliuole, benche bastarde,potendo,p.m.

I genitori,che riuocano senza cagione i voti de'figliuoli, fatti con lor buona licenza,p.m.

I padri che per inganno o per forza ritirano il figliuolo dalla religione, nella quale era entrato in età sufficiente, peccano mortalmente.

I padri che dopo i voti de'figliuoli fatti nell'età della discrettione di continenza o di religione, gli consigliano, o gli sforzano à pigliar moglie.

Quei che con doni, o minacce sforzano il figliuolo à entrare in religione,sono communicati dal Concilio di Trento sess.25.

seff. 25. cap. 8. Et cosi chi gl'impedisce.

18 I Padri, che promettono alle lor figliuole amanti per mal fine, o non le separano dalle compagnie sospette, come d'alcune donne, p.m.

Chi non riprende il figliuolo, che fa vita dishonesta, & attende à giuochi, & à vanità da indurre altrui al peccato mortale, pecca mortalm.

Quei che permettono alle spose atti, o toccamenti impudici, pecca mortalm. Et perciò non bisogna permettere, che conuersino soli in secreto.

I baci, & gli abbracciamenti, non per altro, che per diletto, sono leciti à gli sposi.

19 Il marito, che comãda alla moglie contra qualche precetto diuino, o ecclesiastico, che obl ghi al mortale, pecca mortalmente.

20 Il marito, che per ingiuriare, o infamar notabilmente con animo risoluto la moglie, dice qualche parola, benche di sua natura non ingiuriosa: o se lo fa senz'animo d'infamare, o d'ingiuriare, & dice vna parola atta di sua natura ad infamare, con pericolo probabile d'infamia, o che ne segua infamia, pecca mortalm.

Il marito, che atrocemente, & fuor di modo percuote la moglie, quanto non douerebbe percuotere vn seruo, pecca mortalmente.

20 La moglie notabilmente disubidiente nel reggimento della casa, o della famiglia,

glia,& de'buoni costumi, pecca mortalm.
20 La moglie, che non vuol seguire il marito, che và ad habitare altroue, pecca mortalmente, se non hanno fatto il patto prima, che'l marito non andasse altroue; se non sopraueniße giusta necessità, come infermità, o nemicitia capitale. Ma non è tenuta seguir il marito vagabondo, se prima che ella si congiugnesse, non era vagabondo, ouero la donna non lo sapeua. Nè se il marito è vagabondo per cagione dishonesta, o essa corre risico di peccato, o di morte.

La moglie, che con ira, o lite prouoca il marito alla colpa mortale, sapendolo, o douendolo sapere. Et quella che disprezza di rendergli la debita soggettione, o non adempie il suo giusto comandamento, come che si spogli delle cose superflue, che muti i suoi mali costumi, pecca mortalmente. Ma se ciò si fa senza dispregio, non è sempre peccato mortale.

Quali padroni verso i seruidori, o sudditi verso i Superiori pecchino mortalmente.

21 I Padroni, che disprezzano notabilmẽte le cose, che appartẽgono alla cõsciẽza de'loro seruidori, o famegli, come che viuano christianamẽte, che nõ s'auuezzino a giurare, che osseruino i pcetti di Dio,

& della

& della Chiesa, non procurando loro al suo tempo l'vntione, o la confermatione, pecca mortalm.

Il padrone, che ha vn Neofito, & non gl'insegna, o non gli fa insegnare la dottrina Christiana, & in che modo egli debba viuere, p. m.

Il padrone notabilmente negligente in sapere i peccati manifesti de'serui per correggergli, & cacciar di casa gl'incorrigibili, ò con le parole, o con le pene, o col negargli le cose necessarie. Ma se dubita che scacciato da lui, diuenti peggiore, può ritenerlo.

Il padrone, che prohibisce a'serui concubinarij il prender moglie, p. m. Di ciò più à lungo nella materia del matrimonio.

22 Il suddito, che disprezza notabilmente i superiori, o nega loro l'honor notabile, & debito benche sieno discoli, & cattiui, pecca mortalm.

Chi è violatore delle leggi giuste de' superiori, pensando che nessun'altro habbia podestà, p. m. & è scommunicato. Ma se le violasse, perche non volesse sottometersi, è peccato di disubidienza. Se per altre cagioni, può esser peccato mortale, o veniale.

Chi

Chi sieno coloro, che peccano intorno all'amare il prossimo.

CHi non ama nè se, nè il prossimo d'amor charitatiuo, cioè per Dio, o come capaci dell'altra vita, o in tempo d'estrema necessità d'amor naturale.

Chi hebbe animo di non amare, o di non souuenire ad alcuno, caso che ciò gli fosse necessario alla salute.

Chi ama qualche cosa creata più, che l'anima sua, o'l suo corpo più che l'anima del prossimo, o i beni temporali, & di fortuna, o gli honori più che'l corpo suo, o del prossimo, di maniera, che non l'aiuta nelle necessità; perche nell'amore bisogna serbar l'ordine debito, cioè che noi amiamo più fermamente Dio, cioè lo stimiamo più, benche non più intensamente, nè con più feruore.

24 Chi ama tāto qualche cosa creata, che sia apparecchiato offender mortalmente Dio col core, o con l'opere.

Che desidera che alcuno pecchi mortalmente, o incorra nella dānatione eterna, o fa di questo oratione à Dio, o dice questo con mal animo, o procura la scomunica con animo che il ladro non restituisca, ma sia condannato, & simili altre cose.

Chi non riprende, o non denuntia il prossi-

proſſimo,quando, o altramente che non deue,pecca mortalmente.

25 Ciaſcuno offeſo è tenuto laſciar l'odio, e'l rancore cattiuo, ſenza riceuer veruna ſodisfattione. Non è tenuto laſciare il rancor buono. Prima col quale vno deſi dera che'l delitto ſia gaſtigato dal Giudice: anzi alle volte è tenuto conciperlo, & non condonare la ſodisfattione dell'ingiuria: & alcuni non poſſono condonare, anchor che vogliono. Non è tenuto parlargli, nè moſtrargli ſegni d'amo re ſe non in tempo di neceſſità. Di più chi prima o più grauemente offende, ha da eſſere il primo à chieder la reconciliatione.

26 Chi s'eſpone al pericolo di peccar mor talmente, o chi dubita d'vn peccato,ſe ſia mortale, & lo commette, o chi laſciò di confeſſarſi, o chi fa contra la conſcienza, che detta nel particolare, & indiuiduo, pecca mortalm.

27 Chi ſenza vergogna ſcommodo, & bia ſimo può impedire che altri non pecchi mortalmente, & non l'impediſce, ſe non permette, ch'egli cada in vna ſceleraggine maggiore, per correggerlo ſubito più alla ſcoperta. Vi ſono altri caſi leciti, de' quali ſi ragionerà di ſotto cap. 24. nu. 16.

28 Chi fu cagione, che altri peccaſſe mor talmente col conſiglio, con l'aiuto, o col fauore, p.m. Non pecca,quando con giuſta cagione chiede qualche coſa, benche

penſi

pensi che questa richiesta gli debba essere occasione di peccato, come chi in caso di necessità pga l'vsuraio, che gli psti, nõ pecca. Altro è se senza necessità pga vn Sacerdote iniquo, che gli battezi vn figliuolo, pche dimãda cosa lecita cõ modo illecito

Chi fa, o dice qualche cosa, che di sua natura non è mortale, ma nondimeno la dice con intentione d'indurre vn'altro al mortale, p.mort. Anzi se fa senza questa intentione qualche cosa in luogo tale, & alla presenza di tali, che d'arbitrio d'vn' huomo da bene basti ad indurre al mortale, p.m. Et se la cosa di sua natura era peccato mortale, bisogna che cõfessi anchora la circostanza dello scandalo.

30 Chi di propria volontà senza necessità, o vtilità fa qualche cosa, laqual crede, che debba allettar il pssimo al mortale, p.m. come la dõna, che senza cagione si lascia vedere à colui, ilqual sà, che facilmente la desidererà, benche ella non habbia questa intentione, pecca. E' nondimeno scusata per molte cagioni, come per non esser tacciata d'inciuiltà, &c. Ma che cosa si debba dire della dõna che per vanagloria si liscia, si vederà di sotto c.16. nu.23.

31 Chi senza cagione necessaria ò vtile conuersa famigliarmente con vna donna sospetta, auuertendo lo scandalo de gli altri, & disprezzandolo, pecca mort. Di più chi spesso visita monache con scandalo, & cõ far mormorar il popolo. Et chi

tiene in casa la parente,o la straniera,della quale altri sospettano male.

32 Chi dà ad vn'altro occasione di peccare, cioè scandalo attiuo mortale, o diciamo occasione, che si dà al peccato mortale, o con intention principale, o men principale d'indur colui al peccato mortale,o aiutando a questo, o disprezzando la salute spirituale del prossimo, o facẽdo di maniera,che si possa almeno interpretare ch'egli vi consenta. Con questa diffinitione si sciolgono molti casi, ne'quali si dà tale occasione, & si pecca mortalmente,come chi pecca mortalmente alla presenza d'vn'altro. Di più chi con intentione principale d'indur qualche persona al peccato mortale, fa limosina,parla, visita, insegna, consiglia, o fa questo con cenno, con carezze,con toccamenti, con seruitù,con doni. Di più chi fa,o racconcia Idoli, ó Tempij à Pagani,Hebrei, Turchi, heretici,o fa cosa, l'vso principal della quale è peccato mortale. Di più chi,vdita Messa, trattiene con suoni,scherzi,balli,giuochi, spettacoli, & altre occasioni nel tempo delle Messe, pecca mort. solo perche stima poco la salute spirituale del prossimo, dicẽdo che à lui nõ importa, poiche ha vdito Messa. Di più quegli o quelle, che si lasciano veder di maniera, che per vn sottil velo si penetra loro fino alle parti vergognose.Perche questo communemente per natura induce al pec-

peccato mortale: se non si fa per giusta cagione, come d'infermità. Di più chi spontanamente si fa incontro à persona, laqual sà, che caderà in concupiscenza mortale, o in ira, benche lo faccia senza intentione, ch'ella pecchi.

Non pecca mortalmente la donna, che senza intentione, & dispreggio mortale s'adorna di maniera, che crede, che vno del popolo caderà in concupiscenza, o in ira, non sapendo, o non auuertendo d'alcuno in particolare: o se sà d'alcuno, conosce nondimeno, che colui pecca per malitia, per vsanza corrotta, & per habito. Et così nõ è peccato mortale il credere, che vno indeterminato nella città, o nel monasterio sia cattiuo.

Sono scusati dal mortale i buffoni & altri, che danno grande occasion di ridere, di mangiare, di bere, di vestire, di parlare, purche questo troppo non arriui alla colpa mortale.

E scusato l'huomo, o la donna, che dice o fa cosa, onde alletta all'amor vano, o solo per allettar come al veniale: come chi lusinga, vagheggia vna donna, non per mouerla alla copula carnale, al diletto del tatto, o del moto, ma perche ella si diletti di vederlo, di parlargli, del suo ornamento, & perche l'ami senza fine o diletto mortale, benche questo sia pericoloso.

38 Il prestar'armi, o vender lisci, carte da giocare, & dadi &c. per se non è male: ma

alle volte può esser peccato mortale.

Chi comanda, consiglia, prega vno che pecchi: come che percuota, che ammazzi, che vada à fornicare, se fa solo per tentar la sua virtù senza animo che commetta quei peccati: anzi gli dispiacerebbe, se gli facesse, p.m. Può nondimeno vno offerire occasion di peccare ad vn'altro apparecchiato, accioche poi sia corretto cõ maggior frutto, come ho detto di sopra, ma non indurlo à peccare.

Non pecca chi da vno apparecchiato per sua malitia à peccare chiede cosa di sua natura buona, laqual nõdimeno è materia, con laqual colui essercita il peccato. Ma pecca se chiede per peccare, o cosa che di sua natura sia peccato. Come non pecca, chi prega vno vsuraio, che gli presti, & egli presta ad vsura: ma pecca, se lo prega che gli presti ad vsura. Cosi chi prega vn'infedele, che giuri. Ma se lo prega, che giuri per li suoi Dei, pecca.

Non pecca, chi deposita i suoi danari in mano d'vno vsuraio, il quale ha danari proprij à vsura: ma pecca, se gli deposita in mano d'vno, chè non n'habbia.

Non pecca chi induce al minor male vn'huomo deliberato à cõmetterne vn'altro maggiore; come se vuole ammazzare, che solamente percuota, se adulterare, che vada à fornicare.

Chi domanda vna cosa di sua natnra buona ad vno, che può far bene, ma egli

sà, che

sà, che peccherà per malitia, non pecca, se lo fa senza disprezzo della salute del prossimo, & senza cõsenso & aiuto à q̃sto.

Chi induce vn sacerdote peccatore à celebrare, & sà che non si pentirà, se non è notoriamente scommunicato, & sospeso, ouero è apparecchiato & obligato, & pecca per malitia, non pecca mortalm. se non lo fa con disprezzo della salute di colui, & con mal animo.

Non pecca chi dimanda giustitia, o giusta gratia al Tiranno, che occupa ingiustamente la Repub. Il Gaetano nella Sommetta, alla parola Tyrannus.

42 Chi introduce vna donna ad vn religioso, o ad vn giouane, per tentar la sua castità, o chi sollecita, o chiede per ottener la risposta, benche senz'animo di peccare, p.m. se dalla qualità delle persone, dal fine, & dal modo non si caua circostanza, che moderi la forza delle parole, laquale induce al peccato.

Non pecca mortalmente chi tocca per amore honesto, & piaceuole senza mala intẽtione, il petto o le mammelle ad vna donna, ouero le strigne la mano, o le tocca vn piede. Anzi doue s'vsa l'abbraccia & la bacia, benche l'vno & l'altro sia giouane, purche non si guardino o tocchino le parti vergognose.

43 Non pecca chi dirizza studij di dottori, &c. benche iui si facciano molti peccati, contra Vuiclef.

Gli artefici, l'opere de' quali possono vsarsi in bene, & in male, o per lo più al peccato veniale, i lisci, i collari, i manili, &c. non peccano mortalmente, & possono esser assoluti. Il che si dee dir delle monache, benche la maggior parte vsi quei lauori moralmente male.

44 Chi instituisce spettacoli solenni, fiere, nozze, conuiti publici, ne' quali alcuni peccano mort. non p.m.

Chi per lo scandalo ingiusto tralascia vn'opera debita sotto peccato mortale, pecca mort. Anzi non si deono tralasciar l'opere della professione: & se lo scandalo nasce dalla fragilità, bisogna prima sodisfare per lo scandalo. Et se alle volte è lecito tralasciar l'opere buone: nondimeno non è lecito commettere vn peccato veniale per qual si voglia bene. Di più chi per giusta cagione occulta non digiuna in giorno di precetto &c. & non sodisfa allo scandalo di chi non lo sà, pecca mortalm.

45 Chi per inganno, per forza, o con fraude nuoce ad alcuno ne' beni dell'anima, inducendo vno ignorante, o vno sforzato al peccato mortale, dee indurlo à penitenza, & ad opere meritorie, impetrando, o facendo impetrar da Dio la sua conuersione, non manifestando il peccato occulto. Altramente commette peccato mortale.

Del

Del quinto precetto. Non ammazzare. Cap. XV.

1 QVesto precetto abbraccia ogni danno corporale, dato non solo dall'atto esteriore, ma dall'animo.

2 Può vno lecitamente ammazzare, Prima per auttorità del giudice. 2. In guerra giusta & publica. 3. In difesa della propria vita. 4. Quando altramẽte non può difendere la robba sua fuor d'vna estrema necessità del prossimo. Nel terzo caso non pecca, & non è irregolare. Ne gli altri benche non pecchi, è nondimeno irregolare. Ne i tre vltimi casi dee solo attendere alla difesa di se, della sua robba, & del prossimo, benche ne segua la morte dell'assalitore. Ma più veramente con tutto questo con la moderatione della difesa senza colpa hauer intentione d'ammazzare; se altramente non può difender sè, le cose sue, & con grande honore. Come non è vno tenuto à fuggire con sua vergogna; & può vno ammazzare il suo nemico, se non può altramente fuggire vno schiaffo. Et perciò la moglie può ammazzare il marito, che s'apparecchia à darle necessariamente la morte, se non può scampare altramente: ma l'huomo, che ammazza, o s'apparecchia d'ammazzar la moglie trouata in adulterio, p. m.

Chi sieno coloro, che pecchino mortalmente contra questo precetto.

4 CHi ingiustamente ammazza, stroppia, o notabilmēte ferisce, percuote, o vuol procurare alcune di queste cose, & si diletta d'hauerle fatte.

5 Chi ammazza vn ladro di giorno, o di notte, potendo difender se, & le cose sue in altro modo, p.m.

Chi amazza vno per difender la sua castità, laquale poteua difender con honor suo altramente, cioè fuggendo, o gridãdo.

6 Chi fuor della sua intentione ammazza vno à caso, non vsando quella diligenza, che i mediocremente prudenti in simili casi sogliono vsare, p. m. o sia l'opera lecita, o illecita; non importa al peccato mortale, ma si bene alla irregolarità.

7 Chi ha fatto illecitamente qualche cosa, laquale sia cagione, & via all'homicidio per necessaria difesa di se stesso per causa di quella cosa illecita, pecca mort. & è homicida, come chi ha intentione anchora di percuoter solamente vn'huomo, & l'ammazza: & l'adultero trouato con l'adultera, che ammazza il marito, che vuole ammazzar lui, p.m. & è irregolare, del quale cap. 27. num. 238.

8 Chi condannato à morte, vccide il ministro della giustitia, per liberar sè, p. m.

Chi

Chi risolutamente per non esser tenu to di poco animo, o per troppa audacia s'espone al pericolo di perder la vita, o qualche membro, vna parte notabile d'vn membro, o fa notabil danno alla persona del prossimo, in luogo, à tempo, o com modo indebito, p. m. Non si dee dire il medesimo d'vn ladro che fura. Vedi di sotto nu. 24. alla lettera A.

9 Chi vsa di far qualche giuoco con pericolo probabile della vita sua, p. m. Ma possono saluarsi quegli, che essendo pratici, caminano su la corda, o quei che pren dono il veleno, p prouar la theriaca, dopo hauerne fatto l'esperiēza ne gli animali.

Chi entra in duello illecito, o in giuoco prohibito, onde il più delle volte si riportano morti, & ferite, o inducesse alcuno, o non impedi, potendo, p. m. Quanto à i duelli vedi di sopra c. 11. nu. 4. e'l Cōcilio di Trento sess. 25. cap. 9. Vi è anchora la bolla di Gregorio XIII.

10 Gli spettatori di questi giuochi prohibiti, che vi stãno con ogni piacere, & con deliberato consenso, che si facciano: o la presenza de' quali è cagione, che tali giuochi si facciano, o sacerdote o monaco, per lo scandalo, p. m.

Chi cō animo risoluto desidera la mor te d'alcuno, per succedere in vn beneficio, o vfficio, o per non esser gastigato, o auuertitamente si diletta col pensiero dell'opera peruersa dell'homicidio, on-

de gli possa venire qualche vtilità, p.m. E'l dilettarsi del bene, & dell'vtile nato dalla morte, & non della morte, non è peccato.

E lecito sẽza peccato desiderar la morte, o l'infermità, o la perdita de'beni à qualch'vno per cagione honesta, come perche si conuerta, o perche non pecchi piu grauemente. E'l desiderar la morte a'nemici, o à gli heretici, acciochel Christianesimo sia liberato dalla tirannide, se non si conuertono: così a'nemici Christiani, che ci perseguitano ingiustamente, se non possiamo liberarcene altramente.

11 Chi con animo deliberato si desidera la morte, o'l taglio d'vn membro per ira, per impatienza, per vergogna, per pouertà, o per altra disgratia. E'l Chierico, ouero il Monaco se per questo manomette se stesso, incorre nella scommunica, ma non se lo fa per zelo di deuotione. Et non è simile la percossa, ch'egli può darsi lecitamente, & non tollerar da altri: come per la morte de i cari darsi guanciate, o pelarsi la barba.

12 Chi ha animo d'offerirsi, o s'offerisce, al martirio più principalmente per tedio della vita sua, & non per amor della fede, pecca mortalm.

Chi sapendolo, o auuertendolo vuole scortarsi, o si scorta la vita con l'astinenze indiscrete, benche senza intentione d'abbreuiarsela, ma per sodisfar più tosto à Dio,

Dio, p. m. Altro è se ha per verisimile, ch'elle non sieno indiscrete.

Chi per qualche disgratia desidera di non esser mai nato. Chi mette o fa mettere alcuno in prigione ingiustamente, pecca mortalmente, & è tenuto al danno.

13 Chi essendo infermo o sano, mangia, o beue, o dà mangiare, o bere, sapendo, o douendo sapere, che ne debba seguir graue danno, p m. Se'l danno è picciolo, par che sia veniale.

La madre, o la Balia, che tengono nel suo letto il fanciullo tenerello con pericolo probabile di soffogarlo, o si soffoghi, o nò, peccano mortalm. Altro è se lo fanno senza pericolo.

14 Colui, o colei che tratta di maniera vna donna grauida, che l'espone à pericolo probabile di sconciarsi, p.m. Et così la donna, laquale o con animo o senza di sconciarsi, s'espone al pericolo probabile di sconciarsi, p.m.

15 Chi và alla guerra, sapendo ch'ella è ingiusta, almeno dalla parte del suo Capitano, o per lo stipendio solo, non considerando s'ella sia giusta, o ingiusta, pecca mort. Il suddito, à cui è comandato, che vada alla guerra; se ben non pensa, o non considera inanzi cosa veruna, nondimeno dee credere ch'ella sia giusta, altramẽte pecca, se vi và.

Se con animo principale d'ammazzare il suo nemico in guerra giusta, o di rui-

nargli i suoi beni, pecca mortalm. ma non è tenuto alla restitutione.

16 Chi vuol condannar vno ingiustamēte in qualche cosa notabile, o potendo non libera l'ingiustamēte condannato, o non soccorre à chi è stato assalito da'suoi nemici, se può senza pericolo, p. m.

Chi può col testimonio liberar vno dalla morte, o dalla infamia ingiuste, & non s'essamina, benche non ricercato, o non fa almeno quanto è in lui, p. m. se nō ha vdito la cosa in confessione; perche allhora non bisogna che parli.

17 Nessuno è tenuto offerirsi per testimonio, perche vno sia condannato, nè anche per liberar l'accusatore, se non è astretto dal giudice giuridicamente: & se l'accusatore non l'hauerà accusato, essendo obligato in conscienza.

Chi rende testimonio del falso per il quale l'accusato è in pericolo di perdere la vita, dee riuocarlo, & liberar l'accusato, anchor che con pericolo della propria vita. Chi ammazzò, non dee manifestar se stesso.

Chi essendo stato ingiuriato, non vieta à i parēti, & à gli amici, che vogliono vendicarsi: & in tutti questi chi concorre in quei noue modi del cap. 14. nu. 12. comandando, lodando &c. non impedendo se può, & è tenuto farlo.

18 I torneamenti, & le cacce de' tori sono vietati per la strauagante di Pio V. Et

sono

ſono ſcommunicati, ſe non ſono moderati,& con ſicurezza.

A quali coſe ſia tenuto chi ammazza, o percuote vn'altro.

22 CHi ingiuſtamente ammazza vn'huomo libero, o lo feriſce, non è tenuto à coſa veruna per la bruttezza, o per qual che ſegno, che gli rimane, nè per la morte: ma bene è tenuto alle ſpeſe, à i guadagni, che colui ſano hauerebbe fatti per tutta la vita, & à quel che ſpende nel medicarſi prima, che muoia, à i danni de'figliuoli, della moglie &c. à i funerali conueneuoli alla ſua conditione, di ſotto nu.26. Et non è tenuto offerirſi alla prigione, o alla morte; ſe ben queſto ſarebbe ſalutifero, ma dee ſopportar con patienza la morte, allaquale lo condannano le leggi. Et non è neceſſario ſodisfare,& reſtituir la vita con opere ſpirituali, che ſieno in qualche modo equiualenti: ma baſta dar tanto à gli heredi, quanto colui viuo poteua guadagnare con la ſua fatica ſecondo le leggi. 50.ſcudi: & così è tenuto reſtituire chi ammazzò vno artefice più, che chi ammazzò vn nobile; ſe ben queſto ſarebbe maggior peccato.

Il medeſimo dee dirſi di chi eccede il debito modo della difeſa. nu.27.

25 Il ladrone, o'l micidiale punito dal

dal giudice, è tenuto anche restituire il danno alla parte, se la parte, oltre alla sodisfattion fatta alla Repub. volesse, che le fosse sodisfatto. Et gli heredi del micidiale sono tenuti alla parte.

Il soldato, che accetta in tempo di guerra di venire à duello, principalmente per mostrare il suo valore, o l'arte sua nel combattere, o per vanagloria, pecca. Ma se lo fa principalmente per vittoria dell'essercito, proponendo l'honore, la riputatione, & la fortezza del suo essercito, non pecca.

Del sesto precetto. Non fornicherai. Cap. XVI.

1 L'Ignoranza, o'l credere che non sia peccato l'usare il coito fuor del matrimonio legitimo, non scusa dal peccato. Anzi il dire, che la semplice fornicatione non sia peccato, è heresia. La volontà, e'l consenso, benche sforzato dalla paura, dalle minacce della morte, della vergogna, dell'infamia, se si grida, è peccato mortale.

La forza assoluta, & lo sforzare alla fornicatione senza consenso della volontà, benche si riceua dell'atto stesso qualche diletto, purche non s'adoperi insieme, nè all'atto istesso, nè consenta al diletto, scusa dal peccato, & dalla perdità della Verginita

ginità con l'essempio di S.Lucia. Onde non v'ha obligo di metter le mani addosso al corrottore, nè difendersi col gridare.

2 In questo sesto precetto abbraccio il decimo.

Le specie della lussuria più vniuersali sono sei.

Fornicatione fra gli sciolti da ogni nodo.

Adulterio, quando l'vno, o ambidue sono maritati.

Incesto, alqual si riduce il sacrilegio fra i parẽti, & spirituali professi, ordinati d'ordine sacro, ouero il peccato fatto in luogo sacro.

Stupro, quando la donna è Vergine, & non importa dell'huomo, se sia Vergine.

Rapina, quando si rapisce fuor di casa dopo la copula per moglie, o si vien per forza alla copula, o colei sia Vergine, o nò.

Contra natura in altro vaso, o femina con femina, o maschio cõ maschio, o con bruto, o mollitie, nu. 6.

Il Monasterio, e'l dormitorio de' Monaci non è luogo tanto sacro, che'l peccato iui commesso sia sacrilegio.

La monaca, che inanzi alla professione fornicò, o cadde nella pollutione volontariamente; se prende senza dispensa almeno del Vescouo, o senza honesta cautela, il velo della consacratione, pecca.

Chi

Chi commette incesto con parente, dee nella confessione esplicare il grado della consanguinità, nel quale erano congiunti.

4 E' cosa pericolosa tanto al confessore, quanto al penitente trattenersi nelle minute dimande di questa materia: ma il Sacerdote dee sbrigarsene quanto più tosto; solo dimandando delle cose necessarie, non discendendo alle troppo particolari: & con questa occasione dimandi insieme le cose, che appartengono al decimo precetto.

Quali persone pecchino mortalmente intorno à questo precetto.

5 CHi ha da fare fuor del matrimonio: & ha da confessare il numero, & la specie.

Tanto pecca vna persona che diece volte si congionge con vna sola persona, quanto con diece separate della stessa qualità.

6 Chi procura la pollutione, o gli piace, quando è venuta: o chi può & dee, & nõ l'impedisce, o perche s'espone al pericolo probabile ch'ella venga, benche per iscaricar la natura, pecca. Et se ha desiderio di qualche persona, non solo è mollitie, ma vn'altra specie di lussuria.

7 La pollutione contra volontà, che non

si può impedire, nô è peccato, come quando accade à chi dorme, & patisce flusso di seme, ouero patisce toccamenti sforzati da qualch'altra persona, a'quali non consente. Di più la pollutione, che può impedire, ma non dee, se non consente, non è peccato, come chi attende ád vn'opera, ilquale cade in pollutione, se non cessa da quell'opera, non pecca, come il predicatore, il dottore, il disputatore, il confessore, iquali mentre che studiano, o essercitano l'vfficio loro, cadono in pollutione, non sono tenuti cessare. Così chi parla con donne honestamente. Il medesimo bisogna dire de'postiglioni, o corrieri. Ma se questi huomini hanno per verisimile di consentire alla pollutione, deono cessar dall'opera.

Il desiderar la pollutione in sogno naturalmente per alleggierir la natura, senza darne occasione, non è peccato. Così il compiacersi d'vna pollutione passata à fine di sanità, ma nô il procurarla; perche non tutto quel, ch'io posso desiderare, posso procurare, come la morte: nè ogni cosa voluta, è volontaria.

8 Il mangiar troppo, o cose calde, p sodisfare alla gola, nô perche ne segua pollutione, benche poi ne segua, nô è peccato, ma pecca chi s'accômoda di maniera in letto, che ne segua pollutione à bello diletto.

La pollutione, che si comincia nel sonno, quando si finisce nella vigilia, se

la volontà superiore, & ragioneuole deliberata non consente, non è peccato mortale, benche la sensualità d'essa si diletti. Anzi nè se cominci dopo che vno è mezo suegliato, se non si finisce col consenso della volontà risoluta, perche al peccato mortale si ricerca il giudicio intero.

La compiacenza della pollutione passata, o'l desiderio della futura, per ammorzar le tentationi della carne, purche non si procuri, non è peccato. Altro è, se vno se ne compiace deliberatamente per diletto della carne, che ne segue.

9 Il mangiar qualche cosa, onde pensi che sia per seguir la pollutione, purche non si mangi à quel fine non è peccato mortale; benche si mangi per diletto di gola.

Chi ha che fare con vna, & procura ch'ella non s'ingrauidi, o fa in modo ch'ella non possa ingrauidarsi, pecca contra natura. Et se l'vno & l'altro consente, l'vno & l'altro pecca.

Chi si trattiene à dilettarsi della copula, o alla scoperta, cioè consentendo risolutamente al diletto, che nasce da quel brutto pensiero nella sensualità, o tacitamente, prima auuertendo d'esser trattenuto da quella, & condotto in pericolo di consentire, non la scaccia, o non si sforza di scacciarla: se qualche giusta cagione non lo scusa, p.m. & pecca tante volte, quante con la mente si diletta, o separa-

tamente, & sono circostanze, che bisogna confessarle, perche mutano la specie.

Il diletto presente del pensiero della copula con colei, che ha da prender per moglie, quando ella sarà moglie, p.m. perche è lecito il dilettarsi della speranza conceputa d'hauerla; ma non è lecito ametter deliberatamente il diletto carnale, che ne nascesse, perche tal diletto non sarebbe conditionale, & futuro, ma presente & assoluto.

Colui, o colei che nello stato vedouile deliberatamente, tacita, o espressamente si diletta con dimora per la memoria della copula passata, come ho detto di sopra cap.11. nu.14. p.m. Possono nódimeno le vedoue ricordarsi delle copule passate, & de i diletti hauutine, rallegrarsi d'hauergli hauuti, & desiderargli, se si potesse in qualche modo, ma non dilettarsi di presente di quella memoria. Il medesimo si può dire de' maritati, rispetto alla copula passata, o futura.

11 Chi vuol toccare, o tocca, abbraccia, o bacia cō animo deliberato, tacita o espressamente di fruire con diletto carnale nato da tal atto; benche il tatto per se non sia impudico, o tocchi quella, che ha da esser sua moglie, & non è sposata, pecca mortalmente. E' solamente lecito far questo per dilettarsi honestaméte d'amore honesto, o per cortesia, o à lode di Dio, che ha fatto opere tanto belle, purche

non

non s'esponga al pericolo.

Il vedere & parlare per sola curiosità di conoscere di che bellezza sia, di che caminare, ò di che gesto, & dilettarsi deliberatamente vedendo, & parlando à così bella creatura, & contemplar le sue cose nuoue, & pompose, senza intention cattiua, o diletto carnale, è peccato veniale solamente.

12 Quei che hanno solamente contratto lo sponsalitio in futuro, possono baciarsi, & abbracciarsi, & toccarsi di toccamenti, che in se non sieno impudichi, & goder quel piacere che nasce da queste cose, nondimeno senza che la volontà si disten da più oltra, cioè copula, & pericolo probabile di pollutione, & senza toccar le parti vergognose; perche queste cose di sua natura sono impudiche.

13 Chi dimanda qualche luogo, massime vna Chiesa, per vedere & desiderar mortalmente femine: & chi promette, dà, o accetta lettere, o presenti benche piccioli con questa intentione, p.m.

Chi cerca indouine o streghe à questo effetto, p.m.

Colui ò colei, che si fa alla finestra, per esser veduta da vno, dal quale, ò dalla quale sá d'esser amato mortalmente, & che colui vedendola, peccherá mortalmente, benche non consenta all'opera del peccato, pecca mortalmente tante volte quante.

Chi

14 Chi si veste, o s'adorna, per parer bella ad alcuno,& per esser amata mortalmente, & carnalmente, p.m. Ma se lo fa per esser amata carnalmente honestamente, p.v. se per fine honesto, o per matrimonio,non pecca.

Chi deliberatamente si diletta parlando, vdendo, cantando parole dishoneste di lussuria,p.m. Vedi cap. 11. nu. 8.

Chi con cenni, parole, o canto si sforza di prouocare à questo peccato,benche egli non voglia peccare, o prese cõpagni ad vn'atto mortale, come alla musica, al canto atto, & ordinato à questo,p.m.

Chi si vanta in bugia d'hauer hauuto à fare con la tale,o col tale,p.m. & è tenuto alla restitutione della fama.

15 Chi mangia o beue più del bisogno, o cerca cose calde, o confettioni, per dilettarsi più in questo peccato, pecca mortalmente,se non è con la moglie, per pagar il debito, perche non pecca,ò per dilettarsi più nel pagare il debito,è peccato veniale solamente.

Chi sente dispiacere di non poter vsar lussuriosamente, pecca mortalm. ma chi ha dispiacere di non poter con la moglie, non pecca.

Chi seguita lungo tẽpo vna donna per peccato: pecca più grauamente, & se la donna và in habito honesto, è tenuto alla infamia, & alla maledicenza, che ne segue. Et se l'induce à peccare, è tenuto

per-

persuaderle la penitenza. Del che di sopra cap.15.nu.25.

Chi appigiona vna casa ad vna meretrice, doue probabilmente si debba essercitar tal arte, pecca.

Che cosa debba restituire chi ha che fare con vna Vergine, o creduta Vergine.

16 Chi sfiora vna Vergine, che spontanamente s'offerse, o leggiermente pregata consentì, non è tenuto à cosa veruna. Altro è, se fu pregata importunamente. Ma nel foro esteriore è tenuto à molte cose.

Chi con preghi importuni, o con false promesse l'ingannò, dee in conscienza prenderla per moglie, benche non le habbia promesso di prenderla: o far di maniera, ch'ella rimanga contenta, o rifarle tutto il danno, che n'è seguito, come accrescerle la dote, accioche prenda marito tale, quale l'hauerebbe preso, se fosse stata Vergine, & qualche cosa di più per la vergogna, ch'ella è per patire in tutta la vita: ma non è tenuto dotarla in tutto, se non è condannato dal giudice.

18 Chi promette di prenderla per moglie, benche non con molti preghi, se promette con animo finto, è tenuto sposarla, massime se promise con giuramento, se

non

non fossero grandemente disuguali di nobiltà, o di ricchezze; perche allhora basta rifarle il danno come di sopra. Se promette con animo vero, dee sposarla, se non segue scandalo grande, ouero il padre non ricusa in tutto, o non ha egli moglie, ouero gli ordini sacri. E' anche tenuto placare il padre, & sodisfare per l'ingiuria fatta.

19 Se le dee qualche cosa per la rottura del sigillo, quando ella patisce perciò qualche cosa dal marito, quando l'ha corrotta con inganno, o con preghi importuni.

Chi ha che fare per fraude, o per preghi importuni con vna corrotta, riputata Vergine, laquale ha infamata, benche per la Verginità non gli debba cosa veruna, è nondimeno tenuto per l'infamia.

Quando non si debba assoluere il concubinario.

20 IL concubinario, che habita con la concubina, nõ si dee assoluere, finche non si separa da essa con fermo proposito, come di sopra, cap. 1. & cap. 14. nu. 13. Il medesimo si dee far con coloro, iquali il popolo crede, che sieno tali, finche si publichi la verità. Et s'è qualche caso, che sono rarissimi, nelquale i concubinarij senza pericolo di peccare possono habitare insieme,

insieme, senza deliberato proposito d'impacciarsi l'vno con l'altro nè in effetto, nè con la volontà, non deono essere assoluti.

21 Chi giudica di non poter fuggire il peccato, se non si separa da lei, dee separarsi; benche sia padre, madre, figliuolo, figliuola, moglie, marito.

La serua, della quale il padrone si serue in male, se nõ può resistere se non fuggendo, può giustamente fuggire, o sforzare il padrone, che la venda ad vn'altro, che non voglia mal vsarla. Di sopra cap. 14. nu. 32. Di più i concubinarij, essendone prima stati ammoniti, hanno à essere scommunicati, & le concubine bandite, secondo il Concilio di Trento sess. 24. cap. 8. della riforma.

La moglie può partirsi dal marito, che la tira al peccato.

In quali modi pecchino i maritati nel matrimonio.

23 I Maritati concubinarij peccano mortalmente, & almeno i publici sono scommunicati communemente da i sinodali.

24 Il marito, che si mescola con la moglie, come se non gli fosse moglie, o fosse qual ch'altra, p. m.

25 Colui o colei, che senza legitima cagione nega alla sua compagnia il debito, chiesto

chiesto à luogo & à tempo idonei: se con preghi non persuade il contrario, iquali non deono esser troppi, pecca mortalmente.

Non è tenuto rendere in luogo sacro, o publico, nè con pericolo della vita, o d'vna graue infermità, o di sconciarsi: ma non iscusa la quaresima, o la festa di Pasqua. E' ben più graue peccato, quando si nega per odio.

26 Il debito si può chiedere con parole, con cenni, & con segni: anzi rispettosamente; se alle volte il marito s'accorge, che la moglie lo desidera, ma per vergogna o poco animo non ardisce chiederlo, è tenuto renderlo.

27 Il marito se inanzi che consumi il matrimonio, vuol entrare in religione, può negare il debito: ma dee assegnarle tempo ad arbitrio d'vn'huomo da bene.

La pazzia, o'l furore di chi dimanda non scusa dal rendere il debito: se si può senza pericolo di danno notabile della persona, che lo rende.

La donna maritata ad vno adultero non diuenta bigama, o irregolare. Ma il marito diuenta ben con l'adultera, benche non sapesse ch'ella fosse stata adulterata.

28 Il marito, sapendo che la moglie è adultera, se non si separa da lei, anzi chiede, o rende il debito, p. m. se la cosa non fosse occulta, o ella non si fosse emendata,

o non chiedesse per non adulterare egli stesso, o per non esser creduto ruffiano della moglie.

La moglie, che habita col marito adultero publico, & chiede o rende il debito non pecca.

29 Il marito non può accusar la moglie adultera, s'egli ha adulterato, o la moglie ha patito forza, o credeua probabilmente, che'l marito fosse morto, o fu ingannata sotto specie di marito, o il marito dà occasione d'adulterare, o se'l marito l'haueua tolerata, & l'ha tolerata, dopo che s'è accorto dell'adultero.

30 Colui o colei, che fece voto di continenza, o di non si maritare, & poi si marita, massime con animo d'vsare il coito, benche non consumi. Et di più quante volte consuma chiedendo; benche alcuni voglino, che pecchi solo la prima volta. Può nondimeno dispensare il Vescouo.

31 Il maritato, o la maritata, che fa voto di continenza, se chiede il debito, pecca: & se'l marito consente al voto della moglie, & dando rende à chi domanda il debito, pecca, perche consente al peccato: ma non pecca, s'egli chiede; benche habbia consentito al voto della moglie. Se l'vno & l'altro fece voto, l'vno & l'altro pecca. Del che di sopra cap.12.nu.16.

Se ambidue fecero patto di non chiedersi fra loro il debito, & conoscono che l'vno & l'altro lo chiederebbe, se potesse,

non peccano,se si congiungono.

32 L'vno & l'altro maritato, che chiede,o rende il debito nel tempo de'mesi, non pecca mai mortalm. benche creda di douer concipere vn mostro. Et se lo chiede,o lo réde per non farsi odiare dal consorte, o per fuggir la fornicatione sua, o del consorte, non pecca nè anche venialmente.

33 L'hauer à far con la moglie in luogo sacro o benedetto per qual si voglia fine è p.m. benche Soto tenga il contrario.

L'impedire la concettione della prole per qualũque fine è p.m. Et perciò lo spargere il seme fuor del vaso è peccato contra natura.

Possono i maritati astenersi di commune consenso dal debito, per non far tanti figliuoli, che non gli possano sostentare, purche nõ vi sia pericolo di fornicatione.

34 Colui o colei, che malitiosamente,per defraudare il suo consorte, diuenta padrino nel battesimo, o nella confermatione del figliuolo,& perciò non rende il debito,pecca,ma non può chiederlo. Ma il Vescouo può dispensare, & se l'vno,& l'altro fu padrino, nõ possono chiedere, ma possono rendere, non è così del voto. Ma se fu errore,necessità, o ignoranza,può chiedere il debito.

Il padre ch'è padrino del figliuolo della concubina, non può prender la concubina per moglie.

35 Colui, o colei, c'hebbe à fare col parente, o con la parente del marito, o della moglie, può rendere il debito, ma non chiederlo: se fu col parente proprio, può renderlo, & chiederlo.

La moglie, che dà licenza al marito, o consente, che si mescoli con vn'altra, anzi se non l'impedisce, quando può commodamente, p.m.

36 Chi contragge di nascosto matrimonio, benche col parocho, o co'testimonij, senza giusta cagione, p.m.

37 Chi contrasse publicamente, & si troua che'l matrimonio è nullo per qualche impedimento, hauuta la dispensa, può contrarre di nascosto. Il Cõfessore può procurare il matrimonio con la concubina di ch'è per morire allhora, accioche i figliuoli rimangano legitimi, & egli muoia più sicuramente.

38 L'vso del matrimonio contratto di nascosto senza i testimonij, è peccato mortale.

L'vso del matrimonio inanzi alla benedittione delle nozze non è peccato mortale. Et non è differenza fra la prima & l'altre volte.

Colui o colei, che senza legitima cagione, o pericolo d'incontinenza fa matrimonio di nascosto, & non vuol, che si publichi, p.m.

39 La donna, contrahẽdo di nascosto con vno, & in publico poi col secondo, se ha

che

che fare col secondo, bēche sforzata dalla Chiesa, pecca: se col primo & con scandalo de gli altri pecca. si dà il rimedio da Siluestro, alla parola, debitum coniugale, q. 5. ma non vale doppo il Concilio di Trento.

40 La donna non ben certa della morte del marito, se ne prende vn'altro, p. m. Et se dubitando probabilmente, & con ragioneuole cagione, chiede e rende il debito, pecca: ma puo dar bando al dubio dell'animo, per rendere; benche creda, & non possa nè debba non credere, â fin di chiedere. Ma se sà o crede per cagione leggiera, può lasciare il dubio per chiedere, & per rendere il debito.

41 Colui, o colei, che con tatti impudici cade in pollutione, o si pose in pericolo probabile di pollutione, pecca mortalmente.

42 Chi ha che fare con la moglie in modo, ch'ella non possa riceuere, nè ritenere il seme, p. m. Ma chi si congiugne seco non col modo naturale, e'l seme può esser & riceuuto, & ritenuto. benche non pecchi mortalmente, è nondimeno da esserne ripreso grauemente. Pecca similmente colui, o colei, che se bene non vuole hauer à fare in questi modi, concorre nondimeno in quei noue modi, comandando &c. di sopra cap. 11. nu. 10.

Che cosa debba far la moglie, che ha conceputo vn figliuolo d'adulterio, e finge di partorirne vno supposito.

43 PEccò, ma si può assoluere, benche taccia, & nuoca al padre putatiuo, & à gli heredi, quando si teme la morte, o la fama della vita spirituale della moglie. Ma se la donna fosse gia stata infamata, & pensa che'l padre, e'l figliuolo sieno per prestarle fede, & non teme della sua vita, dee riuelarlo. Similmente se credesse che'l figliuolo bastardo fosse di tanta virtù, che le credesse, quando glielo riuelasse in secreto, & lasciasse l'heredità à i fratelli legitimi, dee riuelarlo.

47 Tal donna induca il figliuolo ad entrare in religione, quando non può succedere nell'heredita, & prima che v'entri, faccia la rinuntia al padre, o sodisfaccia de'beni parafernali, o ella s'affatichi più che non ricerca il debito del matrimonio, di spender meno nel vestir necessario &c. per rifar le spese, o almeno si pēta.

48 E' tenuto al danno colui anchora, che diede il suo figliuolo per finger il parto, o è tenuto l'adultero à sodisfare, massime quando la moglie non sodisfa, se nondimeno crede che quello sia suo figliuolo, o è credibile. Ma se non gli par credibile, non può essere sforzato dal confessore.

Se lo

Se lo lasciasse nutrire allo spedale, è tenuto allo spedale; se la pouertà non gli scusa.

L'adultera secreta può far fede al figliuolo dell'adulterio commesso, con giuramento, fingendosi vn'altra intentione.

Quanto l'adultero debba restituire al padre putatiuo, o à gli heredi suoi, bisogna starsene al giudicio d'vn'huomo da bene, ilquale consideri il danno del padre putatiuo, & la mercede, che meritò il figliuolo putatiuo.

Del nono precetto. Non desiderar con vergogna la moglie del prossimo tuo. Cap. XVII.

SI pecca in quei medesimi modi, ne' quali contra il sesto. Non fornicherai. Aggiungo nondimeno, che pecca mortalmente colui, ò colei, che con animo deliberato desidera o si rallegra d'esser amata d'amor libidinoso mortale da vn'altro, o da vn'altra, benche egli non ami così, ma consenta al peccato altrui. Gli altri modi si pōgono di sotto, ol. 122.

Del settimo precetto. Non farai furto. Cap. XVIII.

SOtto questo precetto si contiene non solo il non tor la robba d'altri contra

la volontà del padrone, per acquistarne proprietà,o vso,o possessione, ilche si dice propriamente furto: ma anche ogni cosa ingiustamente tolta, o ritenuta, o ogni danno che si fa ingiustamente, & ogni vsurpatione illecita: & questa ouero è mentale, che nõ obliga alla restitutione, ouero è reale. Il furto è di sua natura mortale. Scusa dal peccato mortale la poca materia, per laquale moralmente si specifica, che il poco ha da esser giudicato all'arbitrio d'vn'huomo da bene. Il Nauarro giudica cosi.

Chi fura poco, volendo furar molto, pecca mortalm.

Chi fura poco sẽza animo di furar più, o di far maggior danno di quel, che la cosa vale, non p.m. benche sappia, che'l padrone l'hauerà per male, & che se glie la chiedesse, non glie la darebbe. Il Gaet. 22.q.66.art.6.

Chi fura vna picciola cosa, come vn' aco ad vn sarto, sapẽdo che non n'ha più, & glie ne segue per ciò gran danno, pecca mortalm. Cosi chi fura vna cosa picciola, sapendo che'l padrone n'hauerà gran dispiacere, come il seruitore vn limone al padrone, p.m. Di qui è che alle volte chi fura vna cosa picciola ad vn ricco pecca mortalm. & non chi la fura ad vn pouero, & all'incontro chi da vn pouero, & non da vn ricco. Perche il pouero secondo il Nauarro è vn mezo giulio.

4 La scommunica publicata contra i ladri s'intende della materia per se sufficiente al p.m.o secondo l'ordine di quella Diocesi, laqual determina la quantità del furto per quella scommunica. Scusa anche dal veniale l'irresolutione, o la surrettione, & difetto di giudicio idoneo.

5 Scusa anche dal veniale l'ignorãza probabile, che la robba fosse d'vn'altro, & la gran necessità, & la probabile presuntione, che'l padrone lo sopporti con animo quieto: ma non già se ne dubitasse, perche peccherebbe mortalmente, benche il padrone nõ l'hauesse per male; se bene allhora egli nõ è tenuto alla restitutione.

Et non iscusa, se il padrone lo sopporta per timore, o per vergogna. Scusa bene l'impotẽza di ricuperare il suo senza scandalo. Scusa anche il proposito di restituire al padrone quel, che si piglia, come se vno toglie ad vn ladro, o ad vn'altro quel, che ha mal compro, per restituirlo al padrone. Scusa anche la giusta volontà di giouare al padrone spiritualmente, o temporalmente.

Della restitutione. Che cosa ella sia, Chi, che, quando, à chi, doue, come, con qual ordine, & quando.

6 LA restitutione è vn'atto di giustitia commutatiua, col quale si rende

ad vn'altro quel; ch'è suo, intorno a'beni del corpo, dell'honore, o del danaro. Se prese la cosa à buona fede, o la comprò & l'hà appresso di se, è tenuto renderla al padrone anchora senza prezzo. Se non l'ha appresso di se, non è tenuto, se non inquanto egli n'è diuentato più ricco.

8 Chi riceue moneta falsa per buona, & ottone per oro, & la vede subito ad vn'altro à buona fede; subito che sá la cosa, è tenuto restituire al cõpratore il prezzo, perche è in colpa in qualche modo. Ma non gia chi ha venduto vna cosa buona: & se non è in colpa in qualche modo, si dee giudicare il medesimo dell'vno, & dell'altro.

9 Chi è inuitato alla cena d'vn vitello furato, se ne mangia à mala fede, è tenuto à quel, che mangia: se à buona fede, à quel che ha guadagnato, sparagnando la cena propria di casa: come se non ha sparagnato non è tenuto à cosa veruna. Et cosi è di chi adopera la vesta d'vn'altro.

Chi compra à buona fede robba del non padrone, subito che lo sa, puo restituirla al venditore, & ricuperare i suoi danari.

10 Chi prende à mala fede, & ritiene, è tenuto restituir la medesima cosa, se può: & se non può, perche sia andata male, è tenuto a tanto, quanto ella volcua più al tempo ch'egli l'hebbe, o la ritenne male.

Colui si dice hauer buona fede, ilquale

pro-

probabilmente crede, che la robba sia sua,o di chi gliela diede.

Chi sia tenuto alla restitutione.

SI risponde, chi tiene l'altrui, ouero è debitore di qualche cosa per legge particolare della giustitia: & sono questi. Chi tiene la robba d'altri. 2. chi è obligato per contratti. L'obligato per quasi contratto,come il tutore al pupillo.l'obligato per qualche legge, che obligbi la conscienza, non sono cosi penali, perche non obligano inanzi alla condannagione del giudice. l'obligato per sentenza giusta. L'obligato per delitto, che danneggi i beni altrui dell'anima, del corpo, della fama, della fortuna, o con consenso del danneggiato, o con consenso sforzato, &
15 con paura; purche quella paura dinanzi à Dio sia cagion principale, benche non sia di quella che cade nell'huomo co-
16 stante. Ma,contra il Gaetano,non è tenuto chi con pure carezze caua di mano qualche cosa, come le meretrici, pur che sia senza fraude.

L'obligato per quasi delitto, come il giudice, che per ignoranza dà vna sentenza ingiusta,come colui,della casa del quale vna cosa gettata danneggia vn'altro. Il gouernator della naue del furto fatto in naue.

17 Chi consenti al reo in vno di quei noue modi predetti, cioè comandando, consigliando, lodando, riceuendo, participando, tacendo, & s'è obligato per l'vfficio suo, non impedendo, non manifestando: & è tenuto solamente restituir quel danno, del quale furono cagione, sẽza la qual nò. Et non è scusato il seruo, che aiuta giustamente per comandamento del padrone, dicendo: se non l'hauesse fatto io, 21 l'hauerebbe fatto vn'altro. Non è tenuto chi toglie qualche cosa ad vn ladro, per tacere: se quella cosa diuenta del ladro, purche non sia vfficiale, nè vfficiale in pericolo della vita, & dello stato, ilqual sia tenuto saluar la vita, o lo stato ad vn'altro particolare.

In vn capitolo, concistoro, o vniuersità, doue le cose si fanno per suffragij publici della maggior parte; se la maggior parte consente ad vna cosa mala, & vno non può col suo suffragio riuocare la cosa mala, o aiutarla in qualche cosa; se consente con la maggior parte, pecca, non è tenuto alla restitutione.

Il Cõfessore è obligato restituire, quando per ignoranza crassa, o affettata assolue prima, che comandi al penitente la restitutione, cioè sapendo che altramente non restituirebbe, se'l Confessore non glielo comandasse.

Che

Che cosa si debba restituire.

24 SI risponde quel, che s'è riceuuto, se'l padrone non si contenta d'vn'altra cosa, & se non si manifesta il peccatore occulto, o nō ne segue graue danno. Di più se la cosa è fruttifera, bisogna restituir tutti i frutti, cauatene le spese: ma se non è fruttifera, non s'ha da restituire quel che con l'vso, & con l'industria s'è guadagnato. Come vn ladro, che ha guadagnato con danari furati, se non lo restituisse per qualche interesse.

Quanto si debba restituire.

27 SI risponde, se la quantità del danno è certa, altretanto: se incerta, ad arbitrio d'vn'huomo da bene.

A chi si debba restituire.

28 SI risponde, al padrone, & per padrone intendiamo colui, alla cura del quale è stata commessa la cosa, come il creditore del pegno, il depositario, il sarto, il portatore, chi ha riceuuto in prestanza: ma in conscienza si può restituire al proprio padrone, purche sia senza

sca-

ſcandalo, & danno del terzo, maſſime quando i precedenti ſono ladri, o aſtuti, o hãno qualche altra mala qualità. Queſto s'intende regolarmente, perche occorrono caſi, ne' quali non ſi dee reſtituiere à i padroni, ma ad altri.

29 Se'l padrone è furioſo, prodigo, ouero ha tutore, o curatore.

Quando non ſi sà il padrone, vſata diligenza, ouero.

Quando è lontano, o in luogo tale, doue non ſi può mandare, o non ſi può ſe nõ con gran pericolo, & ſcandalo, allhora biſogna reſtituire à Chriſto.

Il furato da vn ladro ad altro, ſe ceſſando gl'incommodi, non foſſe meglio reſtituire al padrone.

30 Le coſe tolte per forza, & per paura, o per non far male ingiuſto, dee reſtituirſi al danneggiato: ma il tolto per far male, ſe ne ſegue il male non ſi dee reſtituire, ſe non foſſe à i poueri: & per conſiglio, ſe non ne ſegue il male, ſi dee reſtituire à chi lo dà.

33 Chi prende ingiuſtamente vna coſa da chi la dà giuſtamente, di maniera che la dishoneſtà ſia ſolamente dalla parte di chi riceue, è tenuto rendere à chi dà, ouero à chi porta: come chi accetta, per non fornicare, o gli vfficiali, che pigliano più del ſuo ſtipendio: ma non è tenuto rendere, ſe chi diede, non domanda. Queſto caſo non s'intende quando non è tenuto

in con-

in conſcienza di farlo, ma della perfettione.

36 La meretrice non è tenuta reſtituire il prezzo del meretricio, benche pecchi accettandolo. Il medeſimo dee dirſi dell'altre donne,& huomini di qual ſi voglia ordine, che per la fornicatione riceuono qualche coſa,pur che non la riceuano cõ fraudi notabili &c. & da quei, che non poſſono dare. Le coſe promeſſe & non date non ſi poſſono riſcuotere, come le coſe debite per meretricio, ma per amore &c. Il medeſimo ſi dee dire di chi ammazza vno à preghi,& ꝑ promeſſe altrui.

Doue ſi debba fare la reſtitutione.

42 LA coſa poſſeduta à buona fede,reſtituiſcaſi doue ella ſi troua.

43 La coſa douuta per cõtratto, quaſi contratto, reſtituiſcaſi nel luogo eſpreſſa o tacitamente deſtinato, o doue ſi dimanda ſenza danno del debitore,o del creditore,o alla preſenza del giudice competente,quando ſi dimanda.

Se la coſa ſi dee per delitto,o quaſi delitto,ſi dee reſtituir nel luogo,doue il padrone non ne ſenta danno veruno, ſe al padrone non piaceſſe altramente. Impero che il reſtituire è vn riporre nel primo ſtato. Et però chi hebbe in ꝑſtãza, & rẽde in diuerſo luogo, può ſottrarre il cambio.

In che

In che modo si debba restituire.

44 SI risponde secondo la natura del contratto del delitto, o dell'vltima volontà, o per se, o per mezo d'altri, che non si ritenga il debito, perche durerebbe anchora l'obligo. Basta anchora, che colui, à cui si deue, rimetta liberalmente & di sua volontà, o che'l debito sia offerto realmente, & presentialmẽte, o pure con le sole parole.

Qual ordine si debba seruare nella restitutione.

47 QVando si può pagare ogni cosa, paghisi senza ordine: altramente restituiscasi prima la cosa incerta nella propria specie à Christo, & la certa nella ꝓpria specie si restituisca al padrone.

49 Il venditore restituisca il prezzo al compratore, finche la cosa si troua in propria specie appo il compratore, o s'osseruino gli statuti particolari de'paesi. Dapoi à coloro, che hanno l'hippoteche o l'obligo espresso: poi à coloro, che hanno il priuilegio personale; poi à gli altri senz'ordine, trattene le spese funerali non sontuose; ma di tutte queste cose a' più diligenti in iudicio.

Chi

52 Chi prestò per rifare vna casa, o vna naue &c. nel pagaméto, del prezzo di quella è preferito à tutti coloro, che hanno hippotheca sopra quei beni.

Il debitore, che non vuol sodisfare à tutti, se paga prima il men priuilegiato, pecca. Il creditore diligente nel chiedere, se riceue il pagamento innanzi à gli altri più priuilegiati, pecca, come il genero ritenēdo i beni del suocero per vn suo debito, sapendo che i suoi beni sono debiti ad altri più priuilegiati.

L'vsuraio, che non è diuentato più pouero, dee prima pagare i debiti fatti per contratti leciti, che l'vsure. Altro è, s'egli è diuentato più pouero.

Quando si debba restituire.

54 Subito. Et perciò se non pecca ogni momento non restituēdo, pecca nondimeno quante volte vsa tal cosa, o quante volte può restituirla, & non la restituisce. Et non è tenuto vscir del letto, o di Chiesa, quando se ne ricorda, ma basta che proponga.

55 L'ignoranza della legge, o del fatto, la donatione volontaria del creditore, l'impotenza del restituire: & non solo l'estre ma necessità, ma se anche non può commodamente senza danno de' suoi beni d'ordine più alto, come della vita, della

salute,

ſalute, della fama, della robba, o con gran danno delle coſe dell'ordine medeſimo, purche'l creditore nõ patiſca anchor egli gran danno per la tardanza. Et non ſi chiama gran danno, ſe la robba altrui, che s'ha da reſtituire, è molta, & aſſai, o perche ceſſi il guadagno dall'vſo d'eſſa. Di più in eſtrema neceſſità non è tenuto reſtituire; perche allhora tutte le coſe diuentano communi, cioè deono communicarſi. Ma quando ſarà giunto à piu graſſa fortuna, è tenuto reſtituire le coſe riceuute, contra alcuni.

63 Quando dalla reſtitutione allhora fatta ſeguirebbe danno o del corpo, o dell'anima di colui, à cui ſi reſtituiſce; come ſe ſi deſſe vna ſpada al furioſo; ſe gia dal ritenere quella coſa, non li ſeguiſſe danno maggiore.

65 Chi ritiene l'altrui ingiuſtamente, & sà d'eſſerne debitore; ſe aſpetta d'eſſer condannato per ſentenza, p.m. Il Confeſſore non può conceder dilatione, quando sà, che colui può reſtituire, & non ha cagion veruna, che lo ſcuſi. Et chi può reſtituir tutto inſieme, & non vuole, ma vn tanto l'anno, o'l meſe, non dee aſſoluerſi, perche

66 è in peccato mortale. Et queſto non ſolo è vero, ne'debiti per delitto, & per furto, ma nelle preſtanze, & in altri debiti contratti giuſtamente.

67 Si può reſtituire per le mani d'vn terzo, maſſime per non manifeſtarſi: & chi ha il

ha il dominio della robba da restituirsi, se il terzo non restitusce, non è sciolto dall'obligo di restituire.

68 Chi parte di questa vita; se può & non restituisce, ma lascia in testamento, non parte sicuro.

Di chi impedisce il bene altrui.

69 CHi impedisce il bene d'alcuno, che habbia ragione perfetta, o imperfetta, è tenuto alla restitutione, purche impedisca per modi contrarij alla giustitia: non già chi impedisce giustamente, ma con animo cattiuo.

70 Chi con lusinghe, senza forza, ingãno, o bugia fa trasferire vn testamẽto in vn'altro, non è tenuto alla restitutione, nè chi impedisce che il collatore, elettore, non elegga, o nõ cõferisca il beneficio in colui.

Chi per odio fa che'l padrone mandi via vn seruitore, che da vn'altro non può hauer tanto salario, quanto n'haueua da chi lo manda via, non è tenuto alla restitutione, purche non si faccia contra il contratto.

Quali cagioni scusino dal peccato chi non restituisce.

75 SCusa la necessità libera, la donatione del padrone, come ho detto di sopra: benche

benche non esponga i danari pronti.

79 E' scusato il debitore dal peccato della dilatione, se il creditore, sapendo che se gli deue il debito senza altra paura non chiede. Altro è se non lo sà, o non chiede per paura, benche di riuerenza.

80 Chi dee qualche cosa in generale, non è scusato dalla restitutione, o dal pagamento, se la specie, che haueua disegnato di restituire, è capitata male. Ma il debitore in specie, cioè di questo bue, o cauallo, o veste &c. è scusato se senza colpa, & fraude; & inanzi alla morte tal cosa è andata male. Anzi in conscienza se dopo la dimora sapesse, ch'ella doueua così capitar male appo il creditore, come appo di lui. Altro è, se si sapesse, che prima ch'ella fosse capitata male, il padrone l'hauerebbe venduta, o se ne sarebbe seruito.

81 Nõ scusa dalla restitutione di qualche cosa l'hauer procurato ad alcuno, o hauergli dato vn beneficio ecclesiastico; se il creditore, dopo che ha hauuto il beneficio per gratitudine non rimette il debito liberamente. Il medesimo dico de gli vfficij, che non si possono vendere senza simonia o peccato. Ma non è così de gli altri vfficij, che si possono vendere.

82 Scusa la probabile ignoranza del fatto, o della legge oscura, massime se il

prat-

prattico, e'l timorato dice, che non sia tenuto. Altro è se si consiglia con chi gli parla à compiacenza, o ne cerca molti, finche ne troua vno, che dica à modo suo. Ma se dubita del fatto, o della legge, renda la cosa al venditore, & al barattatore, perche ricuperi il suo.

85 Scusa il prendimento dell'vso, & la prescrittion canonica, non ciuile, cioè dee cominciare à buona fede, sinche il tempo sia passato.

86 La cessione scusa nel foro esteriore, perche nell'interiore scusa la ragione della necessità.

87 Chi restituisce con pericolo della vita, douerebbe esser lodato; benche nessuno sia tenuto restituire con la perdita delle cose d'ordine più alto.

Niuno è tenuto restituire con pericolo della fama, che segue la virtù morale, o theologica, non della fama acquistata in altre cose illustri, come con l'ingegno, & con le ricchezze.

Della restitutione de' beni incerti.

1 I Beni incerti, cercato che se ne sia il padrone, può il debitore dargli à poueri, nè il Vescouo può regolarmente intromettersi, & sono esposti i canoni sinodali. Può anche il pouero applicargli

à ſe ſteſſo tutti o parte, à giudicio del Confeſſore. Per poueri s'intẽdono Chieſe, Spedali, & molte altre coſe. Et delle compoſitioni fatte dal Pontefice ſi dee dire, che vagliono: ma fin che non ſia fatta la compoſitione che ſi ricerca, ſe non reſtituiſce ſubito, potendo, è in peccato mortale.

De' frutti de' beneficij ſpeſi male.

94 I Beneficiarij, che ſpendono i frutti de' beneficij in cattiui, vani, o profani vſi, peccano, & coſi coloro che da eſſi gli riceuono, & ſono tenuti alla reſtitutione.

Di più quei che ſenza giuſta cagione ritengono le coſe ſuperflue, peccano almeno venialmente. Ma perche tu non ſij facile al giudicare, perche molte coſe lo ſcuſano, vedilo iui.

Chi ſieno coloro, che peccano mortalmente contra queſto precetto.

95 CHi fura la robba altrui in quantità notabile, o vuol furarla. Di più chi toglie la robba ſua, penſando ch'ella ſia d'vn'altro, & chi la ſua, ma nella quale vn'altro ha qualche ragione, come vn cauallo preſtato, o accommodato. Chi preſe qualche coſa per forza, & dee confeſ-

ſarſene,

sarsene,come di rapina,& sodisfar dell'in giuria fatta, per essempio facendo forza contra l'honore.

Chi fura cosa sacra di luogo sacro, o non sacro, o la non sacra di luogo sacro, fa sacrilegio: & se al furto s'aggiugnerà, che rompa le porte, le finestre, i catenacci, il tetto, o'l muro, è scommunicato. Quale in questo proposito sia luogo sacro, vedilo iui.

96 Chi toglie per far quel, che deue, o per non far quel, che deue, come ho detto di sopra nu.37. & 33. e'l seruitore che dice al padrone d'hauer compro la robba più che non l'ha compra.

Il distributore della communità, che non distribuisce egualmente, se l'ignoranza non lo scusa, & è tenuto restituire al danneggiato. Et chi conferisce vfficio, o beneficio all'indegno. l'ho detto di sopra.nu.72.

97 Chi impedi alcuno, che nõ conseguisse vn bene, nel quale haueua ragione nella cosa, o alla cosa, pecca, & è tenuto alla restitutione. Et anche se impedi con mal animo senza fraude chi non haueua ragione, benche non sia tenuto alla restitutione, come ho detto di sopra nu.1.pecca. Et chi è cagione che vno sia punito ingiustamente, o non conseguisca il suo, pecca mort.& è tenuto alla restitutione.

98 Chi prẽde cose naufragate con la scommunica, è tenuto restituire, perche non

sono

sono state abandonate; se non l'hauesse prese con poricolo probabile della morte, come di sotto nu. 170. Et di più d'vna casa che si brucia, perche non s'hanno per
100 abandonati. Chi à bello studio mette fuoco in vna casa, o in vn campo di biade, pecca, se in luogo sacro, è scommunicato, come di sotto c. 27. nu. 94. Nessuno è tenuto manifestar se stesso in virtù della scommunica.
101 Chi libera ingiustamente, o fa liberare vno incarcerato per debiti, & è tenuto alla restitutione, se l'incarcerato non potesse pagare in modo veruno. Ma non pecca il carcerato, s'era per qualche delitto, & fuge, purche non faccia forza à i mi-
102 nistri della giustitia: & nõ è tenuto restituir cosa veruna al guardiano della prigione per cagione del danno seguito.
103 Chi fatto prigione fugge, o chi fa fuggire vn prigione fatto in guerra giusta, è tenuto alla restitutione.

Chi accetta da vno, che non può dare, come da vno Abbate, da vn religioso, da vna monaca, da vn figliuolo di famiglia, da vna donna maritata, fuor che i parafernali, senza espresso o tacito consenso de' Superiori, o del marito, o quando il marito è tenuto à questo. Nondimeno sono otto casi, ne' quali la moglie può. Vedi Siluestro alla parola Eleemosina q. 5. Et chi riceue da vn furioso, o da vn pupillo senza licenza del tutore, o dal prodigo,

ilquale ha curatore;o dal non padrone.
107 Chi si finge santo, pouero, deuoto, infermo,o religioso non essendo,perche gli sia fatta limosina; purche la fintione sia cagione finale, & non stimolatrice solamente. Et allhora è tenuto alla restitutione,non à chi dà,ma à Dio,& à i poueri.
108 Chi non paga subito il mercenario, o o non nlla robba, nella quale sono rimasi d'accordo, ma in altra contra la sua volontà: & se chi vende non può hauere il suo, è tenuto rifarlo: ma non è tenuto pagare il seruitore per quel tempo, che stette infermo. Di più se prende colui, ch'è solito allegar l'opera sua, senza far patto, è tenuto dargli tanto, con quanto hauerebbe condotto vn'altro, o à giudicio d'vn'huomo da bene.

Et chi vol pagare il prezzo patteggiato: ma quello è minore del giusto.
109 I maestri dell'arte mechaniche, iquali pigliano garzoni, per insegnar loro l'arti, & non dar se non poca o nulla mercede, se gli occupano in altre cose contra la lor volontà di maniera, che non possano imparare, peccano & sono tenuti alla restitutione. Sono scusati nondimeno i nobili, che prendono paggi a'preghi de'padri,& gli ammaestrano nella eleganza de' costumi, & poi gli licentiano senza altra mercede.
110 Quei, che pigliano seruitori con obligo di certi carichi, & non danno loro da-

nari,che baſtino per le loro fatiche,ſono tenuti ſodisfare.

111 Chi prende di naſcoſto quel, che penſa, che ſe gli debba per vn delitto commeſſo, pecca: anzi non può giuſtamente dimandare, ma puo bene ritenerſi quel, che gli è dato.

Chi prende occultamente il ſuo, quando può commodamente ricuperarlo, o s'eſpone al pericolo della morte, o d'vn membro, o contra conſcienza, penſando che ſia peccato, o con ſcandalo, & dauno notabile ſuo: ma altramente puo, pur che reſtituiſca, ſe n'è ſeguito danno al terzo, & ſi guardi che'l debito non ſia pagato vn'altra volta.

La moglie può pigliare de'beni del marito, che non vuole reſtituire, & reſtituir per lui con cautela.

Chi dubita ſe la coſa ſia ſua, & la prende, pecca & è tenuto alla reſtitutione.

Quei che non pagano i legati pij in tempo, & col modo debiti, non deono eſſer aſſoluti, ſe non pagano, ſe poſſono ſenza loro graue danno. Et i legati vagliono, benche fatti con due teſtimonij.

118 Chi fuor d'vna eſtrema neceſſità prende qualche coſa per mangiare, o per veſtire per ſe, o per altri, pecca & è tenuto reſtituire, come di ſopra nu.62.

120 Chi ammazza, o percuote grauemente qualche animale domeſtico, che faceua danno nel ſuo podere: non hauendo

aut-

auttorità di farlo, ma solo di cacciarlo, ò seruarlo, finche gli sia restituito il danno.

Chi vieta ingiustamente il cacciar, o'l pescare, & è tenuto alla restitutione del guadagno, che ne poteua succedere: ma quando vieti ingiustamente, vedilo iui.

22 I guardiani giurati, o astretti in fede, iquali permettono che si cacci, o si peschi, o si facciano legne in luoghi giustamente vietati, quando non vi sia necessità, o non sieno parenti, o amici cari del suo padrone. Ma non perciò scusa, che coloro sieno tali, che se chiedessero licenza l'hauerebbono, ma non vogliono chiederla.

Se vn cittadino và alla caccia in tempo vietato, non è tenuto restituire se non dopo la sentenza del giudice.

24 Chi vieta a'sudditi, che non ammazzino le fere ne'suoi poderi, anche con danno notabile.

25 I cacciatori, i cani de'quali fanno danni à gli animali domestici, e i caualli à i campi &c. sono tenuti alla restitutione.

I Baroni, che vietano che le fere non serrate & danneggianti sieno ammazzate, benche habbiano animo di restituire, pecca mort. come chi fura con animo di restituire.

27 Quei che tengono colombai ingiustamente, doue la legge & l'vso lo vieta. Et se ciò si fa con danno notabile del terzo, sono tenuti alla restitutione. Chi adesca

il ſuo colombaio, perche tiri à ſe,& riten ga le cōlōbe de gli altri,pecca & è tenuto.
128 Chi prende per ſe, o ſerra animali altrui, domeſtici, fuggitiui, ſe per vſo non laſciano di tornare per alcuni giorni.
129 Quando è lecito prendere vno ſciame d'api,vedilo iui.

Della participatione nel danno dato.

130 PEcca il radunato ſotto vn medeſimo Capitano per danneggiare,& è tenuto alla reſtitutione di quanto è ſtato cagione, o almeno di quanto è venuto nelle mani à lui, ſe non fu cagione più oltra
131 del danno. Et anche chi procura, che vn giudice per eſſempio leui ad alcuno il ſuo, & non gli ſia reſtituito quel, che ſe gli deue, e'l debitore non ſia sforzato, peccano, & ſono tenuti alla reſtitutione.
132 Chi ſapendolo, o non ſapendolo per ignoranza craſſa conſiglia male. Et chi lo da l'ingegno d'alcuno, o vitupera la dapocaggine, per danneggiar alcuno,p.m.& è tenuto alla reſtitutione.
133 Chi ode, & ha caro', che vno per lui habbia nociuto ad vn'altro, p. ma non è tenuto alla reſtitutione.
134 Il teſtimonio dimandato legitimamente dal giudice, ſapendo il furto, ſe tace, pecca, & è tenuto alla reſtitutione; ſe nō lo fa per paura del ſuo ſtato,o de'beni.

Dopo

135 Dopo la scommunica publicata chi sà il ladro : non per questo dee denuntiarlo inanzi alla correttion fraterna , & se non può prouarlo, non è tenuto manifestare, anchor che colui non sodisfacesse. Altramente se può prouare, dopo l'ammonitione è tenuto denuntiare , altramente pecca , & è tenuto restituire ; se la paura giusta non lo scusa .

Il medesimo dico della moglie, che nasconde alcune cose per la dote, & di quei che lo sanno, perche non è tenuta . Dissi denuntiare, & non testimoniare, perche il caso sarebbe vario .

Chi ha in guardia la città, o la campagna, & non si contrapone almeno gridando al danno notabile, che vede fare, p. m. & è tenuto alla restitutione : ma chi non è tenuto per suo vfficio, benche taccia per malitia, pecca, ma non è tenuto alla restitutione . Anzi se tacesse non per malitia, ma per negligenza , o modestia di nō si ingerire ne' fatti d'altri, non p.m.

Il giudice, che non fa restituire il danno, quando può, p. & è tenuto alla restitutione .

137 I ministri de' beni altrui, se fanno danno ad alcuno per vtile del padrone , peccano, & sono tenuti alla restitutione : nōdimeno possono prendere occultamente de' beni del padrone tanto , che sodisfacciano , osseruate le cose poste di sopra al nu. 13.

il suo colombaio, perche tiri à se,& riten ga le colõbe de gli altri,pecca & è tenuto.
128 Chi prende per se, o serra animali altrui, domestici, fuggitiui, se per vso non lasciano di tornare per alcuni giorni.
129 Quando è lecito prendere vno sciame d'api,vedilo iui.

Della participatione nel danno dato.

130 PEcca il radunato sotto vn medesimo Capitano per danneggiare,& è tenuto alla restitutione di quanto è stato cagione, o almeno di quanto è venuto nelle mani à lui, se non fu cagione più oltra
131 del danno. Et anche chi procura, che vn giudice per essempio leui ad alcuno il suo, & non gli sia restituito quel, che se gli deue, e'l debitore non sia sforzato, peccano, & sono tenuti alla restitutione.
132 Chi sapendolo, o non sapendolo per ignoranza crassa consiglia male. Et chi lo da l'ingegno d'alcuno, o vitupera la dapocaggine, per danneggiar alcuno,p.m.& è tenuto alla restitutione.
133 Chi ode, & ha caro, che vno per lui habbia nociuto ad vn'altro, p. ma non è tenuto alla restitutione.
134 Il testimonio dimandato legitimamente dal giudice, sapendo il furto, se tace, pecca, & è tenuto alla restitutione; se nõ lo fa per paura del suo stato, o de'beni.

Dopo

135 Dopo la scommunica publicata chi sà il ladro: non per questo dee denuntiarlo inanzi alla correttion fraterna, & se non può prouarlo, non è tenuto manifestare, anchor che colui non sodisfacesse. Altramente se può prouare, dopo l'ammonitione è tenuto denuntiare, altramente pecca, & è tenuto restituire; se la paura giusta non lo scusa.

Il medesimo dico della moglie, che nasconde alcune cose per la dote, & di quei che lo sanno, perche non è tenuta. Dissi denuntiare, & non testimoniare, perche il caso sarebbe vario.

Chi ha in guardia la città, o la campagna, & non si contrapone almeno gridando al danno notabile, che vede fare, p. m. & è tenuto alla restitutione; ma chi non è tenuto per suo vfficio, benche tacci per malitia, pecca, ma non è tenuto alla restitutione. Anzi se tacesse non per malitia, ma per negligenza, o modestia di non si ingerire ne'fatti d'altri, non p. m.

Il giudice, che non fa restituire il danno, quando può, p. & è tenuto alla restitutione.

137 I ministri de'beni altrui, se fanno danno ad alcuno per vtile del padrone, peccano, & sono tenuti alla restitutione: nõdimeno possono prendere occultamente de'beni del padrone tanto, che sodisfacciano, osseruate le cose poste di sopra al nu. 13.

138 Chi prende occultamente qualche cosa di nascosto da colui, à cui dispiace che gli sia tolta occultamente, & non in publico, p.v. come i seruitori, & i figliuoli per mangiare, ma non per vendere,& per dare ad altri; può esser furto senza peccato mortale, ma con obligo alla restitu-

139 tione sotto p.m. cioè delle cose minime continuate con animo interrotto. Il ladro è tenuto alle spese, fatte dal padrone in cercar le cose sue, à giudicio d'vn'huomo da bene.

140 Chi impedisce vno, che vada à prohibire il danno, che vn terzo voleua fare, pecca & è tenuto alla restitutione. Et chi mandasse seruitori con le spade ignude à spauentare, o per ischerzo; se ne segue danno per difetto di diligenza, pecca & è tenuto alla restitutione.

De' peccati de' padri intorno a' beni de' figliuoli.

141 PEcca il padre anchora, togliendo qualche cosa notabile de' beni castrensi, o quasi castrensi, o de i lor frutti, & è tenuto restituire: nondimeno alle volte il peculio si dee al figliuolo.

Togliẽdo qualche cosa notabile quanto alla proprietà de'beni auuentitij. Et se maneggiando, offende notabilmente, & è tenuto alla restitutione.

Inducendo per fraude,o per paura riuerentiale la figliuola,che renuntij,o che si contenti di minor dote della legitima, pecca,& è tenuto alla restitutione. Nel resto la dichiaratione d'alcuni termini, & quando la donatione vaglia, vedilo di sopra nu.142.

De' peccati del marito intorno à i beni della moglie.

153 IL marito prendendo qualche cosa de'beni parafernali, cioè de'beni ch'ella hà oltra la dote,pecca & è tenuto alla restitutione. Di sotto,num.155.

La moglie, che prende qualche cosa de'beni del marito contra la sua volontà, pecca & è tenuta alla restitutione. Non può dar nè anche limosina de' beni del marito, se non à chi sia in estrema necessità, & doue l'vso del paese lo comportasse, se non si sapesse espressamente la contraria volontà del marito, o se non lo facesse per vietare vn danno temporale o spirituale del marito: se il marito fosse pazzo, s'ella spendesse parcamente quel che'l marito desse à lei de'parafrenali, se guadagnasse qualche cosa dopo hauer data vna dote sufficiẽte, purche'l guadagno non sia commune al marito, & molte altre cose: & se'l marito è prodigo, può prẽder qualche cosa per la necessità della

casa almeno futura. Di più morto il marito, può ricuperar tutta la dote, benche il marito habbia consumato le cose superflue nel mandarla bene ornata.

De' peccati de' figliuoli intorno a' beni de' padri.

156 Il figliuolo, che toglie qualche cosa notabile al padre, benche de' beni auuentitij, & di guadagno, & per farne limosina, pecca & è tenuto alla restitutione al padre, o à gli heredi. Et se con volontà del padre prēde più di quello, che'l padre può donare, è tenuto alla restitutione.

159 Il figliuolo se non vuol dare i beni, che'l padre viuendo gli comprò, ma non gli diede, come armi, libri, & simili: ma non perciò si dee metter à conto il vitto, e'l vestito. Il figliuolo, che ha guadagnato co' beni del padre, & non diuide il guadagno morto il padre, o se gli è stato

161 dato qualche cosa à contemplatione del padre, & non la diuide, pecca. Alla restitutione vi sono altri casi simili.

166 Il genero che vuol metter à conto nell'heredità della moglie le vesti, & gli ornamenti dati dal padre viuo, pecca.

De' peccati de' falſarij.

167 CHi falſificò monete nella ſoſtanza, nel peſo o nella forma, o ſpeſe quelle che ſapeua eſſer falſe, pecca & è tenuto alla reſtitutione, ſe v'è qualche danno, à chi l'ha patito, ſe ſi sà: & ſe nò, à i poneri. Et non ſcuſa che habbia riceuuto la moneta per errore da vn'altro, pecca & è tenuto alla reſtitutione.

168 Chi con forbici toſa, o con acque forti aſſottiglia le monete ſenza auttorità publica, pecca, & è tenuto à reſtitutione.

169 Chi falſifica vna ſcrittura, o ſe ne ſerue, o la fa egli falſificare, pecca, & è tenuto al danno, che ne ſegue: & ſe le ſcritture ſono Apoſtoliche, è ſcommunicato.

Chi falſifica vna ſottoſcrittione, o vn ſigillo, è tenuto alla reſtitutione del danno, ſe alcuno ne ſegue.

Chi adopera reliquie falſe o vere per guadagno dishoneſto, cioè con patto o fine principale di cauarne qualche coſa, o per imbriacarſi & crapulare. Così chi ſi vale di miracoli, o reliquie noue non approuate dal Veſcouo.

De' peccati intorno alle coſe trouate.

170 CHi troua robba altrui in quantità notabile, & la ritiene ò non la rēde ſubito, o nō fa quel che biſogna ꝑ ſaperne

il padrone, pecca. Ma le cose, che non sono d'altri, & s'hanno quasi per abandonate da i padroni, vedilo iui: & chi è pouero può applicare à se, ma in che modo, vedilo.

171 Chi trouarà thesoro à caso in luogo altrui, dee darne la metà al padrone. Se lo troua à posta, ma senza licenza, dee darlo tutto al padrone: se con licenza, il trouatore può tenerselo tutto, come se l'hauesse trouato nel suo. Chi lo troua in casa, o nel campo, che tiene ad affitto, o à cento, dee partirlo col padrone: & per contrario se'l padrone lo troua, dee partirlo con chi è vsufruttuario. Così se'l marito lo troua nel campo hauuto in dote dalla moglie, diuidalo con la moglie. Così chi lo troua in luogo publico o sacro. Questo s'intende secondo la legge commune; perche potrebbe essere, che si douessero osseruare altre leggi. Chi sà che in vn luogo sia vn thesoro, & lo compra, non è tenuto dar cosa veruna al venditore. Per thesoro non s'intendono danari nascosti di poco tempo per paura di guerra, o per conseruargli più sicuri, perche si deono restituire à gli heredi.

Chi per via d'indouinare, & con modi illeciti troua vn thesoro, benche in vn luogo suo, è del fisco dopo la condannagione, perche v'hà la pena.

176 Chi troua vna traue in vn fiume, & la prende, se nô s'ha per abâdonata, & come.

Vna

Vna fera, o vn'vccello presi al laccio, benche d'vn'altro, è di chi la troua, se l'vso non è in contrario.

Dei peccati intorno à i contratti, & prima intorno al deposito.

NIuno è tenuto del danno del deposito per caso di fortuna, se non precede la colpa, o la dimora, o'l patto.

Chi dà licenza ad vno, che si vaglia del deposito, sperandone guadagno, pecca, perche è come prestanza.

Chi non vuol rendere il deposito, nè pagare per vn deposito perduto con inganno, o per colpa larga, non leggiera, & molte altre cose: come chi adopera contra la volontà di chi deposita.

De' peccati intorno alle cose prestate.

181 CHi richiede la cosa prestata inanzi al tempo, pecca: & se con danno del terzo, è tenuto alla restitutione.

183 Chi hebbe la prestanza, & non la rende al tempo, & se diuenta peggior per colpa sua, o perche menò in lungo la restitutione, o perche la prestò ad vn'altro, se per altri affari (vedi molte cose) è tenuto alla restitutione, purche non hauesse douuto capitar similmente male in

mano del padrone.

185 Quando la cosa accommodata si manda per amico tenuto per fedele, & si perde senza inganno, si perde à chi la presta. Ma se il dominio si trasferisce, come nella prestanza, si perde à colui, di cui è il dominio.

186 Chi non vuol rendere se non pagate le pese, lequali egli di ragione era tenuto fare, pecca. Può nōdimeno ritener quella cosa per la ricompensa di qualche debito.

De' peccati intorno alle cose che si danno, & si tolgono ad affitto.

187 CHi non paga la pensione della cosa perduta, almeno per la rata del tempo, pecca.

Chi sforza à pagare il fittaiuolo, o pigionante, che dalla peste o da altra cagione fu sforzato inanzi al tempo abādonar la casa allogata. Chi non vuole far tempo all'agricoltore del debito per la sterilità, che nasce dalla fortuna, non ricompensandola la fertilità precedéte, o quella che segue. Doue bisogna veder molte cose, & sono sei conditioni intorno à à questo.

195 Chi appigiona vna casa, o altro ad vno, pensando che debba valersene in peccato mortale, pecca mortalm. perche aiuta, & si

& si salua difficilmente dal peccato mortale. Et chi appigiona case â meretrici, perche la permissione del peccato con participatione di guadaguo, non è lecita â veruno.

196 Chi sapendo e tacendo alluoga vna cosa vitiosa; è tenuto restituire, se ne segue danno. Et chi non sapendo la vende, è tenuto similmente.

198 Chi toglie à pigione, o à fitto, & non si vale della cosa tolta; & non vuol pagare, pecca; se già il padrone non l'hauesse conceduta ad vn'altro. Il condottore dee pagare in tempo secondo il patto, & l'vso del paese, o regolarmente nella fine dell'anno.

De' peccati intorno a' tributi publici.

201 CHi non paga le giuste gabelle, pecca, & cosi chi impone l'ingiuste, almeno secondo qualche parte, & è scommunicato. Chi riscuote l'ingiuste, o che dubita che sieno ingiuste, se non lo fa per vbidienza, & non depone la conscienza. El chi le riscuote da' Chierici, se non fanno mercantie.

202 Il mercante, che giura il falso, o il rimesso alla sua conscienza, mostra manco merci, è tenuto alla restitutione.

De' peccati intorno à i pegni.

203 IL Creditore se adopera senza saputa del padrone il pegno, è furto: se di saputa, & volontà sua, è vsura, se non fosse di quell'vso, che si concede in gratia fra gli amici, come d'vn libro. Et se per sua colpa graue, o inganno il pegno si perde, & non vuol pagarlo, pecca. Et chi fa patto, che se fra certo tempo non risquote il pegno, sia del creditore, quando non si fa in pena del padrone di maniera, che s'habbia per venduto à giusto prezzo. Et se passato il tempo vende il pegno prima, che lo faccia sapere al padrone; se non v'ha patto in contrario.

Il creditore può ritenere il pegno, finche il debitore paghi ogni cosa, fino ad vn minimo quattrino. Può anche dopo il tempo impegnare ad vn'altro. Dee pagare i frutti, ma le spese si deono rifare.

Del peccato dell'vsura intorno alle cose, che si prestano.

206 L'Vsura è vn guadagno, che viene da vn contratto di prestãza: & perche le prestanze sono due, chiara cioè, & palliata, ouero la prestanza che si fa di nascosto sotto contratto di non prestanza, quando per cagione di pagamento anti-

mano

cipato, o aspettato si prende più del giusto prezzo; perciò l'vsura è doppia; aperta & coperta. Il prestare è differente dall'accomodare in questo, che l'accommodare non trasferisce l'vno & l'altro dominio, come il prestare, benche si debba far senza premio. All'vsura si ricerca, che sia in vigor di prestanza, & principalmente di cosa, che di sua natura vaglia danari.

209 Può vno nella prestanza, anche principalmente, sperare il guadagno dell'amicitia, & della gratitudine, & dalla gratitudine, & dall'amicitia sperar anche principal mente guadagno di danari.

Chi presta principalmente per guadagno, & poi se ne pente, muta l'intentione del guadagno nel men principalmente, non è vsuraio, & non sono vsurai coloro, che con speranza prestano, se lo fanno men principalmente; se bene senza speranza di guadagno non presterebbono.

Chi presta per charità, & poi accetta qualche cosa, che gli sia data per timore di peccato, può nondimeno ricuperare il suo per via di prestanza, laqual non poteua ricuperare altramente, & accettar qualche cosa per la fatica fatta nella prestanza.

Può riceuer più per cagione del guadagno, che cessa, & del danno che glie ne viene: secondo il Nauarro val sempre, ma non secondo Scoto. Il guadagno cessante si dee prender, quando i danari

pronti

pronti vagliono più al padrone, che gli altri all'altro.

212 Ma se vagliono egualmente, non può prender cosa veruna; se bene vagliono più à chi gli riceue. Vedi iui le conditioni del guadagno cessante.

413 I monti della pietà sono leciti, & quando il genero può riceuere i frutti del pegno fino al pagamento della dote, non contandogli nella dote.

Chi faccia peccato d'vsura intorno alle prestanze.

214 Pecca mortalmente, chi presta princi-
215 palmente per guadagno sperato. Et chi potendo non paga in tempo. Et chi sapendo che non si può osseruare, presta con pena, se non restituisce fra vn giorno &c. Et se pagata vna parte del debito riscuote tutta la pena. E'l creditore che adopera il pegno, & non vuol metterlo à conto nella sorte, cauatene le spese. Queste cose non si possono fare, benche si ponga il patto. Ma quel che si debba dire de' feudi, vedilo iui.

219 Chi presta grano o altro, perche gli sia restituito in tempo, nel quale è verisimile, che crescerà, pecca, & è tenuto alla restitutione, se però non doueua serbarlo. Chi presta cosa prestabile con patto, o intentione principale, che colui macini al

ſuo molino, compri alla ſua bottega, lauori nel ſuo podere &c. p. & è tenuto alla reſtitutione; benche chi riceue la preſtanza non habbia di ciò ſentito danno, nè il preſtatore vtilità veruna per l'obligo.

221 Chi preſta con patto, che vno gli venda lino o lana, &c. benche à giuſto prezzo, pecca. Et ſe preſta con patto, che ſe chi

222 riceue la preſtanza non muore fra certo tempo, ſia libero, & ſe viuerà, reſtituiſca il doppio. Altro ſarebbe, ſe deſſe ſenza premio: & finalmente biſogna che dalla preſtanza ſia lontano ogni obligo.

223 Il ſimile è di chi pſta p hauer vfficio, ma i frutti dell'vfficio non deono reſtituirſi.

Di più chi preſta grano vecchio, perche gliene ſia reſtituito altrettanto del nuouo, ſapendo che ſarà migliore, pecca.

Il dar grano à rinouare, ſi può fare.

225 Chi non vuol torre quel, che ſe gli deue, ſe non fino al tempo, che'l prezzo creſce, o non nel luogo, doue ſi deue. Chi preſta argẽto, perche gli ſia reſtituito oro, ſe non è vendita.

226 Chi inanzi alla mietitura, o alla vendemmia compra il vino o l'olio di qualche podere à miglior mercato per cagion del pagamento anticipato, che non varranno, quando ſaranno raccolti, p. à reſtitutione. Altro è ſe compra à miglior mercato, ma à giuſto prezzo, per cagione del pericolo. Se compra con patto di ſcegliere il grano di queſto, o di

quel campo, qual più gli piacerà, dee pagarlo più per quella eletta à giudicio d'vn'huomo da bene. Il medesimo si dee dire di chi vende o compra più o meno caro del giusto prezzo per cagion del pagaméto aspettato, del che di sopra nu. 26. Et questo giusto prezzo non consiste nell'indiuisibile, ma è di tre sorte, del quale di sopra cap. 13. nu. 17.

229 Chi compra bestiami o poderi da vno, ilquale pensa che non gli habbia, & subito l'affitta al medesimo, tirando il fitto, pecca, & è tenuto alla restitutione del fitto.

231 I debiti, che s'hanno à pagare dopo lungo tempo, si possono giustamente comprare à miglior mercato.

232 Chi compra vn censo perpetuo, o temporaneo ricomperabile o nò, senza le conditioni ricercate, per lequali vi è la strauagãte di Pio V. Vedilo iui nel Nauarro.

238 Chi presta, perche sia data qualche cosa notabile o vn terzo, o a' poueri, o perche sia rimesso vn danno d'ingiuria fatta, ma non perche sia rimessa l'ingiuria, pecca.

239 Chi vende il grano, ilquale non doueua serbare, più caro, che non farà vn'altro mese, pecca & è tenuto alla restitutione. Ma se doueua serbarlo, dee riceuere il prezzo mediocre, cauatene le spese, & non il prezzo più alto.

Chi vende per giusto prezzo à vn bisognoso,

gnoso, con intentione principale, che colui venda meno del giusto prezzo, altro sarebbe se semplicemente, & lo riuenda al prezzo più basso. E' vsuraio, chi hauendo stabilito il prezzo della mercãtia per la venuta de gli altri, egli per nõ perdere, lo vende più caro à credenza.

Chi deposita danari in mano d'vn mercante, ò d'vn banchiero con intentione principale di trarne vn tanto il mese, o l'anno, pecca. Altro è, se gli è dato qualche cosa in dono, e'l pericolo del mercante non è considerabile.

243 Chi vende vna cosa che val 15. & la dà in credenza per 20. & è tenuto à i 15. ben che la cosa valesse poi 20.

244 I mercanti, che prestano danari a' bisognosi, per hauerne 10. per 100. benche il Rè scriuesse che fosse prestanza gratiosa. Et gli vfficiali, che per cagione di pagamento anticipato pigliano qualche cosa. Et chi giura di pagar l'vsure, & non le paga, se già non fosse assoluto dal giudice.

Dell'vsura ne' patti del riuendere indietro.

248 CHi compra con patto di riuendere indietro, più tosto con animo di prestare, che di comprare, p.m. & è tenuto alla restitutione: & anche se meno del giusto prezzo.

Il patto di riuendere indietro è lecito, & può ritenere i frutti, & può affittare al venditore, purche si faccia senza fraude. Del che vedi iui.

Dell'vsura nella compagnia.

251 TRe cose si ricercano, per far lecita la compagnia, prima che'l traffico sia lecito, 2. che'l danaro soggiaccia al pericolo di chi lo dà, non è così nella prestanza. 3. che in tutte le cose s'osserui l'equalità à giudicio d'vn'huomo da bene, e'l guadagno si diuida per rata.

253 I danari possono assicurarsi, pagando il prezzo al compagno, & può anche assicurarsi il guadagno incerto.

258 Chi dà danari à compagnia ad vno, il quale sà, che non gli trafficherà in guadagno certo, come ad vn soldato, o ad vn Chieriro; benche faccia tre contratti, cioè di compagnia, d'assicuratione, & di ricōpra, pecca, perche è prestanza palliata.

259 Chi dà veramente i danari à compagnia, & fa vna scrittura di prestare, o d'accommodare, pecca, & dee stracciar la scrittura, se vuol tirare il guadagno.

260 Ogni compagnia intorno à gli animali, nella quale si fanno patti con danno notabile del cōpagno, è illecita; come quella, nella quale le parti delle commodità non rispondono egualmente alle parti

poste

poste nella compagnia. Et se vn'animale muore per sorte, o senza colpa del contadino, muore al padrone, delche di sopra.nu.119.

De i partecipi nell'vsura, & di quei, che non la restituiscono.

262 CHi induce all'vsura, p.m. se non è in estrema necessità, ma non se prende da vno apparecchiato, o da chi non vuol prestare.

264 Chi piglia ad vsura per cose vane, grauandosi di debito, & danneggiando la famiglia, p. Ma quel che si debba dire di chi presta à gli vsurai per cattiui fini, vedilo iui. Chi persuade vno che presti à vsura, & faccia cõtratti vsurai, è tenuto in sodo.

265 Chi compra vn pegno perduto per l'vsura non pagata, s'ha come per huomo, che compri la robba d'altri.

I beni dell'vsuraio non sono obligati per le vsure estorte, e'l dominio della cosa guadagnata con l'vsure passa nell'vsuraio: e'l dominio della cosa venduta dall'vsuraio passa nel compratore. Può nondimeno il debitore ricuperar la robba, che diede, s'ella è nelle mani dell'vsuraio, o d'vn'altro con titolo gratioso, al meno quando l'vsuraio non ha beni da pagare.

Chi

266 Chi riceue qualche cosa in dono dall'vsuraio, che non hà di che sodisfare, è tenuto restituire.

267 Il fattor del mercante, il portatore, il tutore, il famiglio, il seruitore, che sapendolo, danno i danari à vsura, o riscuotono l'vsura, peccano & sono tenuti. Così quei che portano l'ambasciate da parte dell'vsuraio.

La moglie di quello vsuraio, ilquale non ha se non quanto gli basta à restituire; se viue dell'vsure del marito pomposamente, appo ilquale non è passato il dominio, potendo viuer d'altro honorata-

271 mente. Et quando il genero riceue la dote dal suocero vsuraio, sapendolo, o douendo saperlo; se i suoi beni non bastano alla restitutione, pecca.

273 Il suocero prestando al genero tanto quanto gli deue per la dote, e'l genero dà vn podere fruttifero, ch'egli teneua per la dote, pecca.

Il giudice, che applica per sentenza l'vsure all'vsuraio, o non lo sforza à restituire, pecca.

275 Il Procuratore, & l'auuocato che aiutano, o s'oppongono à chi domanda la restitutione, pecca.

Il Notaro anchora, che fa l'instrumento vsuraio finto; ma non se lo fa chiaro &c. I testimonij &c. & sono tenuti alla restitutione.

276 L'vsuraio, che non rende quel, che ha

riceuuto

riceuuto oltra la sorte, e i frutti del pegno: & non importa che colui con quei danari habbia guadagnato molto.

Gli heredi,& quei, che hanno hauuto qualche cosa in dono dall'vsuraio. Il Con-
279 fessore ascoltando la confessione dell'vsuraio,o gli ministra qualche sacramento senza cautela &c. pecca.

282 Chi dà danari a'nocchieri per qualche opera,accioche saluo sempre il capitale, gli dia parte del guadagno,& ciascun marinaro tale pecca.

Dell'vsura intorno à i cambij.

IL prestare con patto d'assicurare è vsura: nondimeno il semplice assicurare è lecito. Di più fuorche quando si presta,& s'accommoda, si può prender prezzo per l'vso de i danari,ma ad egualità.

Chi cambia, o presta per vfficio,può tirar lo stipendio dall'vniuersità,o qualche picciolo guadagno da coloro, a' quali si presta, per la sua fatica, come nel monte della pietà.

288 E' lecito il cambio à minuto come di quattrini per giulij, e tirarne guadagno per la fatica.

289 Cosi il cambio per lettere con guadagno, purche sia cambio di luogo à luogo, non di tempo à tempo, nè da persona che non habbia danari,nè animo di cambiare

biare, onde i ricambij ſono vſurai.

E' lecito comprare, e vender moneta, che altroue vaglia più. Contra Soto.

Ne' cambij ſi può tirar qualche coſa per cagion del guadagno ceſſante, o del danno emergente; ſe allhora ceſſa la tardanza. Et per pro non ſi può nel principio del cambio ſtabilire intereſſe certo.

293 I banchieri poſſono tirar qualche coſa per hauer ſerbato danari. Alcuni non prendono coſa veruna, alcuni danno vn tanto per cento à chi depoſita, & è vſura.

294 E' lecito cambiar danari preſenti per lontani con guadagno.

Vna moneta può valer più d'vn'altra per otto cagioni, vedilo iui alla lettera I.

295 Nè contra le coſe predette vale il prezzo ſtatuito dalla Rep. alle monete.

Chi da cento ducati in India, non può farſene pagar cento in Iſpagna.

Il cambiatore, che compra danari lontani à prezzo notabilmente minore di quel, che vagliono iui per commune ſtima, leuatone anchora, che vagliano meno per la lontananza, è tenuto alla reſtitutione, ſi come chi compra qual ſi voglia robba.

299 Chi compra da chi non ha robba o danari, almeno in potenza, pecca & è tenuto reſtituire. Imperoche ſi dee oſſeruar la ſtrauagante di Pio V, della qual vedi iui con ottima applicatione.

Del-

Dell'ottauo precetto. Cap. XVIII.

Non dirai teſtimonio falſo.

1 SI prohibiſce principalmente il teſtimoniare il falſo, o tacere il vero in giudicio, & nel ſecondo luogo ogni diſordinata dimoſtratione di parole, di cenni, e di fatti, mentendo, dishonorando, mormorando, ſchernendo, maledicendo, infamando, & ogni ſimil dimoſtratione almeno è peccato veniale, perche è diſordinata.

2 Chi teſtifica vna coſa per vera, quando non la sà, ma la crede ad alcuno, che l'afferma, & è degno di fede, p.m. ma non è tenuto alla reſtitutione.

3 La bugia notabilmente dannoſa, o giurata è mortale. altramente o in giudicio, o fuora è veniale.

4 Il mentire in materia di fede della ſacra ſcrittura, o de'coſtumi, è mor. cioè ſe ſi fa con pericolo, & con animo di nuocere. Et così il predicatore citando per traſcorſo di lingua ſcritture falſe, o Dottori, non pecca mortal. Ma ſe ſapendolo recita miracoli falſi, o vite di Santi ſimili. p.m.

6 Chi nôn oſſerua la promeſſa, che obliga, cioè la vera, deliberata, volontaria, nuda, di coſa lecita, poſſibile, notabile, che

non ſia ſtata ſneruata dallo ſtato diuerſo, p. m. Vedi iui la dichiaratione di tali coſe.

8 Chi in effetto finge qualche coſa con danno notabile del terzo, come l'hippocrita, p m. Pecca, almeno venialmente, chi finge d'eſſer buono, non eſſendo, benche lo faccia per edificare il proſſimo.

9 Chi per leggiero indicio giudica alcuno fermamente di peccato mortale, pecca mortalmente.

10 Chi offende l'honor d'vn'altro, o dà cagione, che ſia offeſo con ingiurie, o villanie, o rimprouerі, p.

13 Chi offende notabilmente mormoran do l'amicitia d'alcuni, p. m. & è tenuto à i danni ſeguiti.

14 Secondo Soto è lecito ſcemar l'amicitia d'alcuni, per far amicitia con vno di loro.

15 Chi induce notabile roſſore, o per turbation d'animo per iſcherno, p. m. Et lo ſcherno è vna diſordinata dimoſtratione della pena, della colpa, o del difetto natu rale. Et in queſto peccato cadono ſpeſſo i Cortegiani.

Del dir male, ouero della mormoratione.

17 Chi notabilmente offende la gloria, o la fama dicendo male, p m. Et ſi diffiniſce il dir male. Di più ſi dichiara la fama

fama qual sia. Vedilo iui.

22 Chi incolpa di peccato mortale falso, ouero pensato falso, pecca mortalmente.

24 Chi incolpa di veniali falsi, o di difetti naturali falsi, ma che fanno danno notabile alla fama, p. m.

26 Chi scopre vn peccato mortale vero secreto d'alcuno, p. m. se qualche circostanza non lo scusa. Imperoche non è peccato mortale scoprir le cose notorie del fatto, o della ragione, o famose, senza intentione di nuocere, benche qui non si sappia.

28 Il medesimo dee dirsi dello scoprir quelle cose, che tosto s'hanno à diuulgare. Ma vno può bene infamar se stesso, benche falsamente, purche non sia notabil nocumento dell'anima, o del corpo, o d'altre cose.

31 Dissi disordinatamente, perche è lecito accusare anchora per vtilità priuata senza odio, & fuor dell'accusa scoprire i delitti alla Rep. o al superiore, accioche vi si prouegga, o alcuno ne sia aiutato, non pecca, se tralascia la correttione, quando non se ne spera frutto.

33 Non pecca mortalm. chi scopre vn peccato di colui, che se ne vanta: o lo scopre à persona, che non nuocerà, perche sarebbe come se non l'haueße scoperto, come al padre & alla madre, che non sono per publicarlo.

34 Chi troua peccati d'vn penitente scrit-

ti,& gli legge,o gli diuulga,se offendono notabilmente la fama, p.m.

35 Chi compone vn cartello infamatorio, che contenga i peccati d'vn'altro falsi, o veri, occulti, & lo mette in publico, perche colui ne rimanga offeso, & chi trouandolo,lo diuulga,p.m.

36 Chi hauendo vdito i peccati de gli altri,gli riferisce altramente,cioè accrescendogli, o accertãdogli più notabilmẽte,p.

37 Chi ode vn maldicente mortalmente, contentando, o non resistendo, quando deue,o dilettandosene,p.m.

Chi domandato della fama, & della vita d'alcuno, essendo tenuto parlare, tace la sua virtù con danno notabile,p.

38 Il giudice procedendo contra alcuno per via d'inquisitione, non precedendo giusta infamia, ben che ciò si possa prouare per tre testimonij,benche possa procedere per delitto notorio generalmente, ma non già nominatamente,se non è accusato,p.

39 Il giudice che dopo il delitto confessato domanda il reo del compagno, o di chi l'aiutò occultamente,fuor che in alcuni casi,p.

40 Non sono tenuti i sudditi denuntiare a'superiori i rei, perche sieno puniti. Assai è,se restituiscono quello che hanno tolto o defraudato &c. imperoche i comandamẽti vniuersali s'hãno à intẽdere secõdo la legge,come fatta prima la correttione.

Chi

41 Chi non douendo vuol ſapere i peccati altrui, benche ſia giudice, ſi come chi con conſenſo ode la maledicenza, p.

Del reſtituir la fama.

42 CHi non vuol reſtituire il danno notabile della fama, fatto da ſe, o da quello, di cui egli è herede, pecca mortalmente.

Chi offende notabilmente per vn peccato mortale la fama di chi ha altri peccati notorij, p. m. & è tenuto alla reſtitutione della fama: ma come & quanto vedilo iui.

43 La perſona publica è tenuta cercare la reſtitutione della fama.

Chi lodando molto vno, in fama notabilmente de gli altri, p. m. & è tenuto reſtituire. Intendi in queſti caſi, ſe ne ſegue l'infamia.

45 Chi ha infamato falſamente, è tenuto reſtituire, dicendo d'hauer detto il falſo, anche con giuramento, ſe biſogna.

Chi ſcopre vn delitto vero, occulto, infama & è tenuto: ma come vedilo iui.

46 Se l'infamato con dona, ceſſa l'obligo del reſtituire. Vedi iui alcune coſe.

47 Quei che ſi ſono infamati ſcambieuolmente, non ſono ſcuſati dalla reſtitutione per la ricõpẽſa. Il perdono cõceduto à chi lo dimãda generalmente di tutte le mal-

dicenze non valé, non vale se non per quelle, alle quali si sarà probabilmente distesa l'intentione di chi perdona.

La conuersatione domestica dell'infamante con l'infamato, non toglie l'obligo del restituire.

Scusa dalla restitutione il pericolo d'vn maggior bene, & vna intera dimenticanza dell'infamia. Non è così, se vno si vanta d'hauer hauuto vna donzella, benche s'inuecchiasse: nondimeno riman sempre l'obligo di rifare il danno.

48 Chi offende la fama giustamente, non pecca sempre & non è tenuto: scusa la poca offesa, e'l non essergli creduto.

Quando l'accusato non sia tenuto all'accusatore; & per contrario, vedilo iui.

49 Non è obligato chi fra se solo riferisce gli altrui delitti vditi da altri, senza affermatione, benche chi ascolta, lo creda: se chi riferisce non pensasse, che gli ascoltatori così credessero, come se l'affermasse.

Nè se colui, contra del quale si parla, fosse infame di quella cosa.

Nè chi riferisce il peccato con la penitenza dell'auttore, di maniera che gli sia più tosto honore, che infamia. Nè chi diede solo occasione lontana all'infamia. Nè l'illustre, che dice male d'vn vile, &c. la cosa è dubia.

Dello scoprire il secreto .

51 Secreto è quello, del quale non è sparsa la fama,& non è notorio :& questo ouero obliga per se al p. m, o per tacita o espressa promessa,o per sacramẽto di confessione,& come oblighi .

52 La promessa d'vna cosa di poco momento non obliga al mortale . Il Confessore o chiunque col mezo della confessione sacramentale scopre peccato publico o secreto, leggiero o graue, p.m. se non lo fa con licenza del penitente per giusta cagione .

53 Pecca mortalmente , chi apre & legge le lettere altrui,con danno notabile d'alcuno, almeno probabile , o con animo di far danno : altramente non è se non veniale . Vedi iui alcuni casi .

54 Chi riuela secreti non importanti in danno ingiusto d'altri , ma con gran danno dell'essercito, o della città , benche lo faccia per forza di tormenti, & per timor della morte,p.m.

55 Chi fuor della confessione sacramentale vdi peccati,che sono dannosi alla Re publica , può denuntiarlo senza peccato , fatta prima la correttione fraterna .

Può vno denuntiare vn'altro , che voglia prender moglie , che habbia hauuto à fare cõ vna parẽte della moglie futura, cioè fatta prima la correttione fraterna.

57 Chi giuridicamente dimandato, cioè da giudice competente, quando la cosa è mezo pienamente prouata, & notificatagli non confessa, p.m.

Chi domandato contra l'ordine della legge confessa le medesime cose.

58 Quando il reo dee scoprire i compagni, & non gli scopre, come chi non scopre compagni dannosi alla Republica, pecca mortalmente, c'l Confessore, se non l'ammonisce, che lo faccia, pecca mortalmente.

59 Il giudice domādando ingiustamente, o tralasciando di domandar giustamente, pecca mortalm. &c.

Chi riuela il peccato, che non torna in danno d'vn'altro, o se torna, si può schifar per altra via, benche lo riueli à giudice competente. p.

61 Il Vescouo ouer Prelato, o publica persona, che ha cura dell'anime altrui, se infama se stesso, o non resiste à chi l'infama notabilmente, p.m. Ma il priuato può tolerarlo, se non lo fa rispetto à quei, che l'imitano.

Chi nella visita domandato de' peccati publici, riuela gli occulti, se non se ne teme il pericolo à gli altri, p.

62 Chi riuela il secreto cōfidatogli, quando ne debba seguir graue danno, cioè discordia.

Qui al nono precetto, vanno tutte le cose, che sono di sopra à car.

IL desiderar disordinatamente qualche cosa notabile contra giustitia, è mortale.

Del decimo precetto. Non desiderar disordinatamente la robba del prossimo tuo. Cap. XX.

Del giuoco.

1 IL giuoco per ricreatione genera quella virtù, che si chiama eutrapelio in voce greca, & noi la potremmo dire piaceuolezza, & è fra il difetto, & l'eccesso.

3 Il giuoco con animo di guadagnare è più tosto traffico, & è quasi sempre cattiuo, & con quest'animo non è mortale, ma veniale: anzi non è mai mortale se non rompe qualche precetto, nè per se è prohibito, se non rispetto al luogo sacro, o alla persona, o al giorno della festa. Il giuoco de gli scacci si loda mãco di tutti.

4 Il giuoco fatto con irreuerenza notabile di Dio in detti, o in fatti, come mal vsando le scritture, o con scandalo, pericolo, o nocumento del terzo, è p.m.

5 Chi giuoca cosa notabile à giuoco prohi-

bito dalla legge, che obliga al mortale, o à giuoco lecito, ma con chi non può donare, o con chi può, ma con frode, o con inganno, p.m. Vedi qual paura sia.

9 I Monaci, Chierici beneficiati, & che hanno gli ordini sacri, se giuocano quantità notabile à carte o dadi, o altri giuochi, che sieno illeciti, p.m. & se giuocano de'frutti de' beneficij, sono tenuti alla restitutione; se de'beni del patrimonio, pecca. Ma non sono tenuti restituire. Nõ è cosi de'secolari.

14 Il Chierico, o'l monaco, che stà lungamente à veder giocare à giuoco mortalmente cattiuo, o se ne diletta, p.

15 Quei che somministrano le cose necessarie al giuoco, come casa, tauole, candele, p. perche sono consentienti al peccato operando, comandando, commettendo, inuitando inducendo &c.

17 Il prattico d'vn giuoco, dissimulando, & allettando vno, che non ne sappia, o vsando instrumenti falsi, o trasgredendo la legge del giuoco cõ dãno notabile, p.m.

Chi inganna ne'patti, o nel prender prima il tratto.

Chi fa danno in vn campo, non è tenuto restituire, quanto restituirebbe nel l'aia, ma quanto si stima allhora.

Ne'regni di Spagna chi giuoca sotto la fede sua non giurata, non pecca non pagando. Ma se giuoca sotto la fede giurata, è tenuto pagare, & può subito richiedere

dere i danari pagati, o può chiedere l'asſolutione dal giuramento, & non è più tenuto pagare, ſi come di chi giura di pagar l'vſure.

18 Chi fa ſcommeſſa di coſa notabile, ſapendo che quel ch'egli dice è vero,& diſſimulando per tirar colui, p. m. Ma ſe lo fa ſenza inganno non pecca.

Chi guadagna ſenza inganno à giuoco illecito,non è tenuto alla reſtitutione.

19 Vn'habile,che giuoca con vno inhabile, può ricompenſare il guadagnato col perduto.

Chi guadagna con fraude,& con inganno, non può ricompenſar con le coſe perdute nello ſteſſo, o in diuerſo giuoco.

De' conſigli di Chriſto.

20 PEcca chi diſprezza i conſigli di Chriſto, o propone di non oſſeruargli, quando obligheranno ſotto mortale, come del Martirio.

21 Chi dice ſemplicemente,che i conſigli non ſieno migliori, che i contrarij, o che non ſe ne debba far voto,è heretico.

22 Il Monaco, che ha grano da vendere,ſe viene la careſtia del grano, può godere l'accreſcimento del prezzo, ma non rallegrarſi ſemplicemente della cagione, cioè della careſtia.

De i cinque precetti della Chiesa. Cap. XXI.

Del primo dell'vdir la Messa le feste.

1 QValunque diſcreto laſcia ſenza giuſta cagione d'vdir Meſſa in giorno di feſta, p.m.

2 Nel giorno del Natale ſecondo la legge commune non ſiamo tenuti vdire, ſe non vna Meſſa.

Chi laſcia vna parte notabile della Meſſa, p.m. Et queſta parte notabile ſi dee giudicare all'arbitrio d'vn'huomo da bene, come par quella dal principio dell'Introito fino all'Epiſtola incluſiuamente. Da vna particella del principio, & da vna del fine ſi può coſtituire parte notabile. E' vero, che dopo la Meſſa, leggendo da da ſe quella parte tralaſciata, o vedendola da vn'altro, ſodisfa.

Chi ode la metà della Meſſa da vn ſacerdote, & l'altra metà da vn'altro, ſodisfa al precetto.

Chi inanzi alla benedittione eſce dalla Meſſa, non p.m.

3 Varie ſono le cagioni, che ſcuſano dall'vdir Meſſa in giorno di feſta, come chi ſenza graue danno dell'anima, del corpo, dell'honore, de'beni proprij, & di quei del proſſimo non può vdir Meſſa.

Gli ſcommunicati, & gl'interdetti, ma non

non se hanno priuilegio, benche non si curino dell'assolutione, & se peccano, perche disprezzano di procurar l'assolutione, che possono conseguire, non per questo peccano, perche non odono Messa.

L'infermo, e'l suo ministro, quando sia con danno della sanità.

Le balie, che non possono senza pericolo de' figliuoli, che lattano.

Quei, che hanno negocio importante, ilquale gl'impedisca.

Colui, alquale per cagion del suo vfficio si vieta l'vscire, come i Castellani delle fortezze.

I poueri, che non possono senza notabile vergogna, per non hauer vestimenti.

La vedoua, che secondo l'vso del paese non esce per vn mese: ma se passa il mese, si salua difficilmente.

4 La maritata, che non può andarui senza graue scandalo del marito.

Il Vescouo non può sforzar il popolo ad vdir Messa nella propria parochia.

6 Chi vdendo Messa in giorno di festa, tiene l'animo attento alle cose, che repugnano all'intentione debita necessariamēte, p.m. come chi in parte notabile della Messa, parla, dipigne, scriue, dorme, &c.

Chi è scusato dalla Messa, nō è obligato sopplire in altra oratione, vi è però chi tien il contrario vedi iui.

8 Chi vdendo Messa per precetto, recita altre orationi di maniera, che non dia la necess-

necessaria attentione alla Messa, ch'egli ode, p.m. Ma se recita di maniera l'orationi sotto precetto, che stia sufficientemente attento alla Messa sotto precetto, sodisfa all'vno, & all'altro.

Niuno è tenuto per precetto à intendere, anzi nè anche à vdire le parole del sacerdote: & basta che vi stia presente, benche anche da lontano.

9 Il signore, il padre, il padrone notabilmente negligente in far che i sudditi odā nō Messa in giorno di festa, o gli occupa in opera, che si poteua differire, pecca mortalmente.

L'vsanza, che le donzelle nobili non vadano à Messa, non si dee tollerare, se vanno altroue, o si permettono loro le fenestre. Ma le ritenute dal padre non peccano, nè la madre, che rimane alla cura loro. ma pecca il padre, se non lascia che habbiano Messa almeno le feste più solenni, in casa, o fuori.

10 I menstri non iscusano, se non vengono con debolezza grande.

Sono molti errori contra la Messa, & molti precetti, iquali il Concilio di Trento rifiuta nella sess. 22. & 25. Vedilo iui.

Del secondo precetto. Del digiunare.

11 CHi crede di douer esser vinto dalla tētatione della carne, se nō māgia d'vn tal

tal cibo, dee in ogni tempo astenersene oto peccato mortale.

Chi da vna meza notte all'altra, in giorno di digiuno comandato dalla Chiesa, mangia piu d'vna volta, benche cibi conceduti, pecca mortalmēte, se qualche giusta cagione vera o pensata, o la dispensa non lo scusano.

11 Se la vigilia di San Giouanni cade nel giorno del Corpo di Christo, digiunisi il giorno precedente, cioè il mercoredi, secondo Leone X. al Legato in Ispagna.

12 Chi fà voto di digiunare, o d'astenersi dalla carne ogni mercoredi, o venerdi, o sabbato, se in vn di questi giorni cade il Natale del Signore dee digiunare, o non mangiar carne.

13 Ne' digiuni è lecito bere del vino, o dell'acqua tante volte, quante si vuole, anchora per sostentarsi o cauarsi la fame. Et se ben l'atto in se per l'indigestione paresse immoderato, & perciò peccaria venialmente, quando nondimeno vi sia giusta cagione, & la charità, è scusato.

Il prender qualche cosa per modo di medicina, o l'assaggiar cibi per essempio de' padroni, benche sieno voua, o carne, non rompe il digiuno.

14 Chi legge alla tauola, può prēder qualche cosa, & dopo la lettione cenare.

La sera si può far colatione dai digiunanti, con del pane, o con vn frutto, o con l'vno & con l'altro, secondo l'vso del paese,

paese,purche non sia molto, non solo per bere, mà anche per sostentar la natura, benche non si beua.

Non è lecito far colatione la mattina, & cenar la sera, nè scusa l'vsanza se nõ per cagione di medicina,di debolezza,o di necessità di far qualche cosa necessaria.

15 Chi dopo cena in tempo di digiuno si leua da cena con animo di non mangiar più,& poi torna a cena,& mangia, rompe il digiuno.

Vna colatione notabilmente grande rompe il digiuno, come si fa communemente la vigilia di Natale.

Chi nel digiuno mangia spesso, pecca mortalmente la seconda volta sola,ma nõ l'altre. Ma se mangia cibi vietati, allhora pecca tante volte quante ne mangia.

Benche nella legge commune si vietino l'voua e i latticinij ne'digiuni della Quaresima,& non ne gli altri,si dee nondimeno osseruar l'vsanza almeno di quaranta anni.

16 La cagione giusta, che scusa, è di tre sorti,impotenza,necessità,maggior bene.

L'impotenza scusa i fanciulli fino a 21 anno,se bene sarebbe vtile,che s'auuezzassero, & per qualche necessità posso-no essere sforzati.

S'eccettuano i vecchi di sessãta anni, & perche alcuni s'inuecchiano piu presto,& alcuni piu tardi, bisogna lasciar questo all'arbitrio d'vn'huomo prudente, o

del

del ſuperiore.

S'eccettuano le donne grauide, & le balie,anzi ſe digiunaſsero peccherebbono,ſe non foſsero tanto robuſte, che'l mãgiare una volta baſtaſse a loro, & alla creatura.

I poueri,che non poſsono radunar tanto cibo,che baſti loro vna uolta, ma non altri poueri.

Gl'infermi,che non poſsono,o non deono mangiar tanto &c.

Quegli che ſono di compleſſione tanto debole, che a ſtomaco voto patiſcono le vertigini, o'l dolore della teſta, o la notte nõ poſsono riſcaldarſi, ne dormire.

La neceſſità ſcuſa prima quella, che ſcuſa dal guardar la feſta, o quando vno fa qualche coſa neceſsaria per honor della vita,o dello ſtato ſuo,o per fuggire un dãno notabile, o per guadagnare quel, che di rado ſuol guadagnarſi.

E' ſcuſato anchora ogni operaio, come il fabro, il contadino, che non può ſoſtentar la famiglia ſe non con la continua fatica,alluogare i figliuoli, o ſoſtentargli ne,gli ſtudij,nè proueder le coſe neceſsarie al conueneuole viuere ſuo,& de'ſuoi: ſe bene nondimeno non ſarebbe ſcuſato dal guardar le feſte, & benche in qualche modo ſieno ricchi, è ſcuſato per piu forte ragione,chi digiunando non può far le coſe neceſsarie alla ſalute ſpirituale, o corporale ſua,o de gli altri.

I pro-

I predicatori,ehe per vfficio,o per vbidienza infegnano in voce , o in fcrittura.

I confeffori , & chi digiunando nõ può far l'vfficio fuo,come conuiene, & chi ha da fare lungo viaggio,almeno a piedi .

Il marito,che altramente non puo rendere il debito alla moglie,la moglie fe digiunando , non puo piacere a baftanza al marito.

17 Il maggior bene fcufa coloro,che non poffono digiunando attendere ad vfficij più fanti,& ad opere migliori, come fono l'opere della mifericordia fpirituale, & corporale, benche fi facciano per mercede,purche la principale intentione nõ fia lo fcufarfi dal digiuno,ouero il guadagno

18 Il peregrinaggio volontario non fcufa, fe non ne rifulta grande edificatione del proffimo ,o maggior frutto dell'anima , che dal digiuno: Altro è del peregrinaggio per obligo, che non fi puo commodamente differire.

Chi dubita fe l'opera pia,ch'egli intende di fare;fcufi,configlifi col fuperiore,come il fecolare col Vefcouo,& in fua abfenza al Vicario,o col Parocho , il Monaco col Prelato,& ftiafene al fuo detto.

19 La moglie ne'digiuni votati volontariamente,è fcufata,repugnando il marito ma non gia ne'digiuni della Chiefa, fe nõ ne nafce notabile difcordia col marito , ouer odio,fcandalo,riffa, percoffa,baftemmia , & non è tenuta in rigore fupplire in

altre

altre opere pie.

20 Se vno a buona fede pensa d'hauer giusta cagione di non digiunare, non pecca mortalmente se non digiuna.

A chi dubita se possa digiunare senza danno della sua salute, il confessore dee dar per consiglio, che faccia proua, & se'l danno si conosce alla proua, puo molto bene lasciare stare. Et se anchora dubita, chieda la dispensa dal superiore, & se non vuol andar a torla, nõ bisogna assoluerlo.

Chi non puo digiunar tutta la Quaresima, ma due o tre volte, e tenuto digiunar quelle due o tre volte, & sodisfa digiunando.

21 Il dispensare generalmente, che nessuno sia tenuto digiunare in questi, o in quei giorni, e solo del Papa. Ma il dispensare in particolare questo o quell'altro per giusta cagione, o che non digiuni in quello, o in quel giorno, puo farlo il Vescouo, & in sua absenza il Parocho.

22 I Prelati non deono lasciare alla conscienza de'sudditi; che dimandano la dispensa nel digiuno, ma deono piu tosto dispensare benignamente.

La dispensa del non digiunare non concede il mangiar carne, & latticinij. Ne la licenza del mangiare inanzi all'hora, concede il non digiunare.

Per la limosina, che vno fa, non è scusato dal digiuno.

23 La necessità, o la giusta cagione scusa-

no dal digiuno intero: ma non ſcuſano ſe condo il Gaetano da ogni parte del digiu no, perche biſogna oſſeruarlo quanto ſi può. Et perciò è ſcuſato dal digiuno, mangiando carne ouero voua, quando può ſo ſtentarſi di cibi conueneuoli al digiuno pecca mortalmente.

24 Chi inuita a cena vno, che ſia obligato digiunare, ſenza giuſta cagione, ſapendo, o dubitãdo probabilmente, che colui per l'inuito romperà il digiuno, p m. Ma ſe sà, che l'inuitato cenerà altroue, & egli l'inuita coſi apparecchiato a cenare, non con ſentẽdo al peccato, ma per cagione honeſta, come per corteſia, non pecca.

25 Il padre di famiglia, gli hoſti, gli albergatori, & quei che miniſtrano cibi a chi và a caſa loro, co'quali penſano, o dubitano, che coloro ſenza cagione romperanno il digiuno, pecca mortalmente.

26 Et perciò i tauernieri a miniſtrino cibi in giorno di digiuno a tutti quei che ven gono ſenza ammonirgli del digiuno, p.m.
Chi in giorno di digiuno miniſtra cibi prohibiti, ſenza legitima conſuetudine o diſpenſa, pecca mortalmente.

27 Chi mangia la mattina in giorno di di giuno per tale ignoranza, o coſi ſenza pẽſarui, che ſia ſcuſato dal violare il digiuno è tenuto digiunar quel giorno ſecondo l'vſo conſueto, come ſe non haueſſe man giato nulla. Ma ſe quel mangiare ruppe il digiuno, non è tenuto quello ne il gior

no ſeguente contra il Paluda. &c.

Chi mangia molto inanzi a l'hora con ſueta nel luogo, rompe il digiuno ſe lo fà ſenza honeſta cagione.

Gli obligati alle hore non deono man giare ſenza cagione la quareſima, ſe prima non hanno recitato il Veſpro, nè gli altri giorni inanzi nona, ſe bene non ſi romperebbe il digiuno.

Chi in giorno di digiuno sforza ſeruitori obligati al digiuno a far opere incom patibili al digiuno, potendo trasferirle ad vn'altro giorno, pecca mortalmente.

Chi digiuna in giorno di Domenica, credendo ſuperſtitioſamente, che allhora s'habbia a digiunare contra la conſuetudine chriſtiana, pecca mortalmente. Altro è, ſe lo fà per altri buoni fini.

Del terzo precetto. Del pagar le decime.

28 LA decima è o della perſona, o del podere, o meſcolata, & quanto al ſoſtentamento del culto diuino è di ragione diuina naturale, ma quanto alla quantità è di ragione poſitiua, & chi non la paga, pecca mortalmente.

30 La decima quanto alla portione ſi può ſcemare, o leuar via, pur che il

il parocho sia sostentato commodamente come si fa quasi per tutta Italia.

31 La decima personale non si dee, doue è l'vsanza legitimamente prescritta di nō pagare.

Chi nel pagar le decime ne caua le spese, che fa, ò decima la parte pegiore, pecca.

Chi paga tutte le decime debite, ma non doue, quando, ne a cui di ragione, o per consuetudine legitima si deue se non v'interuiene il patto legitimo fra gli Ecclesiastici, e i laici, p. m.

32 Quei, che sottraggono, o impediscono le decime, sono scomunicati dal Concilio di Trento sess. 25. cap. 12.

Chi non paga le primitie di ragione, o per legitima vsanza, doue, quādo, & a cui si deue.

Il Confessore, ouero il predicatore, che sconforta de pagar le decime pecca, & è scommunicato.

Del quarto precetto. Del confessarsi vna volta l'anno.

33 Chi hauendo gli anni della discretione, come vno nell'età puerile, che conosce il ben dal male, & puo, cioè ha commodità di confessore, o se per consiglio del confessore non differisce ad al-
34 tro tempo non si confessa di tutti i peccati mortali, almeno vna volta l'anno, per
che

che de'veniali non è tenuto sotto precetto semplicemente, p.m.

Il tralasciar la confessione vn'anno, è vn peccato mortale, ma quante volte delibera di tralasciarla, tante p.m.

Chi fuora anchora della Quaresima non si confessa quando è obligato, p. m. come ne'cinque casi posti c.2.nu.6.

Chi non rinoua la confessione quando sà, o deue sapere, che bisogna rinouarla, pecca mortalmente.

Chi può confessarsi in voce, & per negligenza o vergogna lo fà in scrittura, o per mezano, pecca mortalmente.

Chi non può confessarsi in voce, non è tenuto farlo in scrittura, o per via di mezano. Ma se lo facesse, la cõfessione terrebbe, & l'assolutione anchora mandata in scrittura.

Chi mentisse, affermando, o negando peccati mortali nella confessione, p.m. se non pensasse santamente di potersi accusar assai, senz'animo d'ingannare il sacerdote.

38 Chi mentisse nella confessione affermãdo, o negando vn peccato mortale, altra volta legitimamente confessato, ouero vn veniale non confessato mai non pecca mortalmente, se non è con giuramento o dannoso, o non gli è somministrata altra materia.

39 Chi nel confessarsi propone di nõ confessarsi di qualche peccato se'l confessore

non

non ne lo dimanda, pecca mortalmente, & dee per questo anchora pentirsi.

40 Il confessarsi per fine mortale,è peccato mortale,per veniale veniale.

Il confessarsi di maniera,che se non fosse qualche rispetto, o'l timor della morte &c. non si confesserebbe non è p.m. se non si facesse più stima di quel rispetto, che della confessione, il che accade di rado.

41 Chi per non perdere la sua buona riputatione appo il proprio confessore,confessa i peccati graui & osceni ad vn'altro,& i più leggieri al proprio,non pecca mort.

Chi senza necessità si confessa ad vn laico,o non prete,o per necessità con animo di riceuerne l'assolutione sacramentale, o s'infama imprudentemente &c. se per semplicità,& a buona fede non crede,che si possa fare,p.m.& bisogna che al suo tempo confessi tali peccati al sacerdote.

42 Chi rinoua spesso scrupulosamente cõ pericolo d'impazzare, vna buona confessione, o lo fà con scandalo notabile del confessore,o dell'infamia del terzo,p. m. In altro modo venialmente, perche lo scrupuloso turba la tranquillità della sua conscienza.

Chi s'è confessato vna volta, & è stato assoluto da vn confessore prudente, dee acquetarsi, & se gli occorrono alcune cose,ch'egli non sappia,se se ne sia confessato,dee credere d'esserscne confessato. Per che

che questa infermità, che egli patisce, lo scusa in quelle cose, nelle quali vn ben composto dee dubitare. Leggi iui.

Chi s'è ben confessato, benche non sia tenuto, nondimeno se rinoua la confessione per deuotione con la conscienza quieta, senza tedio del Confessore, & impedimento de gli altri beni, fa bene.

43 Chi non fa la penitenza, che gli è stata data dal Confessore, & da lui è stata accettata per sodisfare a'suoi peccati mortali, p.m. perche la penitenza per li veniali, se non s'adempie, non è p.m.

Chi dopo la confessione riuela qualche consiglio, detto, o precetto del Confessore, in danno della vita, della salute, della fama, o de'beni suoi, p.m.

Del quinto precetto della Chiesa del communicarsi la Pasqua.

45 Chi non si communica fra otto giorni inanzi, o dopo Pasqua, p.m. se non lo prolunga con licenza del proprio sacerdote, & se non vi sia impedimento, che non nasca da veruna sua negligenza: & doue è l'vsanza di communicarsi qual si voglia giorno della Quaresima, basta conformarsi à quella.

Chi non si communica la Pasqua, è tenuto communicarsi dentro all'anno sotto peccato mortale.

46 Chi si communica credendo,o douendo credere d'essere in peccato mortale, ò con animo di far qualche peccato morta le,o non lo sa per ignoranza affettata, o procurata,o crassa,p.m.

47 Si dice, che vno sia disposto a potersi bene accostare, quando fatta la diligenza debita di ricordarsi,& consigliandosi con huomini dotti,non si ricorda d'vn peccato mortale, & crede probabilmente d'esser contrito di maniera; che possa dire à Dio.Mi pento di tutti i miei peccati mortali,& propongo di confessarmene, & per l'áuenire nõ far nè quegli, ne de gli altri. Et questo fò per amor di Dio.

48 Chi allacciato da qualche censura si communica contra il diuieto della chiesa p.m,se già quelle censure in se non fusse ro nulle, & egli si communicasse senza scandalo.

49 Chi hauendo commodità di confessore,& chi senza scandalo puo partirsi dalla banca della communione &c. si communica inanzi alla confessione attuale di tutti i mortali,benche sia contrito,p.m.

50 Chi non si communica quando deue, perche nõ vuol perdonare, restituire &c. pecca mortalmente di nuouo.

51 Chi fra vn giorno naturale ha congiugnimento,o pollutione anchora illecita, & confesso, & contrito si communica, quando non ve sia notabile distruttione, non pecca mortalmente.

I maritati, sodisfacẽdo al matrimonio, se si communicano, non peccano almeno mortalmente.

52 Chi si cõmunica in qual si voglia giorno dell'anno non dal proprio Parocho, se l'ignoranza non lo scusa, p.m. e'l Sacerdote è scommunicato, se non lo fa con licenza del Papa, ò del Parocho.

Quei che hanno i privilegij de' frati Minori, possono sempre amministrar questo sacramento, fuorche il giorno di Pasqua, nel quale ò si communichi per sodisfare al precetto, o nò, non può communicarsi fuor della parochia, se non con licẽza almeno tacita del Parocho. Del che al cap.9.nu.5.

53 Chi si communica dopo hauer preso volontariamente il cibo, ò dopo hauer beuuto passata mezà notte, bẽche sia per modo di medicina, ò sia la medicina stessa, quando l'infermo stà di maniera, che si può differire ad vn'altro giorno, p. m. Il che bisogna che sia fatto à posta, perche l'inghiottir qualche cosa rimasa fra i denti, o mentre che si laua la bocca, o assaggia brodo, o vino, se cade giù qualche cosa per modo di saliua, non impedisce la communione.

Il cenare presso à meza notte, & poi non dormire, & non digerire, non impedisce, se non si facesse per consiglio, che hauesse la mente turbata, nel qual caso dee astenersene. L'infermo, che non può

aſpettare il giorno ſeguente, può communicarſi, benche nõ ſia digiuno, ma non celebrare, nè anche per qual ſi voglia neceſſità, o comandamento di qual ſi voglia Superiore, fuorche del Sommo Põtefice.

54 Chi ſi communica più volte il giorno, o celebra, p.m. eccetto in alcuni caſi. Il Sacerdote, ſe ſi communica fuor della celebratione ſenza ſtola, o cotta, nõ pecca.

55 Il Paroco, ilquale per vn peccato occulto del ſudito, vdito in confeſſione, dal quale non è ſtato aſſoluto, ſe nel tempo che di ragione colui ſi dee communicare, chiede publicamente la communione, egli non glie l'amminiſtra, p.m. altramente non dee, come ſe'l peccato è notorio & publico, non dee communicargli: anzi anchor che ſi ſieno pentiti, & confeſſati bene, ſe non ſodisfa vno à gli ſcandalizati in qualche modo, non dee amminiſtrar

56 loro ſe non in ſecreto. Parliamo dell'vdito in confeſſione, perche per peccato vdito per altrauia non ſi può dinegar la communione chieſta in publico, bēche ſi poſſi negar la chieſta in ſecreto: & queſto la Paſqua ſola, perche in altri tempi dee negarla.

57 I Superiori, come il Padre di famiglia, notabilmente negligenti in far che i ſuoi ſudditi obligati à queſto ſi communichino al ſuo tempo, p.m. & maſſime ſe ſanno, che non ſi communicheranno, ſe non ammoniti da loro.

I ſan-

I fanciulli secōdo la buona vsanza sono prima obligati confessarsi, che communicarsi. Et quegli, che hanno à esser auuertiti, che si communichino, non peccano, se si communicano più tardi, che nō douerebbono, ma peccano quei, che non gli ammoniscono. Et se dubitano prendano consiglio da Confessori dotti.

Il laico, o chierico, che fuor del sacrificio della Messa si communica sotto ambedue le specie p.

I Monaci, & le Monache di S. Benedetto, che non si communicano ogni mese, p. m. doue sia l'essortatione alla frequenza de' sacramenti.

De i sette Sacramenti.

1 IL Sacramento è segno d'vna cosa sacra, che conferisce la gratia per l'opera operata. Sono tre che non si prendono più d'vna volta: il Battesimo, la confermatione, & l'ordine.

2 I sacramenti sono sette soli, & ciascuno cōsta di materia, & di forma. Ma gli errori intorno à questi vedili nella sessione prima del Concilio di Trento.

3 Chi crede alcuna cosa dānata nel Concilio di Trento intorno à i sacramenti, p. m. sapendolo, o douendolo sapere: & se lo pone in scrittura, è scommunicato nella Bolla della cena.

Chi sà, o dee ſapere d'hauer vn peccato mortale, ſe non diuenta contrito, o attrito penſando d'eſſer cõtrito, pecca mortalmente amminiſtrando, o riceuendo ſacramenti, & nell'Euchariſtia, ſe non ſi confeſſa.

4 Pecca mortalm. chi riceue ſacramenti da vno ſcommunicato, interdetto, ſoſpeſo da tale amminiſtratione: e da vno denuntiato per tale, o publico cõcubinario: ſe non foſſe il batteſimo, o la communione in tempo di neceſſità. Et chiamaſi concubinario notorio, chi è tale per ſentenza, o per confeſſione fatta in giudicio, o perche la coſa ſia tanto euidente, che nõ ſi può tener naſcoſta.

Chi inuita à miniſtrar ſacramenti in peccato mortale vno, ilquale sà, che non ſi pentirà, & queſto ſenza neceſſità, & egli è cagione che gli miniſtri, perche altramente non gli miniſtrerebbe, pecca mortalmente.

Chi in voce, o in effetto notabile fa irriuerenza al ſacramento p. m.

Del Batteſimo.

IL Batteſimo è vn ſacramento d'acqua naturale, con laquale vno è lauato da vn'altro in nome del Padre, del figliuolo, & dello Spirito ſanto, con la debita intentione. Et ſi dichiara queſta definitione.

Molti

6 Molti errori intorno al battesimo, condannati dal Concilio di Trento.

Vn fanciullo, che battezato senza solennità, muore, dee sepelirsi in luogo sacro, & con solennità di sepoltura.

Pecca mortalmente chi crede le cose dannate nel Concilio di Trento intorno al Battesimo: & chi l'esprime in parole, o in fatti, è scommunicato nella bolla della Cena.

Chi batteza ouero è battezato due volte, pecca mortalmente.

La riçoglitrice, che non sà la vera forma del battesimo.

7 Il Chierico che batteza senza necessità, pecca mortalmente.

Il Prete battezando senza solennità, o con solennità fuor di Chiesa, se non sono figliuoli de' Principi, p. m. Il Chierico non Prete, che batteza solennemente, è irregolare.

Peccano coloro, che non fanno battezare i fanciulli nati di poco.

Peccano mortalm. le donne, battezando alla presenza dell'huomo, come vn laico alla presenza d'vn Chierico, e'l Chierico minore alla presenza del Prete.

Chi non laua, mentre che si proferiscono le parole, pecca.

Chi vnge il battezato con la cresima dell'anno passato senza necessità, pecca.

Della Confermatione.

8 LA confermatione è sacramento d'vntione della cresima consacrata, con laquale il Vescouo vnge la fronte del battezato, sotto certa forma di parole; & si dichiara,

9 Pecca mortalm. chi non essendo Vescouo, conferma, & chi essendo Vescouo non lo fa con l'olio consacrato, o non di balsamo, o non con la debita forma.

Chi lo tralascia per dispregio, p.m.

Chi è confermato senza padrino, credendo che ciò sia di precetto.

Chi prende, & chi ministra gli ordini inanzi alla confermatione, & lo fa essendone informato, pecca venialmente, se però è senza dispregio.

Della Eucharistia.

10 L'Eucharistia ha molti nomi; & è vn sacramento, che sotto la specie del pane, & del vino contiene il vero corpo, e'l sangue di Christo. Et si dichiara.

Pecca mortalmente chi essendo obligato à saperlo, non crede le cose stabilite dal Concilio di Trento intorno à questo Sacramento.

Pecca mortalmente, & è scommunicato, chi benche disputando difende, che ad vn contrito sia lecito inanzi alla confes-

ſione del mortale, communicarſi.

Dell'Ordine.

17 ORdine ſi prende qui per vna ſacra ordinatione, con laquale gli huomini ſono adottati all'ordine eccleſiaſtico, & è ſacramento, col quale ſi conferiſce il carattere, & la podeſtà di conſacrare l'Euchariſtia.

Pecca mortalm. chi dee ſapere, & non crede gli ſtatuti del Concilio di Trento intorno à queſto ſacramento.

E' opinione del Nauarro, che i quattro ordini ſieno vera & propriamente ſacramenti, cioè i tre maggiori, e'l Veſcouado; ma gli altri ſieno ſacramentali.

Pecca mort. chi con conſcienza di peccato mortale riceue il ſacramento: ma il dubbio è quali ordini ſieno ſacramento.

Pecca mortal. chi contrauiene à i nuoui ſtatuti del Concilio di Trento. Quali ſieno vedilo al cap. 25. nu. 68.

Della Penitenza.

11 E' Sacramento d'aſſolutione, col quale il Sacerdote aſſolue il ſuo ſuddito, che legitimamente confeſſa à lui i ſuoi peccati, con giuſto dolore, & propoſito di ſodisfare.

Pecca mortalm. chi dee ſapere & non

crede le cose stabilite nel Concilio di Trento intorno alla penitenza.

Chi senza contritione, o giusta attritione, o senza proposito d'astenersi, o di restituire si confessa, p. m.

Chi procura d'esser assoluto da' peccati inanzi all'assolutione dalla scommunica, o da vno, che nõ sia Prete, o da vno scommunicato denuntiato, o sospetto, o notorio, senza necessità, come dal peccatore, che non si pente. Del che di sopra, & cap. 9. nu. 5. & cap. 11. nu. 12.

Dell'estrema Vntione.

22 E' Sacramento, col quale il Prete vnge certe parti del corpo à gl'infermi, che sono in verisimile pericolo, con l'olio consacrato, proferendo certe parole con la debita intentione. Si dichiara.

23 Il freniticо, che poteua peccare, se inanzi alla frenesia chiese d'esser vnto, o se se ne fosse ricordato, l'hauerebbe chiesto, & non impazzi in peccato mortale notorio, dee vngersi, benche in età puerile.

Se si dubita, se sia morto, si può vngere, se non è morto: ma non s'egli è morto manifestamente.

Se poi ch'egli cominciò à esser vnto, muore, bisogna cessare dall'vntione. Può essere che chi muore non vnto si danni, & l'vnto si salui.

14 Quei che muoiono d'infermità, o di malattia, s'vngono, ma non gli altri, perche quegli sono turbati nel giudicio, & più combattuti.

15 Pecca mortalmente chi douendo le cose stabilite nel Concilio di Trento intorno à quello sacramento non le crede: & se lo dice, è scommunicato.

Chi disprezza in tempo di necessità il chiedere per se l'vntione, o per commessi alla sua cura, p.m.

Chi sapendo d'esser in peccato mortale, s'vnge, almeno senza la debita attritione, p.m.

Del matrimonio.

19 E' Sacramento, col quale si fa vna vnione del maschio & della femina, che ritiene vna indiuisibile prattica di vita, & si dichiara questa diffinitione, & conferisce la gratia per l'opera operata.

20 La materia di questo sacramento è lo scambieuole consenso, spiegato con la parola, col cenno, & alle volte col tacere.

21 Il matrimonio si diuide quanto al letto, & al legame inanzi al congiugnimento carnale per professsion solenne di religione approuata. Et inanzi alla consumatione per dispensa del Papa, fatta per giusta cagione.

Il matrimonio contratto frà infedeli si

diuide anchora dopo la consumatione, se vno si conuerte, & l'altro non vuole habitare insieme, senza ingiuria del Creatore, o se l'induce al mortale.

Il matrimonio si diuide inquanto al letto, & all'habitatione, ma non quanto al legame, per auttorità del giudice, per la fornicatione.

Et per la crudeltà del marito, o per altre cagioni.

Il matrimonio si diuide quanto al letto solamente, per la fornicatione, senza licenza del giudice.

Vn Catholico può lasciar d'habitar cō vna lutherana, che l'induce alla sua heresia.

Così ciascuno o ciascuna dal marito, o dalla meglie, che l'induce à qual si voglia peccato mortale: se non se ne rimane.

La moglie può partirsi dal marito d'animo troppo confidente, o relassato à indurre in casa amici impudici, & ad vscirsene con graue pericolo del peccato della moglie: se però ammonitone, non se ne rimane.

La moglie può partirsi dal marito ladro, che non vuol rimanersene, cosi dall'Apostata, che induce all'apostasia.

La moglie non si può partir dal marito, che hà il mal francese, o la lebra, nè per pazzia, se non fosse il pericolo della morte.

La mo-

La moglie, che non si parte dal marito adultero publico, non pecca, nè se rende, o chiede il debito finch'egli perseuera, pur che quell'adulterio non gli piaccia,& pensi probabilmente, che se gli negasse il debito, in ogni modo non se ne aster-rebbe.

Il medesimo si dee dire del marito rispetto alla moglie; se non potrebbe senza il proprio o publico danno, o scandalo, astenersi dall'adulterio.

23 L'adultero o publico o secreto, benche non possa chiedere il debito, come debito di ragione, può nondimeno chiederlo come lecito, o la moglie innocente sappia l'adulterio, o nò, benche possa denegargliclo. Ma se l'innocente adultero, è tenuto rendere, perche è stata fatta la ricompensa. Altramente non s'assolua.

24 Chi inanzi al Concilio di Trento contrasse & consumò di nascosto, & alla presenza del giudice negò, se la moglie prende vn'altro marito, egli non può entrare in religione.

25 Gli sponsali non sono matrimonio, ma promessa scambieuole, & reciproca. L'arre e'l giuramento non sono cose necessarie.

Gli sponsali si sciolgono prima per la remissione delle parti; benche sieno stati giurati per Dio.

26 Per l'entrata d'vno de' maritati in religione, & che altera la sua professione, si può contrar con vn'altro.

Per matrimonio dell'vno de i due con tratto di presente, senza che ne sia seguita la copula, o per altri sponsali con copula con affetto maritale: ma se la seconda è parente della prima, non può torre nè l'vno, nè l'altro.

27 Quando l'vno de i due và in qualch'altro paese senza giusta causa, ò se non torna fra vn certo tempo statuito dal giudice, o dalla legge, per la sopravenente affinità, dentro à grado prohibito, inanzi alla copula maritale.

Per l'assolutione del giudice per hauer contratto inanzi all'età. Ma se ambidue, ò l'vno di loro fosse d'età di sette anni, nō sarebbe impedimēto della publica hōnestà, & potrebbono cōtrarre cō parenti.

Per tempo fatto al contrar di presente, che sia passato.

Per la fornicatione seguente d'vno de i due, ma non per la precedente, fuorche non conosciuta. Il medesimo si dice della fornicatione spirituale.

Per voto precedente, ma non per seguente di castità, fuorche il voto di religione.

Chi promise ad vna di non prender per moglie se nō lei, nō è tenuto pigliarla; se bene non può pigliar vn'altra lecitamēte.

Per sopravenente inimicitia capitale, se non osserua le promesse, come della dote, & se la sposa non promette dote certa, par che prometta tutti i suoi beni.

Et se diuenta più pouera, non è tenuto pigliarla.

Per fama d'impedimento canonico al contrarre.

Per hauer preso ordini sacri.

Per sopraueggnente parentela legale.

Per asprezza di costumi.

Per qualche cosa soprauegnēte, laquale se fosse stata precedente, non si sarebbono fatti tali sponsali.

28 In questi casi lo sciorre gli sponsali senza auttorità del giudice è peccato graue mortale: ma in quegli, ne quali di ragione si sciolgono, o quando cessa lo scandalo, non è peccato veruno.

Gli sponsali passano in matrimonio di presente prima per la copula carnale con affetto maritale: secondo per dichiaratione aperta del consenso di presente.

29 Per contrarre il matrimonio l'età dell'huomo è di 14. anni finiti, & della femina di 12. finiti: ma gli sponsali nell'vno & nell'altra sono nell'età di 7. anni, se la potenza non supplisce all'età.

Il pazzo nel tempo della pazzia non può contrarre.

30 L'impedimento del matrimonio è di due sorti: vno impedisce, & diuide, & l'altro impedisce solamente.

Pecca mortalmente chi non crede alle cose dette dal Concilio di Trento intorno al matrimonio. Quali elle sieno vedilo iui.

Pecca mortalmente chi contragge matrimonio o sponsali inanzi al debito tempo: ma peccano più coloro, che n'hanno cura.

Impedimenti che diuidono l'errore.

L'Error della persona, o della conditione seruile annulla il matrimonio, se non presta vno assoluto consenso di presente.

Chi procura per errore vn matrimonio, il quale altramente non si farebbe, pecca mortalmente.

L'error della fortuna, o d'altra qualità non diuide.

33 La conditione.] se il seruo contragge con vna libera, che non sa lo stato del marito: non si fa niente, & se il libero con vna serua, credendo ch'el la sia libera, non si fa niente, benche il padrone in secreto l'habbia fatta libera, & egli senza saperlo habbia hauuto à fare con questa hora libera, & per sentenza del giudice si dee separare quãto all'habitatione. Se poi che l'ha saputo, ha hauuto a far con essa con affetto maritale, o se prima fu così grande l'affetto, che se hauesse saputo la cosa, hauerebbe in ogni modo consentito, il matrimonio tiene; se nondimeno ella consenti,

consenti. Se vno seruo contragge con vna serua, credendola libera, il matrimonio tiene.

34 Pecca mortalmente il padrone, che consentendo al matrimonio del seruo, o della serua, non concede luogo a render il debito, & non può venderlo in parti lontani, onde il debito sia impedito. altro è se non consente, perche allhora il seruo è tenuto più al padrone, che al debito, sarebbe nondimeno cosa honesta il non venderlo in paesi lontani.

35 Il voto.] Chi contragge matrimonio o sponsali dopo il voto solenne, pecca, & è scommunicato, e'l matrimonio non tiene.

36 Il parentado.] Chi contragge quando vi sia parentado di paternità, o compaternità, p.m. e'l matrimonio è nullo.

E' parentela intera fra il padrino, e'l battezato, & fra la madre e'l padre del battezato, è lecito fra chi batteza e'l battezato, & fra'l padre & la madre: ma non fra'l padrino, & chi batteza, nè fra gli altri, secōdo il Cōcilio di Trēto sess. 24. c. 2.

39 Il marito, & la moglie possono esser padrini senza peccato.

Se per qualche trascuraggine nō si proueggino i padrini, tutti quei che toccano il battezato, sono padrini.

40 Quando vno è battezato sostantialmente in casa, & si supplisce l'essorcismo &c. in Chiesa, nasce in casa la parentela, che

che impedisce & diuide,& in chiesa quella che impedisce,& non diuide.

La parentela spirituale,che sopraujene al matrimonio contratto, non scioglie il matrimonio, ma impedisce il domandare il debito.

La parentela è tanto ristretta per la cōfermatione,quanto nel battesimo,secōdo il Concilio di Trento.

Il padre che in caso di necessità batteza il figliuolo di fornicatione, non può contrare con la madre del figliuolo.

41 La consanguinità è quando vno nasce da vn'altro, o ambidue pendono dal medesimo.

L'affinità è, quando ha che fare lecita, o illecitamēte col cōsanguineo dell'altro.

42 Purche vi sia consanguinità, si ricerca seminar perfetto per generare, ma non si contragge per altra dishonestà.

La cōsanguinità impedisce fino al quarto grado.

L'affinità per copula illecita impedisce fino al secondo grado. Et se contraggono nel terzo grado d'affinità illecito,non peccano,secondo Pio V.

43 Chi crede o dee credere, che vna sia sua consanguinea dentro al quarto grado,o affine dentro al secondo, & contragge con essa,p.m.& è scommunicato,se l'ignoranza non lo scusa. Nondimeno le cōtragge gli sponsali pecca, & non è scommunicato,se non ne segue la copula.

Il medeſimo ſi dice de'contrahenti innanzi all'età.

Quei che credono d'eſſer parenti, ben che non ſieno, & contraggono, p.m. & ſe penſano che'l matrimonio non vaglia, è nullo; altramente vale.

44 La parentela legale naſce dall'adottione d'alcuno in figlinolo, & è di tre ſorte.

La prima è fra i diſcendenti, & aſcendéti di chi adotta, & dell'adottato, & queſta non ſi ſcioglie mai.

La ſeconda fra la moglie di chi adotta, & l'adottato, & fra la moglie dell'adottato, & di chi adotta, & non ſi ſcioglie mai.

La terza quaſi tranſueruale fra l'adottato, & i figliuoli di chi adotta, & all'incontro, & queſta ſi ſcioglie, ceſſante la cura del padre.

Chi contragge cõ queſta parentela pecca, e'l matrimonio è nullo, ſe bene alcuni dubitano della traſuerſale.

La madre dell'adottato non ha queſta parentela con chi adotta: ma i figliuoli, & le mogli fino al quarto grado.

46 Il peccato J l'ammazzar la moglie per contrarre, machinando ciò l'vno, & l'altro, impediſce, & diuide in perpetuo, ma ſe ſi fa, machinandolo vn ſolo, non diuide ſe non con l'interuento dell'adulterio.

Se non s'vccide per contrarre, benche vi ſia la confermatione, non impediſce.

Chi adultera ſapendolo, ſe da la fede di contrarre, ò contragge, è impedito.

47 Fra chi sa, & chi non sa gl'impedimenti del matrimonio, acciochè il matrimonio vaglia, si ricerca di nuouo il libero, & nuouo consenso di chi non sapeua, dopo che l'impedimento è stato scoperto, almeno in generale, benche non si dichiari in particolare.

48 La diuersità della fede.] il fedele, o'l catecumeno, se contragge con l'infedele, pecca.

Se col non battezato, il matrimonio non tiene.

Se viuente la prima, contragge con la seconda, pecca, e'l matrimonio è nullo.

49 Il matrimonio de gl'infedeli non si diuide, se vno si conuerte, benche possa separarsi dall'habitare con chi non vuol cōuertirsi. Ma se non può habitarui, se non con ingiuria del creatore, o con pericolo della fede, può pigliare vn'altra, & le leggi canoniche non fanno cosa veruna appo gl'infedeli.

Quando il Christiano contragge con vna heretica, o scismatica, il matrimonio tiene, ma pecca: ma non tiene con la non battezata.

La forza.] Chi fa contrarre per giusta paura, pecca, e'l matrimonio è nullo, cosi gli sponsali. Ma se mutata volontà, torna indietro: se la sforzata non vuole senza giusta cagione, che soprauegna, pecca. la paura giusta, che scusa dal peccato è, quan-

è, quando s'elegge il minor male, per fuggire il maggiore. Ma la paura che annulla il matrimonio, si dee giudicare ad arbitrio d'vn'huomo prudente.

L'ordine.] Chi contragge, & ha ordine sacro, pecca, e'l matrimonio non vale, se non fosse stato ordinato per paura, & è scommunicato.

Chi ha moglie, & senza saputa di lei, prende l'ordine, o chiede il debito, pecca, & s'ella lo sa, pecca anchor ella rendendo, se il marito non fosse vecchio, & facesse voto di castità, o d'entrare in religione.

Il legame.] le seconde nozze. Chi viuente la prima, benche sia maritata ad vn'altro, & ne habbia figliuoli, ne prende vn'altra non anchora conosciuta, pecca e'l matrimonio è nullo, & non puo esser assoluto, se non è in fermo proposito di non conoscerla: & dee dopo la morte della prima contrar con la seconda di nuouo.

Per la notitia della morte del primo basta la fama, s'egli è lontano, come s'egli era vecchio, o entrò in vn fatto d'arme, & non fu poi piu veduto, & i suoi compagni di guerra scriuono in questo modo.

54 Chi credendo probabilmente, che'l marito sia morto, contragge con vn'altro, & poi ha noua, ch'egli è viuo, se lo crede, o dee

o dee crederlo,non può rendere,nè chiedere il debito.

55 Se le ragioni del dubitare sono tanto graui,che a giudicio d'vn'huomo prudente ella non debba credere nè l'vna nè l'altra parte,non può nè chiedere, nè rendere. Ma se sono tanto leggiere che possa credere l'vna & l'altra,può rẽdere,& chiedere rimosso il dubbio se mediocri,onde non si debbano credere a pregiudicio del terzo, ma suo, può rendere, ma non già chiedere.

57 Chi credendo che la moglie sia viua, benche veramente sia morta, contragge, pecca:& se pensa che'l matrimonio sia inualido,non tiene, se pensa che sia valido, benche peccasse,terrebbe.

L'honestà.] Chi contratta gli sponsali, o'l matrimonio valide con vna, contragge con vn'altra parente nel primo grado, pecca,e'l matrimonio non vale: & se si cõgiugne con la seconda, non puo contrarre nè con l'vna,nè con l'altra.

58 Questo impedimento non nasce,quando si sono contratti con la consanguinea, ò affine dentro a i gradi prohibiti, o nell'ordine sacro,ò con religioso. Nè da gli sponsali fatti dal padre & dalla madre con qualche consenso della sposa: ma solo da gli sponsali validi con la cõsanguinea nel primo grado.

59 L'impotenza.] Chi crede, o dee credere d'esser impotente in perpetuo alla

co-

copula ordinaria perfetta, se contragge anchora gli sponsali, pecca; e'l matrimonio non vale.

Quello è impedimento perpetuo, che senza miracolo, o senza probabile pericolo dell'anima, o del corpo non si puo leuar via, & questo o sia naturale, o sia accidentale.

60 Chi è potente, & contragge con chi sa esser impotente, non si puo separare senza consenso dell'impotente, & non puo vsare il matrimonio per diletto carnale; ma viuano come fratello, & sorella.

Chi veramente è marito, & non può seminare lecitamente, puo sforzarsi, & seruirsi della moglie per congiugnersi seco, secondo il Gaetano.

61 La conditione.] Chi contragge il matrimonio, o gli sponsali con conditione mortale dishonestà, p. m.

Chi contragge con conditione, & non aspettato il successo, contragge con vn'altra, o muta volontà, o finita la conditione non osserua la promessa. pecca mortalmente, & non si dee assoluere, se non l'osserua, o non propone fermamente d'osseruarla.

62 Le conditioni sono di tre sorti. Prima quelle che sono contra la sostanza, o contra il bene del matrimonio come contra la prole, contra l'indiuisibilità, & la fede, annullano il matrimonio. secōda, di quelle che sono dishoneste & impossibili, ma

non

non contra il matrimonio,& queste s'han no per niente,e'l matrimonio tiene. terza di quelle che sono honeste, & da principio si pongono sospensiue ; sospendono il matrimonio.

63 Il contrarre con conditione,se mio padre vorrà , non è matrimonio , se prima il padre non consente.

64 Il contrarre con conditione,se mio padre vorrà,se'l padre è morto,e'l figliuolo non lo sa,il matrimonio non tiene. Ma se il figliuolo il sa,tiene,perche è conditione impossibile.

Se contragge prima,che la conditione sia adèpiuta,tiene il secódo matrimonio.

65 Chi dice: Io contraggo teco,se intende del coito illecito , subito è matrimonio,anchora inanzi al coito . se parla del coito lecito,se l'vsa con affetto maritale, è matrimonio.

66 Chi dice: Io cõtraggo teco, se io ti trouerò vergine,se intende col far guardare a donne honeste,è matrimonio conditionale.se intende con la copula carnale,subito è puro matrimonio.

68 L'interdetto.] Chi contragge contra il diuieto del Parocho,o del superiore prima , che si sappia , che non vi sia opposto impedimento,pecca,& se veramente non v'era impedimento, il matrimonio tiene.

69 Chi contragge di nascosto senza giusta cagione , pecca , o in publico senza le tre denoncie.

70 Chi

70 Chi contragge senza il Parocho, o'altro di licenza del Parocho con due testimonij, il matrimonio è nullo: e'l Sacerdote, che gli congiugne senza licenza, è sospeso. Et così il Concilio di Trento non annulla tutti i clandestini, ma questi soli.

Il contrarre hora in faccia della Chiesa, è col farlo dir tre volte, alla presenza del Parocho, & di due testimonij. Ma se si tralascia il farlo dir tre volte senza giusta cagione, è clandestino, ma il matrimonio vale.

I contrahenti in publico con sufficiente denuntia, se per qualche impedimento il matrimonio occulto è nullo, & è necessario che si contragga di nuouo, tolto via quello, non sono necessarij il Parocho, ne i testimonij.

Sono alcune cagioni, per lequali il Vescouo può rilassare le denuntie, come se s'ha paura de i parenti, o se contragge vn nobile con vna ignobile, vn ricco con vna pouera, vn vecchio con vna giouanetta, &c.

71 Chi nel tēpo della prohibitione, cioè dall'Auuento all'Epifania, & dal giorno delle ceneri fino all'ottaua di Pasqua, riceue la beneditione delle nozze, o consegna solennemente la sposa, pecca mortalmente. Ma non chi contragge gli sponsali, o'l matrimonio di presente.

Il consumare con la copula senza solennità di nozze, & senza menar la moglie solennemente, non è peccato nè anche in tempo prohibito.

72 Il catechismo è vna instruttione della fede dal Sacerdote prima, che battezi, & partorisce la medesima parentela, che il battesimo, & ne i medesimi gradi, ma impedisce solamente, & non separa, come il voto.

73 Il voto semplice.] Chi contragge matrimonio ò sponsali con voto semplice, benche con animo d'entrare in religione dopo hauer contratto, pecca, benche il voto sia à tempo, & egli contragga dentro al tempo.

Il matrimonio con voto, benche tenga, nondimeno inanzi che habbia consumato non può chiedere nè rendere il debito, ma dee entrare in religione. Dopo ch'egli è consumato, può rendere, & non chiedere, & morta la moglie, nō può prenderne vn'altra, benche hauesse giurato di pigliarla; perche allhora il giuramento è illecito.

Chi contragge matrimonio con quella, laqual sà hauer fatto voto di castità, pecca.

A chi è nel voto semplice, & domanda se'l matrimonio vaglia, s'egli contragge; chi risponde, che vale, se per questa risposta si dà occasione di violare il voto, pecca: & se nò, non p.

Altri

Altri impedimenti, che separano il matrimonio.

74 Chi contragge dopo che ha commesso alcuno di questi peccati, che sono incesto, vccider la moglie, o'l marito, rapir la sposa d'vn'altro, leuar dal fonte il proprio figliuolo, perche la moglie non chiegga il debito, ammazzare vn prete, penitenza solenne, contratto maritale con quella che sà esser monaca, p.m. ma il matrimonio tiene.

L'incesto anchora con la parente impedisce il matrimonio, ma il Vescouo può dispensare. Vedi iui vna lunga questione fra i Theologi, e i Canonisti intorno à questa cosa.

76 Chi contragge fintamente, cioè senz'animo di contrarre, pecca, e'l matrimonio non tiene, nè anche dopo la copula, se non consentono veramente di nuouo, benche nella Chiesa sia presunto: & non basta habitar con essa come con propria moglie, benche per consiglio del Confessore, o d'vn'altro; se non si congiugnesse, o non habitasse insieme con animo di contragger di nuouo con lei, altramente può contrar con vn'altra, e'l matrimonio terrebbe con la seconda. Ma sotto pena mortale è tenuto stabilire il primo matrimonio prima, che contragga

to, ambidue deono consentire .

81 Lo scommunicato di scommunica maggiore, o minore, e chi è in peccato mortale, contrahendo senza contritione, pecca mortalm.

Chi dopo il contratto matrimonio sà che non vale, & si congiugne, pecca mortalmente. Ma se dubita, bisogna considerar la cagione del dubbio, laquale può esser tanto grande, che sia come se lo sapesse, o tanto picciola, che sia niente, o mezana, & bastãte à rendere & non chieder il debito.

Perche sia tenuto à credere, che vi sia impedimento, non basta vn testimonio, benche sia degno di fede, o giurato, o Parocho, o con giuramento.

Se crede leggiermẽte, non può nè chiedere, nè rendere il debito: ma può di leggiero depor la conscienza.

Chi sà l'impedimento occulto, nato da peccato, dee prima ammonirne il contrahente, perche lasci stare: altramente dee denuntiarlo, benche non possa prouarlo, perche basta vno à impedire.

Chi ha da denuntiare, se sà che da questo debba nascere scandalo grande, non è tenuto denuntiare, benche possa prouarlo.

Quando vn solo sà, che alcuni sono giustamente per giusta ignoranza congiunti, non dee scoprir l'impedi-

mento nè all'vna, nè all'altra parte, benche sappia, che gli sarà data fede.

Chi consuma il matrimonio senza dispreggio inanzi alla benedittione, non pecca.

Chi benedice le seconde nozze, che sono seconde dall'vna & dall'altra parte, o da vna sola, p.

Et pecca chi sà, che non dee esser benedetto, & si fa benedire.

Quei che cõtraggono le prime nozze, & inanzi alla benedittione contraggono le secunde nozze, deono esser benedetti nelle secunde.

Della dispensa. Chi possa.

IL Papa può dispensare in tutti gl'impedimenti del matrimonio, introdotti dalla legge humana, come sono tutti i sopradetti, eccetto la consanguinità fra gli ascendenti, e i discendenti, & per difetto d'errore, & di giudicio, che dice difetto di consenso.

Il Papa non può dispensare sopra il matrimonio legitimamente contratto, & consumato.

25 Il Vescouo può dispensare nell'impedimento dell'incesto, anzi in tutti gl'impedimenti, che impediscono, & non separano.

Il Vescouo può dispensare nell'impedimento,

mento, che impedisce, & separa, quando l'impedimento è occulto, e'l matrimonio publico, & la separatione sarebbe di scandalo grande, & non si può ricorrere al Papa, o al suo Nuntio, per la gran pouertà, o per altri legitimi impedimenti.

86 Quando il matrimonio è nullo per qualche impedimento, se il Papa dispensa, bisogna di nuouo contrar di secreto, & non basta l'habitare, e'l congiugnersi. come spesso ho detto.

Il Papa con difficultà dispensa fra quei, che contraggono, & consumano il matrimonio dentro à i gradi probibiti, per le parole del Concilio di Trento.

87 Le cagioni di dispēsare dentro al quarto grado sogliono essere, il difetto della dote conueneuole, l'ammorzare vna gran lite, & perche la maggior parte de' suoi pari nella sua città sono suoi consanguinei nel quarto grado, o affini, & non ha dote sufficiente per maritarsi fuor di quel la città.

Il difetto della dote conueneuole à chi la dimanda, è bastante à dispensare, & non si ricerca difetto à cōtrarre con qual si voglia suo pari.

De i sette peccati mortali. Cap. XXIII.

3 I Sette peccati si chiamano capitali, o mortali, non perche sieno peggiori de

Della Vanagloria.

9 I Beni dell'honore sono cinque. Lode, honore,fama gloria,riuerenza. L'appetito di questi, benche disordinato è regolarmente veniale, ma in tre casi è mortale,prima quando è di mal mortale. Secondo quando in esso si colloca l'vltimo fine, per trasgredire la legge di Dio. Tertio se si desidera per fine mortale.

Il dispregio di quelle cose è regolarmente veniale, benche disordinato, ma è mortale, quando si disprezza la lode, che nasce dalla gratia, che fa grato, o vi si pone l'vltimo fine, o si fa per fine mor-
10 talmente cattiuo. L'appetito, ouero il dispregio di queste cinque cose è ordinato, quando si brama alcuna d'esse di cosa vera, & per se buona, o indifferente dirizzata à fin buono,non gia nel troppo, o nel maggiore di quel, che si conuiene alla sua bontà, & non come testimonio certo & diuino, ma come humano, & incerto. Ma l'appetito disordinato è quando si brama alcuna di queste cose,per cosa falsa o cattiua, o indifferente, riferita à fin cattiuo, vano & nullo, o d'vna cosa buona più, che non si conuiene alla sua bonta, o come testimonio diuino, & certo.

Le si-

11 Le figliuole della vanagloria sono sette, Giattanza, Trouar cose nuoue, Hippocrisia, Pertinacia, Discordia, Contesa, Disubidienza. La presuntione, & l'ambitione non sono figliuole, ma compagne.

12 Pecca mortalmente chi si gloria d'vn peccato mort. bramandone fama: o chi pone il suo vltimo fine in essa.

Chi per essa propone di rompere il precetto sotto mortale, come la donna per non essere infamata, consente allo stupro, e'l giudice per non esser priuo dell'vfficio, giudica ingiustamente. Il Predicatore, tacendo le cose vere, che si deono dire sotto precetto, per non perdere il pergolo.

Chi loda se o altri di cosa mortalmente cattiua, pecca mortalmente.

Chi loda se o altri di cosa falsa o vera non mort. cattiua, dando verisimile cagione del danno notabile del culto di Dio, o del ben del prossimo, p. m. come lodando se o altri, che sia vn buon Sacerdote, confessore, medico, maestro, essendo cattiuo, & è tenuto restituire il danno.

Chi è lodato falsamente, sapendo che ne seguirà notabil danno, & non contradice, p. m.

L'approuar tacitamente o alla scoperta vna lode falsa di cosa buona, o veniale, è solo veniale.

Chi non contradice alla lode falsa, anzi se ne diletta, per fuggir lo scādalo, non pecca

pecca nè anche venialmente, purche non se ne diletti, per ch'ella sia falsa, lode, bugia, o adulatione; perche allhora peccherebbe venialmente.

Chi fa le cose instituite principalmente à honor di Dio, per vanagloria in grado egualmente principale, pecca ven. ma se si fanno secondariamente per la lode humana riferita al fine honesto, non è peccato.

14 Chi non hauendo la prattica d'vno vfficio, l'essercita con irreuerenza notabile di Dio, o con qualche notabil danno spirituale, o temporale, come predicando, consigliando, medicando &c. pecca mor. & se non è notabile, p.v.

Chi vsa la giurisdittione altrui, o la sua fuor del suo territorio, p.m.

Chi senza auttorità assolue, o muta, o dispensa i voti, p m.

Chi si confida di poter senza meriti, & senza gratia conseguir la gloria, p. m. Et chi d'esser peccatore, & non esser priuato della gratia.

Chi non s'astiene dall'occasione; con laquale peccò vna volta, & pensa probabilmente, che pecchera, p.m.

15 Chi ambisce l'honore di peccato mortale, o per p.m. o per esso è apparecchiato peccar mort. p.m.

Chi senza giusta dispensa prende più beneficij incompatibili, o compatibili, ma più di quel, che si ricerca all'honesto so-

s'adorna modestamente · anzi se anche eccede i termini notabilmente per vana leggierezza, mostrando la bellezza,& l'attillatura del corpo, senza altra circostanza, pecca solo venialmente.

Chi s'adorna più splendidamente, che non ricerca il suo stato, non p m. se non quando per questo non paga i suoi debiti, o non porge a' suoi gli alimenti deuuti.

Le donne mostrãdo, & portando i petti nudi,per mostrar la loro eccellente bellezza, senza intẽtione mortale,non p.m.

Colui,o colei,che si veste d'vn velo tanto sottile,che se ne veggano le parti vergognose,p.m.

L'accrescere, e'l fingere maggior bellezza con ornamẽto & liscio senza intentione mortale, benche sia bugia d'opera, non è p.m. L'vsar capelli posticci,nõ è peccato,quãdo non fingesse che fossero suoi.

20 Il Confessore non sapendo intendere, se sia peccato mortale,o veniale, non dee dinegar l'assolutione, benche il penitente, credendo di non peccare, non voglia rimanersi dal peccato.

Si come bisogna assoluere chi nõ vuol lasciare il veniale.

21 Nè il Confessore persuada al penitente,che quel dubbio sia mortale,ma al più bastarebbe persuadergli,che se fosse mortale, non vorrebbe farlo, & se ne consigli con huomini dotti.

22 L'inhabile al cõtrarre con alcuno, che lo sap-

lo sappia, se si lascia vedere per esser desiderata senza giusta dispensa in matrimonio, p.m.

L'habile à contrarre, benche non voglia maritarsi, anzi habbia in secreto fatto voto di castità, & di religione, può ornarsi, mostrarsi, & desiderar d'esser desiderata da alcuni per moglie, perche la fauoriscano in alrre cose sue, ò per altro fin buono.

La donna, che si veste da huomo, & l'huomo da donna per giusta cagione, nõ pecca, nè per honesto diletto: & se lo fa per sola leggierezza, è p.v.

Chi si veste da frate à scherno della religione, o per dishonestà di maschere, pecca mor. Ma non se lo fa per leggierezza, o per diletto senza mal fine.

23 La curiosità sempre è peccato ven. ma è mortale, quando vi s'aggiugne qualche circostanza mortale. Gli essempij sono i seguenti.

25 La Vergine, che vuol curiosamente conoscere quanto sia grande il diletto della coppla carnale, benche non voglia prouarla, pecca mort.

Chi ascolta di nascosto la confessione d'vn'altro, per sapere vn suo peccato, pecca mortalmente.

26 Chi per imparar qualche cosa, lascia la Messa in giorno di festa, fa male, o si raccomanda al diauolo, p.m.

Chi per le cose non necessarie lascia

d'im-

d'imparar le necessarie del suo vfficio, come il Parocho se per cose mechaniche lascia i casi di conscienza, p m.

Chi cerca i vitij altrui, per infamar notabilmente, p.m. Altro è, se lo fa, per correggere.

27 Chi vuul sapere vn secreto da vno, che non può dirlo senza peccato, p.m.

28 Chi vuol vedere vna donna, o vn'huomo nudo, o le parti vergognose, credẽdo che ne debba seguir pollutione, o diletto lungo. p.m.

29 Chi vuol far proua della castità, & parlando con vna sola, crede che ne nascerà qualche peccato, p.m.

30 Chi leggendo libri lasciui, crede che vno cadera in diletto lungo, p.m.

32 L'ostinato nella sua opinione intorno alle cose, che appartengono alla fede, o à i costumi, contra il commune senso de' Dottori della Chiesa, o in danno notabile ingiusto del prossimo, p.m. Altramente è solo veniale.

Dell'hippocrisia, vedi cap. 15. nu. 8.

33 Chi ostinatamente ricusa d'accordarsi con gli altri intorno alle cose necessarie alla salute propria, o de gli altri, & à i beni notabili, p.m.

34 Chi grida & contende contra la chiara verità, intorno alle cose appartenenti alla fede, alla salute dell'anima, ouero à i beni del corpo, p.m.

Della

ſenza giuſta cagione, o diſpenſa obliga al mortale,pecca mortalmente.

Tutte le leggi, anchora l'humane ſecolari poſſono obligare al mortale: Se i legislatori hanno quella intentione,& ſono ſtate riceuute come tali: ma non ſe non hanno intentione d'obligare.

Gli ſtatuti de' Domenicani non obligano al mortale, o al veniale, ma ſolo al poſteriore, come gli ſtatuti della compagnia di Gieſù.

Le leggi anchora canoniche, le quali non hanno parole, che comandino, o prohibiſcano, ma ordinatiue, & conſtitutiue, benche ſpiegate con modo di comandare, non obligano al mortale, ſe la materia per ſe non obligaſſe al mortale.

50 Niuna parola latina poſta nella legge baſta per ſe a moſtrare, che il legislatore haueſſe mente d'obligare al mortale, ſe non per accidente.

51 Le parole che comandano, & ſono dubbie, s'hanno a intender più toſto del veniale, che del mortale, conciosia che le leggi in dubio s'hanno a interpretare della minor pena piu toſto che della maggio-

52 re. Le leggi della Chieſa, che hanno parole di comandamento, o di diuieto, in quanto obligano al p.m. per accidente. Et le leggi, che pongono la pena, che contiene peccato mortale, come è la ſcommunica, obligano al mortale.

54 Le leggi ſecolari con parole di comãdamento,

mento, & di diuieto ſolamente, non obligano al mortale nè per ſe, nè per accidente, ſi come nè la legge diuina; ſe non è dichiarato dalla Chieſa.

55 Le leggi humane, maſſime ſecolari, che coſtituiſcono pena temporale, in dubbio non obligano all'eterna, in quanto ſono leggi di colui, che le fa, quando ſia lontano lo ſcandalo, e'l diſpregio. Il medeſi-

57 mo dee dirſi, ſe le leggi ordinano per pena d'vn gran bene, della fama, d'vn membro, della vita. Et benche l'eſporſi ad vn gran pericolo ſia p.m. queſto nondimeno non naſce dalla forza della legge: può nondimeno farſi cautamente, & non con tanto pericolo.

59 Nelle leggi humane biſogna oſſeruare, che quel che inſegna la conſuetudine antica, & s'ha per vſo commune, il traſgredirlo non è p.m.

Chi porta dentro o fuora coſe prohibibite, non pagando gabelle, o douane, o datij, non pecca; ſe non ſi difende con la forza, & con l'armi: Ma non ſe lo fa con la fuga, con parole piaceuoli, & modo lecito.

61 Chi non paga vna picciola pena temporale impoſta dal Prelato, che ſi dee pagar di ragione, non pecca, benche ſi riſerui l'aſſolutione di eſſa, finche paghi. Et può eſſer aſſoluto per auttorità delle Bolle inanzi, che paghi.

62 La vedoua, che in effetto ha fornicato, non

non può in conſcienza ritenere i beni laſciati à lei dal marito con conditione ch'ella viua caſta. Altro è,ſe con la mente, con le parole, & col toccar laſciuo peccò.

La legge può comandare ſecōdo qualche coſa, ma non ſecondo il tutto,& così obligare: come la Regola di S. Domenico non in conſcienza, ma nell'eſteriore.

63 Chi traſgrediſce vno ſtatuto ſotto pena d'eſcluſione dal collegio, o dal municipio,non è tenuto partirſi, finche non ſia sforzato.

64 Può giuſtamente prender la pena del commeſſo colui,in fauor del quale ſi commette. Altro è, ſe ingiuſtamente; come s'è ſtato commeſſo, che per due anni non paghi il cenſo poſto ſopra coſa mobile.

Niuno è tenuto in conſcienza manifeſtare, che vna coſa ſia caduta in vn commeſſo.

65 Chi dona à cenſo, non è tenuto in conſcienza pagare il laudemio; ma è tenuto bene chi vende; perche pare intereſſe.

66 Chi ha per comandamento dal giudice,che paghi vna pena notabile d'vna legge, che violò,ſe non paga,pecca mortalm.

Chi non ha il comandamento, ſe non paga la pena, nellaquale è incorſo di ragione,& di fatto, non pecca, anzi può eſſer aſſoluto dalla ſcommunica,nella quale per ciò incorre. Et parliamo della pena,che ricerca riſcotimento.

Del-

digalità,p.m. & contra giuſtitia.

75 Le figliuole dell'auaritia ſono ſette, Durezza di core, Inquietudine di mente, Violenza, Inganno, Spergiuro, Fraude, Tradimento, le due prime non ſono quaſi mai mortali, ſe non ſi congiungono con gli atti mortali, & però non è neceſſario confeſſarſene.

77 Chi con inganno danneggia notabilmente alcuno, radunando, o ſcemãdo nel cambio, p.m.

78 Il prezzo giuſto della robba è quello, che communemente ella è ſtimata valere allhora, attenta la ſua intrinſeca bontà, & la vtilità di vender a luogo, a tempo nella careſtia, o nell'abondanza delle robbe di quella ſorte, de'venditori, o de'comprato ri d'eſſe, & del modo del venderle ſtatuito dal Gouernator del luogo, o dal padron della robba.

Il vẽditore può vẽder tanto più la robba ſua, quanto ella gli è più vtile: ma l'vtilità: & la neceſſità di chi compra non accreſce il prezzo.

Quando il vincitore vende le ſpoglie ſubito dopo la guerra, vagliono manco, che quando le vende il ſenſale nella città pacifica.

79 Il prezzo è di tre ſorti, rigoroſo, pio, & mezano.

Il prezzo giuſto non ſolo è quello, che cõmunemente ſi vende in qualche paeſe, ma quello, al quale ſi può hauere in q̃ſto

luogo

luogo tempo,& modo di vendere.

Nõ peccano quei, che aſpettano il tem po,il luogo,il caſo,gl'incanti,& le dilationi de'ſenſali.

80 La coſa val tanto,quanto ella ſi può vendere, cioè à tempo, luogo, & modo commune di vendere à danari contanti, ceſſando il monopolio,l'ingãno,& la fraude.

Per cagione del pericolo nato dall'arte del compratore della robba non ſi può vender più cara à credenza, ſi come nè nella preſtanza, contra il Medina,nè delle lane contra Soto.

82 Il mercante per vero intereſſe di guadagno ceſſante per la dilatione può venderla robba più cara, ch'ella non vale, ammonendo colui di tale intereſſe.

83 Non pecca, chi vende più del giuſto prezzo vna coſa neceſſaria o cara à lui, ſe vno l'importuna che glie la venda, ſe ne riceue danno, almeno d'affettione, ma pecca chi fa queſto per la neceſſità, o vtilità del compratore, come di ſopra nu. 11.

84 Può vno per pietà comprar la robba à miglior mercato del giuſto prezzo, quando importa molto al venditore,& poco al compratore,come chi dà da fare al pouero per buon mercato.

E' lecito comprare à minor prezzo del giuſto vn podere con patto che'l venditore tiri i frutti alcuni anni.

E' lecito vendere à credenza tanto più del giuſto prezzo,quanto crede di douere ſpen-

re ſpendere à ricuperare il prezzo, con animo che ſe nô lo ſpende, lo reſtituiſca, aſſicurando in caſo di morte, accioche quello non rimanga in mano de'ſuoi heredi.

Se ſi vĕde più della metà, ſi dee tagliar il contratto, o ſupplire al prezzo nell'vno & nell'altro foro: ma ſe è meno, & in quantità notabile, è tenuto in conſcienza, & in Canonico, fatta la denuntia.

85 Per tagliare, non baſta prouare, che va leua tanto al tempo del contratto, ma nel luogo, & modo di vendere.

Queſte liti nô deono conſigliarſi, maſſime ſe la perſona ſapeua di patir tal coſa ſĕza paura, & neceſſità, & poteua donare.

Il patto del riuendere indietro ſcema molto del prezzo ſcemato per tal patto.

87 Chi è riſoluto di vendere più caro del giuſto, o cŏprar à miglior mercato, p.m. ſe lo fa ſenza deliberatione, & per ſenſualità, non pecca. Nè chi vuol comprare à miglior mercato aſpettando il tempo, i ſenſali, o merci eſpoſte fuor delle botteghe.

Chi per ignoranza compra o vende ingiuſtamente, non pecca, ſe non poi che lo sà, & non vuole reſtituire.

88 Chi vende qualche coſa più del prezzo ſtatuito dalla Rep. p.v. & è tenuto reſtituire, & non ſcuſa la pena & la donatione del compratore nella compra, perche non è libera.

Il prez-

i compratori l'vseranno in guerra ingiusta. Cosi di chi vende veleni, carte da giuoco, & simili, vedi di sopra cap.3.numero 10.

91 Chi nella ricolta compra smisurata quantità di grano, per far carestia, p. m. Chi vende moneta ad vn bisognoso, come panno à prezzo rigoroso, può ricomperare à prezzo pio, purche si faccia senza scandalo.

Niuno può impor censo di nuouo à meno del giusto prezzo. Può solamente pregato comprare il censo imposto à giusto prezzo, meno del giusto prezzo.

92 Chi fa Monopolio con mercanti, che non riuendano à meno del tal prezzo, o chi impetra dal Principe, che la tal cosa non sia venduta da altri, che da lui, con danno notabile del popolo, pecca.

93 Chi compra, o vende, non guardando le feste, & portando fuora robbe vietate nelle Terre de gl'infedeli, p.m. & è scommunicato.

94 Il thesoriero, che traffica danari senza licenza del signore, o in preiudicio del terzo, pecca.

Chi ha compagnia, & non vuol partirsi da chi non si rauuede, pecca.

95 Chi compra vn'huomo libero senza estrema necessità, credendo, o douendo credere, che non sia stato preso in guerra giusta, nè sia seruo per peccato,

come molti dell'Ethiopia, & dell'India, pecca con obligo di restituire. Altro è, se crede probabilmente, che sieno stati venduti da se, o da altri di lor consenso, o presi in guerra giusta. Et questo è tenuto credere chi sà almeno per fama publica o per huomini degni di fede, che non sono stati presi per forza, o con ingãno in guerra giusta.

97 Il sensale, che piglia vna cosa à vendere, & si ritiene qualche cosa del prezzo, pecca & è tenuto restituire, se non lo pigliasse per giusto prezzo delle sue fatiche, ilquale non gli fosse stato pagato, non hauendo promesso di vender senza farsi pagar la sensaria. Ma se s'accordò di vender senza stipendio, ma con patto espresso o tacito, che vendesse ad vn tal prezzo; e'l resto di più fosse suo, & non vendesse più del prezzo rigoroso, migliorandolo, sarà del sensale quel di più. Chi non contento del suo giusto stipendio, inganna dicendo, che non si troua più, & hauuta licenza di dar la robba per quel prezzo, la vende più, & ritiene il più per se, pecca & è tenuto alla restitutione.

Della simonia.

SPirituale, come si prende in questo luogo, è vn dono sopranaturale dato da Dio, o per essere stato instituito da lui

sopra

ſopranaturalmente à ſalute dell'anime, o fatto dalla Chieſa per virtù ſopranaturale, o vnito à lei. Si dichiara iui.

Et perciò non ogni coſa ſacra, come i beni Eccleſiaſtici, è ſpirituale, come ſi prende in queſto luogo. Et perciò la compra di queſti, benche ingiuſta, anchor che ſia ſacrilega, non è ſimoniaca.

Le coſe, che dalla Chieſa ſono ſtate humanamente aggiunte di più alle coſe ſpirituali date da Dio, o anticipatamente, come il iuſpatronato, di ſepoltura, il calice &c. o conſeguentemente, come i beneficij, gli vfficij eccleſiaſtici, ſi chiamano coſe vnite alle ſpirituali.

Alcune coſe ſono puramente ſpirituali, come la gratia, & i doni dello Spirito ſanto, alcune meſcolate di ſpirituale, & di temporale: & di queſte alcune hanno più dello ſpirituale, come i ſacramenti, & gli atti loro, & alcune meno, come il calice, & gli ornamẽti, lequali coſe tutte della ſeconda ſpecie, riſpetto al temporale ſi poſſono vendere, & comprare, ma non riſpetto allo ſpirituale.

100 La ſimonia è vna volontà deliberata di vendere, o di comprar coſa ſpirituale, o vnita alla ſpirituale, & è p.m.

Il comprare, e'l vender coſa ſpirituale, che ſi acquiſti naturalmẽte, come la ſcienza, non è ſimonia.

La ſimonia è di due ſorti, l'vna prohibita, perche è ſimonia, & l'altra ſimonia,

perche è prohibita, come il rinuntiare, il presentare, & l'accettare con conditioni per altro lecite, ma prohibite dalla Chiesa, anchora senza danari, come: Io ti rinuntio, perche tu rinuntij à me, o ad vn'altro. Dò il mio suffragio à te, perche tu dij il tuo ad vn'altro.

Il cambió de' beneficij anchora inquanto al titolo, senza licenza del Superiore, è simonia.

Chi cambia rinuntiando vn beneficio di minor valuta, se senza licenza rende la pensione, o i danari à chi rinuntia il beneficio di maggior valuta, per pareggiare il danaro perduto, è simoniaco.

Il dare o pigliare in spirituale danari non per lo spirituale, ma per altra cagione, come per liberalità, per limosina, per vsanza, &c. non è simonia, perche non si dà principalmente per lo spirituale.

Il riceuere o dar qualche cosa temporale men principalmente & per cagione stimolatrice, & suegliatrice per cose spirituali, se bene senza quel temporale non sarebbe lo spirituale, non è simonia: come di chi si leuà à Matutino per la distributione, o di chi serue, o presta danari al Vescouo principalmente, & immediatamente, per far amicitia con lui, o accioche gli faccia bene, sperando secondariamente per se, o per alcuno de' suoi la gratia d'vn beneficio.

102 Nelle cose spirituali il riceuer qualche

che cosa per cagione del ministerio, anchora per patto, se non si fa principalmente per la sua attione spirituale, non è simonia, benche nel ministro ricco nel foro esteriore si presuma simonia, ma non si presume in conscienza.

Il pigliar danari per le spese, o per la pena imposta dallo spirituale, non è simonia.

Chi ha giurisdittione ecclesiastica acquistata, se per liberarsi dal suo trauaglio sborsa danari, non è simoniaco: se non ha giurisdittione, nõ è lecito, se non è impedito dalla forza, o se egli solo non è degno, o sarebbe eletto indegno.

Il dar danari ad vno, perche faccia oratione, o dica vna Messa, non è simonia, se non dà con animo di comprar la cosa spirituale, come la vita eterna.

Il dare o riceuere seruitij di parole, o d'opere per cagione principale in prezzo di cosa spirituale, è simonia. Altro è se non per principale, ma per meno principale, & per isuegliare.

Il dar prezzo temporale per cagione principale immediata, che vno faccia Vicario del Vescouo, Parocho, Capellano, Predicatore, o perche vada a dir Messa in luogo lontano, non è simonia; perche l'obligo & la fatica non sono aggiunti negli atti spirituali.

Chi dà al Notaio del Vescouo qualche cosa per l'instrumento dell'ordine, & più

perche è prohibita, come il rinuntiare, il presentare, & l'accettare con conditioni per altro lecite, ma prohibite dalla Chiesa, anchora senza danari, come: Io ti rinuntio, perche tu rinuntij à me, o ad vn'altro. Dò il mio suffragio à te, perche tu dij il tuo ad vn'altro.

Il cambió de' beneficij anchora inquanto al titolo, senza licenza del Superiore, è simonia.

Chi cambia rinuntiando vn beneficio di minor valuta, se senza licenza rende la pensione, o i danari à chi rinuntia il beneficio di maggior valuta, per pareggiare il danaro perduto, è simoniaco.

Il dare o pigliare in spirituale danari non per lo spirituale, ma per altra cagione, come per liberalità, per limosina, per vsanza, &c. non è simonia, perche non si dà principalmente per lo spirituale.

Il riceuere o dar qualche cosa temporale men principalmente & per cagione stimolatrice, & suegliatrice per cose spirituali, se bene senza quel temporale non farebbe lo spirituale, non è simonia: come di chi si leua à Matutino per la distributione, o di chi serue, o presta danari al Vescouo principalmente, & immediatamente, per far amicitia con lui, o accioche gli faccia bene, sperando secondariamente per se, o per alcuno de'suoi la gratia d'vn beneficio.

102 Nelle cose spirituali il riceuer qual-

che

che cosa per cagione del ministerio, anchora per patto, se non si fa principalmente per la sua attione spirituale, non è simonia, benche nel ministro ricco nel foro esteriore si presuma simonia, ma non si presume in conscienza.

Il pigliar danari per le spese, o per la pena imposta dallo spirituale, non è simonia.

Chi ha giurisdittione ecclesiastica acquistata, se per liberarsi dal suo trauaglio sborsa danari, non è simoniaco: se non ha giurisdittione, nõ è lecito, se non è impedito dalla forza, o se egli solo non è degno, o sarebbe eletto indegno.

Il dar danari ad vno, perche faccia oratione, o dica vna Messa, non è simonia, se non dà con animo di comprar la cosa spirituale, come la vita eterna.

Il dare o riceuere seruitij di parole, o d'opere per cagione principale in prezzo di cosa spirituale, è simonia. Altro è se non per principale, ma per meno principale, & per isuegliare.

Il dar prezzo temporale per cagione principale immediata, che vno faccia Vicario del Vescouo, Parocho, Capellano, Predicatore, o perche vada a dir Messa in luogo lontano, non è simonia; perche l'obligo & la fatica non sono aggiunti negli atti spirituali.

Chi dà al Notaio del Vescouo qualche cosa per l'instrumento dell'ordine, & più

che non merita, o al Vescouo per li pastelli senza patto. Ouero il beneficiario, che paga qualche cosa, allaquale nondimeno non può essere sforzato, per conseguire vna possessione, à gli altri beneficiarij, non per cagione principale, non è simoniaco.

Le cose, che si dauano prima per commodo priuato, hora non si possono accettare, perche l'vsanza è leuata, & nõ si possono conuertire in opere pie.

Il Notaio, ouero il Vescouo, che piglia più per vn'ordine maggiore, che per vn minore, è simoniaco, & contra il Concilio di Trento.

Chi dà ad vno perche battezi in necessità, è simoniaco.

103 La simonia è di tre sorti, mentale solamente, cõuentionale solamente, & reale.

La simonia mentale senza conuentione tacita, o espressa, benche non arriui al dare, è p.m. ma non obliga alla restitutione. Non è così l'vsura mentale.

104 La simonia mentale solamente è tacità, o espressa, ò non seguita dall'vna nè dall'altra parte, o da vna parte sola, & obliga à restituire per la diuersità della cosa riceuuta, & questo tale ha da esser punito nel foro esteriore.

Tal simoniaco, celebrando, non incorre nella irregolarità, si come nè il pensionario nella scommunica non pagando, se celebra solo per trascorsa di tempo.

La si-

La simonia reale è vna conuentione tacita, o espressa, finita da ogni parte, almeno quãto à qualche parte delle cose promesse, & di quà & di là è il peccato mortale: & si punisce con la nullità, con la scommunica, & con l'obligo del restituire i frutti.

106 Non è lecito al Vescouo mettere il prezzo alla Messa, di maniera che non si dica per meno di quello.

Le cose, che sogliono darsi per gli atti spirituali già fatti, si possono pigliare, anzi chiedere anchora prima, che si facciano, quando s'hà sospetto d'hauergli à litigare.

Il promettere qualche cosa, come cento scudi per instrumento publico senza animo di comprarlo, & di pagargli, accioche vno gli conferisca vn beneficio, è simonia conuentionale: ma non per questo è scommunicato, nè dee rinuntiare il beneficio. Altro è, se fosse reale.

Il cõferire ad alcuno vn beneficio con animo di liberarsi dall'obligo della contradota, non è simonia, imperoche non è prezzo legale.

Chi dona ad vn mezano, perche moua vn donatore, è scommunicato, & simoniaco; se non dà per cagione della fatica, o dell'interesse, o del guadagno cessante, o principalmente per far amicitia.

Il dare qualche cosa con la mano, con la lingua, o con la seruitù ad vn fami-

gliare del Papa principalmente per far amicitia, & secondariamente, perche venendo l'occasione, gli procuri vn beneficio, non è simonia. Altro è, se lo fa principalmente per questo.

107 Il conferire vn beneficio per parentela principalmente, o amicitia ad vno indegno, o per preghi, non è simonia, se i preghi non sono per prezzo. Il medesimo è di chi fa cose spirituali per lode humana.

L'accordarsi con vn famigliar del Papa, che consentirà à certa pensione da consegnarsi à lui dal Papa, se gl'impetra vn beneficio, & nella speditione delle lettere non si fa mentione dell'accordo, è simonia reale di quà, & di là.

L'accordarsi, che due beneficij si dieno ad vna persona sola, ma le spese, & l'vtilità sieno d'ambidue, & subito non fatta mention veruna della conuentione, ne renuntij vno in fauor dell'altro, è simonia.

Il medesimo si dee dire, se per patto vno in Ispagna fa auuertito vn'altro in Roma di beneficij vacanti, & quell'altro impetra à spese, & vtile communi, & poi rinuntia, è simonia. Altro è, se si fa senza veruno obligo ciuile, mà solo antidotale.

L'espressione di quelle cose, che tacitamente vi sono, non induce la simonia.

L'accordarsi, fatto il patto, di consentire alla pensione, & assicurãdo, se impetra, se consenti senza far mention veruna al

Papa

Papa del patto, è simonia: ma non già s'egli ne fece mentione.

Chi rinuntia con questo, che sia dato à colui, o à quell'altro, è simoniaco, se non si fa nelle mani del Papa: ma nelle mani de i sottordinati, senza patto, o modo espresso, non è simonia. Può dunque comandare, che rinuntij liberamente & senza patto, & poi chieda per colui.

108 Il Papa può incorrere nella simonia prohibita per legge diuina, non per legge humana. Perche egli può leuar via questa, & profanar la cosa spirituale sacra per legge humana: & così può vendere, & comprare i vasi sacri & le vesti come cose temporali: anzi possono far questo gli altri Prelati anchora per vso ecclesiastico, ma non profano. Onde non può incorrere in veruna pena imposta dalla legge positiua sopra le cose spirituali per legge diuina.

Il Papa quanto al fatto libera dalle pene della simonia quegli, che contrattano seco, o con la sua auttorità vn'atto, che per altro sarebbe simoniaco, benche non gli habbia liberati espressamente, & nelle cose positiue non pecca.

Il Papa può senza simonia comprare, & vendere ogni beneficio, non prohibito dalla legge diuina.

Nessun Papa ha mai propriamente venduto beneficij, ma gli ha ben distratti per altre vie giuste.

109 La confidenza di chi renuntia, ò procura il beneficio, perche ceda in fauore di chi gli piace, &c. non è simonia, quando non vi sia patto, & contratto &c. benche nel foro esteriore si presuma altramente. Di questa cosa vedi iui la bolla esposta di Pio V.

110 Quei che haueuano beneficij per confidenza simoniaca, se dopo la notitia della strauagante non renuntiano, & se dopo la strauagante accettano, perdono tutti i beneficij, & diuentano inhabili à gli altri.

I frutti del beneficio & delle pensioni date per confidenza simoniaca si riserbano alla Camera del Papa.

111 Il vendere vna pensione posta sopra cosa spirituale, o beneficio ecclesiastico, o ricomprarla con pagamento anticipato, è simonia, & si può riscuotere.

Chi vende, toglie ad affitto, o acquista per qualunque contratto non gratioso Vicaria, o qualunque giurisdittione, o podestà spirituale, è simoniaco, il contratto è nullo, & egli merita esser priuato dell'vfficio chiericale, anzi dee lasciarlo egli stesso. Ma non è scommunicato già dalla legge, se la Vicaria non fosse perpetua: & non è inhabile à gli altri.

La pena del simoniaco, oltre alla pena del peccato, s'ella è mentale, non v'ha pena veruna nè temporale nè di restitutione. Ma s'ella è conuentionale, oltre alla restitutione, se la cosa è restituibile, v'ha

la pe-

la pena arbitraria: s'ella è reale nell'ordine, è sospeso quanto à se, & à gli altri. Il simoniaco nel beneficio non è sospeso dalla legge: & perciò lasciato che l'hà, puo celebrare contra molti Dottori.

Il simoniaco reale tanto nel beneficio, quanto nell'ordine, è scommunicato dalla legge, riseruato al Papa.

Il simoniaco reale nell'ordine hà bisogno dell'assolutione dalla scommunica, & dalla sospensione. Ma il simoniaco nel beneficio, dalla scommunica sola.

Il simoniaco solamente nell'ordine è sospeso dalla legge, & scommunicato.

Il simoniaco nell'ordine & nel beneficio solamente, è scommunicato dalla legge.

Il simoniaco, se prende gli ordini, riceue il carattere, ma non l'essecutione.

La presentatione, l'elettione, la collatione, & ogni altra dispositione per simonia reale, è subito nulla: & dee lasciarsi inanzi alla sentenza insieme co' frutti, perche è vn ritener quel d'altri.

Il simoniaco anchora conuentionale per confidenza non acquista ragione nella cosa ottenuta, è scommunicato, perde gli altri beneficij bene acquistati, & diuenta inhabile à gli altri.

Quale ignoranza scusi dalle predette pene, & in che modo, vedilo iui.

Pecca simoniacamente, chi vende più caro per lo spirituale congiunto, o la giu

risdittione del presentare, o'l beneficio.

Della Lussuria, terzo vitio capitale.

113 LA Lussuria ha otto figliuole, oltre alle specie dette di sopra cap. 16. Rade volte pecca vno mortalmente in questo vitio, fuorche trasgredendo qualche precetto di Dio, della Chiesa, o che obblighi al mortale. Ma le sue otto figliuole sono Cecità di mente, Precipitatione, Inconsideratione, Inconstanza, Amor di se stesso, Amor di questo mondo, Horrore del futuro, Odio di Dio.

Chi ha l'animo deliberato sì, che vorrebbe viuer perpetuamẽte in questo mon do, séza la visione à faccia à faccia di Dio, pecca mort. Così chi con animo deliberato ha in odio Dio, & questo è grandissimo peccato.

Dell'Ira, laquale è il vitio.

115 L'Ira cattiua, della quale noi parliamo, è vn'atto disordinato di volere la vendetta. Ha sette figliuole, che sono, Sdegno, Gonfiezza, Grido, Bestemmia, Villania, Opprobrio, Rissa. L'altre che sono assegnate da molti, si riducono à queste.

L'Ira è vn peccato mort. s'ella è contra il quinto precetto, Non vccidere, come

se risolutamente vuole la notabile vendetta, che non si merita, o maggiore che non si merita, o di propria auttorità, o cōtra l'ordine della legge, o principalmēte per male del prossimo.

116 Chi troppo disordinatamēte si gonfia, grida, si sdegna, facendo contra qualche precetto sotto mortale.

Chi bestemmia, o maledice il Creatore, o la creatura. Vedi di sopra c.12.nu.83.

113 Chi deliberatamēte maledice, pregando à se, ouero al prossimo mal mortale, sotto ragion di male, p.m. Non così communemente i padri & le madri contra i figliuoli, e i mulattieri contra i muli. Per sufficiente deliberatione al mortale, basta che sia momentanea.

Chi maledice il diauolo rispetto alla natura, p.m. Ma non se lo fa rispetto alla sua colpa.

Chi risolutamente dà qualche cosa al diauolo, inquanto quella cosa è creatura di Dio, o come robba del prossimo, dicendo Io ti dò al Diauolo, p.m. Ma quando non habbia veruna di queste considerationi, è solo pec. ven. Quando si pecchi p le figliuole dell'Ira, vedilo c.15.& c.18.

Dell'Inuidia.

118 L'Inuidia è vn'atto disordinato di rattristarsi del ben d'altri, perche scema la sua eccellenza.

Chi

Chi deliberatamente si duole del bene notabile d'vn'altro, come della scienza, dell'honore, della fama, delle ricchezze, del fauore, perche si scema il suo, p.m. Altro è se non deliberatamēte, ma inauedutamente, & di poco.

Chi si rattrista di non hauere le cose, che hanno gli altri per fine cattiuo mortale, p.m. Ma per bene non pecca.

Chi si attrista accusando risolutamēte la diuina prouidenza nel diuidere i beni à i cattiui, p.m.

Della Gola.

309 IL peccato della Gola regolarmente è veniale, se in esso non si pone l'vltimo fine, ò non sia violato il precetto sotto mortale, o con danno notabile della propria salute, o di quella del prossimo, o se per essa non si pagano i debiti.

La Gola ha cinque specie, Presto, fuor del douere, lautamente, troppo ardentemente, studiosamente. Ha poi cinque figliuole, Debolezza di mente, Allegrezza smisurata, Parlar molto, Buffoneria, Sporcitia.

310 Chi mangia cibi prohibiti in altro paese doue habita, benche nō sieno prohibiti nel suo, p. m. Et all'incontro se mangia i prohibiti nel suo, ma non doue egli habita, non pecca. Il medesimo si dee dire

delle

delle feste, & de i digiuni.
121 Chi sapendolo, s'imbriaca, o procura che altri s'imbriachi, p.m.
122 Chi mangia carne humana fuor d'vna estrema necessità, benche non ammazzi veruno, p.m.
123 Chi per debolezza di mente non essamina la conscienza, quando è tenuto, pecca mortalm.
Chi per vna smisurata allegrezza con le parole, col moto, & co gesti &c. induce se od altri al mortale, p.m.
Il Prete, che irreuerentemente salta, canta, balla, (non gia se lo fa vn poco in secreto) p.m.
Chi parla molto con irreuerenza notabile di Dio, p.m.
Chi vsa vesti impudiche per prouocare al mortale. p. m.

Dell'Accidia.

L'Accidia è vn'attristarsi deliberatamente del bene spirituale diuino, come diuino in se, il che accade di rado: & se perciò lascia qualche cosa, allaquale sia tenuto sotto mortale, ouero per fuggirla fa qualche cosa mortalmente, p.m.
125 Questa ha cinque figliuole, che sono Disperatione, Pusillanimità, Poltroneria, Rancor d'animo, Mente vagabonda.
Chi si dispera d'arriuare all'vltimo fine,

perche è prohibita, come il rinuntiare, il presentare, & l'accettare con conditioni per altro lecite, ma prohibite dalla Chiesa, anchora senza danari, come: Io ti rinuntio, perche tu rinuntij à me, o ad vn'altro. Dò il mio suffragio à te, perche tu dij il tuo ad vn'altro.

Il cambió de' beneficij anchora inquanto al titolo, senza licenza del Superiore, è simonia.

Chi cambia rinuntiando vn beneficio di minor valuta, se senza licenza rende la pensione, o i danari à chi rinuntia il beneficio di maggior valuta, per pareggiare il danaro perduto, è simoniaco.

Il dare o pigliare in spirituale danari non per lo spirituale, ma per altra cagione, come per liberalità, per limosina, per vsanza, &c. non è simonia, perche non si dà principalmente per lo spirituale.

Il riceuere o dar qualche cosa temporale men principalmente & per cagione stimolatrice, & suegliatrice per cose spirituali, se bene senza quel temporale non sarebbe lo spirituale, non è simonia: come di chi si leua à Matutino per la distributione, o di chi serue, o presta danari al Vescouo principalmente, & immediatamente, per far amicitia con lui, o accioche gli faccia bene, sperando secondariamente per se, o per alcuno de' suoi la gratia d'vn beneficio.

102 Nelle cose spirituali il riceuer qual-

che

che cosa per cagione del ministerio, anchora per patto, se non si fa principalmente per la sua attione spirituale, non è simonia, benche nel ministro ricco nel foro esteriore si presuma simonia, ma non si presume in conscienza.

Il pigliar danari per le spese, o per la pena imposta dallo spirituale, non è simonia.

Chi ha giurisdittione ecclesiastica acquistata, se per liberarsi dal suo trauaglio sborsa danari, non è simoniaco: se non ha giurisdittione, nõ è lecito, se non è impedito dalla forza, o se egli solo non è degno, o sarebbe eletto indegno.

Il dar danari ad vno, perche faccia oratione, o dica vna Messa, non è simonia, se non dà con animo di comprar la cosa spirituale, come la vita eterna.

Il dare o riceuere seruitij di parole, o d'opere per cagione principale in prezzo di cosa spirituale, è simonia. Altro è se non per principale, ma per meno principale, & per isuegliare.

Il dar prezzo temporale per cagione principale immediata, che vno faccia Vicario del Vescouo, Parocho, Capellano, Predicatore, o perche vada a dir Messa in luogo lontano, non è simonia; perche l'obligo & la fatica non sono aggiunti negli atti spirituali.

Chi dà al Notaio del Vescouo qualche cosa per l'instrumento dell'ordine, & più

che non merita, o al Vescouo per li pastelli senza patto. Ouero il beneficiario, che paga qualche cosa, allaquale nondimeno non può essere sforzato, per conseguire vna possessione, à gli altri beneficiarij, non per cagione principale, non è simoniaco.

Le cose, che si dauano prima per commodo priuato, hora non si possono accettare, perche l'vsanza è leuata, & nõ si possono conuertire in opere pie.

Il Notaio, ouero il Vescouo, che piglia più per vn'ordine maggiore, che per vn minore, è simoniaco, & contra il Concilio di Trento.

Chi dà ad vno perche battezi in necessità, è simoniaco.

103 La simonia è di tre sorti, mentale solamente, cõuentionale solamente, & reale.

La simonia mentale senza conuentione tacita, o espressa, benche non arriui al dare, è p.m. ma non obliga alla restitutione. Non è così l'vsura mentale.

104 La simonia mentale solamente è tacità, o espressa, ò non seguita dall'vna nè dall'altra parte, o da vna parte sola, & obliga à restituire per la diuersità della cosa riceuutà, & questo tale ha da esser punito nel foro esteriore.

Tal simoniaco, celebrando, non incorre nella irregolarità, si come nè il pensionario nella scommunica non pagando, se celebra solo per trascorsa di tempo.

La si-

La ſimonia reale è vna conuentione tacita, o eſpreſſa, finita da ogni parte, almeno quãto à qualche parte delle coſe promeſſe, & di quà & di là è il peccato mortale: & ſi puniſce con la nullità, con la ſcommunica, & con l'obligo del reſtituire i frutti.

106 Non è lecito al Veſcouo mettere il prezzo alla Meſſa, di maniera che non ſi dica per meno di quello.

Le coſe, che ſogliono darſi per gli atti ſpirituali già fatti, ſi poſſono pigliare, anzi chiedere anchora prima, che ſi facciano, quando s'hà ſoſpetto d'hauergli à litigare.

Il promettere qualche coſa, come cento ſcudi per inſtrumento publico ſenza animo di comprarlo, & di pagargli, accioche vno gli conferiſca vn beneficio, è ſimonia conuentionale: ma non per queſto è ſcommunicato, nè dee rinuntiare il beneficio. Altro è, ſe foſſe reale.

Il cõferire ad alcuno vn beneficio con animo di liberarſi dall'obligo della contradota, non è ſimonia, imperoche non è prezzo legale.

Chi dona ad vn mezano, perche moua vn donatore, è ſcommunicato, & ſimoniaco; ſe non dà per cagione della fatica, o dell'intereſſe, o del guadagno ceſſante, o principalmente per far amicitia.

Il dare qualche coſa con la mano, con la lingua, o con la ſeruitù ad vn fami-

gliare del Papa principalmente per far amicitia, & fecondariamente, perche venendo l'occasione, gli procuri vn beneficio, non è simonia. Altro è, se lo fa principalmente per questo.

107 Il conferire vn beneficio per parentela principalmente, o amicitia ad vno indegno, o per preghi, non è simonia, se i preghi non sono per prezzo. Il medesimo è di chi fa cose spirituali per lode humana.

L'accordarsi con vn famigliar del Papa, che consentirà à certa pensione da consegnarsi à lui dal Papa, se gl'impetra vn beneficio, & nella speditione delle lettere non si fa mentione dell'accordo, è simonia reale di quà, & di là.

L'accordarsi, che due beneficij si dieno ad vna persona sola, ma le spese, & l'vtilità sieno d'ambidue, & subito non fatta mention veruna della conuentione, ne renuntij vno in fauor dell'altro, è simonia.

Il medesimo si dee dire, se per patto vno in Ispagna fa auuertito vn'altro in Roma di beneficij vacanti, & quell'altro impetra à spese, & vtile communi, & poi rinuntia, è simonia. Altro è, se si fa senza veruno obligo ciuile, mà solo antidotale.

L'espressione di quelle cose, che tacitamente vi sono, non induce la simonia.

L'accordarsi, fatto il patto, di consentire alla pensione, & assicurãdo, se impetra, se consenti senza far mention veruna al

Papa del patto,è ſimonia: ma non già s'egli ne fece mentione.

Chi rinuntia con queſto, che ſia dato à colui, o à quell'altro, è ſimoniaco, ſe non ſi fa nelle mani del Papa: ma nelle mani de i ſottordinati, ſenza patto, o modo eſpreſſo, non è ſimonia. Può dunque comandare, che rinuntij liberamente & ſenza patto,& poi chieda per colui.

108 Il Papa può incorrere nella ſimonia prohibita per legge diuina,non per legge humana. Perche egli può leuar via queſta, & profanar la coſa ſpirituale ſacra per legge humana: & così può vendere, & comprare i vaſi ſacri & le veſti come coſe temporali: anzi poſſono far queſto gli altri Prelati anchora per vſo eccleſiaſtico, ma non profano. Onde non può incorrere in veruna pena impoſta dalla legge poſitiua ſopra le coſe ſpirituali per legge diuina.

Il Papa quanto al fatto libera dalle pene della ſimonia quegli, che contrattano ſeco, o con la ſua auttorità vn'atto, che per altro ſarebbe ſimoniaco, benche non gli habbia liberati eſpreſſamente,& nelle coſe poſitiue non pecca.

Il Papa può ſenza ſimonia comprare,& vendere ogni beneficio, non prohibito dalla legge diuina.

Neſſun Papa ha mai propriamente venduto beneficij,ma gli ha ben diſtratti per altre vie giuſte.

109 La confidenza di chi renuntia, o procu ra il beneficio, perche ceda in fauore di chi gli piace, &c. non è simonia, quando non vi sia patto, & contratto &c. benche nel foro esteriore si presuma altramente. Di questa cosa vedi iui la bolla esposta di Pio V.

110 Quei che haueuano beneficij per confidenza simoniaca, se dopo la notitia della strauagante non renuntiano, & se dopo la strauagante accettano, perdono tutti i beneficij, & diuentano inhabili à gli altri.

I frutti del beneficio & delle pensioni date per confidenza simoniaca si riserbano alla Camera del Papa.

111 Il vendere vna pensione posta sopra cosa spirituale, o beneficio ecclesiastico, o ricomprarla con pagamento anticipato, è simonia, & si può riscuotere.

Chi vende, toglie ad affitto, o acquista per qualunque contratto non gratioso Vicaria, o qualunque giurisdittione, o podestà spirituale, è simoniaco, il contratto è nullo, & egli merita esser priuato dell'vfficio chiericale, anzi dee lasciarlo egli stesso. Ma non è scommunicato già dalla legge, se la Vicaria non fosse perpetua: & non è inhabile à gli altri.

La pena del simoniaco, oltre alla pena del peccato, s'ella è mentale, non v'ha pena veruna nè temporale nè di restitutione. Ma s'ella è conuentionale, oltre alla restitutione, se la cosa è restituibile, v'ha

la pe-

la pena arbitraria: s'ella è reale nell'ordine, è sospeso quanto à se, & à gli altri. Il simoniaco nel beneficio non è sospeso dalla legge: & perciò lasciato che l'hà, puo celebrare contra molti Dottori.

Il simoniaco reale tanto nel beneficio, quanto nell'ordine, è scommunicato dalla legge, riseruato al Papa.

Il simoniaco reale nell'ordine hà bisogno dell'assolutione dalla scommunica, & dalla sospensione. Ma il simoniaco nel beneficio, dalla scommunica sola.

Il simoniaco solamente nell'ordine è sospeso dalla legge, & scommunicato.

Il simoniaco nell'ordine & nel beneficio solamente, è scommunicato dalla legge.

Il simoniaco, se prende gli ordini, riceue il carattere, ma non l'essecutione.

La presentatione, l'elettione, la collatione, & ogni altra dispositione per simonia reale, è subito nulla: & dee lasciarsi inanzi alla sentenza insieme co' frutti, perche è vn ritener quel d'altri.

Il simoniaco anchora conuentionale per confidenza non acquista ragione nella cosa ottenuta, è scommunicato, perde gli altri beneficij bene acquistati, & diuenta inhabile à gli altri.

Quale ignoranza scusi dalle predette pene, & in che modo, vedilo iui.

Pecca simoniacamente, chi vende più caro per lo spirituale congiunto, o la giu

risdittione del presentare, o'l beneficio.

Della Lussuria, terzo vitio capitale.

113 LA Lussuria ha otto figliuole, oltre alle specie dette di sopra cap. 16. Rade volte pecca vno mortalmente in questo vitio, fuorche trasgredendo qualche precetto di Dio, della Chiesa, o che obblighi al mortale. Ma le sue otto figliuole sono Cecità di mente, Precipitatione, Inconsideratione, Inconstanza, Amor di se stesso, Amor di questo mondo, Horrore del futuro, Odio di Dio.

Chi ha l'animo deliberato sì, che vorrebbe viuer perpetuamẽte in questo mondo, sẽza la visione à faccia à faccia di Dio, pecca mort. Così chi con animo deliberato ha in odio Dio, & questo è grandissimo peccato.

Dell'Ira, laquale è il vitio.

115 L'Ira cattiua, della quale noi parliamo, è vn'atto disordinato di volere la vendetta. Ha sette figliuole, che sono, Sdegno, Gonfiezza, Grido, Bestemmia, Villania, Opprobrio, Rissa. L'altre che sono assegnate da molti, si riducono à queste.

L'Ira è vn peccato mort. s'ella è contra il quinto precetto, Non vccidere, come

se risolutamente vuole la notabile vendetta, che non si merita, o maggiore che non si merita, o di propria auttorità, o cōtra l'ordine della legge, o principalmēte per male del prossimo.

116 Chi troppo disordinatamēte si gonfia, grida, si sdegna, facendo contra qualche precetto sotto mortale.

Chi bestemmia, o maledice il Creatore, o la creatura. Vedi di sopra c. 12. nu. 83.

113 Chi deliberatamēte maledice, pregando à se, ouero al prossimo mal mortale, sotto ragion di male, p. m. Non cosi communemente i padri & le madri contra i figliuoli, e i mulattieri contra i muli. Per sufficiente deliberatione al mortale, basta che sia momentanea.

Chi maledice il diauolo rispetto alla natura, p. m. Ma non se lo fa rispetto alla sua colpa.

Chi risolutamente dà qualche cosa al diauolo, inquanto quella cosa è creatura di Dio, o come robba del prossimo, dicendo Io ti do al Diauolo, p. m. Ma quando non habbia veruna di queste considerationi, è solo pec. ven. Quando si pecchi p le figliuole dell'Ira, vedilo c. 15. & c. 18.

Dell'Inuidia.

118 L'Inuidia è vn'atto disordinato di rattristarsi del ben d'altri, perche scema la sua eccellenza.

Chi

Chi deliberatamente si duole del bene notabile d'vn'altro, come della scienza, dell'honore, della fama, delle ricchezze, del fauore, perche si scema il suo, p.m. Altro è se non deliberatamẽte, ma inauedutamente, & di poco.

Chi si rattrista di non hauere le cose, che hanno gli altri per fine cattiuo mortale, p.m. Ma per bene non pecca.

Chi si attrista accusando risolutamẽte la diuina prouidenza nel diuidere i beni à i cattiui, p.m.

Della Gola.

109 Il peccato della Gola regolarmente è veniale, se in esso non si pone l'vltimo fine, & non sia violato il precetto sotto mortale, o con danno notabile della propria salute, o di quella del prossimo, o se per essa non si pagano i debiti.

La Gola ha cinque specie, Presto, suor del douere, lautamente, troppo ardentemente, studiosamente. Ha poi cinque figliuole, Debbolezza di mente, Allegrezza smisurata, Parlar molto, Buffoneria, Sporcitia.

110 Chi mangia cibi prohibiti in altro paese doue habita, benche nõ sieno prohibiti nel suo, p. m. Et all'incontro se mangia i prohibiti nel suo, ma non doue egli habita, non pecca. Il medesimo si dee dire

delle feste,& de i digiuni.

121 Chi sapendolo, s'imbriaca, o procura che altri s'imbriachi, p.m.

122 Chi mangia carne humana fuor d'vna estrema necessità, benche non ammazzi veruno, p.m.

123 Chi per debolezza di mente non essamina la conscienza, quando è tenuto, pecca mortalm.

Chi per vna smisurata allegrezza con le parole, col moto, & co gesti &c. induce se od altri al mortale, p.m.

Il Prete, che irreuerentemente salta, canta, balla, (non gia se lo fa vn poco in secreto) p.m.

Chi parla molto con irreuerenza notabile di Dio, p.m.

Chi vsa vesti impudiche per prouocare al mortale. p. m.

Dell' Accidia.

L'Accidia è vn'attristarsi deliberatamente del bene spirituale diuino, come diuino in se, il che accade di rado: & se perciò lascia qualche cosa, alla quale sia tenuto sotto mortale, ouero per fuggirla fa qualche cosa mortalmente, p.m.

125 Questa ha cinque figliuole, che sono Disperatione, Pusillanimità, Poltroneria, Rancor d'animo, Mente vagabonda.

Chi si dispera d'arriuare all'vltimo fine,

ne, cioè alla bealitudine, p.m. ma non è circostanza, che necessariamente si debba confessare.

Del peccato in Spirito santo.

126 Peccato in Spirito santo è vna cosa commessa per malitia contra la bontà dello Spirito santo.

Le specie di questo peccato sono sette, Disperatione, Presuntione, Impenitenza, Ostinatione, Combattimento contra la verità conosciuta, Inuidia della gratia fraterna. Et questi peccati si chiamano irremissibili, non perche non si cancellino con la contritione, ma perche di sua natura cacciano via i mezi, co'quali si rimettono i peccati. La poca attentione nondimeno scusa da questi peccati, come anche da gli altri.

De' Cinque Sensi. Cap. XXIIII.

1 L'Vso de' Sensi è indifferente, perche è mortale, s'egli è contra il precetto sotto mortale, & contra il precetto sotto veniale, è veniale: & non è circostanza da confessarsi.

Dell'opere della Misericordia.

5 Chi ha le cose superflue alla natura, se nō souuiene almeno prestādo a chi doman-

domanda, & è in estrema necessità, p.m.

Chi ha le cose superflue alla natura, & allo stato, se non souuiene almeno prestando à chi ha bisogno delle cose necessarie al suo stato eletto da se, p.m. Ne gli altri casi la limosina o spirituale, o corporale è di consiglio.

In questi due casi basta prestando, o accõmodãdo, nõ dãdo necessariamente.

L'essere in estremo bisogno non è solamente quando si stà per mandar fuora l'anima, ma che probabilmente la mandi, se non se gli souuiene, & è probabile che nessun'altro lo souuerrà.

Non è necessità estrema il pericolo di perder l'honore, contra Soto.

Lo stato si prende largamente, & si distẽde à molte cose, come à i conuiti conueneuoli, à i casi probabili, à i doni, alle magnificenze honeste à gli hospiti.

Il necessario allo stato nõ consiste nell'indiuisibile, ma ha vna larghezza più, o meno, secondo la qualità dello stato.

Chi mette insieme danari per comprar dominio, & mutare stato, non ha più di quel, che si ricerca al suo stato, purche sia idoneo, & secolare; pche gli Ecclesiastici nõ possono accumular danari per tãti fini.

Non è da giudicar facilmente, che vno habbia più di quello, che sia necessario al suo stato.

7 Niuno è tenuto far limosina del necessario al suo stato, se non à chi sia

in estre-

in estrema necessità, & ciascuno può mutare stato.

Chi non fa la limosina, laquale è sotto precetto, non è tenuto subito alla restitutione di quello, o del danno, che sia seguito dall'indugio.

9 Nessuno è tenuto sotto colpa mortale cercar persone, che sieno in estrema necessità ne gli spedali, & nelle prigioni, ma solo è tenuto, quando gl'incontra; se già questo non fosse vfficio suo. Il simile s'intende dell'altre opere della misericordia.

Chi non souuiene à vno che sia in gran necessità, benche non estrema, potendo farlo commodamente, se crede che nessuno sia per dargli aiuto, p. m.

Chi, quando vno patisce nelle cose spirituali estrema necessità quanto alla salute dell'anima, benche con danno della sua vita corporale, p.m. se bene vn Christiano di rado patisce questa necessità, perche può hauer contritione de' suoi peccati. Et se non sà questo, bisogna insegnargli il modo d'esser contrito.

10 Chi non è Parocho, o Prelato, non è tenuto con pericolo della sua vita andar à visitar gli appestati, o ammalati in estrema necessità della vita corporale. Altro è della vita spirituale.

11 Niuno per qualũque stato, voto, o precetto humano, è scusato dal souuenire in estrema necessità.

Il Chie-

Il Chierico religioso dee scoprire i tradimenti contra la Rep. in estrema necessità, anzi i congiurati anchora, benche ne rimanga sospeso, & purche si protesti, non diuenta irregolare.

Chi consiglia il prossimo, che faccia qualche mortale, o cosa notabilmente nociua alla Repub. per inganno o per colpa sua, pecca mort. se non lo fa, perche colui pecchi manco.

Della Correttione fraterna.

12 ALla correttione fraterna sono tenuti tutti, fino à gl'infedeli, purche noi sappiamo certo, che colui pecca mortalmente, o che sia vicino al peccare, & non se ne tema peggio, osseruata l'opportunità della persona & del tempo, & facciasi commodamente senza notabil danno di chi corregge; se'l fratello non è in estrema necessità di correttione.

Chi potendo commodamente non impedisce il peccato di chi pecca per ignoranza, o per fragilità, p.m. non contra il precetto della correttione, del quale di sotto nu.13.

Il Confessore nõ ha da correggere de' peccati vditi nella confessione, se'l penitente non desse qualche segno, che gli fossero cari.

Chi dissimula, perche vno cada in maggior

gior peccato, per poterlo più commodamente correggere, & emẽdare, nõ pecca.

14 Se alcuno dubita, che l'ammonito per la sua ammonitione non cesserà dal peccato, denuntijlo al Superiore.

Nõ accade ammonire in secreto quãdo il peccato è publico.

Chi corregge del peccato secreto alla presenza d'altri, che non lo sanno, con qualche notabil danno della fama, o con pericolo probabile di essa, non seruato l'ordine, p. m.

Chi riuela vn peccato al Superiore, perche colui non lo faccia più, non seruata la forma della correttione, p.

17 Chi cõsente all'ingiuria del prossimo, o chi non lo difende, consentendo, pecca mortalmente.

Niuno è tenuto difendere vn'altro cõ danno del suo honore, della riputatione, dell'honestà, se colui non è in estrema necessità della nostra difesa, senza nostra necessità estrema. Fuor di questi casi è tenuto semplicemente.

Ciascuno è tenuto difendere la vita del prossimo, che muore ingiustamente, anchora cõ perdita de'suoi beni, e dell'honore, ma non della vita. Ma non è tenuto già difendere il giustamente condannato.

Ogni condannato può vendersi schiauo à chi lo ricompra col prezzo del riscatto.

Cia-

Ciascuno è tenuto difendere i beni del prossimo, senza iquali colui non può viuere.

Ciascuno è tenuto impedire il danno esteriore notabile del prossimo, anchora con proprio incommodo de'danari, non dell'honore, se non di poco, rispetto al gran danno: Et questo se crede probabilmente, che nessun'altro sia per far questo.

E' scusato l'huomo graue, se non corregge, per souuenire ad huomini leggieri, & a' fanciulli, che fanno à pugni. Così chi con voce alta non contradice al predicatore maldicente per lo scandalo. Così chi non libera vno menato ingiustamente alla morte, perche non ne nasca graue tumulto, & molti.

18 Quando vnò dubita della sua morte, non dee difender la vita de gli altri. I Superiori sono tenuti difendere i sudditi, & i sudditi i Superiori, non solo per legge di charità, ma di giustitia, come i Re, i Feudatarij, i Padri, i Tutori, i Curatori, i Padroni, i Pedagoghi, i Parochi, i Guardiani, & all'incontro.

Quei che non difendono vno, perche temono de'proprij beni, spesso non consentirebbono all'ingiuria. Et nondimeno i testi presumono, che questi tali consentano.

19 Chi quãdo deue, non aiuta se ben non consente, pecca contra la charità solamente, se non lo fà per vfficio, & non è tenuto

alla restitutione. Chi consente & aiuta, fa contra la giustitia, & è tenuto alla restitutione.

Non ogniuno che si presume consentire, si presume aiutare.

Chi non impedisce l'homicidio, ilquale sà che si tratta, benche segua, non diuenta irregolare. Chi consente solamente alla percossa del Chierico, laqual non si fa à nome suo, non è scommunicato. L'obligato, che può commodamente impedire vn delitto manifesto, & non l'impedisce, si presume che aiuti, pecca & è tenuto alla restitutione.

20 Chi consente all'offesa, benche subito difenda, pecca.

Chi non consente, ma non difende, potendo, & douendo, o per charità o per giustitia, pecca.

Tutti sono tenuti sotto peccato à questo precetto, o per inganno, o per trascuraggine che noi lo trapassiamo. Ma quei che sono tenuti per giustitia, sono tenuti alla restitutione, & incorrono nelle censure. Cosi s'intende il cap. quantæ, de senten. excom.

Il figliuolo, il seruo, il suddito, che sà che s'apparecchia vn delitto contra il padre, padrone, o superiore, & non lo manifesta, deue esser punito, perche fa contra la giustitia; ma gli altri nò, perche fanno contra la charità, & cosi sono solamente puniti nel foro della conscienza.

Niu-

22 Niuno, che non sia tenuto per giustitia, se non difende vn'altro, incorre nelle censure, o nell'irregolarità.

L'opere della Misericordia corporali non obligano veruno à farle sotto peccato mortale, se non à chi sia in estrema necessità, perche chi non fosse in estrema necessità, tratterebbe del far guadagno. Ma ne gli altri casi, come di ridurre il bue smarrito, o di solleuar l'asino caduto sotto la soma, p.m. chi non l'aiuta, se pensa probabilmente, che nessuno sia per aiutarlo, perche si tratta di rimediare al danno, benche non sia necessità estrema.

Chi fa viaggio, & non solleua il mulo del mulattiere, che ha bisogno del suo aiuto nella strada non frequentata, credendo probabilmente, che non hauerà altro aiuto, p.m.

Così chi non rimoue i bestiami, che guastano le biade.

Chi non estingue il fuoco, che arde le robbe del prossimo.

Chi ascolta vno, che tolga la fama del prossimo grauemente, benche non lo creda, se pēsa che gli altri sieno per crederlo, & non resiste, p.m.

Così chi vede esser fatta notabile offesa alla mente, al corpo, all'honore, alla robba.

Chi vede vno, che compra animali, panni, poderi, & altre cose, nelle quali sia difetto, o di gran lunga minori, o peggiori, ch'egli

ch'egli non pensa,& non l'auertisce, pecca mortalmente.

23 Chi potendo non impedisce il peccato mor. del prossimo, p.m.

Chi non ritiene vno, che voglia precipitarsi, p.m. Et chi non caua vno anchora cōtra sua voglia, da vna casa, che sia per ruinare, p.m.

Per fuggir lo scandalo, debbiamo fare, o tralasciar tutte le cose, che non sono sotto precetto.

Siamo obligati souuenire a chi è posto in estrema necessità dell'anima, con pericolo de'beni, dell'honore & della vita. Similmente se non è in estrema necessità del nostro aiuto; ma per qualunque cagione certo peccherà mortalmēte, se noi non lo souueniamo, siamo tenuti.

Siamo tenuti sotto mortale impedire i mali del prossimo, a'quali egli non può consentire giustamente; se bene potrebbe schifargli, se volesse, anchor che noi non vsiamo la nostra ragione, purche senza nostro peccato possiamo non vsar la nostra ragione.

Se'l prossimo pecca non per ignoranza, ma per malitia, non siamo tenuti souuenirlo con danno nostro spirituale, o temporale, o con danno della nostra ragione.

Non siamo tenuti dare per essempio, cento scudi a chi afferma, che sarà impiccato, se non gli sono donati.

Con queſte coſe ſi ſciolgono cinque obiettioni.

CHi domanda la preſtanza dall'vſuraio, che non la darà, ſe non ad vſura, non pecca.

Non pecca vno, che chiede che'l ſuo figliuolo ſia battezato dal Parocho, ilquale è in p.m. & non contrito.

La donna, che s'orna ſolamente per vanagloria, bẽche creda, che vno ſia per deſiderarla mor. non p.m.

Neſſuno è tenuto alla limoſina ſotto mortale, fuor che nella eſtrema neceſſità.

Chi vuol peccar mortalmente, ſapendo che quel peccato è tale, non è in eſtrema neceſſità, perche lo fa volontariamente.

De i peccati di diuerſi ſtati. Cap. XXV.

De i peccati de' Rè.

1 CHi occupa ingiuſtamente gli altrui regni, o ſignorie, o chi hauendogli ingiuſtamente acquiſtati, non gli reſtituiſce, ſe qualche giuſta cagione non lo ſcuſa, p.m.

2 Il gouernare principalmente per piaceri, per ricchezze, & per honori, è p.ven. & pericoloſo.

Chi gouerna ingiuſtamẽte le coſe poſſedute giuſtamẽte, tralaſciãdo, o cõmetten-

do,o esponendo à probabile pericolo della perdita di tutto il regno, o di parte di esso,p.m.

2 Se per trascuraggine mancano à se, & a'suoi il vitto, & i grani, i caualli per far guerra &c. è peccato o mor.o veniale pericoloso; se non tralascia per altro miglior fine.

Chi non conserua le ricchezze per fuggire i pericoli grandi, & i mali probabili del regno,p.m.

3 Chi raduna ricchezze,aggrauando notabilmente i sudditi, senza fine giusto,pecca mortalm.

Il prodigo, che probabilmente aggrauerà gli altri, o se con troppo interesse.

Chi munisce le fortezze con tanta negligenza, che dà occasione d'irriuerenza, di rebellione, o d'occupare il regno, o parte d'esso.

4 Chi per trascuraggine non racconcia le vie, onde i viandanti incorrono in danno notabile.

Chi con le sue publiche entrate non souuiene à chi è in estrema necessità, & gli chiede.

Chi nelle contese, quando altro non si può fare, non accetta conditioni honeste, o fatta vna grande strage, dà commodità a'Turchi d'occupare vna parte del Christianesimo.

Chi ordina vna legge penale, principalmente per priuata vtilità, cioè per guadagnare

gnare

gnare da quella trasgressione.

5 Chi dispensa nella legge diuina, o natu rale, o con danno & scandalo notabile nella sua legge, o non gastiga, o sospende le liti, tutte queste cose senza giusta cagione sono peccato mor.

6 Chi non permette al popolo, che difenda le sue libertà.

Chi vsurpa i beni del popolo, pecca, & è tenuto alla restitutione.

Chi con minacce, o con preghi importuni sforza alcuno à donargli i suoi beni senza giusta cagione, pecca con obligo di restituire.

Chi fa guerra ingiusta per difetto d'auttorità, o di causa, p. & è tenuto alla restitutione. Se la fa giusta ma con mal animo, pecca, ma non è tenuto alla restitutione.

Chi impedisce la visitatione giuridica delle Monache, pecca, & è scommunicato, se essendone ammonito, non se ne rimane.

Chi riscuote nuoui tributi, benche à buon fine, ma senza necessità, p. & è tenuto alla restitutione.

Chi sforza i sudditi, per essempio, à edificar case, coltiuar campi, se non sono obligati à questo, senza l'intero pagamento, pecca.

7 Quei che vendono vfficij tanto cari, & à persone tali, che probabilmente credono douersene seruire in male, & opprime

ranno i popoli, pecca.

I Principi, che danno vfficij in dote, & in pagamento della feruitù, non s'hanno à biafimare, perche fono cofe vendibili.

Gli vfficiali, che vendono gli vfficij à prezzo honefto, & à perfone probabilmen te giufte, non deono effer biafimati. Sarebbe nondimeno cofa più falutifera, fe à ciafcuno vfficio fi ftatuiffe certo premio.

La legge di Pio V. contra quegli, che ambifcono gli vfficij, che hanno amminiftratione di giurifdittione, con prezzo, o con doni.

Chi sforza vno à contrar certo matrimonio, o impedifce dal contrarre, p.m. & è fcommunicato.

Chi mette al gouerno vfficiali inetti, mal prattichi, o di mala cõfcienza, douendo credere che fieno tali: & fe fono ftati creati, poiche l'hauerà faputo, & non gli depone fe può fenza pericolo della fua vita, & danno della Repub. pecca, & è tenuto alla reftitutione.

8 L'Auuocato, che prefenta perfone nõ idonee d'età, di fcienza, nè di coftumi, o chi induce gli Auocati à prefentar quefti tali, o induce i Prelati à cõferire à quefti.

Chi poffiede beni paterni profani, à i quali il padre ha impofto pefo di meffe, facendolo padrone di effe, non pecca.

Chi non raffrena i fuoi da qualunque furto, & danno illecito, pecca con obligo di reftituire.

Chi

Chi non ſi cura di leuar gli abuſi delle ſue terre, come delle vſure, de'giuochi pericoloſi, della miſura falſa, o del prezzo ingiuſto, p. & è tenuto alla reſtitutione.

9 Chi cōdāna alcuno ſenza publica proua, o non concedutagli la difeſa; pecca.

Chi fa morir di veleno o in altro modo vn ſuddito ſenza vdirlo, & ſenza che ſi ſia difeſo, è micidiale.

Chi non per via di ſcienza publica priua i ſuoi di beneficij, d'vfficij, & d'honori, che non ſi leuano à cenno, pecca, & peccano ſimilmente coloro, che eſſequiſcono tali comandamenti.

10 Chi condanna vno ſecondo le coſe allegate, & prouate, benche come priuato ſappia eſſer vero il contrario, non pecca, maſſime ſe ha cercato la verità quanto ha potuto, per nō giudicare in quel caſo. In oltre quādo la coſa è notoria, o tralaſcia per giuſta cagione d'vdire il reo.

11 Non piace che'l Rè, per reſtituire ſcemi le ragioni del Regno, nè ch'egli anche di cōſenſo del popolo fondi vn Monaſterio: ma riſcchi le coſe ſuperflue dello ſtato, viua più parcamēte, & reſtituiſca à chi deue.

De i peccati del Giudice, che conoſce ſuperiore.

12 IL Giudice indegno, prendēdo vno vfficio con probabil pericolo del dāno notabile del proſſimo, come ſapēdo che non

hauerà ardire di dare vna sentenza contra i potenti p.m.

Chi sapendolo, dà in qualunque causa sentenza ingiusta, o trascura di darla giusta, p. & è tenuto alla restitutione del principale, delle spese, & dell'interesse. S'egli è ecclesiastico, è sospeso, & se celebra, diuenta irregolare.

Chi accetta danari, per giudicar bene, o male, o per lasciar di giudicare, è tenuto alla restitutione.

13 Chi non hauendo giurisdittione alcuno, giudica (per essempio) vno esente, p.

14 Chi senza sufficiente proua, o non vide almeno mediocremẽte il processo, o non ammise la proua legitima, o ricercò proua maggiore della necessaria, peccò. Di più chi non osserua l'ordine della legge, o dimanda di quelle cose, allequali il reo non è tenuto rispondere, o processa oscuramente, pecca.

Chi ammette cose indebite, o non ammette le debite.

Chi senza cagione prolunga le speditioni. Chi senza autorità cresce, o scema la pena, pecca.

Il giudice, che non ha superiore, può rimetter la pena, quando ciò sia vtile alla Rep. o quando non le sia danno, di consenso delle parti. Ma se vede, che per questo si darà occasione à gli altri di peccare; se rimette, pecca grauemente, benche la parte consenta.

Chi

15 Chi essequisce la sentenza del Superiore, laquale sà esser nulla, & di nessun valore, pecca. Ma quando ella è validata, benche sia ingiusta, può essequirla.

Chi senza giusta cagione non condanna il vinto nelle spese dimandate dal vincitore, pecca.

Chi non sapendo le cose necessarie al giudicare, se dimanda consiglio à chi dee, come all'assessore, & giudica, non pecca: ma l'assessore e'l consigliero peccano; & sono tenuti alla restitutione.

Il giudice aggrauando, non ammettendo l'appellatione, o non rimouendo il grauame per altra via: o sia caso nel quale è lecito appellare, o nò; sempre pecca, & è tenuto alla restitutione; perche le leggi contrarie parlano nel foro esteriore.

Chi nel render ragione disprezza notabilmente le vedoue, i pupilli, & l'altre persone misere nell'anteporle à gli altri, pecca mort.

Il Giudice secolare, che non vbidisce à i giusti comandamenti del Papa, & anche de i Prelati, o non osserua le scommuniche, & gl'interdetti, p.

16 Chi comanda in tempo d'interdetto, che si celebri, o che i denuntiati scommunicati non escano da gli vfficij diuini, pecca & è scommunicato.

Chi per forza o per paura caua di mano l'assolutione, o la reuocatione dalla scommunica, o dall'interdetto, p.

Chi dà licenza di trauagliare gli Ecclesiastici nelle persone,o ne'beni, perche hanno publicato censure contra di lui, o non hanno vbidito a'suoi comandamenti, pecca.

Chi vieta à i sudditi, che non comprino, o non vendano à gli Ecclesiastici,p.& è scommunicato.

Chi sforza i beni stabili, o le ragioni ecclesiastiche à soggiacere a i laici, pecca.

Chi comanda, che sieno presi calici,libri, o altri beni della Chiesa,pecca.

17 Chi vuole o comanda,che sieno cauati di Chiesa quei,che vi fuggono,pecca.

Quali sieno questi luoghi sacri, vedilo iui.

In Roma non è questa franchigia.

19 Tutti quei, che sono Christiani, godono questa franchigia.

Di più gli schiaui,per delitti sotto graue pena, & per la crudeltà del padrone,a cui non s'hanno à dare,se non se ne riceue il giuramento di non incrudelire contra di loro.

Lo godono anche gli scommunicati, gl'interdetti, i sospesi, quei che fuggono di prigione, violato il giuramento o la prigione. Et chi fugge da i ministri della giustitia, benche condannato.

Ogni sacrilego, che non ha commesso in luogo sacro,banditi,& quei che hanno a render ragione.

I mer-

I mercanti, che portano mercantie a i nemici,se non commettono delitti eccet tuati.

20 Non godono questa franchigia i Giudei;i Mori, i Pagani, gli Heretici formalmente, gli assassini di strada, quei che guastano le biade di notte, e i frutti, nè chi commette delitto graue in luogo sacro.

Niuno, che ammazza a tradimento, o percuote con animo d'ammazzare.

2 Niuno, che essendo fuor di Chiesa, commette delitto in Chiesa, o per contrario.

Nè l'ecclesiastico, rispetto al giudice ecclesiastico.

Nè chi si difende ingiustamente in Chiesa.

Nè chi fa il delitto presso alla Chiesa con animo di fuggirui dentro, benche questo non piace al Nauarro.

Nè chi essendo ingãnato esce di Chiesa: ma chi promise di riconduruelo, è tenuto osseruargli la fede.

Nè chi brucia,o ruina la Chiesa.

Chi consente a gl'inganni de gli vfficiali con danno delle parti,p.

23 Chi non osserua l'vsanze secondo il giuramento fatto, nè gli statuti non derogati. p.

Chi non permette la cõfessione al condannato,che la chiede,p. Non è cosi della communione.

24 Chi non cõcede Auuocati,& Procura-

tori eguali à quei, che litigano dinanzi à lui, con graue danno della parte, massime de'miserabili, & à non gli dimanda, & alle volte senza stipendio.

Chi nõ visita le prigioni, o non le prouede delle cose necessarie al viuere, con graue pericolo.

Chi ammette vn denuntiato scommunicato contra il comandamento del Superiore, o contra la giusta richiesta della parte.

Chi non restituisce subito al suo giudice vn prigione, se troua manifestamente che sia chierico, o in habito chiericale, è scommunicato.

Il medesimo si dice d'vn chierico, che habbia preso per moglie vna, & Vergine, se si sà, & ch'egli habbia portato l'habito, & la tonsura.

Chi frà lo spatio del tempo debito non restituisce al suo giudice il chierico, perche gli habbia tolto per forza il processo.

25 Chi senza necessità fa giurare vn testimonio in giorno di festa, o essercita vn'atto di giurisdittione. Il contrario è, se fosse di pura essecutione.

Del prezzo che si piglia per la cera, & per la fatica, bisogna starsene alla legge, & all'vsanza.

Chi finge d'andare, o manda a pigliar testimonio di donne, pecca, & è scommunicato.

Chi procede per vfficio senza richiesta della

della parte, o senza accusatore, fuor che ne i casi permessi, & per rafrenare i mali futuri.

26 Chi quando può, non visita, cerca, & purga i delinquenti.

Chi nella visita generale dimandá vno in particolare, se quello o quell'altro habbia fatto la tal cosa.

Chi generalmente comanda, ó particolarmente dà giuramento ad vno che dica ciò che sà, sia occulto, o publico. Dee cercar solamente di saper la cosa notoria, & famosa.

Chi s'informa per via d'inquisitione contra vno particolarmente, o cerca di sapere i compagni, o consiglia tal cose.

De i peccati dell'Auocato, & del Procuratore.

28 L'Auuocato non idoneo, se essercita il carico pecca.

Chi difende, sapendolo, causa ingiusta, & danneggia alcuno, è tenuto alla restitutione: anzi di rifar le spese al suo cliente, se non lo fece auuertito, ch'egli haueua il torto.

Di più s'egli è in dubio, ma crede più tosto, che sia ingiustitia, è tenuto restituire.

Et se da principio pensa che sia giusta, & poi la conosce ingiusta, subito che se

n'auuede, è obligato lasciarla, & auuertirne il cliente, non perciò dee manifestarlo all'auersario: ma bisogna che più tosto l'induca ad vno accordo honesto.

Se la lite è dubia per la varietà delle opinioni, puo seguir la causa, se la parte essendone ammonita, se ne contenta.

29 Se per negligenza, o ignoranza notabile perde vna causa giusta, pecca & è tenuto alla parte, se la parte non sapeua la sua ignoranza. Ma se la sapeua non è così, perche non è tenuto se non dell'inganno, o della colpa larga.

Chi dimanda, o concede superflue dilationi, o suborna i testimonij al falso, o a far che non dicano il vero, o presenta instrumento falso, o allegga leggi false, pecca, & è tenuto alla restitutione.

L'Auuocato può prudentemente tacere & occultare la ragione, che impedisce alla sua parte, & fingere che l'auuersario s'inganni, senza bugia.

Chi manifesta secreti di gran momento della sua parte all'auersario, p. & è tenuto alla restitutione.

Chi cerca stipendio di cosa, per laquale non se gli deue, o notabilmente maggior del douere: il che si dee moderare secondo la qualità della causa, della fatica, della scienza, & dell'vso; ouero s'accordino senza forza & scandalo nel principio della lite, & questo nel foro della conscienza: anzi dandogli anche qualche cosa oltra

tra lo ſtipendio,ſe vince la lite.

Chi in publico, o in ſecreto fauoriſce la parte auuerſa, pecca.

Chi patteggia d'vn tanto di quel,che ſi litiga,come d'vn terzo, pecca.

Et ſe patteggia,che vinta la lite gli deb ba dare vn tanto, pecca.

De'peccati dell'accuſatore.

31 CHi accuſa falſamente pecca con obli go di reſtituir l'intereſſe: o ſe l'ha fatto per ignoranza, quando lo sà,ſe non ſe ne rimane, o ſe dopo la ſentenza defi-nita conoſce ch'ella ſia ingiuſta, & non reſtituiſce.

Chi accuſa veramente,ma con mal ani mo mortale, p. m. ma non è tenuto alla reſtitutione.

Chi citata la parte, non rinuntiata la lite, procura ch'ella ſia ſoſpeſa,contra la volontà dell'auerſario,p.

32 Chi patteggia, o trapaſſa in cauſa crimi nale d'adulterio, o d'altro delitto ſenza ſangue, con danno del proſſimo, o della Rep. pecca mor. Se v'interuiene lo ſper-giuro, o la bugia dannoſa, è ſempre mor.

Se preſe qualche coſa per abandonar la lite ingiuſta,p. & è tenuto alla reſtit.

Chi in cauſa giuſta vſa inſtrumenti, e teſtimonij falſi,p.ma nõ è tenuto alla reſ.

Chi nõ accuſa vno che pecchi cõ gran

danno

danno spirituale, o temporale della Rep. se non può impedirlo altramente, pecca.

Chi giura o promette di non accusar d'vn peccato, non anchora commesso, p. Altro è del peccato già fatto.

De' peccati del Denuntiatore.

Chi denuntia, quando non dee, nocendo notabilmente, pecca; e se lo fa quando dee, ma con intentione mortale.

Chi, anchor che lo sappia sotto secreto & giurato, non denuntia il trattato d'vn delitto in danno spirituale, o temporale della Rep. o d'vn priuato, come di tradimento, d'heresia, &c. p.

Chi, se può prouare, cioè se hà vn testimonio, perche allhora egli sarà testimonio secondo, non denuntia i peccati dannosi all'autor solo, da i quali non si rimane dopo la correttione, p.

De' peccati de i Guardiani.

34 Il Capitano della guardia, che giura d'accusare quei, che trouerà dopo il suono della campana, & non gli accusa, pecca: ma non è tenuto alla restitutione della pena, o del danno fatto, perche non accusò. Ma se il trouato danneggiò, & egli non lo fece sapere al danneggiato,

pecca

pecca,& è tenuto alla restitutione.

I guardiani, iquali permettono, che sieno portate fuora, o dentro merci prohibite, peccano & sono spergiuri: ma non sono tenuti restituir le pene, o i beni che si perderebbono, perche sono pene: ma sono tenuti restituir le gabelle, che coloro non pagano; perche questo non è pena, ma interesse.

Dei peccati del Reo.

35 IL reo difendendo la causa da lui conosciuta ingiusta, con dãno notabile dell'auersario, p.m.

Il reo dimandato giuridicamente, benche in caso di morte, se non risponde il vero, p.m.

36 Allhora si dice che sia dimandato giuridicamẽte, quando il delitto è notorio, o mezo pienamente prouato, cioè per vn testimonio di veduta, maggiore d'ogni eccettione, o da vno indicio tale: & se questo è nel processo, & egli lo sà.

Il Confessore non può assoluere il reo, che non vuol confessare al giudice competente.

Il reo, che interrogato giuridicamente, non confessa, & dee nondimeno esser impiccato, non è tenuto manifestarlo al giudice, se non se ne teme notabil danno: ma basta dirlo al Cõfessore in cõfessione.

Chi

Chi sà d'essere stato condannato giustamente, come à pagare; se per prolungare l'essecutione appella, pecca & è tenuto alla restitutione.

De i peccati de i testimonij.

40 IL testimonio, anchora non giurato, se sapendolo o dubitandone, afferma il falso, o tace il vero con danno notabile del terzo, pecca, & è tenuto alla restitutione.

Se prima pensò mediocremente, per non errare nel suo detto, non p. m. Ma quando hauerà saputo d'hauere errato, dee riuocare il detto, se il riuocarlo giouerà.

Il timor giusto, benche potesse scusare dal testificare; non per questo potrebbe scusare dal testificare il falso.

41 Chi testifica il vero, credendo che sia falso, pecca, ma non alla restitutione.

Chi giura di non testificare in vn caso, nel quale sia tenuto, pecca.

Nel caso, nel quale è tenuto, & sà esser necessario per conseruatione della giustitia, chi si scusa di testificare, dicendo falsamente che la parte auuersa gli è nemica, pecca à restitutione. Il medesimo si dice di chi si nasconde, & s'allontana.

Chi sà che sia necessario, per impedir qualche notabil danno publico o priuato, &

to, & non s'offerisce per testimonio, anchor che habbia promesso o giurato di tener secreto, pecca.

42 Chi scopre l'altrui peccato secreto, ilquale non è necessario, che si sappia, per impedire i danni, benche ne sia dimandato in particolare, pecca.

Gli Auuocati, i Medici, i Confessori, che testificano cose secrete, communicate à loro in secreto, se non le sanno per altra via, o se i secreti non ritornerebbono in danno d'altri, peccano. Se fosse in danno solamente, bisogna scoprire quel ch'è necessario, che si sappia.

43 Non è tenuto testificare, quando se ne teme vn danno maggiore, di chi è scoperto, come della fama, che del dâneggiato, per essempio ne' beni.

In caso, ch'egli non sia obligato può rispõdere al Giudice di nõ esser tenuto. Et se teme l'ira del giudice, dica di nõ saper niẽte, intẽdendo cosa, che sia tenuto dire.

44 Chi sà che vno è in estrema necessità del suo testimonio, & non s'offerisce, p.ma non à restitutione, perche è contra la charità: ma s'egli è in necessità grande, non è tenuto, se non come del bue smarrito.

Chi, essendogli comandato, non testifica, è tennto alla restitutione, se non lo scusa il timore del pericolo.

45 Chi riceue mercede, per testificare il vero, pecca con obligo di restituire à chi gli dà. Può nondimeno pigliar le spese

del

del viaggio, la mercede dell'opera delle giornate, il guadagno cessante, e'l danno emergente.

Chi piglia per testificare il falso, pecca, non à restitutione, ma per consiglio dia a'poueri. E' ben tenuto à i danni seguiti.

46 Chi senza cagione non vbidisce al giudice, che gli comanda, che denuntij i tali delitti, o peccati, pecca, & se sotto pena di scommunica di sentenza data, è scommunicato, e tenuto alla restitutione del danno. Le cose che scusano, sono molte, come se'l peccato è occulto, & colui emendato: se si può emendare con la sola correttion fraterna: il difetto della proua del peccato da denuntiarsi: se l'ha vdito da tali, che per ciò non si debba mouere: se colui, da cui l'ha vdito, l'ha denuntiato: se chi lo tiene, lo tiene in ricompensa: se lo seppe in confessione, o per secreta consulta, per dar consiglio.

Chi non denuntiò i delitti dentro al tempo assegnato, è tenuto quanto più presto può commodamente.

47 Chi s'offerisce per testimonio, quando non deue, & chi non s'offerisce quando è tenuto, pecca, come se soprastanno graui mali.

48 Gli ascendenti contra i discendenti, & all'incontro, la moglie contra il marito & all'incontro, il liberto contra il padrone & all'incontro, non sono tenuti.

Per l'opere della misericordia nessuno

è tenuto offerirsi: ma quãdo gli è comandato, è tenuto, se non è priuilegiato.

49 I priuilegiati, come il marito in difetto d'altri, possono essere sforzati à testimoniare.

50 Chi probabilmente teme di qualche suo danno spirituale o temporale grande, o di qualche scandalo, è scusato.

Accioche i priuilegiati sieno sforzati, basta che la parte giuri, che non vi sieno stati altri, benche il priuilegio potesse scusare.

51 Chi giurà il falso, accioche vn reo sia liberato dalla confiscatione de'beni, non è tenuto di nulla al fisco.

De' peccati de' Notai.

52 IL Notaio che non osserua le cose, lequali da principio giurò d'osseruare. Prima pregato che faccia vno instrumento, non confessando la verità, o mescolando la falsità. 2. Non riuelar le cose commesse à lui in secreto, senza giusta cagione. 3. Non far instrumento di contratto, ch'egli sappia che sia vsuraio, o illecito. 4. Ritenere il registro de gl'instrumenti. 5. Esser fedele à colui, dal quale è stato fatto Notaio, auuertendolo di quel, che sapra che torni in danno suo. 6. Non vsar male l'vfficio suo per amore, per odio, per speranza, o per timore.

53 Chi fa vno instrumento falso, ouero ne

occulta o cancella vn vero necessario, o ne fa vno male per malitia, o per notabile ignoranza, onde vno perde qualche cosa, & chi per colpa larga tralascia le solennità necessarie, come il suo nome, il segno, testimonij, il giorno, il mese, l'anno, p.

54 Chi essendone pregato, non dà l'instrumento, per compiacere à qualch'vno, p.

Chi non informa il renuntiante, qual sia la ragione, ch'egli ignorante renuntia, pecca.

Chi senza necessità in giorno di festa fa instrumento per auaritia, p.

Chi non vuol copiare, o dar gl'instrumenti à chi non può pagare i dritti, bẽche non sia tenuto dargli in dono Chi riceue o scriue in publica forma gli statuti, perche sieno pagate l'vsure, o pagate non si ricuperino, o contra la libertà della Chiesa, pecca & è scommunicato.

Chi fa il testamento d'vno, che manca dell'vso della ragione, pecca à restitutione da farsi à chi succederà ab intestato.

Chi piglia stipẽdio notabilmente maggior del douere, anchor che l'accetti datogli spontanamente, quando egli ha quello, che gli è stato assegnato dal publico, pecca.

Chi piglia qualche cosa per le lettere de gli Ordinati: ma se non è pagato dal publico, può accettar qualche cosa per la fatica, considerata la qualità della persona, non dell'ordine.

De' peccati de' Maestri.

55 Chi essendone indegno, accetta la laurea. Chi legge sacra scrittura in peccato mort. notorio. Chi ammette scommunicati con participãti, se n'ha giurisditione, & non caccia via quei, che viuono male. Chi ammette vn Chierico alle leggi, & alla medicina, &c. è scommunicato. Chi ammette senza licenza vn religioso in habito, o senz'habito, & con licenza, è scommunicato. Chi non osserua gli statuti giurati da se, è scõmunicato. Chi approua vn'indegno alla laurea, o rifiuta vn degno, o l'impedisce, pecca con obligo di restitutione.

Chi sapendolo, insegna cose false con danno notabile. Chi insegna cose sottili con danno notabile. Chi insegna con animo mortale. Chi suia gli auditori de gli altri con danno notabile à restitutione. Chi procura che vno indegno sia eletto, o s'è obligato per giuramento, ò per comandamento, & elegge il notabilmente men degno. Chi fa guardar la festa non commandata con danno notabile dell'auditore, che non consente. Lo stipendiato, se piglia qualche cosa da gli auditori. Chi accetta vn beneficio con patto d'insegnar nelle scole, & è simoniaco. Chi gastiga crudelmente gli scolari, & se sono chierici è scõmunicato. Chi

con-

contende con danno notabile,pecca mortalmente. Quegli, che insegnano & imparano la theologia & i Canoni nelle scole publiche,possono tirar i frutti per cinque anni in absenza.

De' peccati de gli scolari.

59 CHi studia per fine mortale, ò senza giusta cagione non osserua gli statuti,che obligano al mortale. Chi dà il suffragio all'indegno,ò se in cambio del più degno procurò il men degno. Chi impara cose vietate, chi alle spese d'altri, come della Chiesa,& è notabilmente negligente, se spende male, è tenuto dar parte à i frati. Alle volte quei che contendono contra la verità manifesta. Chi potēdo, non paga lo stipendio. Chi dice d'hauere vn grado, che non ha,pecca mor.

De i peccati del Medico, & del Chirurgo.

60 CHi medica non sapendo, o sapendo, ma non secondo i precetti,o non studia notabilmente,ò nō visita,benche l'infermo si risani, & è tenuto alla restitutione.

Chi applica medicamenti prima, che conosca il male.

Chi

Chi non sà Medicina, & ha imparato con vna lunga eſperienza, può medicare alcuni mali ſenza ſtregarie: ma ſe ſopragiugne febre, cõſigliſi col medico dotto.

Chi dubita ſe vna coſa nuoccia notabilmente, & l'applica, pecca: o s'è piaceuole nelle coſe nociue, p.

61 Chi abãdona l'infermo prima, che non deue, & l'infermità s'allũga, o colui muore, p. à reſtitutione.

Chi dubitando della neceſſità di tagliar membri, gli taglia, ouero s'egli è neceſſario, & non cerca vno idoneo, o chi taglia, o caua ſangue, non ſapendo, p.

Chi vſa medicamenti guaſti nella ſpetieria, p.

Chi prolunga il male, per guadagnar più, pecca.

Chi nell'infermità pericoloſa, prima che applichi la medicina, non perſuade all'infermo la confeſſione, o non ne fa auuertito il parocho, pecca.

Se l'infermo non vuol confeſſarſi, non biſogna abandonarlo.

Chi per la ſalute del corpo conſiglia contra quella dell'anima, pecca. Anzi ſe diceſſe. Io non ti conſiglio, ma ſe tu faceſſi queſto, guarireſti, p. m.

Chi giudica che'l parto ſia animato, & da qualche coſa per fare ſconciare, benche per ſalute della madre. Altro è, ſe penſa che non habbia anchora l'anima ragioneuole, & dà per la vita della madre,

dre, vedafi però la bolla di Sifto V. fopra ciò.

Chi fenza giufta cagione concede a' debili il non digiunare, o'l mangiar carni illecite.

Chi afferma che i digiuni comandati diftruggano i corpi, pecca.

Chi crede che la fua ammonitione debba effer molto gioueuole all'anima d'vno infermo, che ftà per morire, ouero al farlo far teftamento, & non l'ammonifce, o non fa ammonirlo, p.

Chi hauendo publico falario con patto di non accettar cofa, che gli fia data, & l'accetta: o fe non ha dal publico, & accetta troppo notabilmente, pecca fino all'obligo della reftitutione, fe non ricompenfa in altro.

Se ha per altra via, & accetta lo ftipendio promeffogli per paura della morte.

63 Se fa che compri più che non bifogna, i medicamenti, per qualche cagione ingiufta, p. a reftitutione.

64 Chi non vuole fenza pagamento medicare vn pouero infermo, che ftà per morire, fe altri non l'aiuta, p.

Chi in gran neceffità non vuol medicare vn ricco, che non vuol pagare, pecca, benche poffa chiedere il fuo pagamento da gli heredi.

Chi dice male de gli altri medici, che fono idonei, pecca.

De i peccati dell'essecutor del testamento, del tutore, del curatore, & dello spedaliere.

65 L'Essecutore, quando vi sono beni, se non paga i debiti, pecca. Fra i debiti sono i voti reali del morto, e i legati, massime pij.

Chi, se non bastano i beni, paga prima i legati, & poi i debiti, pecca.

La vedoua lasciata vsufruttuaria dal marito, mentre che viue casta, se commette stupro, & si vale de' frutti, p. à restitutione. Altro è, se fu lasciata, mentre che nō si mariterà. Cosi è del marito vedouo.

Chi paga, ma dopo vna lunghezza notabile, pecca.

66 Il tutore, che non conserua, o non difende i beni del minore; se aliena senza necessità, & vtilità, se perde la ragione per sua colpa; se non vende le cose inutili, & non compra l'vtili, se può, pecca à restitutione.

Chi disprezza notabilmente d'ammaestrare vn fanciullo ne' buoni costumi, p.

67 Se fece vsure à pro del pupillo, pecca & è tenuto à restitutione. Può nondimeno farla de' beni del pupillo.

La donna, che amministra la tutela dopo le seconde nozze, o dopo lo stupro commesso;

Lo ſpedaliere, che non ſpende l'entrate ne' fini prefiſſi. Chi laſcia perdere, o ricupera troppo tardi le coſe alienate, o laſcia che per ſua negligenza ruinino gli edificij, p. à reſtitutione.

Gli ſpedalieri ſono obligati adempire gli oblighi de gli ſpedali, o conuertirgli in altre opere pie, come parrà all'ordinario con due del Capitolo.

Deono reſtituire i frutti, ſenza che ſia per giouar loro veruna remiſſione.

Nè l'amminiſtratione di queſto ſi dee dare per più, che per tre anni.

De' peccati de' Chierici, quanto à gli Ordini.

68 PEcca, chi ſi fa ordinare contra i Canoni del Concilio di Trento, come ſe alla prima tonſura ſenza la confermatione, alla dottrina Chriſtiana, non ſapendo nè leggere, nè ſcriuere, ſenza animo di ſeruire à Dio in queſta ſorte di vita. Per gli ordini minori con l'approuatione del Paroco, & del Maeſtro. Per ciaſcuno de' maggiori vada à trouare il Veſcouo inanzi al meſe.

Il Capitolo, quando è ſedia vacante, non dia licenza d'ordinare dentro all'anno, ſe non preme il beneficio, ſotto pena d'interdetto al capitolo, & di ſoſpenſione all'ordinato, & ne' minori non goda il priuilegio.

Quei

Quei che non sono ordinati dal propio, specifichino nelle dimissorie la giusta cagione, & s'ordinino dal Vescouo, ilqual risieda nella sua Diocesi, o da chi esserciti i Ponteficali per lui, essaminandosi prima, & mostrando la fede dell'ordinario intorno à i costumi.

Se il Vescouo non giudicherà altramente, dienosi gli ordini minori per internalli di tempo, & dall'vltimo dopo vn'anno si vada al suddiaconato; se la necessita o l'vtilità della Chiesa non ricerca altramente.

Il Suddiaconato non si dia inanzi a i 22. nè il Diaconato a i 23. nè il presbiterato a i 25. essaminando prima, benche sieno regolari, non ostante la bolla di Pio Quinto, perche è stata reuocata.

In oltre non si promoua a i maggiori, se non fosse manifesta la buona proua ne' minori per vn'anno. In oltre è douere che costoro le Domeniche, e i giorni solenni si communichino.

Due ordini sacri nõ si dieno in vn medesimo giorno à vno, benche fosse religioso.

Co i promossi per salto, se non ministreranno, può con la cagione dispensare il Vescouo.

Quel che si dee ordinare, sia ascritto alla Chiesa, in vtilità di cui è tale. Et se si parte da essa senza saputa del Vescouo, sia interdetto dall'vso de gli ordini.

Il peregrino chierico senza lettere rac comandatorie dell'ordinario suo, non sia ammesso a gli vfficij diuini.

Quei che sono senza ordini, non esser citino gli vfficij di essi. Assegninsi gli stipendij,se si può.

Non si dia cosa veruna per la celebratione delle messe nouelle. Sia prohibito il riscuoter limosine non liberali.

Il vagabondo, & non conosciuto non celebri. Et chi ha delitto publico,& notorio, non si lasci n'ancho stare alla Messa.

Non sia chi celebri fuor di Chiesa,oue ro de gli Oratorij dedicati à questo.

Chi pecchi in queste cose.

Chi prende l'ordine anchor che minore per simonia commessa inanzi all'ordinatione propria reale,per cagione dell'ordinatione, p.m. & è scõmunicato.

69 Chi sapendolo, s'ordina da vn Vescouo scommunicato denuntiato.

Se essercita quell'ordine inanzi alla dispensa del Papa, pecca.

L'illegitimo senza dispensa,se s'ordina, pecca & diuenta irregolare.

A i minori dispensa il Vescouo,a i sacri il Papa solo.

Non importa al peccato della irregolarità, se la cosa sia secreta o publica:

ma non è cosi alla diſpenſa.

70 Chi s'ordina fuor de i tempi ſtabiliti, o inanzi all'età legitima; o ſenza le dimiſſorie, pecca, & è di ragione ſoſpeſo: ſe vſa l'ordine, diuenta irregolare, nella quale il Papa ſolo diſpenſa, ma s'intende dell'ordine ſacro.

Chi s'ordina furtiuamente con ingãni contra il diuieto di chi ordina, quando vi ſia pena di ſcommunica di ſentenza data, diuenta ſcommunicato, & irregolare, il che ſi riſerua al Papa ſolo.

71 Chi s'ordina per ſalto, cioè tralaſciato il minore, pecca, & è ſoſpeſo, & prima che miniſtri, può diſpenſare il Veſcouo, preſo ch'egli habbia l'ordine tralaſciato.

Chi s'ordina tralaſciando qualche coſa neceſſaria ſotto precetto, pecca; & ſe poi ſenza ſupplire ſi vale dell'ordine, pecca, ma non diuenta irregolare.

Chi in vn medeſimo giorno prẽde due ordini, pecca, & diuenta ſoſpeſo dall'vltimo, nè può hauer la diſpenſa, ſe non dal Papa: non s'intende già de gli ordini minori. ma ſolo de gli altri, o de i minori, & d'vn ſacro; ſe l'vſo non preuale.

Il Veſcouo ſe diſpenſa nelle diſtanze, non per queſto diſpenſa in vn medeſimo giorno.

72 Chi s'ordina, eſſendo notabilmente brutto, pecca, ma ſe poi celebra, non diuenta irregolare.

Chi è ſtato vna volta ſpiritato, ouero ha hauuto il mal caduco, & s'ordina, p.

Et chi eſſendoſi ordinato prima, è poi aſſalito da queſto male ſpeſſo, & celebra, pecca.

Chi eſce fuor di ſe ſteſſo direttamente & immediatamente per diſordine dell'organo de'ſenſi è inhabile: ma nõ chi n'eſce mediatamente, & indirettamente.

Lo ſcommunicato, che prende gli ordini, anchor che minori, pecca, ſe la ſcommunica è maggiore, diuenta irregolare, e'l Papa ſolo può diſpenſare.

Chi prende gli ordini in peccato mortale, o miniſtra qualche ſacramento, p.m.

Et di più ſe per vfficio, come il miniſtro, tocca o fa qualche coſa ſacra, p.m Ma non ſe fa quelle coſe, che potrebbe fare vn laico non ordinato.

73 L'infamato di qualche peccato notorio degno di diſpenſa, ſe prende l'ordine, anchorche dopo l'hauerne fatto penitenza, pecca.

Notorio non ſi dice ſemplicemente quel, ch'è famoſo, o probabile per teſtimonij, ma quel ch'è ſtato confeſſato dalla parte in giudicio, o n'è ſtata data ſentenza, che ſia paſſata in coſa giudicata, ouero è tanto manifeſta, che non ſi può con veruna coperta naſcondere, come chi tiene la concubina in publico, come il marito la moglie, & alleua i figliuoli, o quel che ſi sà dalla maggior parte del popolo, de'

vicini,

vicini, o d'vna congregatione, doue ſieno almanco diece.

74 Il veſcouo che può diſpenſare, mentre che ordina, con queſta intentione, non ſi tiene che diſpenſi almeno nel foro eſteriore, perche non può diſpenſar ſenza cagione ſopra la legge commune; benche ſenza cagione poſſa diſpenſare ſopra vna ſua conſtitutione.

75 L'interdetto, ſe ſta preſente à gli vfficij diuini in Chieſa, p.m. ma non ſe vi ſtà in altri tempi, & ſe vi celebra, diuenta irregolare: ma ſe celebra di fuori, non pecca, non è irregolare.

Chi batteza vno, ſapendo, ch'egli è battezato, pecca, & diuenta irregolare.

Se nel batteſimo, fuor del pericolo della morte, vnge con la Creſima vecchia, pecca.

Chi accorgendoſene, celebra hauendo mangiato, o beuuto dopo meza notte, benche per modo di medicina, pecca: altro è, ſe ſe ne ricorda, cominciato che ha la Meſſa, & non può laſciarla ſenza ſcandalo. Il medeſimo dicono alcuni del ſoſpeſo, e ſcommunicato, irregolare: ne perciò incorre in noua irregolarità.

76 Chi conoſcendo d'eſſere in peccato mortale, celebra. Altro è, ſe ſe n'accorge, mentre che dice Meſſa, & non dee laſciarla, benche poſſa ſenza ſcandalo. Baſta che ſi confeſſi inanzi alle ſecrete, ſe può: & ſe nò, almeno ſia contrito.

Il notorio concubinario, o fornicario se celebra inanzi alla penitenza, pecca, & diuenta irregolare del Papa. Non parla dell'infamato.

77 Ogni notorio, ordinato à qualunque ordine, & sospeso, se essercita l'atto del suo ordine, diuenta irregolare, & è solo del Papa. Ma se celebra dopo che ha fatto la penitenza, o essercita vn'atto dell'ordine senza dispensa; benche pecchi, non incorre in noua irregolarità: ma rimane nell'antica, indotta dal peccato notorio, nelquale può dispẽsare il Vescouo.

Quei che senza giusta cagione d'vdir Messa, sono cagione che vn concubinario publico celebri, & non sanno questa legge che lo vieta, ma sono obligati a saperla peccano, vdendo la Messa del Concubinario. Altramente nò. Et à quegli che non sanno questa legge, non bisogna insegnarla.

79 La Messa d'vn Sacerdote buono è migliore per cagione de' preghi, & per l'effetto dell'opera operante.

81 Chi dice Messa fuora del luogo sacro, pecca. Nè il Vescouo può darne licenza dopo il Concilio di Trento.

82 In caso di necessità, come nelle processioni, o nella prima Messa, quando il tempio non è capace, si può celebrar fuor della Chiesa, senza licenza del Vescouo, ma non in mare, nè in fiume.

83 Chi celebra in Chiesa interdetta, pecca &

ca & è irregolare: & chi in vna contaminata di sangue, o di seme, pecca, ma non è irregolare. Et chi sapendolo, o per ignoranza crassa celebra in vn'altare bruttamente rotto, o non consacrato, o non capace dell'hostia, & del calice, pecca.

Chi celebra inanzi che habbia recitato Matutino, quando non vi sia necessità repentina per fuggire vn graue danno, o scandalo, pecca. Non è così di prima, se non n'hauesse vsanza, o legge, & allhora s'intenderebbe in choro.

Chi celebra senza tutte le vesti sacre, o i corporali, o il libro che contenga il Te igitur fino alla communione, pecca, se non lo fa per fuggir la morte: nondimeno se celebra & pecca, non diuenta irregolare.

84 Il Sacerdote può in luogo del cordone vsar la stola lunga, & in luogo della stola il manipolo lungo, ma non il cordone non benedetto contra Riccardo, & Scoto.

Il Vescouo può benedir queste vesti, & per priuilegio alcuni regolari per l'ordine suo, non per altri.

85 Chi celebra senza acqua, ouero senza lume in pane lieuito, o corrotto affatto, pecca, o in tal vino, che non vi sia sostanza di vino, o di pane, pecca, & la consacratione è nulla.

Et chi in vino senz'acqua, & chi cele-

 bra

bra inanzi giorno, eccetto il Vescouo, o la lunga vsanza. In oltre dopo mezo giorno si può celebrare di ragion commune, cioè fino à nona passata.

Chi non può finir la Messa cominciata, lascila, se non ha fatta la consacratione, così ancho se sopragiugne vno scommunicato, che non voglia partirsi. Ma se la consacratione è fatta, & non si possi finire da quel Sacerdote che la cominciò, sia finita da vn'altro Sacerdote digiuno, cominciando da quel luogo, doue colui ha lasciato: o dal non digiuno, quando non vi sia il digiuno. Et quel prete presente, benche non digiuno, è tenuto finire, & sia almeno contrito, se non può confessarsi.

87 Chi celebra più volte il giorno, fuorche il giorno del Natale, & inanzi di non può dirsi più d'vna Messa, o sopragiunga personaggio notabile, come il Vescouo, anchora a i morti, e i peregrini in giorno di festa, o bisogna sepellire alcuno, con l'vsanza della Messa, o communicar qualche infermo, o se vno ha la cura di due Chiese che hanno bisogno di Messa, & è solo: o bisogna benedir nozze: o per qualche cagione giusta à giudicio d'vn huomo da bene. Ma in tutti questi casi il Sacerdote dee esser digiuno, anchora dalla purificatione, & bisogna che non vi sia altri, che possa, & voglia dir Messa, & ne può dir due sole, fuorche nel giorno del Natale.

88 E' lecito celebrare ogni giorno, fuorche il Venerdi, e'l Sabbato della settimana Santa.

Ogni prete che non celebra almeno ogni tre o quattro feste solẽni, se più non gli sarà stato comandato dal Vescouo, pecca mort.

89 Colui, per negligenza del quale è stato sparso sangue in terra, o sù l'altare, pecca mort. & allhora, quando è caduto in terra, lecchisi con la lingua, & lauisi la tauola, o altro luogo che sia, & brucisi, & la cenere si ponga nel sacrario appresso l'altare: & se cadde sopra l'altare, succhilo il ministro, & se sopra vn panno lino, lauisi tre volte dal ministro, & l'acqua si getti sotto l'altare.

Chi, presa la lauanda, toglie reliquie del Sacramento, benche minime, dalla patena, o dal calice, pecca mortalmente: altro è se lo fa incontinente. Quelle che rimangono serbinsi ad altro giorno, o si diano à qualch'vno, che s'habbia à communicare.

90 Se, preso il sangue, è rimasa vna particella dell'hostia in bocca, prendasi la lauanda molte volte, finche all'vltimo s'inghiotta più tosto, che toccarla con le mani.

Se preso il sangue, sarà rimasa vna particella nel calice, tirila in sù col deto al l'orlo del calice, & la prenda à quel modo, o col metterui dentro del vino.

91 Chi, presa l'hostia, auuertisce, che non è sangue nel calice, ve lo metta di nuouo, & consacri, cominciando da Simili modo; fino à quello: Vnde & memores, lasciate l'altre cose. Et in questo caso, se il prete nõ sà il precetto del celebrare sotto l'vna & l'altra specie, o se à caso, turbato non consacia il vino, non pecca mortalmente.

Chi prende à consacrar molte hostie, & ricordeuole solamẽte di quella, ch'egli tiene in mano, proferisce le parole, consacra tutte l'altre in virtù dell'intentione.

Chi piglia danari per dir Messe, & dandole ad altri, che le dicano, si ritiene qualche cosa delle piatãze, pecca mortalmente, se non lo fa per l'vfficio, o se i danari non sono più de i salarij ordinarij, con tacita volontà di colui, che gli dà, per l'opera sua.

92 Chi essendo obligato a dir Messa per vn'altro, non applica per colui tutta la Messa, ch'egli è tenuto applicare, p.m. se bene può applicare à chi gli piace il valore debito à se.

93 Lo scommunicato, interdetto, ouero sospeso di sospensione maggiore, essercitando qualche atto particolare del suo ordine, pecca & diuenta irregulare, da esser

94 dispensato dal Papa solo.

Chi celebra la Messa, o altri vfficij diuini in luogo non interdetto, ma alla presen-

presenza di persone interdette,pecca,& è sospeso dall'entrare in Chiesa; & se con questa celebra, diuenta irregolare, se non è esente .

Chi non osserua gl'interdetti generali,o particolari .

Chi sepelisce lo scommunicato, o nominatamente interdetto,o manifesto vsuraio,p. & è scommunicato .

96 Chi senza licenza assolue da i casi, & dalle censure riseruate, fuor che in articolo di morte,o sapendolo,o facendolo per ignoranza crassa, pecca , ma non incorre nella censura . Ma se può commodamente senza scandalo , dee ammonire il così assoluto .

Chi senza licenza cambia i voti, o dispensa in essi .

Il chierico sacro beneficiario,monaco, o monaca, deputato al choro,se tralascia, o vuol tralasciare dentro à tutto vn giorno l'hore canoniche , o parte notabile d'esse,o le recita notabilmente male,senza proposito di recitarle vn'altra volta , senza giusta cagione ; & senza la necessaria attentione,pecca mortalmente, tante volte quante &c.

97 Quando si dubita delle occupationi, è meglio anticipare, che lasciar indietro l'hore , come la sera il Matutino , la mattina fino à nona inclusiuamente , doppo mezo giorno l'altre .

Chi

Chi anticipa, per dormir con più gusto, p.v. Parte non notabile, è la parte d'vn verso.

98 Quei che recitano, & i recitanti con loro, se abbreuiano le sillabe, inghiottiscono le parole, cominciãdo prima, che'l compagno finisca, p. m. se non hanno intentione di recitar di nuouo.

99 Chi per inauuertẽza tralascia qualche hora, o parte notabile, non pecca, basta che supplisca. Così, chi perturba l'ordine posponendo, & anteponendo, non pecca, & non è tenuto replicare.

100 L'infermo, à cui nocerebbe notabilmente il recitar l'vfficio, benche accompagnato, se non lo recita, non p[illegible]

La febre interposta, come quartana, o leggiera, si che può parlar di facende importanti, non iscusa.

L'infermo scusato non è tenuto vdir l'hore da vn'altro, che le reciti, nè per esse far oratione à Dio con la mente, nè dirle poi quando egli è sano.

101 L'occasione repentina, che senza scandalo o peccato non si può tralasciare, scusa dall'vfficio.

Il difetto del Breuiario scusa, & benche per colpa sua vno ne sia senza, non perciò pecca, non recitando, perche è impossibile.

102 La dispensa del Papa scusa, ma non la scommunica, benche denuntiata, o la pouertà del beneficio.

Acciochc

103 Accioche vno non sia tenuto all'vfficio per cagion del suo beneficio,non ne pren da frutti nè distributioni quotidiane per se,nè per altri, nè possa prenderle, se volesse, accioche non l'habbia à tirare nell'auenire, per quel tempo, & non habbia consentito nella pensione di tutti i frutti, renuntiato il beneficio in suo fauore.

104 Il difetto della necessaria attentione è mortale, basta nel principio il proposito, almeno virtuale di stare attento, come chiedendo il Breuiario, con animo di sodisfare all'obligo, o perciò andando alla Chiesa, & non è interrotto da proposito attuale, o virtuale di non attendere, come chi dicendo altre parole per altre confusamente, & auuertisce di andar vagando senza riuerenza, pensando à cose lontane da i suoi preghi, & non si sforza di richia-

107 mare almeno l'animo all'attentione delle parole: o chi s'occupa deliberatamēte in cose incompatibili con qualche attentione necessaria, o scriue o legge cose lontane dalle recitate, deliberatamente senza proposito di replicare, pecca mor. se la necessità, o la creanza del rispondere, o di sottoscriuersi, o qualch'altra cosa con animo di replicare, o l'inauertenza, o la poca cosa non iscusasse.

E' lecito recitare il Matutino del giorno seguente prima, che tramonti il sole.

Chi recita il Breuiario nouo di tre lettioni, non sodisfa.

Chi

Chi recita per Breuiario di qualunque Dioceſi non ſodisfa, ſe non è ordinato al titolo ſolo del patrimonio, & manca di beneficio.

108 I penſionarij ſono tenuti all'vfficio picciolo della B. Vergine Maria.

I chierici ne' minori, ſe non ſono beneficiarij, monaci, o penſionarij, non ſono tenuti per legge commune à recitar coſa veruna, ſe non prometteranno, o non conſentiranno all'ordinatore, ilquale comanda, che ſi dica qualche coſa.

E' lecito prender la prima tonſura, o i quattro minori, ſenza intentione di paſſar più oltra.

L'illegitimo con la diſpenſa del Veſcouo può eſſer promoſſo a i minori, & al beneficio ſemplice, ma non più oltra.

Chi hauendo ordini ſacri, contragge matrimonio, pecca, il matrimonio è nullo, & egli è ſcommunicato.

Chiunque eſſendo ſacro habitera con qualunque femina, benche parente & vecchia, douendo credere d'hauer à peccar con l'opera, o con la volontà, pecca mortalmente, & le leggi, che dicono il contrario, parlano ſolo nel foro eſteriore.

Chi frequenta la caſa d'vna donna à lui ſoſpetta, o douendo credere del conſenſo al mortale, p. m.

I chierici concubinari ſono dal Concilio di Trento cōdannati in molte pene.

Chi cō ſcandalo, & dopo il diuieto fat-

togli

togli frequenta i Monasterij, p.m.

Il sacro, & beneficiario, che non porta l'habito, & la tonsura, o che si lascia crescer la barba, e i capelli non radendo la chierica, vestendo sconciatamente, o portando armi offensiue, per legge commune, pecca.

Il non sacro può in tutto abandonare ogni cosa, & non parte sì, parte nò.

A i chierici tauernieri, & beccai, & finalmente beneficiarij, o in ordine sacro, sono interdetti tutti gli vfficij, & le vesti secolari, dalla Clementina, & dal Concilio di Trento. Et quando nelle cose prohibite si mette la parola comando, o vna equiualente, obliga al mortale, o quelle che communemente, & da i Prelati s'hanno per peccati mortali, se qualche vsanza non scusa, ouero l'essere stato altramente riceuuto da principio.

L'arte della chirurgia, & della medicina, massime senza fuoco, & senza taglio; benche non sieno prohibite da legge veruna particolare: nondimeno sono illecite, perche sono secolari, fuorche verso i miserabili, & verso i parenti, hauutane licenza.

Per necessità & per ricreatione si può operare intorno à qualche cosa honesta, come à scriuer libri, à tesser vna sporta di giunchi, seminar insalate, & piante, & venderle.

Non è lecito essercitar mercantia, cioè

com-

comprare à miglior mercato, & vender più caro.

E' lecito, quel che hanno comprato à miglior mercato per sostentamento suo, & de'suoi, & auanza loro, venderlo più caro, á prezzo nondimeno giusto, & corrente. &c.

Con qualche modo honesto possono trafficare per necessario sostentamento suo; & de'suoi: & massime se lo fanno col mezo d'vn'altro.

L'obligato à dir Messa per vno, se non applica il valor di quella á colui, pecca. Et nõ sodisfa à due oblighi con vna Messa, nè in questo scusa la pouertà del Sacer dote, se bene vi è che tenghi il contrario.

Chi sacrifica, mentre che fa oratione: dee nominare il Papa, il Vescouo, e'l Rè, doue egli ha la sua habitatione. De gli altri se gli dà per consiglio, che dica, à quali posso, & sono obligato con l'ordine conosciuto da te Dio.

De i peccati de' Chierici, quanto à i beneficij.

112 CHi cerca vn beneficio per simonia, p.m. s'ella è reale, e scómunicato, & è tenuto restituire.

Il Vescouo, che accetta vn seruitore con patto di dargli con tanto il mese, finche gli conferisca qualche beneficio, non è simo-

è simoniaco, purche non vi sia patto di seruirlo gratis, dato che glie l'hauerà.

113 Chi per simonia commessa da vn'altro in suo fauore, ottiene vn beneficio, alquale non ha ragion veruna, nó hauendo egli contradetto, & sapendolo, se consenti, o non resistiò subito, pecca. Altro è se l'hauesse senza quella.

114 Chi senza titolo canonico sapendolo, accetta o ritiene vn beneficio, pecca & dee renuntiare il beneficio, & restituire i frutti.

Chi ricompra il suo trauaglio o la pensione altramente, che non deue, pecca.

Chi co'preghi suoi o d'altri acquista male vn beneficio, pecca.

Chi cambia la ragione alla cosa con la ragione nella cosa.

115 Chi non restituisce alla Chiesa di cui è l'acquistato per simonia commessa nel beneficio, & ciò senza vtil suo. Et se non può farlo, restituisca ad vn'altra Chiesa, ouero a i poueri.

Chi ottenuto vn nouo beneficio curato, ouero vna degnità, non rinuntia subito che può il primo subito che vuole accettar la possessione, prima pecca, perche di ragione perde il primo, & seguitando di ritener l'vno & l'altro, perde l'vno & l'altro, & è incapace ad ogni altro, & a gli ordini.

116 Chi accetta vn beneficio curato prima, che finisca 25. anni, pecca, & la collatione

tione è nulla: & se'l Papa non dispone altramente, bisogna che lo rinũtij co i frutti. Similmente chi accetta vna degnità, o vn personato nõ curato, ma con dispensa del Vescouo dopo i 20. anni finiti, può ottenere per prender gli ordini, & basta che tocchi dell'anno statuito dal Concilio di Trento.

117 Chi essendo illegitimo, accetta vn beneficio curato senza dispensa del Papa, o vn semplice senza dispensa del Vescouo, pecca, & l'accettare è nullo, & se non è dispensato, è tenuto rinuntiarlo co i frutti cauatine.

I figliuoli de'chierici non possono hauer pensioni sopra i beneficij, che sono o furono de'Padri, nè beneficij in Chiese, doue i Padri hebbero beneficij, nè gli aiutano le rassegne, o le fraudi paterne.

Chi non ha le qualità stabilite da i fondatori, non può hauere il beneficio.

Chi dopo la pacifica possessione d'vna Chiesa parochiale nõ si promoue al pressbiterato fra vn'anno, pecca, & passato quello, se la ritiene, & non restituisce i frutti cauati, pecca, perche è caduto dalla ragione. Può nondimeno dispensare il Vescouo, che questo tale almeno, s'è diacono, per cagione di studio per sette anni non si faccia Sacerdote, ma bisogna che vada allo studio.

Il promosso alla degnità di Vescouo, se fra

se fra tre mesi non si consacra, perde i frutti: & se non lo fa poi fra tre altri, perde il Vescouado.

Chi accetta vna Chiesa parochiale senza animo di farsi prete, pecca, & quando la lascia, è tenuto rendere i frutti, se fra vn'anno non muta pensiero. Non è così di chi accetta qual si voglia beneficio, alquale non sia aggiunto il Sacerdotio, nè di colui che accetta vn beneficio con animo di lasciarlo, se gliene sarà dato vno più grasso, o di colui che accetta con animo di prender moglie, quando il fratello sarà morto, per accrescer la sua riputatione. Peccano nondimeno se fra tanto nō vanno in habito chiericale, ma non sono tenuti restituire i frutti.

119 I secolari per auttorità apostolica possono hauer pensioni per necessario sostentamento del suo stato.

120 Il beneficiario, che ha gli ordini minori, se dopo il matrimonio di presente ritiene il beneficio, pecca, perche gia è perduto, di maniera che benche la moglie entrasse in religione inanzi alla consumatione o per impedimento estrinseco, per essempio, di consanguinità; non si ricupera. Altro è se contrasse solamente gli sponsali di futuro.

Chi è in sacris, benche habbia contratto matrimonio di presente, di ragione nō perde il beneficio.

Chi sēza cagione che scusi, nō risiede al suo

suo beneficio, benche debolissimo, pecca: nondimeno molte cagioni scusano. l'vdir Theologia, e i Canoni per cinque anni, & legger l'vna & l'altra. Ma all'altre scienze può andare con licenza del Vescouo.

Se sono occupati nella seruitù del Vescouo per vtilita della sua Chiesa, o della cathedrale, & non della persona del Vescouo, fuor che per cagione vrgente, & quando la sua Chiesa nõ habbia bisogno del seruitio suo.

Per seruire al Papa, standogli appresso per questo, & non per impetrare vn beneficio.

La licenza legitima, cioè data da chi ha l'auttorità, per cagione probabile, & in scrittura, se la ragione il vuole.

L'vsanza honesta, cioè nõ semplicemente d'allontanarsi senza cagione, & non defraudando la Chiesa del debito seruigio.

Chi contrauiene alle cose predette, benche pecchi, non è tenuto restituire i frutti, se non è condannato, o se questo non è dichiarato dalla legge.

Il Vescouo o suo superiore, che sta senza cagione lontano dal suo Vescouado per sei mesi, perda la quarta parte de' frutti: & così sia punito di mano in mano.

Chi ha beneficij inferiori, che ricercano residenza personale, se stanno lontani, sieno sforzati à risedere, & non habbiano i frutti, se non per qualche tempo per ca-

gione

gione ragioneuole approuata dall'Ordinario, ilquale in questa causa è delegato: & non è priuilegio veruno, che dia suffragio.

Non solo il Vescouo, ma il Parocho è obligato risedere per legge diuina.

Il Vescouo & ogni curato può star lontano per due mesi per cagione in cõscienza sua giusta, senza licenza nè in scritto, nè in voce, ma piu nò, con pena di restituire: nè gioua la compositione.

Il Cappellano regio può tirare i frutti in absenza, come il Cappellano del Papa.

123 Il beneficiario, che non recita l'hore canoniche, il medesimo se non restituisce i frutti cauati per la rata del tẽpo, o delle hore, vedilo iui, pecca. Può nondimeno s'egli è pouero, applicare à se qualche parte della restitutione, massime di consiglio del confessore, se non si deono à quei che stanno in choro per le distributioni quotidiane, se si possono conoscere, similmente in simili restitutioni.

Il beneficiario in p.m. occulto o manifesto, non è tenuto restituire i frutti.

124 Chi per inganno o per negligenza danneggia le case, le vigne, & altri beni del beneficio, ꝑ. à restitutione.

Lo scommunicato, che non è cagione di non esser assoluto, & così il sospeso dal Canone, o dall'huomo, se tira i frutti, & gli spẽde, se nõ lo fa ꝑ sostẽtar se, & i suoi, quando non habbia altro di che viuere, ꝑ.

Il Con

Il Concilio di Trento nella sess. 25. c. 1 prohibisce, che i beneficiarij, Vescoui, Cardinali non arricchiscano i suoi seruitori, o parenti di beni Ecclesiastici, nè gli distribuiscano loro, se non sono poueri.

125 Chi ha più beneficij diuisi, cioè non legitimamente vniti, & congiunti in titolo; perche è lecito hauerne vno in titolo, & l'altro à tempo, o per sei mesi, se la Chiesa è parochiale, & non commenda perpetua, & vacherà per la morte del Commendatore, vno de' quali basta al suo stato conueneuole, altramente può hauerne più senza dispensa, secondo il Concilio di Trento (senza dispensa) senza laquale la cagione non è giusta à bastanza, & con laquale è lecito hauer due beneficij, che ricercano residenza (ò per giusta consuetudine) nondimeno con la dispensa. Ma quali sieno le cagioni del dispensare, vedilo iui.

126 Chi affitta i frutti del suo beneficio per più, che per tre anni, ò gli dà à censo. Et nelle terre, doue è stata riceuuta la statua di Paolo II. è scommunicato.

131 Chi non amministra i sacramenti al Parochiano, che gli domanda; ò non dà licenza di confessarsi à vn'altro, o interuiene ad vn matrimonio clandestino, o benedice le seconde nozze, ò le prime in tempo indebito, pecca.

Chi induce alcuno à promettere o à giurare d'accettar la sepoltura nella sua

Chiesa,

Chieſa,o hauēdola accettata,di non mutarla, p.& è ſcommunicato, al Papa ſolo.
133 Chi ſepelliſce in luogo ſacro vno morto in peccato mortale notorio,p.m..

Chi non impara quelle coſe, che neceſſariamente dee ſapere riſpetto al beneficio, o all'vfficio, come la Meſſa; dee ſaper leggere, & cantare nella Meſſa ſolenne: chi amminiſtra i ſacramenti la forma, la materia, e'l modo d'amminiſtrargli, il confeſſore come di ſopra cap.4. Coſi de gli altri. Dunque chi non impara le coſe neceſſarie, o non vuol renuntiare il beneficio, pecca.

Chi diſprezza o teme di communicare il Parochiano, che muore, ouero vdir la ſua confeſſione, pecca.

Chi douendo ſapere d'eſſere irregolare, ſoſpeſo, ſcommunicato, o interdetto, accetta beneficio, pecca. e'l titolo è nullo: ma nō ſe accetta in peccato mortale.

134 Chi non dice tante, è tali Meſſe nel tal luogo, come deue, ſenza giuſto impedimento, o non adempie le coſe tralaſciate, come deue, pecca.

Il Parocho ne'giorni di feſta è tenuto celebrare ſotto precetto. Gli altri di nò, fuorche ſecondo l'vſo, & la legge.

Il peſo congiunto al beneficio, che'l beneficiario celebri ogni giorno della Madonna, non obliga à dir la Meſſa della Madonna ogni giorno; ma piu ſpeſſo, quando può ſalua l'honeſtà, & la deuotione.

Ma il peso di dire, o di far dire ogni giorno, obliga ogni giorno.

Chi contrauiene a i decreti del Concilio di Trento, pecca. Il non idoneo non dee accettare il beneficio, à cui è congiunto il leggere, & la collatione è nulla.

Chi ha beneficio curato, predichi almanco le domeniche, e i giorni più solenni, & insegni le cose necessarie.

Nessuno ottenga beneficio inanzi a i quattordeci anni.

Chi è ne i minori, non goda il priuilegio del foro, se non ha beneficio ouero se nõ è nella scola, o nel seminario, quasi in via à gli ordini sacri.

L'arcidiacono (qual s'intenda vedilo iui) non sia se non maestro, o licentiato in theologia, o ne i canoni, & non altramente.

L'altre degnità non si conferiscano se non à chi ha 22. anni.

I proueduti di beneficij curati, fra due mesi dal giorno della possessione, facciano professione, alla presenza del Vescouo, o del suo Vicario, della fede catholica, così i proueduti di canonicato, ò di degnità, ma facciano professione dinanzi al capitolo, altramente non facciano i frutti suoi.

Per la qualità della degnità, che s'ha da riceuere, bisogna che sia ordinato, come del canonicato al sacerdotio.

Quegli, che hãno queste degnità, pos-

ſono ſtar lontani per tre meſi dalla Chieſa. Nel Veſcouado, oue ſono mille ſcudi ſolamente, & nella parochia, doue ne ſono ſolamente cento, non biſogna metter penſioni, nè riſerue.

Doue non ſono, ſi fondino, o ſi diuidano le parochie.

Delle Meſſe diſpongaſi ſecondo le limoſine per conſcienza.

La quarta parochiale ſolita pagarſi 40. anni inanzi, paghiſi, anchor che ſia ſtata conceduta al Monaſterio.

Il venire e'l partirſi con la ſucceſſione del coitore, non ſi conceda ſe non nel Veſcouado, & nella Abbatia.

Non ſi concedano gratie di veruna ſorte a i beneficij, che vacheranno, nè indulti alle Chieſe altrui.

Niuna Chieſa parochiale ſi conferiſca, ſe non per concorſo, & oppoſitione, fatto prima l'eſſame.

De' peccati de' Predicatori.

CHi predica publicamente ſenza legitima licenza, laquale dà il Papa quanto à tutti, il Veſcouo nella ſua Dioceſi, e'l Parocho nella Parochia a quel che ſia conoſciuto & approuato.

141 Chi auuertendo d'eſſer in peccato mortale predica inanzi alla giuſta cõtritione.

Chi accorgendoſene, mentre intorno

alla dottrina della fede, e de' buoni costumi, de' Santi, de' miracoli delle profetie, pecca mortalmente. Ma il mentire fuor della dottrina della fede intorno ad altre cose, è solo veniale, se già nō scādalizasse notabilmente.

Chi vi mescola fauole, facetie, o cose ridicolose, communemente fa p.v.

Chi nella predica dice mal de' Prelati, o de' Sacerdoti, nominandogli, o dicendo l'equiualente, massime per far piacere a' laici, p.m. Può ben riprendere in generale, ma senza scandalo, & è scommunicato.

Il religioso, che predica, dissuadendo il pagamento delle decime, p. & è scommunicato.

Chi contrauiene a i precetti del Concilio di Trento, come il regolare nella sua Chiesa, se non essaminato dal suo Superiore, & approuato da lui, la licenza del quale presenti al Vescouo, chiedendogli la benedittione: ma nella Chiesa nō sua bisogna la licenza del Vescouo. Il Vescouo non lasci predicare vn regolare, che viua fuor de i chiostri, nè i secolari, se non è manifesta la dottrina, e i costumi loro. Di più nessuno predichi nè anche nella sua Chiesa, se'l Vescouo lo contradice.

Il Vescouo nella sua predichi, o faccia predicar le feste, nelle altre faccia predicare.

Nel tēpo dell'Auuēto, & della Quaresima procurino, che almeno tre giorni, &

le feste

le feste sia esposta la legge diuina al popolo in lingua vulgare, & ammaestrino i fanciulli.

Nõ lascino predicar cose incerte, & che habbiano faccia di falsità: il simile facciano tutti quegli, che hanno cura d'anime.

Dei peecati de'maritati .

144 QVesti peccano ne'modi, che si sono detti, nel cap. 22. nu. 30.

Chi non adempie gli sponsali clandestini pecca.

Chi dopo il Cõcilio vsa il matrimonio presunto, per essersi cõgiũto carnalmẽte.

Chi si parte dal matrimonio contratto alla presenza del Parocho doue habita la donna; benche non vi sia stato il Parocho dell'habitatione dell'huomo, pecca.

Chi vsa il matrimonio contratto publicamente alla presenza del popolo, ma non del Parocho, o d'vn'altro prete di licenza del Parocho, o dell'ordinario, p.

La congregatione del Concilio ha interpretato, che basti & si ricerchi il Parocho della donna, & nõ quel dell'huomo.

Come si debba portare il Confessore verso colui, ilquale egli ha confessato.

1 INsegni la cõsciẽza erronea, se pẽsa che'l peccato non sia peccato, & la censura

non cenſura,& coſi all'incontro.

Al penitente dotto, & che ſi confeſſa ſpeſſo con diligenza, o non dica nulla, o che faccia quel,che sa.

2 Faccia che s'accuſi di quelle coſe,delle quali non ſi ricorda, & inducalo nel propoſito di nõ peccare ſenza obligo di promeſſa, ſe non quando la legge lo comanda,come nell'aſſoluere lo ſcommunicato notorio,come nel rapace manifeſto,o nel violator della Chieſa, nell'vſuraio publico,in chi ingiuria publicamente le perſone eccleſiaſtiche.

3 Non affermi che i dubij ſieno mortali, onde così neghi l'aſſolutione,perche così allaccia la conſcienza di colui nell'auenire: ma conſigliſi co'libri, & con gli huomini dotti, & perſuadalo che voglia fare quel, che dee far di ragione,col conſiglio de'dotti,& aſſolualo.

Non aſſolua chi non vuole aſtenerſi dal peccato, ilquale è certo mortale.

4 In vn peccato dubio, ſe'l Confeſſore s'appoggia ſul teſto certo,o ſu la ragione, e'l penitente è in dubio, non l'aſſolua: ma ſe'l penitẽte s'appoggia ſopra ragion pari, & ha qualche dottore illuſtre dalla ſua,aſſolualo, ſia Parocho,o non ſia.

5 In dubio ſe ſia mortale, biſogna eleggere la parte più ſicura: ne' dubij s'egli debba fare & patir queſto ſi dee elegger la parte piu benigna. Quando vno è obligato alla reſtitutione,biſogna che gli perſuada

ſuada che quanto prima commodamente può, reſtituiſca,& chi nella paſſata confeſſione promiſe, & non reſtituì, non dee aſſoluerſi ſe non di rado.

6 Non aſſolua da i riſeruati ſenza licenza del ſuo Superiore, ma nell'aſſolutione eccettui il peccato riſeruato, ilqual ſolo il penitente dee confeſſare al Superiore, o hauer licenza per quel confeſſore.

7 Chi prima aſſolue da i peccati,che dalla ſcommunica,è ſacrilego,& p.m.benche l'aſſolutione vaglia.

Nell'aſſolutione dalla ſcommunica biſogna oſſeruar la forma della legge, che giuri vbidire ſopra ciò a i comandamenti della Chieſa,& ſodisfaccia alla parte,s'ella è ſtata offeſa, o ſe'l debito è notorio.

8 Se la contumacia è notoria,paghi le ſpeſe: & ſe non può,dia ſufficiente promeſſa, o giuri, & poi gli batta à carni nude le ſpalle, & aggiunga: Io t'aſſoluo, &c. & habbia intentione d'aſſoluere da tutte

9 le ſcommuniche; benche, ſe queſte coſe non s'oſſeruano. l'aſſolutione nondimeno tiene, ma le donne non biſogna aſſoluerle ignude. I mendicanti quando aſſoluono in conſcienza, non ſono tenuti aſſoluere nel modo predetto.

10 Inanzi all'aſſolutione biſogna dar la penitenza: nondimeno queſto non è neceſſario. A' cautela aſſolua dalla ſcommunica maggiore, & dalla minore, dalla ſoſpenſione,& dall'interdetto.

si faccia assoluere da quel tal caso, nel quale egli non poteua. Et non s'approua il chiamar lui, & finger di volerlo informar d'altra cosa,& assoluerlo del peccato non assoluto.

Della penitenza da darsi.

15 Bisogna sforzarsi di dar penitenza giusta, accioche noi non pecchiamo: & giusta è quella,ch'è eguale à quel che noi
16 meritiamo in purgatorio. Dio solo il sà, nondimeno si lascia all'arbitrio del prudente Confessore, nè i Canoni tassano sette anni di penitenza per ogni peccato mort. se tu non vuoi parlare nel foro esteriore.

18 Il Confessore nel dar la penitenza dee considerar la qualità del peccato, della contritione, & della persona, se debile o giouane,se assuefatto alle penitenze,o se accetterà vna penitenza grande,o se non farà l'accettata, o se sia pouero, & ch'ella non sia in pregiudicio del terzo, o non se
19 ne manifesti vn peccato occulto. Ammoniscalo almeno qual pena meriti, & quale dauano anticamente.

20 Se alcuno è, che non voglia far penitenza qui, ma in purgatorio, bisogna assoluerlo con penitenza leggierissima,come d'vn'Aue Maria.

21 Se vno con ragioneuole cagione non può far la peniteza, perche per essẽpio stà

per ſpirare, aſſoluaſi ſenza penitenza.

22 La penitenza impoſta da vno può eſſere ſcemata da vn'altro Cõfeſſore per giuſta cagione, & ſenza vdire i peccati, per liquali fu impoſta quella penitenza, purche queſto Confeſſore habbia auttorità d'aſſoluere da quei peccati, per liquali fu data la penitenza, ma è meglio ritorni dal primo Confeſſore, ſe può.

24 Niuno può ſodisfare a i digiuni, & all'orationi, per eſſempio, di tre giorni, impoſti dal Confeſſore digiunando le quattro tempora.

Il ceſſare da alcuni peccati, & l'emendar la vita, ſi può mettere in conto di penitenza.

Il Chierico tralaſciando le ſolite hore canoniche, & quelle che gli ſono ſtate date per penitenza, pecca due volte.

25 Il Confeſſore non dee conſigliare il penitente, che abãdoni l'vfficio per altro lecito, nel quale ſuol peccare, ſe teme ch'egli ſia per cadere in vn'altro ſtato, nel quale peccherà più. Altro è, ſe l'vfficio è illecito, & allhora ammoniſcalo, che fugga l'occaſioni del peccare, & abbracci i rimedij delle virtù.

26 Ogni Sacerdote Catholico nõ tagliato dalla Chieſa può aſſoluer ciaſcuno in articolo di morte da tutti i peccati, & cenſure, ammonendolo, che ſe guarirà, vada al Superiore per le cenſure, non per li peccati.

Il fre-

27 Il frenetico o pazzo, che prima diede ſegno di contritione, come alzando le mani, battendoſi il petto; benche per molti anni ſia ſtato oſtinato nel peccato mortale, nè hora habbia chieſto il ſacramẽto, dee aſſoluerſi dalle cenſure, ſe in alcune è incorſo, ma non da i peccati. Biſogna anchora cõmunicarlo, & dargli l'olio ſanto.

Il publico vſuraio, benche dia ſegno di contritione, non per queſto biſogna communicarlo, o ſepellire; ſe l'herede non fa le coſe, che doueua far egli inanzi alla confeſſione.

28 Il muto, ſe per cenni confeſſa i peccati, dee aſſoluerſi.

29 L'infermo deue eſſer indotto alla ſperanza, alla contritione, & alla reſtitutione delle coſe certe a i certi, & delle incerte a i poueri. Si dubita ſe alle Chieſe: al Nauarro par di sì, & queſte coſe ſubito, e'l Confeſſore applichi l'indulgenze delle bolle, quanto alle parole, & ſe dice che s'oſserui.

30 Nell'aſsolutione per le bolle non è neceſsario oſseruar la forma delle bolle: baſta che s'oſserui l'ordine de' digiuni, &

31 delle limoſine. Articolo di morte in queſta materia nõ ſolo é quello, nel quale probabilmẽte ſi teme la morte da Dio.

L'aſsoluto in vna infermità pericoloſa per la bolla, ſe guariſce; non può eſser aſsoluto in vn'altra, ſe non dichiara queſto la bolla, o egli non agionge di con-

seruarla se non per mare.

32 Lo scommunicato, che muor contrito, dopo morte deue esser assoluto da colui, che poteua assoluerlo in vita, & non esser disotterato, s'egli è in luogo sacro: perche basta flagellare il sepolcro. Altro è, s'egli è in luogo non sacro.

33 Il non confesso per vn'anno, morendo senza segno di contritione, non sia sepolto in luogo sacro.

Nō dia gran penitēza esteriore à quel, che muore, & sueglilo più tosto à speranza, che à timore, lo confermi nella fede semplicemente, che separi la mente da i parenti & da i mondani, ma pensi certo d'hauer à morire. Benche questa cosa sia dura, nondimeno è salutifera.

Ammonitione per fare i testamenti in morte.

36 Faccia testamento nel principio del male, accioche non sia poi subito impedito da quei, che succedono ab intestato. L'impedire il testamento, auuertendo i testimonij, & i Notai, accio ch'egli non lasci qualche cosa ad altri, è peccato, & è tenuto à restitutione: ma non il pregar modestamente, che lasci più tosto à se, che ad altri.

L'opere pie e i suffragij, che si comandano nel testamento, deono comandarsi in stato di gratia, altramente non giouano

no alla ſalute, benche ſubito ritorni alla gratia, come ſono morte l'opere fatte in peccato mortale. Et perciò biſogna che prima ſi confeſſi, & ſi communichi; & è dubio ſe alla ſodisfattione delle pene del purgatorio, onde biſogna conſigliare il teſtatore, che dopo la confeſſione, & la communione ratifichi i teſtamenti fatti prima, & gli offeriſca à Dio. Il teſtatore ſenza heredi legittimi non è tenuto laſciare a'parenti poueri, ſe non in eſtrema neceſſità. Può anche laſciare i ſuoi mag giori beni al figliuolo men degno. Et ſe poſſa disheredare i figliuoli. nu. 38.

I Padri non poſſono ſcemare a i figliuoli i beni debiti à loro, o annullare le donationi vere, e i contratti non graui; benche poſſano annullare i veramēte graui, & le donationi renuntiatorie, &c. Il Padre mentre che viue, può donare qualunque vere limoſine ad opere pie.

Delle cenſure Eccleſiaſtiche. Cap. XXVII.

1 LA cenſura, ouero correttione d'alcuno è vna ſentenza data dal capace dell'ordine mediante la giuriſdittione eccleſiaſtica del foro eſteriore, per laquale vno è priuato della communione de' ſacramenti o de gli huomini, o dell'eſſercitio delle coſe diuine ſpirituali, o ſi pro-

prohibiſcono gli vfficij diuini, o i ſacramenti, o la ſepoltura. La cenſura è di tre ſorti, ſcommunica, ſoſpeſione, interdetto.

Della ſcommunica.

LA ſcommunica è vna cenſura, che priua della cõmunione o de' ſacramenti ſolamente, o de' ſacramenti, & de gli huomini, & è di due ſorti, minore & maggiore.

La minore priua della participatione paſſiua di tutti i ſacramenti. La maggiore priua della participatione attiua, & paſſiua de' ſacramenti, & de gli huomini.

Le diſpoſitioni penali in dubio s'intendono della pena minore.

La ſcommunica ſenza la dichiaratione di maggiore, o di minore, s'intende della maggiore.

2 La ſcõmunica è di due ſorti, generale, & particolare. La generale è di due ſpecie, dalla legge, & dall'huomo. La mandata dall'huomo muore, morto chi la manda, o leuato ch'egli ſia dall'vfficio, quanto à coloro che non vi ſono anchora incorſi. Ma non è coſi della data dalla legge.

La ſcommunica & ogni altra cenſura publicata ne i mandati delle viſite, che nõ ſono ſtatuti, ma mandati generali, o particolari d'huomini, muore, morto chi la manda,

manda, o deposto ch'egli è dall'vfficio.

3 La scommunica o giusta, cioè con podestà, cagione & modo debiti, o ingiusta, cioè senza queste cose, & questa e come l'altre sentenze, ouero e ingiustà valida, o ingiusta non valida. L'ingiusta valida o è ingiusta p difetto di rettitudine d'animo nel giudice, o della forma accidentale, & lega nel foro interiore, & nell'esteriore, come la giusta: ouero è ingiusta per difetto di cagione, & non lega se non nel foro esteriore per lo scandalo. Dopo la dichiaratione, & non leua affatto la communione interiore, nè i suffragij generali della Chiesa, se non sono in mor. L'ingiusta non valida non opera nulla, se non che si dee osseruare, fin che'l popolo debba persuadersi le cagioni della nullità, per fuggir lo scandalo.

4 La scommunica ingiusta è nulla in molti casi.

Prima quando chi la manda non è giudice, o non è tolerato, come lo scommunicato, il sospeso, l'interdetto.

Secondo quando si publica contra il tenore de' priuilegij.

Terzo, quando dopo la legitima appellatione.

Quarto, quando contiene intolerabile errore, come perche fece bene, o perche non fece qualche cosa illecita, o impossibile.

Quinto, quando scommunica i partici-

panti

panti con gli ſcommunicati da ſe, non gli nominando con le tre ammonitioni precedenti.

Chi poſſa ſcommunicare.

IL Papa, & gli altri Prelati, come Veſcoui, Abbati, Prepoſti, Priori delle Chieſe collegiate, & regolari & ſecolari, benche non benedetti, purche ſieno confermati, o proueduti, poſſono ſcommunicare i ſuoi ſudditi: poſſono anchora altri ſecondo la conſuetudine preſcritta. Intendi nondimeno queſto ne'collegiati di ragion commune. In oltre il cap. per la ſedia vacante. In oltre il Veſcouo, l'Arciueſcouo, il Delegato del Papa, & de i pdetti, doue hāno ragion delegata, poſſono.

L'auttorità di ſcommunicare non naſce dall'ordine, ma è parte di giuriſdittione eſteriore.

Il Veſcouo fuor del ſuo Veſcouado nō può ſcommunicare i ſuoi ſudditi, ſe non nel luogo più vicino al Veſcouado, o di conſenſo del Veſcouo, doue egli habita, o in coſa manifeſtiſſima.

Chi non conſumerà la reſidenza fuor del ſuo Veſcouado, è legato dalla ſcommunica mandata dal Veſcouo contra chi non riſiede n'ſuoi beneficij.

La donna non può ſcommunicare, nè il laico ſenza priuilegio apoſtolico, & neſſuno ſe ſteſſo. Et però chi ſcommunica

nica generalmente chi ſarà queſto; s'egli lo fa, non è ſcommunicato. Altro è, ſe foſſe denuntiatore della ſcũmunica d'vn' altro che ſcommunichi.

7 La ſola vſanza nõ ſcommunica, ſe non è legitimamente preſcritta, o approuata dal Papa, o dal Veſcouo, perche all'hora ha forza di ſtatuto.

Lo ſcommunicato, ſe non è denuntiato può ſcommunicare, & la ſcõmunica vale.

8 Chi ſapendo, o douendo ſapere di non potere ſcommunicare, ſcommunica, p. m.

Chi ſcommunica ingiuſtamẽte, benche per ignoranza craſſa, o ſupina, p. m.

Et anche chi ſenza ammonition canonica, & ſcrittura publica, o priuata, ſe non ſcommunica per giuſta cagione, p. m. ma la ſcommunica tiene. Ma chi ſcommunica, è ſoſpeſo per vn meſe dall'entrare in Chieſa, & da gli vfficij diuini, & ſe eſſercita gli atti dell'ordine, diuenta irregolare al Papa, ma queſto non comprende i Veſcoui.

I Veſcoui nõ incorrono nella ſoſpẽſione; ſe nõ ſi fa particolar mẽtione di loro.

Della cagione & della forma dello ſcommunicare.

9 LA ſcommunica maggiore non ſi dee publicare ſe nõ per cõtumacia mortale, & neſſuno incorre in eſſa o dalla legge, o dal-

o dall'huomo, ſe non peccando mortal mente.

La ſcommunica publicata per via di ragione, o di ſtatuto, o di fatto, non ricerca l'ammonition canonica precedente.

Intorno a queſto ſi raccolgono molte coſe dal Cõcilio di Trento, ſeſſ. 25. cap. 3. come che'l Veſcouo ſolo può ſcommunicare per le coſe perdute, & da riuelarſi. In oltre che nelle cauſe ciuili neſſun giudice ſcommunica, ſe non in ſuſſidio de i rimedij della legge, & non nelle cauſe criminali, ſe non quando l'eſſecutione perſonale o reale è molto difficile.

Chi marciſce nella ſcommunica per vn'anno, habbiaſi per ſoſpetto d'hereſia.

Della colpa paſſata non ſi getti ſcommunica, ſe non precedente l'ammonitione canonica, altramente la ſcomnunica è nulla.

Chi ſcommnnica ſenza ammonition canonica, & ſenza ſcritto, p. m. La ſcommunica ſotto conditione non lega. La ſcommunica non lega ſe non adempiuta la conditione, ſe chi la getta, o la fa gettare non ha animo di legare o tutti, o alcuni.

Non ſono parole certe per la ſcommunica, ma puo vſar quali vuole, purche dichiarino queſto di preſente, & ſecondo le regole de' Canoni.

Quando ſi dice ſotto pena di ſcommunica, o ſia ſcommunicato, ſcommunichiſi,

non

non ſcommunica in fatto,perche ſono mi nacciatorie ; ſe qualche legge particolare non dichiara altramente .

Chi poſſa eſſere ſcommunicato .

13 PVò eſſere ſcommunicato ſolamente l'huomo battezato,mortale, che hab bia Superiore , & perciò non i demonij, non l'anima ſeparata,il collegio,l'vniuerſità,il Giudeo, & l'heretico, nè il catecumeno , benche poſſa guadagnar l'indulgenza , nè il riſuſcitato immortale , nè il Papa,nè anche per hereſia,ſe non da Dio, nè alcuno da ſe ſteſſo, o da'ſuoi ſtatuti, nè dall'inferiore , nè le coſe irragioneuoli , benche poſſano eſſere ſcongiurate con preghi,nè l'acqua benedetta .

Il Nauarro ſi ſcuſa dall'errore, delquale è falſamente accuſato, cioè che'l Papa non poſſa n'beneficij di Caſtiglia .

14 Nella ſcommunica generale non s'include colui , ilquale chi la proferiſce o la chiede non ha intentione di includerui, o chi non può vbidire,o chi per giuſta cagione non è tenuto à queſto, ouero e ſcuſato, purche vſi il rimedio commodo, come ceſſante la neceſſità, o gia ſodisfaccia à quelle coſe .

15 Il termine dato per incorrere nella ſcommunica , ſe non ſi fa vna coſa, ſi può per eſſempio prolungare dalla parte agen

te,ma

te, ma non ſenza conſenſo del giudice: ſi può nondimeno leuare ſenza di lui.

Chisà che'l giudice comanda il riuelare, & ha giuſta cagione di non riuelare, è ſcuſato.

L'ignoranza probabile del fatto ſcuſa dalla ſcommunica, & quella della legge, nella quale ſi getta la ſcommunica per opera di ſua natura illecita, & egli non era tenuto ſapere, che foſſe prohibita, & anche della legge per opera di ſua natura illecita; benche ſia legge del Papa, è ſcuſato in conſcienza, ma allhora nel foro eſteriore non ſi preſume ignoranza, quando è legge del Papa.

Che coſa operi la ſcõmunica maggiore.

17 PRima s'egli è veramente ſcommunicato per giuſta cagione, & dinanzi à Dio, dichiara l'eſcluſione della gratia, fatta per cagione del peccato mortale.

Secondo è ſcluſo da i ſacramenti attiua, & paſſiuamente.

18 Terzo è priuato de' ſuffragij generali della Chieſa, & è poſſeduto dal demonio. Altro è, s'egli è contrito, o ſenza ſua colpa, o per cagione ingiuſta, è ſtato ſcommunicato: benche ſia priuato nel foro eſteriore, non per queſto in conſcienza.

19 Quarto da gli vfficij diuini, & da' preghi da farſi inſieme con gli altri, o da

vdirſi.

vdirsi. Può nondimeno separato da gli altri orare nella medesima Chiesa. .

Quinto è priuato delle cose contenute in questo verso,

Os, orare, vale, communio, mensa negatur.
cioè se gli vieta ogni commercio, & si dichiarano iui le parole.

Sesto, se vsa qualche atto particolare dell'ordine suo, diuenta irregolare.

Settimo diuenta infame, se la scommunica è manifesta, & per cagione infame.

Ottauo, fa la collatione del beneficio nulla, si che dopo l'assolutione non tiene, & è tenuto rinũtiarlo, & restituire i frutti.

Nono è priuato della facultà d'eleggere; attiua & passiua.

Decimo è sospeso dall'vfficio, & dal beneficio: ma mentre si tollera, ciò che farà con l'vfficio publico tiene.

Vndecimo libera i sudditi dalla seruitù della soggettione giurisditionale, mẽtre ch'egli stà scommunicato.

Dodicesimo non può prender moglie senza peccato mortale.

13 Annulla i rescritti ottenuti dal Papa, eccetto che se trattano della sua scommunica, o che per questo sia assoluto, & non vi marcisca per vn'anno.

14 Gli altri non possono pregare in publico per lui, nè solennemente; benche possano in priuato.

15 In giudicio non può esser attore, nè procuratore: può nõdimeno difendersi, &

eſſer coſtituito procuratore, per procurare, quando ſarà ſtato aſſoluto.

16 Perſeuerando per vn'anno in cauſa criminale, par che confeſſi il delitto, ma non deue eſſer priuato de i ſuoi beneficij.

17 E' priuato della ſepoltura del luogo ſacro.

18 Mentre che non è aſſoluto, biſogna che paghi la pena coſtituita in alcuni Veſcouadi, o dalle leggi ſecolari.

19 La ſcommunica opera molte altre coſe, lequali vedi in quel luogo.

Della ſcommunica minore, & della participatione con lo ſcommunicato.

24 LA ſcõmunica minore priua ſolamente della participatione paſſiua de'ſacramenti, non dell'attiua: onde chi dice Meſſa, p. perche ſi communica, non perche communica gli altri, & può eleggere, ma non eſſere eletto.

Lo ſcommunicato nella minore non pecca, vdendo Meſſa, o prendendo la pace, o aſſoluendolo dalla ſcommunica, o da i peccati, ne communicando vno infermo.

25 La ſcõmunica minore, ſe bene ſi può, nondimeno non ſi getta communemente dal giudice, ma dalla legge in otto caſi; vno de'quali è in vſo, cioè la participatione con lo ſcommunicato maggiore. ne'

caſi

casi prohibiti, ma non nella minore.

Lo scommunicato, mentre ch'egli è tale, non può riceue alcun sacramento, benche questa scommunica non s'adegna al pec. mor.

Ogni Sacerdote semplice, anchor che non sia Parocho, può assoluer dalla scommunica minore, come può dal peccato veniale, chi non ha mortale.

26 Regolarmente chi partecipa con lo scommunicato maggiore, incorre nella minore, falla nondimeno in molti casi, come ne i contenuti in questo verso. Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse. Che sono l'vtile, la legge, l'humiltá, il non saperlo, la necessitá.

Chi partecipa per vtilitá dell'anima di colui, ammonendolo, benche interponga altre parole, per maggior commoditá, o per propria vtilitá douuta á se, o quando si consiglia con lui nelle cose spirituali o temporali, se non ha vn'altro par suo, non incorre.

Di più la moglie, i figliuoli, i seruitori, ch'egli haueua inanzi alla scommunica, & non sono cagione dell'ostinatione, non incorrono. Cosi il marito, il padre, il signore, il padrone possono communicar co'sudditi: cosi l'ignorante per l'ignoranza del fatto, o della legge dubia. Chi non sá se lo scommunicato sia denuntiato, è scusato; se non l'ha inteso da huomini degni di fede: ma s'egli è dubio, non è

tenuto

tenuto fuggirlo, massime alla presenza de gli altri.

Et chi partecipa per gran necessità propri?,o dello scommunicato.

28 Il partecipar con lo scōmunicato maggiore è peccato veniale solamente: ma bene è peccato mortale, se si partecipa ne'sacramenti, & ne gli vfficij diuini. Et anche se troppo spesso, se in dispregio delle chiaui,se contra qualche particolar comandamento del giudice: & quando è vietato dal Papa per la scommunica in peccato mortale.

32 Chi communica con chi incorre nella maggiore,o nella minore.

33 Quei che sono in Chiesa, quando entra lo scommunicato à orare publicamen te,sono obligati vscire, o far vscir lui. Ma non gia se passa per Chiesa,o vi sta per far oratione,ma per altre facende,o se ora in priuato.

Se ora in publico, hanno à cessare gli vfficij diuini, & la Messa,benche cominciata; se non è cominciato il canone,perche allhora bisogna che con vn diacono solo finisca fino all'vltimo.

Il testo del fuggire lo scommunicato occulto, & quello del non fuggirlo, sono tolti via,ma bisogna osseruar la strauagan te,Ad euitanda. nella quale non sono scu sati i Francesi,iquali communicano co'lu therani manifesti, se non si dice, che fu riceuura dall'vso con la sola limitatione

del

del publico percussore del Chierico, o per l'vso la gran moltitudine de gli heretici, & la necessità del negotiare.

Lo scommunicato vna volta, & denuntiato, sempre è da esser fuggito, finche nõ si sà l'assolutione, o se la persona non è tale, che se l'afferma, se gli debba credere.

Chi communica con lo scommunicato per timor di morte, non pecca & non è scõmunicato, se non cõmunica in peccato mort. o nella tacita negatione della fede.

Non pecca chi prega priuatamẽte per lo scommunicato. Anzi nella Messa applicando quella sua opera. Altro è, se lo fa in publico.

Per lo scommunicato non denuntiato nè notorio si può pregare in publico, & dargli la sepoltura.

Chi come ministro, ouero à nome della Chiesa fa oratione per lo scommunicato denuntiato, incorre nella scommunica minore.

Chi partecipa con lo scõmunicato contra il precetto della legge, o del giudice, essendone prima stato ammonito, p.m. & è scommunicato di scõmunica maggiore.

Chi communica con lo scommunicato nell'oratione publica p.m. non nella priuata. Qual sia la priuata, vedilo iui.

Gli atti fuor di giudicio dello scõmunicato, benche denũtiato, vagliono, & cosi può fare tutte le cose, che s'apoggiano nella ragione natural delle genti, & nella

O ciuile,

ciuile, & però puo far teſtamento. Il ſimile ſi dice de gli atti, che la legge humana non può annullare, come ſono gli atti ſacramentali, per eſſempio il batteſimo, la confermatione, l'ordine, il matrimonio, conferiti nello ſcommunicato, o da lui, vagliono. Non è così delle coſe, che appartengono alla podeſtà, & giuriſdittione eccleſiaſtica humana, come a i beneficij, la preſentatione, l'elettione, la domanda, la confermatione, l'inſtitutione, la collatione, la prouiſione, la nominatione; perche poſſono eſſer annullati dalla Chieſa.

Dell'Aſſolutione della ſcommunica.

37 LA ſcommunica, & l'aſſolutione conuengono in molte coſe, & nè l'vna ne l'altra ricerca parole certe per la forma ſoſtantiale.

L'aſſolutione fatta da chi ha podeſtà per legge ordinaria, non oſſeruata la forma della legge, vale, anche inanzi alla ſodisfattione. Ma fatta dal delegato ſenza oſſeruar la forma data nella delegatione, non vale. Ma ſe la podeſtà delegata fu ſolamente perche aſſolua ſecondo la forma della legge, l'aſſolutione vale, ſenza oſſeruar la forma della legge. Il ſimile ſi dice della ſcommunica.

38 L'aſſolutione per cagione ingiuſta gioua

ua allo ſcommunicato,per far che'l Confeſſore poſſa lecitamente aſſoluerlo del peccato, & gli ſieno applicati i ſuffragij generali della Chieſa: ma la ſcommunica per cagione ingiuſta non nuoce.

L'aſſolutione fatta per paura giuſta nō vale: la ſcommunica vale. In oltre la ſcommunica per cagione falſa non vale, l'aſſolutione vale.

Ogni Sacerdote non Parocho può aſſoluer lo ſcommunicato di minore, che non habbia ſe non veniali.

Lo ſcommunicato maggiore dalla leggè, di ſcommunica non riſeruata ad altri, puo eſſer aſſoluto dal proprio Prelato, cioè dal Papa, dal Veſcouo, dal Capitolo, à ſedia vacante, ogni Prelato eſente, & non eſente, che habbia giuriſdittione nel foro eſteriore.

In oltre il Parocho, e'l ſemplice Sacerdote, che può aſſoluere dal peccato mortale, può anche aſſoluere da queſta ſcommunica, come il Commeſſario deputato dal Papa, & nel foro interiore ſolamente, non parla del riſeruato.

Il proprio Prelato può aſſoluere dal l'incorſa per legge, fuor del ſuo Veſcouado, o parochia.

40 Lo ſcommunicato dall'huomo può eſſer aſſoluto da lui ſolo, o dal ſuo ſucceſſore, ſuperiore, delegato ſuo, o del Papa.

Il Delegato del Papa, che può ſcommunicare dentro vn'anno dopo la ſenten-

za definitiua, paſſato ch'egli è, non può aſſoluere. Il ſimile è d'ogni delegato, che habbia autorità d'eſſequir la ſua ſentēza.

Il Veſcouo, che ſcōmunica l'incendiario, dopo la ſcōmunica nō può aſſoluerlo.

Chi ſcōmunica vno, ſe poi egli è ſcom municato, & denūtiato, nō può aſſoluere.

La ſcommunica pronuntiata dall'inferiore, & confermata dal Papa per certa ſcienza, non può eſſer aſſoluta da chi la mandò.

Il nō Sacerdote, che ſcommunica, può aſſoluere dalla ſcommunica, anchora in conſcienza, non da' peccati. Et chi è aſſoluto dalla ſcommunica, o dal giudice, o dal Parocho, à cui ſi commette, dee procurar ſempre le lettere patenti, accioche nell'eſteriore non ſi preſuma ſcommunicato; perche ſi può preſumere, che ſia ſtato aſſoluto altramente.

L'eſſecutore del mandato del Papa, nel quale ſi comanda, che ſcommunichi vno ſenza conoſcer la cauſa, poiche ha ſcommunicato, non può aſſoluere.

Chi può aſſoluere dalla ſcommunica ordinata dalla legge, può anche generalmente dalla mandata dall'huomo.

Chi può aſſoluere per cagione di qualche podeſtà ordinaria, può delegare l'aſſolutione ad vn'altro.

Il ſemplice miniſterio d'aſſoluere può delegarſi dal delegato dell'ordinario, & dal ſotto delegato dal delegato del Papa,

pa, ma non già la ſteſsa giuriſdittione.

46 Lo ſcommunicato, che per giuſto impedimento, come per graue malattia, ſi fa aſsoluer da vno, che ſenza quella non poteua, ceſsante l'impedimẽto, dee quãto prima commodamente può, preſentarſi à quello, che poteua aſsoluere di ragione, altramente cade nella medeſima ſcommunicà. Il medeſimo ſi dice di coloro, che hanno l'aſsolutione da i legati del Papa con peſo di rappreſentarſi a'ſuoi ordinarij, o ad altri per penitenza, o per ſodisfattione.

Ma baſta bene preſentarſi per procuratore idoneo, & à determinare il tempo commodo, egli è giudice in conſcienza.

47 Le leggi, che comandano, che lo ſcommunicato in articolo di morte inanzi all'aſsolutione ſodisfaccia, s'intendono ſe può, & ſe non può, baſta la cautela col pegno, o col malleuadore, & ſe non può, almeno la dia col giuramento.

48 L'obligato alla reſtitutione, ilquale può ſodisfare inanzi alla morte, ma non commodamente, ſe non vẽdendo à prezzo notabilmente più vile &c. non è tenuto allhora ſodisfare, ſe ſi può ſopraſtare ſenza gran danno altrui, ma aſſicurar ſufficientemente, che ſodisfarà al primo tempo.

Delle scommuniche mandate dalla legge, & prima delle riseruate al Papa.

51 PEr giudicare se vno sia scommunicato, bisogna considerar tre cose, prima le parole che vsa la legge, o'l giudice, 2. le persone contra lequali, 3. l'opere, per lequali scommunica.

La legge che scommunica chi fa qualche cosa, non comprende chi consiglia, o aiuta, se prima non si fa, se questo non si raccoglie espressamente dal tenor d'essa, o delle leggi.

La scommunica non dee estenderfi da vn caso in vn'altro, perche le pene s'hanno à ristrignere.

Ne' casi dubij chi partecipa con lo scommunicato, anchora nel delitto non commesso, non è scommunicato; se bene si dee scommunicare.

La scommunica mandata contra chi dà licenza di far male, non include chi l'vsa, se non lo dichiara. Et la mandata contra i contrahenti, non include chi consiglia, o chi altramente consente. Et la mandata contra chi sepellisce vno scommunicato, non include chi aiuta, o accompagna il mortorio, che non mette con le sue mani il morto nel sepolcro. Et finalmente chi fa fare ad altri, fa non vera,

ma fintamente: non è cosi con vn'instru mento necessariamente mosso, come con vn bastone.

La legge penale allhora si distende tacitamente dall'vn caso all'altro, quando altramente sarebbe vana: cosi quando è scommunicato vno che manda l'armi a i saracini, s'include chi le porta: quando si pone l'interdetto alla città; s'intendono i borghi, & nel testamento s'include il codicillo, accioche queste cose non sieno indarno.

Il Canone, ch'è stato disteso à chi consiglia, non comprende colui; se quel delitto sarebbe stato commesso in quel modo, & cosi certamente, & con animo iniquo senza ch'egli l'hauesse consigliato, come col suo consiglio. Il medesimo si dee dire della commessione, del comandamento, & del fauore.

Se la scommunica parla principalmente di chi fa, & nel secondo luogo di chi commette, & consiglia, allhora i secondarij non incorrono, se prima non segue l'opera: come chi commette che sia percosso vn chierico, non incorre, se non è percosso. Ma se parla principalmente di tutti, subito che commette, incorre; benche non segua l'opera: & chi commette che sia ammazzato vno da gli assassini, benche non sia ammazzato, e'l religioso che predica con animo di ritrarre dal pagamento delle decime; benche gli Au-

ditori non lascino di pagarle.

52 Colui si dice consigliare, ilquale ammonisce, persuade, prega che vno faccia qualche cosa, ilquale instruisce, o propone vtilità, che ne seguirà.

L'annuale rinouation della bolla non moltiplica le censure per essa mandate, nè le ritrouate nell'altre ragioni, ma solo aggiugne di più la riserua al Papa.

Delle riseruate al Papa nella bolla della Cena.

55 LA prima scommunica è contra tutti gli heretici, & comprende coloro, che ostinatamente credono quel, che dicono, & credono gli heretici, benche alla spiegata non credano l'heresie, nè sappiano quel, che si credono in particolare gli heretici: non comprende i magi.

56 Di più quei che fanno, riceuono, difendono gli heretici formalmente come heretici, ma non inquanto sono huomini. Non comprende gli heretici puri mentali: come non gli comprende altra censura mandata dalla legge humana; se non haueranno manifestata l'heresia in parole, in scritto, col cenno, col segno, benche nessuno habbia nè veduto nè vdito. Perche nel foro interiore non basta l'heresia esteriore senza la mentale. Non com

prende

prende quei che leggono, o hanno libri di catholici, che riferiscono detti d'heretici à parola per parola; benche principalmente gli leggano per quelle cose, si come nè quei, che odono le medesime cose riferite da vn'altro. Nè quei che leggono libri di Catholici con annotationi d'heretici: ma bene incorre in quella dell'Indice de'libri di Pio Quarto.

57 Seconda. Scismatico e colui, che si separa dall'vnità; benche creda, che non sia se non vna Chiesa, & vn Papa, & è scommunicato.

58 Terza. Quei che appellano da gli Ordini del Papa al Concilio futuro. Et appone l'interdetto per le Vniuersità, che chi consiglia, & aiuta in quelli casi, non incorre, se non segue l'appellatione.

59 Quarta. Contra i corsari, che sono solamente quelli, iquali principalmente attendono a far prede, & ferire & vccidere in mare coloro, che incontrano, & comprende chi gli aiuta & gli fauorisce, & per cõseguenza in generale chi consiglia, ma non i mercãti, nè i soldati, che fanno guerra giusta o ingiusta, se alle volte a caso predano, nè coloro che fanno questo ne i fiumi soli. Perche sieno corsari, basta che essercitino questo in vna natione.

60 Quinta. Contra quei, che rapiscono i naufragij, della quale di sotto, numero 118.

61 Sesta. Contra quei, che impongono pe-

daggi o gabelle nuoue, o accrescono le vecchie, & s'intendono tutti i datij, o portorij senza la podestà, laqual non ha chi nelle cose temporali conosce superiore, alquale si può appellare, ma ogni altro l'ha. Chi riscuote, s'intende l'herede, il publicano, o quel che toglie ad affitto, anche il seruitore, se piglia da chi paga non spõtaneamente. Dicesi non volere, o pagare spontaneamente colui; ilquale richiesto paga come debito: può nondimeno scusare la probabile ignoranza della legge, o del fatto. Per cose prohibite s'intẽdono semplicemẽte le prohibite tanto da i laici, quanto da i chierici. Onde chi riscuote da i chierici le cose state prohibite da i chierici, che non si riscuotano, non cade in questa, ma nell'altra scommunica non riseruata.

62 Sesta. Contra chi falsifica le lettere apostoliche. In questa non sono comprese le segnature, nè il falsario delle lettere del Vescouo, o del Nuntio, o della Penitentiaria, nè quegli che interpretano, & adoperano lettere cauate à inganno dal Papa: anzi nè quegli, che si vagliono delle lettere false, bẽche altroue sieno scommunicati i laici, che se ne vagliono. Scusa anche l'ignoranza, cioè quando non era obligato sapere, che fossero false, nè chi corregge vna lettera, o vn punto, che non muta veruna sostanza.

63 Ottaua. Contra chi porta arme o cose prohi-

prohibite a i nemici, nellaquale si comprendono quei, che medicano caualli infermi,& deboli, & gli rendono sani & feroci nelle terre de i nemici. Per armi s'intendono quelle cose, chè sono fatte per combattere, o sia materia destinata à quello, benche sia difensiua,ouero offensiua. Imperoche l'armi,che non sono da guerra, non sono comprese, se non se per l'intentione di chi le porta mediata o immediatamente sono destinate a questo. Per ferro s'intende il lauorato,e'l sodo,& non la vena del ferro, o dell'oro,se non si porta con questa intentione: così de gli altri metalli, & de i danari battuti per questo. In oltre tutti gl'instrumenti, & la materia nata per qnesto. Le legne per brucciare non sono prohibite. In oltre s'intendono gli heretici, i Giudei, i Gentili, anzi i Turchi, e i Saracini, co'quali i Christiani non hanno guerra,anci ci aiutano contra gli altri. Et quei che formalmente portano queste cose, benche con con buon'animo,non sono scusati. Si dubita del Capitano, che per gratitudine dà vna spada ad vn Turco. Gli schiaui, che vogano per paura della morte contra i Christiani non cadono,ma peccano mortalmente. Ma quei che vogano,o gouernano le lor naui contra altri infedeli,non peccano. V'incorrono bene quegli, che gouernano spontaneamente le lor naui contra i Christiani.

64 Contra chi impedifce le vittuaglie della Corte Romana. Non comprende coloro, che vietano per vtilità della sua Republica che non sieno portate fuora le cose necessarie al vitto, o che i suoi sudditi non entrino in Roma, quando la peste è in colmo.

65 Contra i persecutori di quegli, che vanno à Roma, o vi dimorano, o n'escono anchora per cagione di deuotione: ma non se vi vengono per altra cagione che della Sedia Apostolica, o se ne parteno, douunque sia la Sedia Apostolica: non basta l'animo solo di far queste cose. Et nõ iscusa alcuna giurisdittione.

66 Contra coloro, che senza giurisdittione offendono, o fanno offendere quegli, che habitano in Corte.

Contra coloro, che nuocono à i Cardinali & altri Prelati in sette casi.

Coloro che discacciano Nuntij, o Legati del Papa, i Patriarchi, gli Arciuescoui dalle sue Dioecsi. Quei che comandano, consigliano, o aiutano, non parla de' Cardinali. Così gli sbirri, i Giudici, che scacciano i Vescoui delle loro Diocesi, nõ è così dell'altre terre. Sono scusati quei, che fanno ciò, per difesa d'vna incolpata guardia, o per vna probabile ignoranza, come di notte o in habito mutato. Di più si comprendono quei, che bandiscono, & i vicini à questi. Et per Vescouo s'intende solamente il consacrato.

Con-

68 Contra quegli, che impediſcono il corſo delle cauſe della corte, & l'eſsecutione delle lettere.

Cõtra quegli,che trattano male le perſone,che le trattano. Et contra quegli, iquali impediſcono, che ſieno dati gl'inſtrumenti ſopra di eſſe, & contra quei che impediſcono gl'impetratori delle lettere,benche impediſcano q̃ſto priuatamẽte.

69 Decima quarta,decima quinta,decima ſeſta,decima ſettima,decima ottaua. Sono cõtra coloro,che impediſcono in qual ſi voglia modo la libertà eccleſiaſtica,come quegli che impediſcono l'eſsecutione delle lettere apoſtoliche, ſotto ſpecie di tor via la violenza. Et ſe l'vſo di Spagna,& di Francia s'approui, vedilo iui. Et gli vſurpatori de i frutti eccleſiaſtici formalmente,ſi che qui ſieno incluſi anchora i frutti della ſedia vacante: ma non ſe riſcuotono indebitamente minuti pedaggi da i chierici.&c.

79 Decimanona. Si come la ſuperiore fu per difender la giuriſdittione eccleſiaſtica nelle coſe ciuili,coſi queſta è per difenderla nelle criminali, & leua i priuilegij dati anchora à i Re, onde ſi dubita de i giudici della Francia.

71 Contra quegli, che occupano, ouero aſſaltano le Terre della Chieſa, & comprende anchora le fattioni foreſtiere, che fanno impeto nelle Terre del Papa, & quegli che vſurpano o ritengono

gono

gono qualche coſa per la ſedia vacante.
La Bolla della Cena dura fino alla publicatione della nuoua, & obliga tutti, nõ oſtante il priuilegio, o la conſuetudine, & la ſua aſſolutione ſi riſerua al Papa, eccetto che in articolo di morte, purche ſodiſfaccia col dar ſicurtà. In oltre il priuilegio conceduto in rimuneratione, o per contratto, non ſi può reuocare.
In oltre chiunque ardirà d'aſſoluere i così allacciati, è ſcommunicato, ſe non aſſolueſſe o per dimenticanza, o per nõ penſarui, o per ignoranza non craſſa; perche allhora non è ſcommunicato, & allhora tale ſcommunica non e riſeruata al Papa, ma può l'ordinario. In oltre qual diſpoſitione ricerchi per aſſoluere vno ſcommunicato nella bolla, vedilo iui.

Delle ſcommuniche riſeruate al Papa fuor della Bolla.

75 PRima chi nega che'l Papa poſſa far Canoni, iquali negando traſgrediſce, è ſcommunicato anche nella bolla.

76 2. Chi à perſuaſion del diauolo mette le mani violente addoſſo ad vn Chierico, o Manaco, ſi dichiara così, chi cioè, qualunque perſona, che può peccare (à perſuaſione del diauolo) ſecondo il Gaetano non baſta, che la percoſſa ſia mortale, ſe non la perſuade il diauolo, ma queſto accade

cade di rado, che nõ s'incorra, come quando non si conosceſſe per Chierico, & si ricerca, che la percoſſa ſegua in modo ingiuſto, o per chi non deue (le mani) cioè qualunque parte del corpo, benche per inſtrumenti non congiunti, come con vn baſtone, con la ſaliua: anzi chi imprigiona, o ſerra in vn luogo, onde non ſi può vſcire ſenza vergogna. Et ſe mette la mano al freno del cauallo, o ſcioglie la cintura, anzi ſe lo perſeguita furioſamente, ſi ch'egli ſia sforzato precipitarſi in qualche pericolo per liberarſi: ma non ſe fugge altramente, & cade, & riman ferito.

78 Di più il Canone ſi diſtende, & comprende, quei, che comandano, aiutano, conſigliano, o fauoriſcono, purche ſegua la percoſſa.

In oltre, ſe fu fatta à nome loro, quando ratificano, altramente nò.

In oltre chi non comandò, ma diſſe à' ſuoi di deſiderare vendetta, douendo credere che coloro ſi moueſſero per queſto, vi cade; benche non l'habbia detto con quell'animo.

In oltre chi può & deue per ſuo vfficio impedir l'ingiuria, & non lo fa: & nel foro eſteriore colui anchora, che non è obligato per vfficio.

Il miniſtro della giuſtitia laica, che come tale lo percuote.

Il chierico ſteſſo, che adirato ſi percuote, ma non ſe conſenti d'eſſer percoſſo da

vn'altro

vn'altro, benche biſogni ſcommunicarlo.

(Chierico) Per Chierico s'intende nella prima tonſura, benche habbia moglie, ma vna ſola, & Vergine, & porti l'habito & la tõſura, benche ſia ſcõmunicato, ſoſpeſo, irregolare depoſto in parola, ma non in effetto, ouero (monaco) s'intende ogni religioſo, o religioſa, benche conuerſo, o nouitio di religione approuata, & quei del terzo ordine, che viuono in congregatione in habito: & gli Eremiti ſoggetti al ſuperiore godono q̃ſto priuilegio.

In articolo di morte, ſe non ſi può hauere il Veſcouo, ogni Sacerdote può aſſoluere.

Sono ſcuſati da queſto canone molti modi di metter le mani addoſſo.

Prima, quando ſi fa ſcherzando, & non in vn ſubito con animo turbato.

2. Con probabile ignoranza del Chiericato.

3. Contra colui che tre volte ammonito, non porta l'habito chiericale.

4. & 5. Contra colui, che ſi meſcola negli atti militari, & ſecolari, & ammonitone tre volte cõ interuallo di giorni, non ſe ne rimane; benche porti l'habito, & la tonſura.

81 6. Contra colui, che laſciato l'habito & la tonſura, ſi meſcola nelle coſe dishoneſte, benche non ne ſia ſtato ammonito.

7. Contra quegli che hanno hauuto due mogli.

Contra

8. Contra quegli, che n'hanno hauuta vna & vergine, ma che non portano l'habito & la tonsura.

9. Contra i degradati realmente.

10. Contra i deposti per parola, ma incorrigibili.

11. Contra chi ha perduto il priuilegio chiericale.

12. Contra i ciarlatani, bagattellieri, & buffoni per vn'anno, o prima, se tre volte ammonito, non se ne rimane.

13. Contra chi essercita in persona la tauernaria, o la beccaria in publico; se ammonitone tre volte, non la lascia.

82 14. Chi potendo percuote principalmente per correggere moderatamente, come il padre.

15. Chi assaltato lo fa in difesa necessaria sua, o del suo honore, per non fuggire vituperosamente.

16. Il farlo necessariamente per ricuperare i suoi beni ingiustamente tolti, o che sono portati via. Il medesimo è, se'l chierico debitore pensando di fuggire, è ritenuto, per presentarlo al suo superiore.

83 17. Il ministro della giustitia secolare, che prende vn chierico nel proprio delitto, & lo presenta al suo prelato: ouero hauendolo trouato di notte, se probabilmēte presume, ch'egli voglia commetter qualche ribalderia, altramente nò: purche

che nel prenderlo non ecceda il giusto modo.

18. Quando egli è ritenuto, mentre vuol commettere vn delitto, o quando è liberato da gl'inimici, o da altro incommodo.

84 19. Quando vno per sua necessaria difesa gli toglie la spada, o lo sforza à smontar da cauallo.

20. Contra chi egli ha trouato dishonestamente con la moglie, con la madre, con la sorella, con la figliuolà, anchora naturale, non con altre, anchor che l'ammazzi, purche ciò si faccia incontinente, & per subita passione: & basta se troua che l'abbracci, ò che la baci, ò in luogo sospetto, purche sia lontana la fraude, cioè per insidie, accioche non l'ammazzi.

21. Contra il Chierico, ch'egli habbia trouato à parlar con la moglie honestamente, purche prima sia stato ammonitó, che se ne rimanesse: non può già percuoterlo, ma in spatio di 20. hore consegnarlo al suo giudice.

22. La donna, che per difender la sua castità, percote il chierico, ilquale la tentà di stupro non solo con parole, ma con fatti.

23. Quando il mettergli le mani addosso non è mortale.

24. Quando il Prelato prende il suo chierico nō l'altrui, o lo fa pigliare, benche da vn laico, o lo batte egli stesso, & se non

non può egli, lo fa battere da vn'altro chierico, non da vn laico. Il Vescouo benche per se possa commodamente, farà nondimeno batter il chierico da altri senza peccato; ma non così gli altri superiori. Di qui è che il laico, da cui il giudice ecclesiastico fa tormentare il chierico, potendo commodamente farlo fare à chierici, è scommunicato e'l giudice anchora; se non è scusato dall'vsanza.

87 25. Quando si caccia di Chiesa vno scō municato, o altri, che turbi gli vfficij diuini.

26. Quando si scaccia della Sedia Apostolica vno che l'occupa, senza elettion canonica de i Cardinali.

27. Quando vno per suo vfficio ritiene i Cardinali in cōclaue, à eleggere il Papa.

28. Quando vno vuole, e tenta ferire, lanciando, ma per errore non ferisce.

88 De i predetti casi, ne'quali s'incorre, il Vescouo deue in molti consigliarsi cōl Papa, & in molti, doue sia giusto impedimento di non andare al Papa, o al suo legato, può assoluere, fatta la sodisfattione con proposito, che tolto via l'impedimento si presentino al Papa: altramente cadono nelle medesime censure. Et ciò s'intende non solo di questa, ma di ciascuna scommunica riseruata al Papa.

90 Che il timore del danno notabile dell'anime per la sua absenza, è sufficiente impedimento che'l Vescouo assolua: ma

non

non se almeno può andar à trouar il Legato.

In oltre chi non può andare, benche possa mandare, ha giusto impedimento.

In oltre la necessità estrema di casa sua è impedimento,& allhora non può assoluere il sẽplice Sacerdote, ma il Vescouo.

91 Di più in vna leggiera percossa, bẽche mortale, il Vescouo può nel suo suddito, e'l Prelato nel suo. Ma qual sia percossa leggiera, vedilo iui,lequali si lasciano più tosto all'arbitrio del Vescouo,o del Confessore,che habbia auttorità d'assoluere.

93 La terza riseruata è la mandata dal Delegato del Papa, passato vn'anno.

La quarta contra i falsarij, della quale si tratta al num.58.

La quinta mandata dal Vescouo contra chi ha lettere false del Papa,se non le rassegna fra 20.dì.

La sesta contra i Chierici,che sapendolo,& spontaneamẽte, senza paura veruna (altramente sarebbono scusati almeno in conscienza) ammettono à gli vfficij diuini vno scommunicato dal Papa, giudicialmente nominato & denuntiato.

7. Gl'incendiarij dopo la denuntia.

94 8. Contra quei,che rompono le Chiese, e i luoghi pij, & insieme rapiscono qualche cosa, altramente nò.

95 9. Contra chi elegge male il Senator Romano,ilche accade di rado.

96 10. Contra i Chierici, che pagano taglie

glie à i ſecolari,ma è ſtata riuocata.

11. Contra chi perſeguita i Cardinali, & chi lo comanda, fa, difende, conſiglia, quando ſia ſeguita la perſecutione.

Et contra chi gli batte, & contra chi fa & conſiglia &c. ſe ne ſegue la percoſſa.

Et contra i Principi, & giudici, anchor che fra vn meſe, dapoi che l'haueranno ſaputo, non comincino à procedere contra queſti.

99 12. Contra chi trauaglia ingiuſtamente lo ſcommunicante, & la ſua famiglia, o amici, & i lor beni per queſto, ma ingiuſtamente. Et contra quegli, che lo comandano: ſe non reſtituiſcono i beni tolti fra ſette giorni.

100 13. Cõtra l'inquiſitore, o ſuo deputato, che per odio, fauore, amore, o guadagno fanno cõtra la giuſtitia, o conſcienza ſua.

101 14. Contra il religioſo, benche nõ profeſſo, che ſapendolo, & non hauendo ſperanza, che'l Parocho ſe n'habbia à cõtentare, ſenza hauer facultà preſume di miniſtrare a'chierici, o a i laici il ſacramento dell'Vntione, dell'Euchariſtia, benedir le nozze, & aſſoluere gli ſcommunicati dal Canone: ma non ſe ſono ſcommunicati dall'huomo, anchora in articolo di morte: ma non ſe miniſtra il ſacramento della penitenza, o del batteſimo, per aſſoluere vno ſcommunicato dall'huomo.

15. Se vno à perſuaſione del diauolo è nella Bolla.

16. Con-

103 16. Contra il chierico, o religioſo, che induce vno à giurare, à far voto, a promettere, à eleggere la ſepoltura nella ſua Chieſa, o non mutarla di eſſa.

104 17. Contra i ſignori temporali, che sforzano à dir l'vfficio diuino in luogo interdetto, & quegli che con banditore, o trombetto conuocano il popolo in tal luogo: & quegli che vietano, che gli ſcommunicati, & gl'interdetti ſieno cacciati da gli vfficij diuini.

105 18. Quegli che aſſoluono da cinque voti riſeruati per priuilegio di Siſto IIII.

19. Contra quegli, che diſſotterrano morti, per ſepellirgli in vn'altro luogo. Altro è, ſe lo fanno ad altro fine, come perche non puzzino, come nel cadauero d'vn Rè per honore, o ſe muore in terra d'infedeli, doue non è luogo ſacro.

106 20. Contra quei che danno o riceuono per entrare in monaſterio. Altro è ſe ſi fa ſenza patto, o per legge antica, o ſenza preſuntione con buon'animo, o comandato anchora con patto per neceſſità, & Clemente VII. ſcuſa le Monache.

21. Contra i ſimoniaci reali nell'ordine, o nel beneficio, & contra i mezani.

22. I mendicanti, che paſſano à i non mendicanti, fuor che a' Certoſini.

23. Contra chi promette, o dona, o accetta qualche coſa nella Corte Romana, per ottener giuſtitia, o meritar gratia di qualche coſa.

24. Con-

107 24. Contra quei che dicono, che pecca mortalmente colui, che tiene che la B. Vergine fosse conceputa in peccato mortale, o senza.

108 25. Contra i delegati per conoscere se l'alienatione sia in euidente vtilità della Chiesa, & contra chi dà auttorità all'alienatione.

109 26. Contra quegli, ch'entrano ne' monasterij delle Monache.

Et quei che mandano fuora scritti per infamia de' religiosi, o insegnano, o fanno forza, o trattengono vno apostata &c. Può nódimeno esser assoluto in conscienza da' Prelati de gli ordini.

110 27. Contra quegli, che vanno in peregrinaggio in Gierusalemme senza licenza del Papa.

28. Contra colui, che appella dal Papa al futuro Concilio, & chi consiglia che sia lecito appellare: ma non se consiglia che appelli, se non quando segue l'appellatione, & è nella bolla.

29. Contra i Cardinali, che riuelano i secreti del Concistoro, contra il comandamento del Papa.

111 30. Contra quei che predicano miracoli falsi, & incerti, o profetie nuoue.

31. Contra i Cardinali, che eleggono il Papa con simonia.

Delle

Delle ſcommuniche riſeruate al Veſcouo.

LA prima è la percoſſa leggiera del Chierico.

La ſeconda è quella, che'l Veſcouo comanda, che ſia riſeruata à lui.

La terza, la Papale, l'aſſolutione della quale per giuſto impedimento ſi concede all'inferiore. S'intende il Veſcouo ſolamente.

La quarta, di colui che partecipa con lo ſcommunicato nel delitto riſeruato à ſe, & ſapendolo, & dopo il delitto commeſſo, e tante volte quante, come della percoſſa del Chierico.

La quinta contra colui, ch'eſſendo ſtatò aſſoluto in articolo di morte dalla ſcõmunica riſeruata à ſe, non ſi preſenta, o eſſendogli comandato dalla Sedia Apoſtolica, che ſi preſenti, non ſi preſenta.

De gli ſcommunicati non riſeruati à veruno.

LA prima contra i giudici ammoniti da i Veſcoui, iquali tralaſciano di render ragione à gli Eccleſiaſtici.

La ſeconda, contra colui, che non legitimamente eletto Papa conſente all'elettione.

Et contra quei, che l'accettano, quãdo vi sia heresia, è riseruata al Papa.

La terza contra il Vescouo, che nell'altrui città di diuerse lingue prende la cura de'suoi prima, che sia coitore del proprio Vescouo.

La quarta contra gli scolastici dell'Vniuersità di Bologna, che prendono à pigione le case d'altri scolari contra lor voglia.

115 La quinta contra quei, che impongono taglie, o gabelle à gli Ecclesiastici, o a'Chierici, se ammoniti non se ne rimangono.

116 La sesta cõtra i religiosi fuor de i chiostri nella medesima città, & contra i Chierici, beneficiati, o personati non altramente, se più di due mesi odono medicina, o leggi: ma non se l'insegnano.

117 La settima contra il prete, ma non contra il Chierico, ch'è Vicario del Gouernator secolare, se ciò non fosse vnito alla sua degnità, o patrimonio.

118 L'ottaua si contiene nella Bolla.

La nona contra quei, che pigliano beni naufragati, laquale è nella Bolla.

119 La decima contra coloro, che per statuti, & consuetudini sono violatori della libertà ecclesiastica (à lungo) & è riseruata al Papa, nũ. 61.

Delle scommuniche non riseruate à veruno per la festa de i decretali.

121 L'Vndecima. Contra quei che parlano, o mandano lettere, ò ambasciate à Cardinali in Conclaue per eleggere il Papa.

La dodicesima contra gli vfficiali al tempo del Conclaue, laquale accade di rado.

122 La tredicesima. Contra quegli, che aggrauano ingiustamente le Chiese, ò gli Ecclesiastici, ò i loro parenti, perche essendo stati pregati, non hãno eletto quello, per cui erano pregati.

123 La quattordicesima. Contra quegli, che nuouamente vsurpano la ragione di qualche Chiesa vacante, & perciò prendono alcuni beni di essa.

124 La quindicesima contra i chiamati per direttori dell'elettione delle Monache; se non s'astengono dalle cose dalle quali può nascere, ò nutrirsi discordia. Di qui raccogli, che le Monache possono chiamar direttore, per eleggerl'Abbadessa.

125 La sedicesima contra la parte, che sneglia à procedere, quando si ricerca maggior chiarezza.

La dicesettesima contra colui, che per forza o per paura consegue l'assolutione, o la riuocatione della scommunica, dell'inter-

l'interdetto, della sospensione.

La diciottesima. Contra colui, che per frode fa che'l giudice vada à riceuere il testimonio della femina.

126 La diciannouesima. Contra quei, che sforzano gli ecclesiastici a sommetter le ragioni della Chiesa, o le Chiese in perpetuo, o per lungo tempo in caso prohibito.

Et contra coloro, che pigliano più per queste cose, che non è loro permesso; se non se n'astengono.

127 La ventesima. Contra quegli, che pigliano habito nuouo d'ordine nuouo nõ approuato.

128 Ventesimaprima. Contra quei che riscuotono portorio, o pedaggio dalle Chiese. Doue hai alcune cose, che sono quasi nella bolla. Di qui raccogli, che la Chiesa, o gli Ecclesiastici, che hanno poderi, se trasportano i frutti, non hanno à pagar le gabelle.

129 Ventesima seconda. Contra quegli, che impediscono la giurisdittione ecclesiastica, laquale è nella Bolla con l'opera sua à gli Ecclesiastici.

131 Ventesima quarta cõtra i religiosi, che senza giusta cagione, & temerariamente depongono l'habito, per vsar vn'altro più liberamente in male, benche portino il suo occulto.

132 Ventesimaquinta. Secondo il Concilio di Trento nessun regolare pretenda

d'esser entrato in religione per forza o per paura, se non inanzi à i cinque anni: & nessun secolare si trasferisca ad ordine più largo, & non porti il suo habito nascosto.

133 Ventesima sesta. Contra i religiosi, che vanno à gli altri studij, senza licenza del Superiore, & della maggior parte di quei del Conuento.

134 Ventesima settima. Contra quegli, che insegnano à i religiosi la medicina, o le leggi, quãdo hanno lasciato l'habito.

Ventesima ottaua. Contra quei, che sepelliscono gli heretici, o lor fautori in luogo sacro, & deono cauarnegli.

Ventesimanona. Contra quei, che non vbidiscono à i Vescoui, & à gl'Inquisitori, & non essequiscono la giustitia. Questo alle volte è della bolla.

135 Contra quegli, che fanno ammazzar Christiani da assassini Pagani.

Trentesima. Cõtra i Chierici, che permettono i forestieri vsurai nelle lor Terre, o gli aiutano.

Trentesima prima. Contra quei che concedono, o distendono ripresaglie à gli Ecclesiastici, o a'lor beni.

Trentesima seconda. Contra chi non osserua lo statuto del giudice del nõ percotere, o psseguitar da nemico Cardinali.

Scommuniche delle Clementine non riseruate à veruno.

Tren-

TRéteſima terza. Cõtra chi impediſce che non tirino i frutti del beneficio: & contra chi rompe il ſequeſtro dell'ordinario, data la ſentenza definitiua. In Roma accade queſto di rado.

Trenteſima quarta. Contra chi ſapendolo ſepelliſce in luogo ſacro interdetto, in caſo non permeſſo, o interdetti nominatamente, o ſcommunicati publici, o vſurai manifeſti, & quali ſieno.

Trenteſima quinta. Contra i religioſi, che preſumono d'applicarſi le decime nõ deuute dell'altre Chieſe, o laſciano per inganno, che altri le paghino.

139 Trẽteſima ſeſta. Contra i religioſi, che vanno alle Corti de' Principi, con animo di nuocere a' ſuoi ſuperiori, o Monaſterij.

Trenteſima ſettima. Contra i Monaci, che hanno armi dentro à i chioſtri del monaſterio, ſenza licenza dell'Abbate: ma in molti caſi ſono ſcuſati.

140 Trenteſima ottaua. Contra chi impediſce i viſitatori delle Monache ne gli ſtatuti del Concilio di Trento, ſe dopo l'impedimento ammoniti dal Viſitatore, non ſe n'aſtengono.

Trenteſima nona. Contra le donne, che ſeguono l'ordine delle Beguine, & ne inſtituiſcono de' nuoui: & contra i religioſi, che aiutano col conſiglio, o col fauore. Altro è, ſe viuono ſenza regola caſte, nelle caſe loro, &c.

141 Quarantesima. Contra i contrahenti ne' gradi d'affinità, & di consanguinità, canonicamente prohibiti, o con Monache. Et contra i religiosi & Chierici, che contraggono, & contra quegli, che sapendolo, celebrano queste cose.

142 Quarantesimaprima. Contra gl'Inquisitori, loro Cõmessarij, Vescoui Capitoli, che prendono danari, o altro che vaglia prezzo, illecitamente, sotto protesto del suo vfficio, o sapendolo confiscano i beni ecclesiastici; & è caso Episcopale.

143 Quarantesima seconda. Contra gli vfficiali, che sostentano gli statuti, acciochè sieno pagate l'vsure, & le pagate non si restituiscano; & cõtra quegli, che non cancellano di questi libri gli statuti già fatti, o le consuetudini.

144 Quarantesimaterza. Contra i mendicanti, che di nuouo eleggono, o mutano habitationi, o alienano le acquistate inanzi al Concilio di Lione. Ma gia fu ampliata la licenza da Giulio Secondo, & la scommunica è quasi tolta via.

145 Quarantesima quarta. Contra i religiosi, che rimuouono gli auditori dal pagar le decime douute.

Quarantesimaquinta. Contra i religiosi, che à posta non caricano i penitenti di scrupuli, intorno al pagar le decime: & poi non purgati di questa negligenza vanno à predicare.

146 Quarantesima sesta. Contra i religiosi, che

che non osseruano l'interdetto valido, & generale, o la cessatione dalle cose diuine, laquale osserua la Chiesa cathedrale, o matrice, o parochiale: se la parochiale è vna sola: ma se sono più, tutte l'osseruino.

Quarantesima settima. Contra chi si contrapone alle lettere dell'eletto del Papa.

Quarantesima ottaua. Contra chi muta la Clemen. Exiui, sopra la regola di S.Francesco.

Quarantesima nona è la medesima che la trentanouesima.

Cinquantesima. Contra chi stampa libri senza licenza, ma era disusata, pure il Conc. di Tren. l'ha rinouata.

Cinquantesima prima. Contra chi impedisce i Legati, e i Nuntij del Papa, & è nella Bolla.

Cinquantesima seconda. Contra chi aliena, o affitta beni immobili, o pretiosi della Chiesa per più, che per tre anni. Ma questa è stata riceuuta da pochi.

Cinquantesima terza. Contra chi rapisce donne, con molte pene.

Cinquantesima quarta. Cõtra chi sforza donne à entrar in Monasterio, o ad vscirne, & chi lo fauorisce, & sta presente all'atto.

Cinquantesima sesta. Contra chi impedisce che le Sante Vergini riceuano il velo santo.

Cinquãtesima settima. Cõtra chi concede luogo al duello, con pene.

Cinquãtesima ottaua. Contra chi commette duello, & contra i padrini, con altre pene.

Cinquantesima nona. Contra chi consiglia in causa di duello, & contra chi stà à vedere, secondo Gregorio XIII. & chi prouoca ad armi priuate, cioè duello senza padrini, luogo, libero, &c. & chi aiuta & stà à vedere, v'incorre.

Sessantesima. Contra chi non ha per autentici i libri della Bibia con la vulgata, & disprezza le costitutioni Apostolice.

Sessantesima prima. Contra le donne, ch'entrano ne'chiostri del monasterio, & cõtra chi dà licẽza, & l'introduce &c. & si riuocano tutti i priuilegij, vietandosi a' Vescoui, che non v'entrino, fuorche ne' casi necessarij con pochi religiosi de' più vecchi.

Sessantesima seconda. Contra chi tratta male gli vfficiali del santo vfficio, o i Vescoui. Contra chi brucia, o rapisce scritture, quando assaltano i luoghi, &c.

Sessantesima terza. Contra chi sà vn delitto commesso, o da commettersi contra i Cardinali, se non lo riuelano all'ordinario, o al Papa.

Sessantesima quarta. Contra chi tira i frutti del primo, ò del secondo anno d'vn beneficio vacante, & è riseruata, e'l Vescouo è sospeso.

Ses-

Sessantesima quinta. Contra l'Abbadesse & Monache, lequali escono del Monasterio, benche per cagione, fuorche in alcuni casi.

Sessantesima sesta. Contra chi fa prigioni i Christiani, che habitano in terre d'infedeli.

Sessantesima settima. Contra chi non vbidisce nelle inquisitioni Romane.

Della sospensione, che cosa ella sia, & di quante sorte.

151 LA sospensione, generalmente presa, è vn diuieto d'vsar l'vfficio o la facultà. Ma in particolare per la censura ecclesiastica, è vna censura, per laquale si vieta ad vna persona ecclesiastica l'essercitio del suo vfficio, o beneficio ecclesiastico in tutto o in parte, a tempo o in perpetuo, quanto alla parte per sua colpa, dal giudice, o dalla legge.

Non si puo mandare, se non da chi ha giurisdittione ecclesiastica esteriore, & solamente contra gli ecclesiastici, perche sono ecclesiastici, & nō per altro rispetto.

Il diuieto di tutto l'essercitio, vfficio, o beneficio in perpetuo, non è sospensione, ma depositione, o priuatione.

Non si può imporre per la colpa altrui, ma per la propria, almeno veniale, & perciò non per vecchiezza, o malattia.

Il diuieto del Confessore dal confessare, non è sospensione, & cosi chi contrauiene, non è irregolare.

152 Il diuieto, cioè che in p m. non può celebrare, non è propriamente sospensione, cioè censura.

Niuna scommunica è sospensione, ma censura diuersa, che vieta la communicatione humana Christiana; & cosi lo scommunicato in minore, se contrauiene, non diuenta irregolare.

L'irregolarità, la depositione per parole, la degradation reale, nō è propriamente sospensione.

153 La diuisione de' sospesi, cioè altri quanto à se solamente, altri quanto à gli altri solamente, altri quanto à se, & à gli altri, è della sospensione in generale, & non in particolare.

La sospēsione del laico, o del Chierico dall'vfficio dell'auuocare nel foro ecclesiastico, o di conferire i gradi, conceduta dal Rè, non è propria.

154 La sospensione è di tre sorti, prima d'vfficio, o di beneficio insieme. 2. d'vfficio solamente, o di parte d'esso, 3. di beneficio, o di cosa appartenente ad esso solamente.

E' anche di due sorti, dalla legge, & dall'huomo, & dalla legge in fatto. Metterò le più vsate.

Della sospensione della legge in fatto .

PRima il prete e diacono, notorio fornicario, è sospeso, mêtre che nõ si pente : & se inanzi alla penitenza essercita l'ordine suo, diuenta irregolare d'irregolarità riseruata al Papa . Non parla dell'irregolarità, che segue il peccato grande notorio degno di prohibitione, perche questa è del Vescouo .

155 Si sospendono i chierici solamente, iquali eleggono il Vescouo illegitimo, o d'età scienza, & costumi non legitimi .

Terza chi presume pigliar l'ordine sacro senza la licẽza legitima, o l'età, o fuor di tempo, & se l'vsa, diuenta irregolare . Non vi s'inchiude l'ordinato à buona fede, cioè che pensa d'esser legitimo . In oltre benche sia stato ordinato à mala fede, se nondimeno dopo la penitenza essercita à buona fede gli ordini, non diuenta irregolare .

Quarta . Il chierico, che prouoca à duello, o accetta la disfida, & entra in campo, ha da esser deposto ma non sospeso, contra Siluestro, & la Tabiena .

Quinta . Chi scommunica senza la debita ammonitione, è sospeso per vn mese dall'entrare in Chiesa .

Sesta . Chi scommunica, o interdice, o sospende à parole solamente senza scritto, o cagione espressa, ò ricercato non dà

copia,è sospeso dall'entrare in Chiesa, & da gli vfficij diuini.

Settima. I capituli,e ciascuna persona, che vsurpa beni collegiati in tempo di sedia vacante, o episcopale lasciata dal defunto,o raccolta al tempo della vacanza,per qualũque vtile,anchora per sigillo, sono sospesi dall'vfficio,& dal beneficio.

157 Ottaua similmēte I Vescoui,che fanno il medesimo sēza priuilegio,o vsanza prescritta,sono sospesi dall'entrare in Chiesa: ma gl'inferiori da gli vfficij,& da'beneficij

Nona. Il conseruatore della sedia Apostolica, che sapendolo, conosce le cause notorie è sospeso dall'vfficio per vn'anno.

Decima. Il Giudice non Vescouo,che ingiustamēte cōtra cōscienza per prezzo, per amore,per timore,o per odio aggraua la parte,è sospeso per vn'anno dall'vfficio.

Vndecima. L'esente,che ammette à gli vfficij diuini, o a'sacramēti,o alla sepoltura ecclesiastica gli scōmunicati,o interdetti publici,è sospeso dall'entrar in Chiesa.

Dodicesima. I mendicanti,che ammettono alcuno alla professione inanzi alla fin dell'anno della proua,sono sospesi.

Tredicesima. Il chierico,che senza giusta cagione porta vesta di diuersi colori, è sospeso per sei mesi, & s'egli è nella prima tonsura,è inhabile a i beneficij.

Quattordicesima il religioso amministratore,che senza autorità, o licenza aliena i beni della religione per lungo tempo,

po, è sospeso: & se per breue, non è gia sospeso, ma scommunicato.

Quindicesima. Chi s'ordina senza pamonio con patto di non chiedere il vitto al Vescouo, o di non chieder cosa veruna del beneficio presentato, è sospeso Papalmente, o sotto patrimonio, o premesso, o donato, con patto di non chiedere, è sospeso. Altro è se senza patto, & dopo l'ordinatione torna indietro, ò renuntiò prima il patrimonio, perche non incorre; poiche la rinuntia non tiene.

Sedicesima. E' sospeso il Vescouo, che ordina il chierico religioso con voto di religione temporale, non in perpetuo.

Chi, perche, & come può sospendere, & esser sospeso & assoluto, & la pena di chi contrauiene.

PRima chi può scommunicare, può sospĕdere, & l'ecclesiastico solo può esser sospeso, & s'ha da fare in scritto: & s'è per contumacia, bisogna che preceda l'ammonitione, altro e quando sia per pena: & si può mandare per qual si voglia peccato mortale, & anche veniale. La seconda sospensione, come la scommunica, dopo la legitima appellatione, è nulla.

In oltre l'appellatione susseque̅te non le sospende.

160 Terza. Il sospeso da qualche atto, non e sospeso da gli altri non vniti, come chi

dal-

dalla giuriſdittione non è dall'ordine, & all'incontro: & chi è dal beneficio, non è dall'ordine, o dalla giuriſdittione nõ vnita; & chi dall'vfficio, non è dal beneficio; ſe la ſoſpenſione non è tacitamente priuatione &c. Onde il beneficiario ſoſpeſo, che s'è fatto prete inãzi all'anno 25. non perde i frutti del beneficio.

161 Quarta. Il ſoſpeſo dall'entrare in Chieſa può ſcommunicare, & aſſoluere. Il ſoſpeſo dall'vfficio, & dal beneficio inſieme è dall'vno & dall'altro, ma s'egli è dall'vno & dall'altro diuiſamente, non è ſoſpeſo da neſſuno d'eſſi.

Quinta. I Veſcoui non incorrono nella ſoſpenſione generalmente mandata, ſe nõ ſi fa mẽtione in particolare di loro. Non è così nella ſcommunica.

La ſeſta, la ſoſpẽſione ſi può mãdare, & leuar via con qualunque ſorte di parole (perche non ha forma certa) che moſtrino queſto. Ma come communemente s'aſſolua la certa, & come l'incerta, vedilo iui. In oltre ogni ſoſpenſione mandata per tempo certo, o per fatto, ſi leua, paſſato il tempo, o'l fatto, ſenza veruna aſſolutione.

162 La ſettima, la ſoſpẽſione mãdata per cõtumacia, & nõ in pena, ſi può leuar via dal Veſcouo, o ſuo Vicario; ma la mandata per ſola pena del peccato, dal Papa ſolo. Ma quando ella è mandata, o per altri delitti minori, può il Veſcouo. Ma quella, ch'è

la, ch'è stata mandata dall'huomo, si leua solamente da chi la manda, o dal successore, o superiore. Da questa regola non s'eccettuano i sospesi per contumacia, nè chi sepelisce heretici, nè i degradati, nè chi conferisce beneficio à indegno.

163 Ottaua. Il violatore della sospensione strettamente detta di sopra, p m. & se essercita qualche atto di qualche ordine particolare, benche minore, diuenta irregolare. Altro è, se l'atto non è particolare dell'ordine. Di qui si cauano alcune cose, come.

Il Vescouo sospeso, & che celebra in apparato ponteficale, diuenta irregolare.

Il sospeso, che dice i Salmi in choro, non è irregolare.

Il sospeso dal prendere i sacramenti, se gli prende, non diuenta irregolare, benche pecchi mor.

Nè chi è sospeso dal ministrargli, & gli ministra, non secondo l'ordine, ma come laico.

Il Sacerdote sospeso dall'vfficio del Sacerdote, se ministra nell'ordine inferiore, non p. & non è irregolare.

Il sospeso dal beneficio, se elegge, non per ragione del beneficio, non diuenta irregolare, & non pecca.

Il sospeso dall'vfficio, se elegge, o accetta elettione fatta di se, p. ma non è irregolare.

Il sospeso dal predicare, se predica, p. & diuen-

diuenta irregolare: Altro è se celebra.

Il sospeso denuntiato è da esser fuggito ne gli vfficij diuini, sotto pena di peccato mortale.

Dell'interdetto, che cosa sia, & di quante sorti.

164 L'Interdetto strettamēte preso è vna censura ecclesiastica, per laquale si vietano gli vfficij diuini, i sacramenti, & la sepoltura attiua & passiua, eccettuati alcuni casi.

L'interdetto è conforme in molte cose con la scommunica.& con la sospensione, & perche è censura che si manda in scritto con cagione espressa in esso, laquale è annullata dalla precedente appellatione, ma non dalla susseguente.

Quando si manda per contumacia, dee precedere l'ammonitione, ma non quando per pena, & senza l'ammonitione canonica è nulla.

Impedisce dalle cose diuine, & nella sua assolutione si giura.

Non si può mādare dall'ordinario contra i figliuoli particolari del Papa, & sia osseruata da chi la manda.

E' differente da esse in molte cose, perche priui direttamente de' sacramenti, & de gli vfficij diuini, può esser sospeso il Vescouo. Il Vescouo non incorre nell'interdetto,

terdetto,& nella sospensione dalla legge, se non si dichiara. L'vniuersità si può sospendere, & gl'interdetti s'ammettono alle volte à gli vfficij diuini.

Alle volte si māda senza colpa propria, ma per l'altrui.

Nell'assolutione di questo non si riceer cano altre parole, come se si manda, finche si faccia vna cosa, fatta quella cosa, cessa. Ne sono quattro altre similmente altroue.

166 L'interdetto è di tre sorti, il primo locale solamente, il secondo personale solamente, il terzo locale & personale, & ciascuno può esser generale o particolare, o misto.

167 L'interdetto generale del luogo non comprende il popolo, nè quel del popolo comprende il luogo, onde quando s'inter dice il luogo a i popoli, possono vdir la Messa in vn'altro luogo. Quando s'interdice il popolo, i forestieri possono vdir la Messa nel luogo, anchora à porte aperte.

Interdetto il clero, non s'interdice il luggo, e i laici.

Interdetto il popolo, non si comprendono i Chierici. L'interdetto della città comprende le ville ad arbitrio del Giudice. Così l'interdetto della Chiesa com prende le cappelle, e i cimiterij contigui. interdetta la Chiesa, non si comprendono i Chierici, & all'incontro.

Chi,

Chi, perche, & come possa interdire, & esser interdetto.

CHi può scommunicare, o essere scommunicato, sospendere o esser sospeso, può interdire o essere interdetto. Il luogo si può interdire.

L'Vniuersità, & allhora si comprende ciascuna persona, anche innocēte, perche vno può esser interdetto per la colpa d'vn'altro.

Il non pagare il debito non è colpa, onde si mandi l'interdetto generale, senza comandamento espresso del Papa. E' nondimeno colpa, che si mandi in vna Chiesa particolare, non parochia.

Il fanciullo, che latta, e'l pazzo sono compresi nell'interdetto.

L'Vniuersità, che fa pagare i portorij illeciti à i Chierici, è di fatto interdetta.

L'Vniuersità, che fa che sia preso, percosso, bandito il suo Vescouo &c. di fatto è interdetta.

L'Vniuersità, il cui signore impedisce l'entrata, o le facende del Nuntio Apostolico, è interdetta.

Quando si manda l'interdetto locale, generale per delitto del popolo, si manda anchora il personale generale di tutto il popolo: altro è à se solo per delitto del signor solo, & non si dice altro.

Si man-

Si mãda il particolare locale alla Chiesa, quando l'Vniuersità fa che sia preso, percosso, o bandito il suo Vescouo.

I Chierici, o'l conuento della Chiesa, che non vogliono restituire i corpi, o le sepolture di coloro, che in essa haueuano sepolti, & perche inidotti da essi, giuraro-no, che hauerebbono eletta la sepoltura.

170 L'interdetto particolare personale, solamente comprende le persone nominate in esso, & gli atti in esso espressi, se sono dichiarati nulli, s'intendono tutti vietati.

Se Pietro è interdetto quanto all'altare, può far l'altre cose; se quanto all'entrare in Chiesa, gli sono vietati anchora tutti gli vfficij diuini, che si fanno dentro essa, ma nõ quei, che si fanno in altro luogo. Può nondimeno entrare in Chiesa, quando non si trattano gli vfficij diuini, & può orare. Et può anche passarui, quando ũ fanno gli vfficij diuini; perche questo non è vdirgli.

Quali cose si vietano all'interdetto, & nel tempo dell'interdetto.

PEr qualunque interdetto si vietano tutti gli vfficij diuini, i sacramenti, & la sepoltura ecclesiastica, se altramente non e loro permesso, & così si prohibiscono tutti gli vfficij specialmente deputati à qual-

à qualche ordine, come al suddiacono il dir l'Epistola solēnemēte col manipolo, al diacono l'Euāgelio, all'accolito l'offerire i vasetti, al prete il dir Messa, o fare l'Hebdomadario ne' matutini, & nell'altre hore canoniche, a i Vescoui l'ordinare. Quali sieno gli vfficij diuini, vedilo iui, nu. 172.

173 Si può celebrar vna Messa ogni settimana, per rinouare il sacramento: anzi anche più volte, se bisogna per gl'infermi, & in luogo generalmente interdetto si possono celebrare tutti gli vfficij, come prima; ma con le porte chiuse, con voce di maniera bassa, che non sieno vditi da i laici, perche questo si vieta principalmente, senza sonar campane, cacciati fuora gli scommunicati, gl'interdetti, & quei che non hāno priuilegio di legge commune, o particolare.

174 Queste cose nō vagliono in luogo particolarmente interdetto, & à questi vfficij si possono ammetter tutti i Chierici, anchora di prima tōsura, di qualūque Chiesa, purche non sieno cagione d'interdetto, non perciò di Chierico maritato; se non vi fosse in contrario l'vso prescritto, iquali con gli altri tutti non sono da esser ammessi à offerire à meza la Messa, nè bisogna dar loro la pace, nè aprire il portello, onde veggano il sacramento; nè il Sacerdote può aspergergli dell'acqua benedetta; benche il Sacerdote possa benedir l'acqua, & come laico darne loro, & essi

pos-

possono pigliar l'acqua benedetta entrando in Chiesa.

I Chierici possono pigliare i funerali,& quelle cose, che s'offeriscono per li morti,bēche interdetti,& sepolti fuor di Chiesa: ma nondimeno per li morti in penitenza,& possono pregar per loro.

175 Per l'interdetto generale,due o tre insieme possono in qualūque luogo, bēche in Chiesa recitar l'vfficio,hauendo nondimeno cura di nō esser vditi da chi non ha priuilegio. Non s'intende dell'interdetto particolare.

176 Per l'interdetto non si prohibisce l'oratione della mattina, del mezo giorno, & l'Aue Maria, nè la benedittione della tauola,nè la predica,o la dichiaratione della scrittura, nè l'oratione priuata nella Chiesa, nè il dare, nè il riceuere l'acqua benedetta nell'entrare in Chiesa, nè che i laici cātino le Litanie,e i loro vfficij nelle Chiese delle loro confraternite, nè scōmunicare,o assoluere lo scōmunicato senza le solennità,& la stola, nè l'adoratione della Croce il Venere santo, nè il raccomandar l'anima &c. nè altre simili cose, perche non sono vfficij diuini.

I laici,durante l'interdetto,non deono esser sepolti con l'vfficio diuino, nè in luogo sacro: & se mētre dura, sono sepolti in luogo sacro,non bisogna cauarnegli.

I Chierici possono esser sepolti in luogo sacro nel tēpo dell'interdetto senza solen-

ſolennità, ſe l'hanno oſſeruato, benche habbiano hauuto vna moglie, & vergine, ſe preuale l'vſo, & poſſono anchora ſtare à gli vfficij diuini, come quei che non hanno hauuto moglie.

Il dire le litanie nelle proceſſioni con la voce alzata, & con le ſolennità, non è lecito a'chierici, ne a i laici, ma molto meno a i chiedrici.

177 Le campane, o campanelle non ſi poſſono ſonare alle hore canoniche, ma ſi bene l'Aue Maria, & per moſtrar le reliquie alle prediche, & ad altro, che non ſia vfficio diuino.

Nel tempo dell'interdetto il Veſcouo non può benedir publicamente in modo ſolenne col baſtone, & col verſo Adintorium noſtrum, nè benedir l'Abbate, l'Abbadeſſa, i corporali, gli ornamenti della Meſſa, i veli delle Monache: nè puo egli ò'l Parocho benedir l'acqua, nè le candele nella purificatione, nè le palme, e i rami la Domenica delle palme, perche ſono vfficij diuini. Può bene farſi à porte chiuſe, & conſacrar le Vergini, i calici, & gli altari.

I ſacramenti, & le coſe ſacramentali, che la legge tacita o eſpreſſamente permette, ſono permeſſe in luogo interdetto, come il batteſimo, il catechiſmo, l'eſſorciſmo, la creſima, la confermatione, la conſacratione della creſima, la conſacratione dell'olio di quei, che s'hanno à battezare,

tezare, il sacramento della penitenza, purche non sieno scommunicati, o interdetti, o per sua colpa o cagione interdetti, o non habbiano dato consiglio, fauore, o aiuto al delitto, per cagion del quale è venuto l'interdetto, se non sodisfacessero, potendo: & se no, dessero sicurtà idonea, giurando per la sodisfattione. Di più la communione solamente & non altro ancho ra a i chierici; & allhora si può sonare la campana, & mostrar il sacramento, doue s'vsa.

180 Il priuilegio d'vdir gli vfficij diuini nel tempo dell'interdetto vale veramēte per se & suoi famigliari soli; come quegli, che l'honorano, accompagnandolo in Chiesa, & non per altri, come per la moglie: ma non gli vale, se fu cagione dell'interdetto, o per sua colpa o fraude fu posto, o fatto il delitto.

Il priuilegio del Collegio vale per quel Collegio: così il Chierico priuilegiato può celebrare col suo famigliare, benche di nuouo preso, ilquale serua alla Messa. I religiosi priuilegiati possono per li loro frati ammettere gli obligati alla religione in habito, benche rimangano fuora, ò habbiano dato loro beni fra viui.

Quei, che nel tempo dell'interdetto possono esser ammessi à gli vfficij, possono esser sepolti nel cimiterio.

182 Tutti gli vfficij si possono far solennemēte nelle feste del Natale, della Pasqua, del-

dell'Assuntione della B. Vergine, ma non nell'ottaue, senza la prefata moderatione, mandati fuora gli scommunicati, non gl'interdetti: & quegli, per colpa de' quali fu posto l'interdetto, non s'accostino all'altare. Et nella festa del corpo di Christo, & nell'ottaua. Nel giorno della Concettione, & nell'ottaua, doue si dice l'vfficio suo ordinato dal Prothonotario, & in queste feste si sospende l'interdetto da i primi vespri fino alla compieta del giorno inclusiue, & allhora si può fare ogni cosa.

183 Nella sospésione dell'interdetto si può far quello solamente, per cagion del che si sospende, & per quel tempo solamente, che dura la sospensione.

187 Nessuno à tempi nostri è tenuto osseruare l'interdetto, se non quando è stato denuntiato, & che in se non sia nullo, & sufficientemente publicato come nullo. Et è nullo l'interdetto regolarmente in quei casi, ne' quali la scommunica è nulla, de i quali di sopra. I religiosi nondimeno sono obligati osseruarlo, se la matrice Chiesa l'osserua.

Il laico, vdendo Messa & altri vfficij dal Sacerdote, che pecca dicendola, o con vn laico interdetto nella persona sua, non è violatore dell'interdetto benche valido, & denuntiato: & nondimeno in quattro casi peccherebbe mortalmente, ma non diuenterebbe irregolare.

Primo

Primo s'egli in particolare è interdetto,& stà presente.

Secondo,se espressa o tacitamente è cagione ch'ella si dica.

Terzo,se dice tali vfficij, quali i Chierici,dicendogli, lo violerebbono.

Quarto, se mentendo d'esser priuilegiato, entra à gli vfficij diuini prohibiti.

I Monaci, & le Monache senz'ordine, se fanno gli vfficij prohibiti a'Chierici,p. mor. & sono priuati della voce attiua & passiua, benche non sieno irregolari. Et i Chierici violando, p. m. ma se sieno irregolari,s'è detto di sopra.

188 Il cessare da gli vfficij diuini, è vn cessare da queste cose, & è o generale,o particolare, & è differente dall'interdetto, perche il priuilegio per l'interdetto non vale, ma vale per la cessatione, nè all'incontro: & le lettere doue si pone la cessatione, & l'interdetto insieme s'hanno à pesar con diligenza.

Della irregolarità.

L'Irregolarità è vno impedimento indotto dalla legge canonica, che impedisce dirittamente il pigliar gli ordini ecclesiastici, o vsare alcuno d'essi,inquanto sono ordini,anchora dopo la penitenza. Et si dichiara,perche non ogni irregolarità impedisce l'vso, & alcuna non ogni vso dell'ordine.

L'irregolarità non è censura ecclesiastica, & così è differente dalla sospensione, & non ogni scommunicato, sospeso, interdetto è irregolare.

L'irregolarità si diuide in cinque specie, prese dalle cinque sorti di difetti, prima del sacramento, secondo del corpo, terzo dell'anima, quarto dell'humiltà per fetta, quinto del delitto.

193 In nessuna irregolarità s'incorre per la sola volontà di fare, se non si fa quel, che si delibera, & così la mentale è nulla.

194 Nel foro esteriore nessuno in dubio si dee giudicare irregolare. Altro è nell'interiore, o nel consigliare.

195 L'irregolare che celebra, benche pecchi mor. non per questo incorre in altra irregolarità nuoua.

La podestà d'assoluere da' peccati, quella anchora che si dà per le bolle, non si distende alla dispensa dell'irregolarità.

Nessuno diuenta irregolare, fuor che ne i casi, che sono espressi dalla legge.

L'irregolarità occulta nuoce alla conscienza quanto la publica, & ambe hanno egual bisogno di dispensa.

Chi s'ordina tacendo l'irregolarità occulta, o impetra vn beneficio, deue impetrare occultamente la dispensa, & se sapendolo ha preso il possesso, & così per intrusione è diuentato inhabile à quello, dee farne mentione nell'impetratione; o se non era beneficio riseruato al Papa,

deue impetrare l'habilità dal Papa, & impetrar di nascosto la collatione dall'ordinario.

Il Vescouo può dispensare in ogni irregolarità, che discenda da delitto occulto, eccetto che nell'homicidio volontario non tirato al foro contentioso, secondo il Concilio di Trento sess. 24. cap. 6. Non può il Vescouo dispensare sopra altra, come sopra quella che viene dalla illegitimità.

Della prima specie dell'irregolarità, per le due mogli.

LA Bigamia è lo stato d'vno, che habbia hauuto due mogli, & impedisce il prender gli ordini. Il Pagano anchora cade nella bigamia.

La Bigamia è di tre sorti: la prima vera, quando ha conosciuto due mogli successiuamente, la seconda interpretatiua, cioè se contragge con vna vedoua, o con altra in altro modo corrotta, o con vna Vergine, che adulteri, & egli si mescola con lei di nuouo, benche non lo sappia: o all'incontro quando contrasse con vna validamente, & con l'altra inualidamente, o con l'vna, & con l'altra inualidamente per qualche impedimento. La terza è la similitudinaria, cioè quando vno con l'ordine sacro, o col voto solene contrag-

ge con vna & consuma. Chi non è in sacris, se contragge con la corrotta, ma inualidamente, non diuenta irregolare.

196 Chi ha preso moglie vergine, se ha concubina, nõ incorre, nè chi contragge con la sposata ad vn'altro per parole di presente, purche quella sia vergine, nè chi contragge con molte, ma si congiugne con vna sola.

197 Chi contragge con vna vergine, buffonesca, serua, o publica recitatrice di fauole, non è bigamo, ma morta quella non deue ordinarsi. Il Papa può dispẽsare nella bigamia à gli ordini, benche veramẽte non soglia dispensare senza gran cagione.

Nella vera, & nella interpretatiua nessuno può dispensare fuor che'l Papa. Ma nella similitudinaria con la vergine può il Vescouo.

Della seconda specie d'irregolarità per difetto del corpo.

198 IL difetto di qualũque membro, benche occulto, come sono le parti vergognose, se nasce da colpa, fa irregolare, come se p pena di qualche delitto, bẽche da'nemici, gli fossero tagliate q̃lle parti.

Chi per vno sdegno si tagliò parte d'vn membro, benche non habbia perduto la facultà naturale di celebrar bene; s'egli è notorio, che l'habbia fatto per quello sdegno, è irregolare: altramente nò.

199 La debolezza, o difetto d'vn membro, che viene senza colpa, & non impedisce il celebrare, nõ fa l'irregolarità: come se si fa dal Medico, da gl'infedeli, da gl'inimici, senza sua colpa, o s'egli è nato senza le parti vergognose, o castrato, come il zoppo, che all'altare non ha bisogno di bastone, come la macchia d'vn'occhio che non priua, o non fa notabilmente brutto, o dell'vno, & dell'altro occhio, ma nõ notabilmente, come se fosse gobbo &c.

Chi ha vn'occhio solo, è irregolare, ma chi non vede con l'occhio destro, ilquale à gli altri par sano: ma vede col sinistro tanto, che basta à celebrare, non è irregolare: anzi non è irregolare chi perduta la vista dell'occhio sinistro, legge col destro il canone, senza voltarsi nè troppo, nè bruttamente col viso al popolo.

200 Gli Eunuchi nõ hãno à portar addosso le loro parti vergognose, fatte secche.

Ogni difetto di qual si voglia mẽbro, che inhabiliti al sacrificare, o renda notabilmente brutto, o sia per colpa sua, o senza colpa, lo fa irregolare. Così il membro superfluo, o troppo grãde. Al Vescouo solo appartiene il giudicar del difetto, ò della bruttezza, se sia notabile, & nõ ad altri Prelati; benche chi s'ha da ordinare sia religioso. Il difetto o la bruttezza, che inhabilità ad essercitar vno vfficio, fa l'irregolarità à quello, & ad vn'altro, per essempio à dir Messa, & à non assoluere;

ma s'intende quando il difetto sarà stato senza colpa, & dopo che ha presi gli ordini.

In questa irregolarità dispensa il Papa solo.

201 Ogni illegitimo, benche occultissimo, è irregolare: & se crede alla madre, che gliel dice, deue chieder occultamente la legitimatione. ma se non lo crede non è tenuto.

Nella predetta irregolarità dell'illegitimatione, il Papa solo dispensa all'ordine sacro, alla degnità, al beneficio curato: ma à gli ordini minori, & ad vn beneficio semplice può dispensar il Vescouo.

202 Il difetto dell'età fa irregolare: ma quale età si ricerchi à gli ordini, vedilo di sopra cap. 25. nu. 106. & chi s'ordina inanzi all'età, ha il carattere, e i priuilegij, che vengono dietro quella.

Nelle predette cose il Papa solo dispensa: e i priuilegij de'regolari dopo il Côc. di Trento sono esclusi.

La lepra fa irregolare à prender gli ordini, & all'vsare i presi. Il medesimo fa ogni infermità, che sia con scandalo notabile all'vso de ordini, e'l Papa solo dispensa.

203 Chi ha il mal caduco, ouero è spiritato, o preso in qual si voglia modo dal demonio, è irregolare, e'l Papa solo può dispensare: & chi vna volta ha hauuto questo male, benche paia sano, nondimeno è sem

pre

pre irregolare,& s'egli è ordinato,& cade ſpeſſo, o di rado, ma getta là ſpuma per bocca,nō può celebrare, altramente può, ma con vn coitore apparecchiato à finir la Meſſa cominciata in difetto di lui: ma l'indemoniato nō dee celebrar mai. Quel che ſi dice del mal caduco, ſi dee dire del lunatico,del pazzo, & del furioſo.

L'Hermafrodito, ſe nel ſeſſo ha più della femina, che del maſchio, non è capace del carattere: ma ſe ha dell'huomo più che della donna; benche ſia capace, non deue per queſto ordinarſi, e'l Papa ſolo diſpenſa.

Lo ſchiauo è irregolare,nōdimeno con licenza del padrone può eſſer ordinato,& diuenta libero: ſe s'ordina ſenza licenza a i minori,riman ſeruo,come prima: ſe al diaconato,o al ſuddiaconato,ſi può liberare pagando il prezzo, o dato vn'altro ſeruo ſimile: ſe al presbiterato, riman libero, dati i danari, o ricomperatori. Ma ſe non può far nè l'vna coſa nè l'altra, ſodisfaccia, ſeruendo al padrone in coſe, che non ſieno diſdiceuoli ad vn prete.

204 L'infame d'infamia di fatto, o di legge è irregolare: ma nell'infamia della legge diſpenſa il Papa ſolo, ſe il Veſcouo non diſpenſa ſopra il delitto, che può, & appreſſo non ſi leua l'infamia. Nell'infamia del fatto diſpenſa il Veſcouo, & alle volte ſi leua con la ſola penitenza giuſta, & emenda della vita.

Chi non può ber vino, che non vomiti, è irregolare, col quale il Papa non può dispensare, se non tenendo che possa dispensare con chi celebra, come non sotto l'vna & l'altra specie. Può nondimeno esser promosso à gli ordini minori.

Della terza specie dell'irregolarità per difetto dell'anima.

205. L'Idiota affatto è irregolare à gli ordini, & la scienza si ricerca per qualità dell'ordine nel Conc. Trid. sess. 2 c. 4. Il Papa in questo difetto di rado o non mai dispensa direttamente, ma indirettamente nel dispensar sopra l'età.

Il non battezato, benche sia cathecumeno, & santo, è irregolare, & non capace de gli ordini; così il battezato heretico, o fautore de gli heretici, benche si a conuertito, non s'ordina, nè il figliuolo dell'heretico nella linea maschile fino alla seconda generatione, & nella feminile fino alla prima, nè il Saracino, il Giudeo, il Pagano, benche nuouamente conuertito, & battezato. Non è così del nuouo Christiano, come dice il vulgo, quando non vi sia altro particolare statuto di qualche Chiesa particolare. Con questi dispensa il Papa solo, ma non può gia ne i non battezati, & ne' pazzi perpetui.

Della quarta specie dell'irregolarità per l'homicidio giusto, & per difetto di mansuetudine.

206 Questa nasce dallo stroppio di qualche membro, anchora in caso lecito, perche nō par che colui imiti la charità di Christo.

Si chiama mēbro quella parte dell'huomo, c'ha vn'vfficio distinto per se, come la mano, il piede, l'orecchia, nō è cosi il deto; perche perduto vn deto, se colui può commodamente celebrare, non è irregolare. Cosi i testicoli soli non sono mēbro; benche se gli ha perduti per colpa sua, nō possa esser ordinato.

207 L'ammazzare, e'l tagliare vn membro in questo caso sono pari: ma il tagliare vn membro & indebolirlo non sono pari, & con questo non è irrogolare; imperoche l'irregolarità si troua solo ne'casi espressi della legge.

208 Nell'auenire per breuità, in cambio di ammazzare, e tagliare, vseremo stroppiare

209 Ogni battezato, che stroppia vn vero huomo in caso lecito, fuorche d'infermità, o dà cagione propinqua di stroppiare alcuno, o almeno che si stroppi con più prestezza, che non hauerebbe fatto, fuor della necessità, che non si possa schifare, per difender la sua vita, è irregolare.

La cagione ꝓpinqua in questo è il dire

o fare cosa lecita diretta a bastanza per lo stroppio, che n'è seguito: onde non basta vn minimo colpo, o qualunque intentione generale.

Di qui è che chi essorta i soldati in generale alla guerra giusta, o alla vittoria, non diuenta irregolare. Cosi anche scusa la necessità, come quando non può scampare altramente, che stroppiando. Et se bene per schifare il peccato, non è tenuto fuggire; è nondimeno tenuto fuggire, per non cadere in questa irregolarita, purche la fuga non gli sià pericolosa. Et se ne segue il taglio non per detto o fatto mio, io non sono irregolare. Da queste cose si cauino le seguenti.

212 E' irregolare il giudice, che procede giustamente, l'accusatore, il promotore, il fiscale, il testimonio, il notaio, chi scriue, chi pronuntia, chi publica la sentenza, chi scriue i testimonij, chi scriue le lettere, per le quali si comanda lo stroppio, chi fa o procura contra il reo, o chi fa in fauor del reo con la condannagione del taglione, & ciascuno altro vfficiale.

Chi dà l'armi ad vn'altro da difendersi, perche non si può difendere altrimente, se stroppia, non incorre.

Chi dà l'armi ad vno, che non si può difendere se con esse oltra di questo ammazza l'assalitore, diuenta irregolare: & molto più se non dà l'armi, ma con l'armi ammaza, per difender quell'altro.

E' irre-

213 E' irregolare, chi stroppia vn'altro per giusta difesa della vita altrui, benche del Padre, o della città, o in guerra giusta, o accioche l'essercito d'vna guerra giusta non fugga. & molto più per difesa giusta dell'honore & de'beni suoi, o d'altri: perche solo è scusato nella necessità della sua persona, che non si può fuggire.

Chi quantunque Chierico, denuntia à i Giudici tradimenti, homicidij, & altri delitti con protesto, che solo sieno impediti i mali, & non sieno afflitti d'alcuna pena, non incorrono, purche sappiano ciò fuor della confessione. Altro è, se accusano dinanzi al giudice per l'ingiurie altrui, benche col protesto detto.

214 Chi, anchor che sia Chierico, accusa vno di delitto, che non merita stroppio, & così credono, & nondimeno il giudice o per altre accuse, o ingiustamente lo stroppia, non incorre.

I Chierici, o religiosi, che stanno à vedere stroppiare, senza incorrere in modo veruno, perche ciò segua, o segua con maggior prestezza, non incorrono. I Chierici nondimeno, che sono in sacris, e i beneficiarij, se stanno à vedere senza cagione ragioneuole. o di consigliare, o di confessare, peccano.

215 Il Chierico in guerra giusta essortando alla vittoria in generale, & facendo con l'aiuto, & con l'essortatione che i soldati ammazzino molti: anzi percotendo

con le proprie mani, purche non ſtroppi egli ſteſſo, non diuenta irregolare: ma s'egli ſteſſo ſtroppia, diuenta; perche la neceſſità del difender gli altri ſcuſa dal peccato, ma non dalla irregolarità.

Il porger l'armi, o andar inanzi nella guerra alle volte fa irregolare, cioè quando è cagione propinqua: alle volte nò, come quando dicono generalmente à i ſoldati, che vincano, ſenza intentione particolare, che feriſca colui. Et tutti i canoni, che paiono contrarij, s'intendono, ſe danno con intentione particolare, che baſti per la cagione propinqua: & alle obiettioni ſi riſponde, Che non ogni coſa, che baſta per dar cagione propinqua, & hauer intentione ſufficiente di ſtroppiare ingiuſtamente, perche s'incorra nella irregolarità, baſta nello ſtroppio giuſto, à far che s'incorra nella irregolarità.

Perciò ſono ſcuſati gli Eccleſiaſtici, iquali eſſortano nella guerra in commune alla vittoria, ſenza intentione particolare allo ſtroppiare.

Chi per conſeguire indulgenze, porta legne, per bruciare vno heretico viuo; ſe con queſto opera inſieme con gli altri nella morte di colui, è irregolare.

Chi accompagna il giudice, come il notaio, & gli sbirri, e'l guardiano del códannato, ch'è condotto alla morte, o ad eſſere ſtroppiato. Et chi vende, o preſta ſcale, funi, coltelli, saette, o altri inſtrumenti à

fin

fin di ſtroppiare vno, è irregolare.

Chi prende, o moſtra vn ladro, perche ſia preſo dal giudice. Et chi benche con ſua vtilità ſenza proteſto, che non proceda alla deformità, conſegna vn reo, o ſi lamenta di lui al giudice. Et ſedo fa per l'vtile altrui, anchora con proteſto, diuenta irregolare. Ma il proteſto ſi dee fare non con la parola ſola, ma con la mente anchora.

Chi eſſorta, o ammoniſce vn condannato, che faccia vn'atto, onde s'acceleri la morte, come ſalir le ſcale &c. diuenta irregolare.

Nè il medico, come il Chirurgo, che ſega giuſtamente vn membro, nè chi l'aiuta diuenta irregolare. Non è coſi del giudice.

In queſta irregolarità diſpenſa il Papa ſolo più facilmente, & per minor cagione, che nella irregolarità per atto illecito.

Della quinta ſpecie dell'irregolarità, nata dall'homicidio inginſto.

219 L'Ammazzare, e'l tagliare vn membro, ma non l'indebolirlo, ſono pari, quanto à queſto effetto, che noi chiamiamo ſtroppiare.

Lo ſtroppio è di due ſorti, prima puro volon-

lontario, cioè del quale s'hà hauuto in ſe intentione giuſta, o ingiuſta,o comandandolo, ò conſigliandolo ad altri. &c.

Il ſecondo è per caſo puro, cioè ſenza hauerne hauuto intentione in ſe, o nella cagione ordinata à baſtanza à queſto,come ſe mandato in qualche luogo, è ferito dal fulmine.

Il terzo, è il meſcolato, cioè quando non s'ha intentione in ſe, ma nella ſua cagione ſufficientemente ordinata à quello, come chi comãda al ſeruitore, che dia delle baſtonate ad vno, ma ſenza stroppiarlo,& l'eſſer teſtimonio in cauſa di ſangue, che non vuole ſtroppio.

Ogni vno, & ſolo in queſta ſpecie diuenta irregolare, che diſcreto, & battezato,ſtroppia ſe ſteſſo,o vn'altro illecitamente,ò porge cagione propinqua illecita dello ſtroppio, o della ſua anticipatione; laqual ſi dichiara come l'altra di ſopra,nu.206.

Lo ſtroppio puramente volontario fa irregolare, ma non quello del caſo puro. Altro è dell'opera illecita lecitamente fatta.

221 Ogni ſtroppio meſcolato, ſeguito per opera illecita per legge di giuſtitia, che n'è cagione propinqua, fa l'irregolarità.

La mula preſtata per far viaggio, che muore percoſſa dal fulmine, non muore à chi n'è ſtato accommodato, benche per ſua colpa paſſi allhora di là. Chi manda

vno

vno à percuotere non mortalmente, se quel ch'è mandato, ammazza, egli diuenta irregolare, perche la percossa con colpa sufficientemente s'indirizza alla morte. Ma quando si dica sufficientemente indirizzata, s'ha da terminare ad arbitrio d'vn'huomo da bene.

222 Il Monaco essercitando la Chirurgia attorno ad vn ferito se colui muore, diuenta irregolare, o lo medichi per charita, o per guadagno, contra Soto.

Lo stroppio nato à caso per opera illecita, fa irregolare secondo i canoni contra Soto.

223 Chi stroppia vno embrione inanimato, o vn corpo senz'anima, non diuenta irregolare, ne chi impedisce la virtù generatiua.

Chi è cagione della sconciatura, se il parto è inanimato, non è irregolare: se se ne dubita, dee tenersi per irregolare.

Chi dà più ferite, & grandi, anzi chi taglia alcune parti delle mẽbra; se il membro non riman tagliato, o colui non muore, non diuenta irregolare. l'orecchia è membro.

Chi percuote giustamente, ma non ammazza, se percosso da altri senza sua colpa è ammazzato, o muore per difetto di reggimento di medico, o sopravenendo la morte, non diuenta irregolare. Ma non è così, se percuote ingiustamente.

224 Chi non ammazza, & non stroppia, ma debilita

debilita vn membro di maniera, che colui non può celebrare, non è irregolare.

Chi porge l'armi à quei, che vanno alla guerra giusta, diuenta irregolare, se vno è stroppiato. Cosi quei, che stanno presenti alla rissa, aiutando per la parte ingiusta; se vno è stroppiato, diuentano irregolari. Altro è, se stanno presenti, per dissuader la rissa, & per pacificare, benche per la lor presenza la lor parte prenda animo, & la contraria si spauenti.

Quei che stanno presenti alla guerra giusta, facendo animo, fauorendo, percotendo, purche non stroppino con le lor mani, non sono irregolari.

I laici, che stroppiano in guerra ingiusta, non sono in questa irregolarità, ma in quella di sopra.

Nè in questa sono i Chierici nel caso, nel quale sono scusati dal peccato.

225 Il laico che accusa in giudicio ingiustamente; se ne segue stroppio, è in questa irregolarità; se giustamente in quella di sopra. Il Chierico anchora, se lo fa giustamente senza protesto, è in questa.

Et di più il giudice, che condanna, & quei che fauoriscono la condannagione ingiusta, incorrono in questa, & cosi chi mostra al nemico la via di stroppiare, se poi segue.

226 Chi trattiene vn ladro, finche il giudice venga, o lo consegna, o l'accusa, per ricupe-

cuperare il suo, con protesto &c. se colui è impiccato, non è irregolare: ma se col protesto gli piace che sia impiccato, diuenta irregolare in conscienza, & dee ottener la dispensa; perche il protesto è finto: nondimeno l'irregolarità è d'vn'altra specie.

Chi viene à rissa con vn'altro illecitamẽte, & sopraueogono amici, che lo stroppiano senza suo consenso, diuenta irregolare in questa.

Chi nutrisce in casa sua vna bestia feroce, come vn leone; se per sua colpa, perche la tiene sciolta, ella ammazza qualch'vno, diuenta irregolare: ma non se l'vccide senza sua colpa.

228 Il chirurgo, ouero il medico, per inganno, ignoranza, negligenza, o audacia del quale l'infermo rimane stroppiato, è irregolare in questa: altramente nò.

Il guardiano dell'infermo, che per inganno, o per colpa notabile, o contra il consiglio di chi n'ha cura stroppia l'infermo, almeno con più prestezza, è irregolare. Altro è, se lo fa senza colpa notabile, ma à buona fede, benche habbia errato in qualche cosa, & si consigli co i dottori, Ilquale se dubita tenga se stesso per irregolare.

Chi non è medico, o chirurgo, & caua l'arme cacciata nel corpo, perche colui muoia con più prestezza, se questo segue: così chi volta vn infermo, o lo consi-

glia;

glia, perche muoia più presto, se muore, diuenta irregolare, altramente nò.

Il fanciullo che per difetto di giudicio, chi dorme, il furioso che stroppia qualch'vno, non è irregolare: ma l'imbriaco sì, se non è in tutto fuor di giudicio, o se sapeua che essendo imbriaco prenderebbe l'arme, & percuoterebbe altri, & nōdimeno s'imbriaca per sua colpa. Così anchora si dee giudicar di chi dorme, & del furioso.

L'ingiuriato, se i suoi amici stroppiano chi l'ingiuria, & egli sapendolo, non contradice, è irregolare.

Chi impedisce vno dal liberar vn'altro dall'ingiusto stroppio, s'egli segue, diuenta irregolare.

Niuno diuenta irregolare per la compiacenza sola, che vn'altro sia stroppiato, nè il medico, che non vuol medicare, nè il ricco non pascendo, ò non vestendo chi muore, ò chi non difende, se non è giudice, o persona tenuta per suo vfficio, benche habbiano desiderio della sua morte.

23 Chi comanda, consiglia &c. che vno sia stroppiato: se espressamente ò tacitamente non reuoca il comandamento, & segue lo stroppio, diuenta irregolare.

Così chi consiglia la percossa illecita senza stroppio, ilqual nondimeno segue, diuenta irregolare, contra Siluestro.

Così chi approua per ben fatto lo stroppio fatto à suo nome, ilquale prima che

fosse

fosse fatto,egli potcua comãdare, & questo anchora se fosse stroppiato solo colui, à cui fu comandato. Chi consiglia non sodisfa,riuocando il cõsiglio, ma dee persuadere il contrario.

234 Chi sà, che si tratta vno stroppio illecito d'alcuno, se non l'aiuta con parole,o con fatti,pecca mort. ma non diuenta irregolare.

Chi in guerra ingiusta essorta, o guarda le bagaglie de' soldati,diuenta irregolare.

Il maestro, che gastiga lo scolare con riguardo,benche muoia, non diuenta irregolare: altramente si.

Il Chierico, che giuoca lecitamente con vno, & colui si stroppia col suo coltello, senza notabil colpa d'alcuno, non diuenta irregolare: ma se illecitamente si.

Chi tira sassi in vn luogo, se non ammoni prima con parole,o con cenni, & stroppia vno,diuẽta irregolare,altramente nò. Chi tira sassi à bruti con riguardo,benche stroppi qualch'vno, non è irregolare: ma altramente si.

Il Chierico,se in caccia illecita,o in altri essercitij illeciti stroppia vno,è irregolare: altramente nò.

Il Chierico, che introduce vna meretrice in casa sua per la via de i tetti; s'ella cade,o si stroppia, o si sconcia, diuenta irregolare: ma se per la via piana, nò.

Chi

Chi ſuona la campana, ſe ſenza ſua col pa il batacchio ſi ſcauezza, & ſtroppia qualch'vno, non è irregolare: ma ſe per ſua colpa, si.

Chi ſcherza o ſalta con vna donna gra uida lecitamente; s'ella ſi ſconcia, non è irregolare: ma ſe illecitamente, è irregolare.

236 Il Monaco, Chierico, beneficiato, o in ſacris, che vedendo vn ladro, grida al ladro al ladro, con animo che ſia ſtroppiato, o penſando, che ſopragiunga gente & lo ſtroppi, o lo dia al giudice, che lo ſtroppierà; ſe lo ſtroppio ſegue, diuenta irregolare, altramente nò: ma vn'altro chierico, o laico che fa queſto medeſimo, è irregolare della ſpecie detta di ſopra.

Chi dormēdo ſoffoca vn fanciullo poſto da ſe illecitamente nel medeſimo letto, diuenta irregolare, altramente nò. Il medeſimo ſi dice di chi manda vn fanciul lo al fiume, nel quale s'annega, & di chi ripara vn colpo, & percote vno, che rimane ſtroppiato, & coſe ſimili, che ſe ſi fanno illecitamente, ſono irregolari, & ſe lecitamente, nò.

237 Il Chierico, che ſega vn'arbore altrui illecitamente, ma ſenza colpa; ſe vno ne rimane ſtroppiato, non è irregolare. Coſi di chi ſuona la campana; contra Silueſtro. Il medeſimo è del Chierico, che fa mercato di beſtie, & che và alla caccia, & qual ſia caccia lecita, vedilo iui.

Il Mo-

Il Monaco minore, benche pecchi caualcando vna mula piaceuolissima, dalla quale senza sua colpa è ammazzato vn fanciullo, non diuenta irregolare, perche in questi casi l'attioni non erano punto indirizzate à questi stroppij.

238 L'adultero trouato dal marito, se per difesa sua l'ammazza, diuenta irregolare.

Il Chierico adultero, se'l marito per questo ammazza la moglie, diuenta irregolare.

Della dispensa di questa irregolarità.

239 CHi occultissimamente ammazza vn'altro, & probabilmente si crede per certo, che sarebbe infamato per tal delitto, se non celebrasse inanzi alla dispensa, può celebrare dopo la debita contritione, & confessione.

Il medesimo si dice dello scommunicato in tal caso, che può communicare. Il medesimo del censurato Papale in simil caso.

In conscienza è tanto cattiua questa irregolarità, quanto la publica, secondo il Concilio di Trento. Il Vescouo non può dispensare in quella, ch'è per homicidio volontario, & s'intende dell'homicidio illecito con intentione & volontà in se, almeno per equiualenza, cioè in cagione prossima, & non in cagione di morte da schifarsi da chi prega, s'espone.

Del-

Dell'irregolarità del delitto di riceuere, o vsar male gli ordini.

245 CHi sà, o dee ſapere d'eſſere ſcommunicato di ſcommunica maggiore,o interdetto, o ſoſpeſo à gli ordini, ſe s'ordina,o celebra,diuenta irregolare. E' vero, che ſe la cenſura è occulta, benche la celebratione ſia publica,può diſpenſare il Veſcouo dopo il Concilio di Trento.

Chi prende gli ordini maggiori, & minori inſieme,o due ſacri in vn medeſimo giorno,ſe l'vſanza non lo ſcuſa diuenta irregolare; ma il Veſcouo può conceder l'vſo de i preſi prima.

Chi sà o deue ſapere,che'l Veſcouo ha laſciato il luogo, & la degnità,ſe s'ordina da lui,diuenta irregolare.

L'ordinato dal Veſcouo ſcommunicato,interdetto,ſoſpeſo,ſimoniaco,ſciſmatico, heretico, depoſto,degradato, & denuntiato come tale, diuenta irregolare, benche il carattere s'imprima; & ſe non ſapeua la denuntia può il Veſcouo diſpenſar con lui.

Chi inanzi all'età legitima fuor delle quattro tempora,& ſenza lettere dimiſſorie s'ordina a gli ordini ſacri,diuenta ſoſpeſo: & ſe celebra,diuenta irregolare.

Chi s'ordina per ſalto è ſoſpeſo, bēche habbia il carattere, & ſenza diſpenſa non

può

può riceuere l'ordine tralasciato. Benche prima che riceua l'ordine tralasciato, o che l esserciti, hauendolo riceuuto, può dispensare il Vescouo, anzi anchora dopo l'essercitio, se lo fece per ignoranza, può il Vescouo; ma se sapendolo, può dispensare il Papa solo all'altro, alquale se non haueua intentione, può il Vescouo.

Il non ordinato, se veramente, & per vfficio essercita l'ordine, diuenta irregolare. Vedi iui di bei casi particolari.

Il violatore di qualunque interdetto con l'atto proprio di qualunque ordine, diuenta irregolare, non parla della pura cessatione, e'l Papa solo dispensa à gli ordini superiori, ma il Vescouo all'vso de i riceuuti.

Dell'irregolarità per delitto di violar le censure, celebrando.

244 L'Ordinato s'è scõmunicato di maggiore, sospeso, interdetto, sapendolo, o douendolo sapere, se fa solennemente vn'atto proprio dell'ordine suo, è irregolare. Il medesimo se ode autorizanzo, & in questa dispensa il Papa solo.

Dell'irregolarità per delitto di rinouare il battesimo.

246 CHi batteza due volte, benche per ignoranza, è iregolare, & chi sapendolo

dolo battezza due volte,è anchor egli irregolare. Il dubio probabile anchora scusa a far che vno sia battezato cõ cõditione. Nè il Paro ho dee battezare, nè anche sotto cõditione, vno ilqual sà,che sia stato battezato dalla ricoglitrice, ma dee supplire all'altre cose. Il medesimo si dee dire nell'ordine, & nella Cõfermatione.

Della irregolarità per delitto notorio.

248 IL notato di delitto notorio,& degno di depositione, è irregolare : come l'adulterio, e i maggiori dell'adulterio,il cõcubinario continuo, notorio, lo stupro della vergine &c. Onde ogni enormità senza notorietà non basta.

249 Il delitto occulto di Sodomia, benche nefando,non induce irregolarità,nè qualunque enorme,se'l Chierico non l'essercita per vso continuato, ad arbitrio d'vn' huomo da bene per la strauagante di Pio Quinto,& questa risguarda anchora il foro interiore. Nota nondimeno che non si comprende ogni atto di lussuria oltra natura, o sodomitico : ma la copula sola sodomitica, seminata dentro al vaso,

151 Questa quanto à i cõpresi induce depositione per la stessa legge. Niuna irregolarità induce per legge priuatione di beneficio già acquistato : ma ogni irregolarità precedente rende per legge nulla ogni collatione già seguita. Ad vno irre

golare

golare ſenza ſua colpa per difetto all'vſo d'vn'ordine,& d'vn'altro, ſi può dare il beneficio, che non ricerchi maggior vſo: ma non ſi può dare à chi è nella quarta ſpecie d'irregolarità.

L'irregolarità nata per delitto, nō s'incorre per peccato veniale.

Lo ſcommunicato minore non pecca mortalmente,ſe non celebrando, ma pecca ven. conferendo gli altri ſacramenti. La commeſſione fatta ad vn'altro, come ad vn Veſcouo, che diſpenſi,ſpira in morte di chi commette; per eſſempio quel'a del Papa: ma non è così di quella, che ſi dà per cagione della podeſtà data ad alcuno di diſpenſare, per eſſempio ad vn religioſo.Il Confeſſore eletto per le Bolle del Papa, che hanno ſolamente la clauſula d'aſſoluere da qualunque cenſura, non può aſſoluere dalla irregolarità, perche non è cenſura:& finalmēte non può, ſe non ſi ſpecifica l'irregolarità, perche queſta non impediſce l'aſſolutione de' peccati, ilche pare l'intentione del Papa. Et con tutto queſto non è ſuperflua nella bolla quella particella: & dall'altre pene.

255 L'occulto in queſta materia è il non publico, e'l publico è il notorio manifeſto famoſo. Et perche ſia tale, baſta che ſia tale nella vicinanza, nel Collegio,o nel monaſterio, benche non nella prouincia, nella città, o nella parochia. Et allhora è tale al collegio,quando è noto alla mag

gior parte del Collegio, benche nel Collegio ſieno dieci ſolamente.

Il publico è di tre ſorti: il primo notorio, che s'appoggia ſopra la ſcienza della maggior parte, come del Collegio. Il ſecondo è manifeſto, ilquale s'appoggia ſopra la fama della medeſima parte maggiore, & è nata da quei, che lo ſanno. Il terzo è famoſo, che s'appoggia ſopra la fama della maggior parte, nata da vno che lo ſappia, o da gl'indicij, o dalle preſuntioni, che vaglino il medeſimo.

L'occulto è di tre ſorti. Il primo che non è probabile di ſua natura, come ſono le ſole coſe mentali. Il ſecondo benche di ſua natura ſia probabile, nondimeno non ſi può prouare, come perche fu fatto, quando non era preſente veruno. Il terzo, che può veramēte prouarſi, ma da tanto pochi, che nõ n'è nata fama, nè indicio.

A' far che'l delitto ſi chiami publico, non baſta che l'atto ſia publico, ſe non ſi sà, che ſia delitto: come ſe vno ſcommunicato ſecreto dice Meſſa in publico alla preſenza del popolo, l'atto è publico, ma il delitto non è publico, perche non ſi sà.

Di ſei caſi, ne' quali riman polluta la Chieſa di maniera, che non vi ſi poſſa celebrare.

256 IL primo ſe vi ſparge ſangue humano ingiurioſo, o ſi dà natural cagione di

quello

quello ſpargimento,o della morte. Quan do è fuor di Chieſa,o ſopra eſſa nel tetto, o ſotto eſſa in vna ſpelonca, non riman polluta. In oltre ſe la Chieſa era ſacrata, biſogna che ſia ricõciliata dal Veſcouo cõ l'acqua benedetta: ſe non era ſacrata, ſi può far queſto dal prete ſolo con l'acqua benedetta da lui. Et non baſta lo ſpargimento d'alcune gocce, ma ſi ricerca larghezza, & deue eſſer di ſangue humano, & ingiurioſa, & non ſe ſi fa per giuſta difeſa, da ſcherzo, in giuoco lecito, lecitamente fatto: nè lo ſpargimento fatto da vn furioſo,o da vn pazzo,o da vn fanciullo, che non habbia giudicio, nè ſe la ferita fu data fuora, e'l ſangue ſi ſparge dentro: ma ſi bene per contrario. Nè ſe dentro foſſe data la ſentenza di cõdannagione,& fuori ſi ſpargeſſe il ſangue. In oltre baſta che in eſſa ſi ſtrangoli ſenza ſangue, & che s'ammazzi, o ſi feriſca per la fede. In oltre non baſta, ſe di Chieſa è ſcaricata vna ſaetta, che feriſca chi è fuori: ma per contrario baſta. Niuna pollutione ſecreta della Chieſa impediſce la celebratione, ſe non ſin che ſi faccia publica, ben che ſia dopo molti giorni.

Il ſecondo è il volontario ſpargimento del ſeme humano di qualunque animal ragioneuole, ſecondo, contra, o fuor del corſo della natura, anchora per cõgiugnimento maritale: ma non ſe la pollutione naſce dormendo.

Il terzo, se vi si sepellisce vno scommunicato.

Il quarto si vi si sepellisce vn'infedele, & allhora non solo bisogna riconciliar la Chiesa, ma bisogna anche raschiar le muraglie.

Il quinto, quando la Chiesa si cõsacra, o si benedice dal Vescouo publico scommunicato.

Il sesto, quando tutte le muraglie, o la maggior parte d'esse insieme sono gettate à terra, ilche si fa di rado. Quando è polluta la Chiesa, riman polluto anche il cimiterio à lei vicino, ma non se non è attaccato: ma quando è polluto il cimiterio attaccato, non riman polluta la Chiesa.

De i casi riseruati.

OGni Sacerdote con l'ordine riceue podestà di consacrare, di battezzare, di predicare, & d'assoluere da tutti i peccati: ma gli è interdetto l'essercitio di quella podestà, finche se gli conceda di licenza di colui, che può. Onde il riseruare non è conceder podestà d'assoluere, ma vno scemar la podestà, onde Soto non fu accorto nel parlare.

Secondo il Concilio di Trento, è heresia il dire, che'l Vescouo nó possa riseruar

casi

casi in conscienza, & in articolo di morte ogni caso, & ogni censura manca d'esser riseruata.

Il Vescouo può assoluere i casi occulti riseruati al Papa, fuorche gli heretici, e i casi della Bolla della Cena, perche per la bolla si limita la sua ragione. Ogni caso riseruato al Papa ha congiunta qualche censura. Et perciò la bolla, che concede podestà d'assoluere da i casi papali, concede anchora dalle cẽsure riseruate al Papa.

255 Tolta via la censura de i Papali, il semplice Parocho può assoluere da ogni riseruato, perche lascia d'esser riseruato, & se vi fosse di più qualche censura episcopale, s'ha per tolta via con la papale. Il Vescouo, che concede ad alcuno i casi riseruati à se, non concede le censure: & se concede i casi, & le censure, non concede la dispensa de i voti, & delle irregolarità.

Il Cõfessore, che ha casi riseruati al suo Vescouo, può assoluere da i medesimi casi nella sua Diocesi il penitente d'vn'altra Diocesi.

Il Vescouo, che concede ogni sua auttorità d'assoluere gli vditi, non concede i casi riseruati à se; se non dice, Io cõcedo tutti i miei casi, ouero: Io concedo ogni mia facultà, eccetto il tal caso riseruato, ouero in foro di conscienza, quando appare che l'intentione del Vescouo sia stata concedere i suoi casi riseruati.

I casi riseruati del Vescouo, benche i

dottori facciano varie contese,sono.

Primo, Il peccato del Chierico,che ha congiunta l'irregolarità,benche possa prima esser assoluto dal peccato, & poi dalla irregolarità.

Secondo, l'incendio procurato delle case,& delle biade &c. & chi vi consente, o dà aiuto.

Terzo,il peccato notorio,& scandaloso, à cui si dee impor penitenza solenne, ma non è in vso.

Quarto, l'assolutione dalla bestemmia publica, & notoria: il che nondimeno non è vero.

Quinto,la dispensa de'voti,& de'giuramenti,ma questo non è caso.

Sesto l'assolutione della scommunica maggiore,riseruata al Papa, & concedura à gl'inferiori,ma questa è pena,& nõ caso.

258 Vi sono altri casi riseruati à i Vescoui per consuetudine generale,o quasi generale,&c.

Primo, l'homicidio volontario,o'l real taglio d'vn membro.

Secondo il falsar le scritture,testificare il falso, o tacere il vero dinanzi al giudice,o se l'auuocato, il procuratore,o'l notaio mostra le scritture alla parte auuersa.

Terzo il violare la libertà, & immunità della Chiesa, alquale spesso è vnita la scõmunica della bolla della Cena,& hora ogni sacrilegio è riseruato al Vescouo.

Quarto il ritenere i beni d'altri incerti.

De

De i predetti riseruati ꝑ consuetudine, & costitutione particolare, nõ si può dar regola certa, ꝑche ogni prouincia ha i suoi.

Questi casi riseruati per qualche bolla conceduta dal Papa, possono esser assoluti senza dir niente à i Vescoui contra vn certo, che ha scritto senza consideratione, & con pericolo.

Della presentatione de' Cõfessori religiosi.

264 I Prelati de i religiosi sono tenuti chieder da gli ordinarij licenza d'vdir le cõfessioni, & anchora presentar gl'idonei sensibilmente.

266 Se i Vescoui senza giusta cagione non vogliono ammetter questi, s'hanno per ammessi. Il p̃sentato vna volta, & ammesso, non ha bisogno di nuoua p̃sentatione.

Il presentato non dee assoluere da i riseruati al Vescouo, & nel luogo doue sono presentati, possono vdir tutti, anchor che nõ Diocesani, ma fuor del luogo nõ possono vdire nè anche i Diocesani.

I Vescoui possono rimettere à i religiosi l'obligo di p̃sentarsi, ꝑ esser ammessi.

Alcuni religiosi hanno vn'altro modo di presentarsi, ma non è di tanta virtù.

Delle regole de' Confessori.

269 LE opere buone fatte in peccato mortale vagliono à molte cose, à osser-

come à osseruare i precetti, à scusare dal nuouo peccato, ad illustrar la mente nostra,& à far che Dio più tardi ci punisca.

Il confessore non deue assoluer l'infermo, se con cenni, o con parole non si sarà confessato à lui d'alcuni peccati; benche prima che si sia ammutito, l'habbia chiamato con animo di confessarsi, dicendo di volersi confessare, & habbia dato alcuni segni di contritione.

Il Confessore non deue assoluere vn religioso, che vuol far testamento, se non se ne rimane: & se l'ha fatto, dee riuocarlo, altramente non può esser sepolto in luogo sacro, Può ben pregare il superiore, che dia liberamente quelle cose à quei tali.

271 L'herede non è tenuto cercar l'assolutione per colui, ch'è morto assoluto da' peccati,& sepolto, & subito si crede scommunicato occulto, non denuntiato: anzi anchora quando sarà stato non confessato, ma contrito.

Ciaschedun Sacerdote può assoluere in articolo di morte qual si voglia dalle censure, anchor che non si sia confessato; se bene il Sacerdote è scommunicato, & denuntiato.

Articolo di morte, & pericolo di morte sono il medesimo, quanto alle leggi che fanno à proposito nella facultà d'assoluere.

La collatione de' beneficij fatta allo scom-

ſcommunicato, benche non ſappia d'eſſere ſcommunicato, è nulla.

272 La ſcommunica del Veſcouo non lega fuor del Veſcouado.

La ſcommunica conditionale, adempiuta la conditione, non torna indietro.

Puo vno appellare della ſcommunica conditionale prima, che la conditione ſia adempiuta, & dopo ch'ella è ſtata adempiuta, può eſſere ſcõmunicato di nuouo.

274 Il penſionario, che conſente perſonalmente alla penſione, ſe non paga al giorno ſtatuito, anchora inãzi all'entimatione delle lettere, cade nelle cenſure. Altro è, ſe per procura.

L'ignoranza probabile ſcuſa dalla ſcommunica dello ſtatuto, per vn fatto dannato, perche la ſcõmunica è pena ſtraordinaria.

275 Niuno fuorche'l Papa, & ſenza ſua ſpecial commeſſione può aſſoluere dall'heresia, & dalla cenſura vnita ad eſſa, benche occultiſſima, nè con Giubileo, o Crociata. Si dubita nondimeno ſe'l Veſcouo poſſa dell'occulta.

Chi ha facultà di diſpenſare il voto, non può diſpenſare il voto giurato, o'l giuramento.

276 Se vno in Iſpagna fa voto d'entrare in religione de' Franceſcani Conuentuali, laqual gia da Pio V. è ſtata leuata, non è tenuto entrare in quella religione fuor di Spagna.

Il Con-

Il Confeſſore eletto ſecondo la podeſtà datagli può aſſoluere à cautèla dalla ſcommunica, & come & quando vedi iui molte coſe,& quando in foro di conſcienza,& quando nell'vno, & nell'altro.

Della Conſcienza, & della ſcienza.

Scienza, Fede, Opinione, Dubitatione, Scrupulo, Conſcienza in quel che ſieno conformi, & differenti.

280 Non è ſempre neceſſario eleggere la parte più ſicura.

281 Onde ſi generino gli ſcrupuli, & quali effetti cattiui eſſi producano, vedilo iui.

I rimedij contra gli ſcrupuli ſono belli, & molti, come Dio, il Sacramento, il fuggir i penſieri delle coſe ſcrupuloſe, ſottometterſi al giudicio altrui, contrauenire à gli ſcrupuli, creder di non peccare, ſe adempie la legge ſecondo la mente dell'auttore, ſe in ſenſo piu benigno, o ſe non oſſerua per eſſer aſſai difficile, o per non eſſer tenuto pazzo, o ne'dubij oſſerui l'vſo commune de'buoni, o intendendo dirittamente quello, in dubio, la parte piu ſicura, cioè nel veramente dubio, non quando l'altra parte è ſufficientemente fermata, o s'elegge per vera, & l'eſſer di buona mente il conoſcer la colpa doue

non

non è,s'intende in generale, non in particolare, & finalmente che lo scrupulo è difetto di scienza, o di giudicio dritto.

Dell'opinione da eleggersi, & di due rimedij per gli scrupuli.

BIsogna eleggere vna opinione riceuuta dalla consuetudine, se non è contra la legge naturale o diuina. Quando non vi sia la consuetudine, bisogna elegger quella, che s'appoggia al testo, à cui non si può rispondere. Quando non vi sia il testo, allhora eleggasi quella, che s'appoggia sopra molti fondamenti, & ragioni. Quando non vi sia questa, eleggasi la più commune; cessando queste, la più benigna, & più fauoreuole, al giuramento, al matrimonio, alla dote, al testamento, alla libertà, alle cose pie, à i religiosi. al pupillo, alla vedoua, al peregrino, alla persona miserabile, al priuato contra il Fisco, quando il Fisco si fonda nel delitto priuato per valor de gli atti, & nell'vltima volontà. Quando non vi sia cosa veruna tale, allhora prendasi quella, che affermano i dottori graui.

188 In conscienza il giudice, il consigliere, o l'agente, quando deue giudicare in cosa dubia, prima che lo faccia, ha da bandir dell'animo suo il dubio, e te-

ner per certo, che l'opinione eletta sia vera, e'l medesimo anchora douer giudicare in quel caso; perche se giudica dubioso, pecca contra la conscienza. E' vero che basta giudicar secōdo l'opinione, che noi pensiamo esser vera per idonea scienza, & conscienza.

189 Opinion cōmune s'ha da chiamar quella, che otto o dieci dottori della classe affermano, trattādo di quella materia per professione, & non quella che cinquanta seguono a guisa di pecore, tirati solo dall'auttorità de' primi.

Lo scrupuloso dee considerare, che senza la gratia, che fa grato, o senza l'aiuto particolar di Dio, a pena può far opere moralmente buone, & cosi per se nō può far opere degne della maestà di Dio. Onde il diffidarsi di se, & confidarsi nella bontà diuina, laquale è più pronta ad hauer misericordia, che a punire, massime verso chi opera a buona fede, & dee cōtentarsi di sodisfar anche mediocremēte all'obligo suo, & considerare il metaforico volto di Dio Benigno, &c.

IL FINE.

COMPENDIO DEL TRATTATO DELLE VSVRE DEL DOTTORE NAVARRA.

Fatto da M. Ieronimo Ioannino da Capugnano Bologneſe dell'Ordine di S. Domenico.

Tradotto dal Latino in volgare da Don Lionardo Ferlini, Chierico di Venetia.

Otab. 1.] Quegli è detto vſuraro, il quale ricerca qualche coſa, di più di quello, che da impreſtido, ſia chi eſſer ſi voglia.

Et è vſura quando gli huomini pigliano più, di quello qual hanno dato, che ſi ſia, pigliandola per il guadagno, & è accedente alla Sorte.

Et quantunque queſta parola, Vſura, per ſuo ſignificato originale, importi l'vſo di

so di qual si voglia cosa, nondimeno appresso noi significherà guadagno, che prouiene dal contratto dell'impresto.

Accomodansi certe cose, delle quali il dominio, non hà che fare in quegli al quale sono date, & queste cose debbono esser ritornate nell'indiuiduo istesso, & nella cosa medesima, come, che dicessimo per esempio, la mula essermi conceduta per il caminare.

Et certe cose imprestansi alle volte, il Dominio, de i quali si transferisce in quell' huomo, che le piglia, & queste non hanno da mettersi, eccetto nell'istesso genere, & percio questo si dice propriamente credito d'impresti, perche il mio si fa tuo.

Et conciosia, che il vero impresto non si facci, fuor che in quelle cose le quali per vso si consumano, & consistono, nel numero, nel peso, & nella misura, come denari, vino, formento, l'vsura manifesta non sarà nel contratto di queste cose. Nondimeno, perche l'impresto paliato può ritrouarsi, ne i contratti di molte cose. La vsura etiandio occulta in loro sarà; Anzi, e in tutti quelli ne i quali pigliasi piu del giusto prezzo, rigido, & maggiore, per hauerli diferito a far il pagamento, ouero si da di men del giusto prezzo pio, ouero infimo, per hauer anticipato pur il pagamento.

Dar

Dar manco prezzo, giusto, grande, & rigoroso per hauer pagato tosto, non è vsura, nè peccato; pur che si dia il giusto mezzano, ouer infimo; ne ancora pecca quegli, che piglia piu del giusto prezzo, infimo, ouero mezano, per hauer passato il tempo; pur che non li piglii piu graue, & rigoroso.

Il prezzo delle cose, non è posto nell'indiuisibile, ma il molto manco prezzo, si dice pio, ouero infimo; Il maggiore rigoroso, & grande; quelli che è tra questi doi vltimi si troua mezano, ò moderato chiamerassi.

Notab. Altro è l'vsura, & altro il peccato dell'vsura. Questo peccato è vn'appetito di guadagno illecito, ouero è il proposito di pigliarlo.

La vsura è l'istesso guadagno illicito gia desiderato.

Quella si diffinisce l'vsura è vn guadagno con pecunia estimabile di sua natura, principalmente è ricercato per forza di cambio, vero, ò paliato; per il che il merito, & la gratia non è vsura; ben che ne' Cieli cento volte s'habbia da rimunerarsi; ne il guadagno simile allo spirituale; come dell'amicitia, & della virtù, ch'imprestando si ricerca, perche non sono co'l denaro estimabili.

Il guadagno dell'vsura è illecito, & il

desiderarlo, per certo suo genere, & è pec cato mortale, & altramente dicendosi, sarebbe heresia.

E prohibito il detto guadagno, dalla legge naturale, perche l'vsurario piglia frutto della cosa; laquale hormai, per gli impresti fatto è altrui, come se fosse sua, come prima era. Nella Legge antica è vietata, & nella nostra rimane quella prohibitione istessa, perche fu morale; laquale sempre dura. Così dice ancora l'Euangelo in San Luca al sesto capo, doue Christo consiglia, che imprestiamo, ma comanda in oltre, che imprestando qualche cosa non aspettiamo oltre la sorte, nulla.

Chi piglia qualche cosa pecca, si come ancora fà, chi impresta senza patto, hauendo solamente intentione di pigliarne, & tutti questi obligansi alla restitutione di quello, che di più hanno pigliato, & tale è l'opinione de i Concilij, & de' Dottori.

Le parole di San Luca. Mutuum date, &c. contengono l'espresso precetto, commandamento vietante l'vsura; & così prohibito sarà per commandamento diuino. Ne si ammette con patto espresso ò tacito di pigliar alcuna cosa, sia mò l'vsura per la legge Ciuile prohibito almeno implicitamente, ouero con moderanza sia promessa secondo certi altri.

 Non

Non sono da esser ascoltati quelli, che dicono, che se bene si pecca imprestando, con tal intentione non esser tenuti nondimeno alla restitutione quei tali, si come sono degni d'esser notati di heresia quei, che affermano esser lecite le vsure moderate.

L'vsura è reale, & mentale; la reale è quella, che si riceue con patto tacito, ò espresso. La mentale è quella, che si piglia senza hauer fatto il patto scambieuolmente, con l'intentione principale, oltre la sorte di pigliar qualche altra cosa. Et non si dice mentale, perche sia atto dell'intentione, o della volontà, ouero, che sia volontà di commetter l'vsure, eseguendo ciò con opera; & senza dir parola; ma così chiamasi, perche mentre che l'imprestante impresta, benche non facci alcun patto, nientedimeno hà l'intentione, che li ritorni qualche cosa di più di quel ch'hà dato. Questa vsura si distingue dal peccato della vsura mentale, quale è doppio. L'vno è peccato solamente del pensiero, ch'è la volontà di riceuer solamente le vsure, nulla con tutto ciò non riceuuto. Vn'altro è mentale, & reale, qual'è la volonta di ricercarla, & che ancora con l'effetto lo ricerca, conseguendolo con l'opera; &c. Se questo è peccato mentale solamente, & nien-

te s'è pigliato niun è obligato allo re-
stituire: ma dell'vsura mentale dè dir-
si, altramente, quantunque stato sia
senza ogni patto, mà con l'intentio-
ne sola è principale di riceuer qualche
cosa.

Mentre che i Dottori cercano se l'v-
sura mentale obblighi alla restitutione,
non ricercano del peccato mentale di
quella, essendo certo, che niuno peccato
della mente obliga alla restitutione: ma
disputano dell'vsura mentale di sopra di-
chiarata.

Hora sono molte le vsure paleate,
mentre vn certo, che si piglia per cen-
to da vna fiera all'altra, le quali venen-
do, tre, o quattro volte l'anno, cen-
to parturisce trecento, & più in vn'an-
no solo. Perche se bene la legge le hà
permesse à chi nà tolto il pericolo del-
la sorte sopra di se, & hà voluto che
nel denaio da traportarsi sienò fatte,
& à mercatanti ottò, à gli Artegiani
sei, alle persone nobili quattrò per cen-
to in vn'anno habbi concesso, nondimeno
la sorte rende cento, & è più; Non basta
con dire che queste cose non si pigliano
per l'vsure: ma per l'interesse, ò per i
cambi, perche questo non muta la cosa,
ma il nome solo.

Notab. 9.] Quelli che diffiniscono l'v-
sura esser il prezzo dell'vso della robba

impreſtata, non la difiniſcono bene. Si perche la parola prezzo, è oſcura, & meno vſata in queſta materia, come perche ſeguita, che dar cento ſcudi, acciò che nel fine dell'anno tu li ritorni cento e dieci, non per vſo di quelli eſſendo che per il cambio già ſono fatti tuoi, ma per la buon'opera dell'impreſtare quello, che è mio, per che non li ritorni niente, per il prezzo dell'vſo della robba accommodatale: ma in premio della tua opera buona, & queſto e contra tutti. Si perche in oltre l'impreſtare per ottener vn beneficio Eccleſiaſtico, è vſura, & non dimeno non è prezzo, nè da eſtimarſi con denaio.

L'impreſtare non ſopraſtando eſtrema neceſſità, e conſiglio, ma il non ſperare qualche coſa principalmente oltre la robba impreſtata, è di precetto, a benche non ſia peccato mortale lo ſperar qualche leggiera, o poca ricognitione.

E vſura l'impreſtare principalmente per ottener vn beneficio Eccleſiaſtico, perche ſe bene ciò non ſia da eſtimarſi col denaio, non dimeno di natura ſua ha ragione di potere raccorre alcuni frutti, percioche mentre ſi ſpera, ouero pigliar guadagno della robba di ſuo eſſere è eſtimabile, ſe bene ſia ſeparata dal comercio delle coſe, che in tal modo ſi poſſono eſtimare, ſi commette vſura.

Et all'hora si fa quando alcuno impresasse robbe consacrate per guadagno, perche son estimabili di natura loro, quantunque sieno remote per la legge del comercio di huomini.

Questi peccati sono di Simonia, & d'vsura, ne perche sono simonia mancano esser vsura, anzi saranno vsura simoniaca, ouero simonia vsuraria, & conseguentemente v'è doppio peccato, ouero vn solo con la circonstantia però da confessarsi necessariamente.

Sarà peccato d'vsura se l'imprestante dà con la sola intentione principale di riceuer perciò qualche cosa oltre la robba data, ancora che non habbi patteggiato, ne tacita, ne espressa; anzi se non fu alcuna volontà di farlo.

A questa vsura si ricerca il patto tacito, ò espresso, ouero l'intentione principale di guadagnar qualche cosa dell'insprestо. L'intentione secunda, non fa vsurà secondo tutti li Dottori, & se bene seruiamo alla Chiesa, per speranza di beneficio, & celebriamo per le distributioni, & amiamo Dio per la remuneratione del Cielo, queste cose sono con l'intentione, qual non è principale, & non primieramente da noi fatte.

Ancora mentre, che gl'huomini pongono per fine manco principale delle sue attioni l'honore, o la fama, ouero altra co-

sa vtile, non peccano.

Iddio essendo vltimo fine, per se stesso, è da douer esser amato, & honorato, nè li si puo seruire principalmente per mercede temporale, ouero eterna, quantunque ciò si possa fare, secondar. come nel Salmo diceſi 128. Inclinaui cor meum.

Ma se dal cambio qualche cosa aspettare si può, principalmente non s'aspetti, ne meno principalmente, come per debito di giustitia, mà di gratia, & come remuneratione. Anzi principalmente sperare si può, & secondariamente il guadagno dell'Amicitia, & della gratitudine.

Notab. 11. Se alcuno principalmente ha imprestato per il guadagno, & dipoi il suo errore conoscendo muta quella intentione in quella, che è meno principale, & piglia quel che gl'è donato, certamente peccò nel cambiare, mà riceuendo non pecca, & non è tenuto à restituire quel ch'à preso.

E lecito ancora per riacquistar l'amicitia, & la gratia principalmente di quelli, ch'impresta, poi che questa gratia non è per sua natura da estimarsi col denaio, sì benche mediante quella amicitia aspettasse principalmente qualche guadagno estimabile, come è detto.

Donque l'aspettare qualche guadagno dall'impresto non è peccato, quando si fa per amicitia, & gratitudine, riceuendolo come gratuito, & dalla libera volontà di quello che dà.

Non è vsurario quegli che impresta, sperando, che qualche cosa di più se li ritorni di quello che hà dato, se però fa questo con tal animo, che ciò non mancarebbe fare, quantunque oltre la cosa imprestata non sperasse di riceuer altro, perche tal speranza è secondaria. Ne ancora quegli, il quale con tal speranza del guadagno impresta, che senza quella non li prestarebbe, se però quella speranza non fosse il suo fine principale, ma amicitia ò l'amore di Dio, ouero la virtu, & il guadagno da secondaria, perche la mercede temporale, o eterna può esser presa per il piu non principale. Et acciò questo fine sia di tal ordine, non basta che sia causa senza la quale non si faria quell'atto, ma bisogna che di piu, & tanto si stimi, come ogn'altro fine, per il quale si fa quell' atto istesso.

Sodisfanno al suo officio quegli, li quali principalmente celebranno, ò vanno à i diuini officij per Iddio, & secondariamente per le distributioni, le quali se bene quando non sperassero d'hauerle, non vi anderebbono, ò non celebrariano.

riano.

Ancor non pecca quegli, che non impreſta principalmente per il guadagno, pigliando qualche coſa con buona fede, penſando ciò eſſerli dato gratis; benche ciò egli dia ſi per gratitudine, come per timore; che non dando qualche coſa l'impreſtante vorrà indietro il denaro; ouero che li negherà l'impreſtido vn'altra volta; ſe nondimeno ſapeſſe queſte coſe, quel che piglia è obligato alla reſtitutione di tutto. Pecca ſe mentre che ciò gl'era dato ei penſaua, non eſſerli dato con libera volontà, ma sforzatamente, abenche dal principio gl'haueſſe impreſtato per ſola Carità.

Ma queſta volontà conoſceraſſi libera, ò sforzata dalla libertà ouero dalla ſua natural condicione, dalla qualità della coſa data in guadagno, dalla perdita, ouero dal guadagno, che l'impreſtante hà fatto; & da altre conietture ſimili.

Chi impreſta denari al ſuo debitore, dal quale non può recuperare il debito commodamente, acciò che per queſta via li dia il reſtante di quanto è debitore, non pecca, purche non riceua da lui niente per l'impreſto, ma per recuperar il debito.

Auuertiſchi pò, che manifeſti in qualche maniera del pagamento, acciò che gli he-

 redi

redi di nuouo ciò mandassero in qualche caso.

Non pecca quegli, ilquale piglia alcuna cosa nella giusta mercede per le fatiche di numerare qualche gran somma, ouero dai suoi familiari (amici) ne quegli, che piglia qualche cosa per la spesa, o per la fatica di mandare li denari imprestadi in paesi di lontano.

Not. 12.] E vsuraro quegli, che compra, ouero colui, che piglia qualche cosa per mã co del giusto prezzo, o infimo, per anticipar il pagamento. Ancora chi vende, o affitta più del giusto prezzo, grande, rigoroso, per induggiarli più à pagare. Similmẽte chi per imprestanza, ouer per qual si voglia altro contratto innominato vuol pigliare, ouero piglia qualche cosa di maggior valore, perche sijno dati ouero li dijno qualche cosa di minor valore: similmente quelli, che nel inuerno dà a i mercenarij auanti il tempo delle raccolte, o delle piante, ouero d'alcuni cauamenti di vigne, non di tanto valore quanto l'opere, che li promettono fare in quelle: similmente chi più caro danno le sue opere per tempo, nel quale sono da esser date, perche il pagamento delle mercedi nel seguente inuerno s'hà da fare; similmente quelli, che a i soldati bisognosi vendono vesti, cose da mangiare, & altre, col prezzo maggior del giusto, rigoroso, di quello, che venderebbono quan

do si sborsasse il pagamento, perche s'aspetta, che data sia loro la paga.

Similmente gli soldati stessi, liquali cõ la presente pecunia comprano tutte le cose predette per manco del giusto prezzo, infimo, & pio, perche l'hanno d'hauere di poi longo tempo.

Similmente coloro, liquali comprano le rendite de' beneficij de' magistrati dalle città delle gabelle publiche, o de' priuati, ouero da chi è astretto dalla necessita pigliano per molto minor del giusto prezzo, infimo, per anticipar essi il pagamento: di vn'anno; ouero per manco; perche son duoi, ouero anco per manco, perche son tre.

Similmente coloro li quali vendono pepe, & altre speciarie, o zafarano, panno, lane, libri, & altre cose simili, Boui, & altri animali, ouero affittano per maggior giusto prezzo, grande, o rigoroso, per rispetto del longo pagamento, ouero perche di subito le vogliono riuendere per manco giusto prezzo, per sostentarsi, ouero per hauer all'hora il denaio. Similmente quelli, che affittano li suoi campi a i contadini, per più del prezzo giusto. sommo, o rigoroso, ouero impresta dal principio il formento per seminarlo, o qualche altro da viuere, o denari per comprar le cose bisognose per i campi, dando loro per pagar longa dilatione di tempo.

Similmente quei ch'affittano le sue entrate

trate per quãto piu prezzo possono, nelle dite all'incanto publico lusingando gl'huomini ad accrescer li pezzi con promesse di donargli li recrescimenti,&di prolongarli il pagamento, & sforzando li conduttori, che renunciano alle ragioni, quali haurebbono per li casi di fortuna.

In questi guardar si dee, se il prezzo, che si promette superi il giusto, o se l'aggiungimento di quelle renontie, ciò habbia diminuito,essendo che le rendite habbiano valuto manco co'l peso di quelle, che senza,o se queste istesse rendite tanto vaglino à quegli, il quale christianamente le raccoglie:& vende,quanto a chi per fas, & nephas,con bugie,& dilation cattiue le smaltisce.

Similmente quelle congregationi, lequali vendono le lor entrate,o l'affittano à chi piu dar promette,& renoncia a tutti i casi fortuiti d'altre conditioni,caricandosi, ancora promettendo doni à quelli che u'accresceranno il prezzo,quantunque dourebbono diminuirlo,per le fatiche,& spese nel coglierle,& seruarle,& per il pericolo,alla qual soggiaciono per causa dalle dette renuncie,donde gli huomini,affittando dette entrade consentono a quelli,che peccano mortalmente,perche li conduttori per manco prezzo le riuendono di quello, che hanno comprato,ingannano, & disprezzata ogni ... giustitia

giustitia le riscuotono, & spesse volte la fan
no cose iniuste accioche possino pagar l'affi
tto; & se, & li suoi sostentare, & per non
falire.

La compagnia può farsi trà due, con pat
to, che vno di quelli salua la sorte principa
le, talmente, che alcuna cosa, oltre quella
prendi senza scropoli d'vsura, & con tre cõ
tratti si può fare.

Il primo è, che vno ponghi il denaio, &
& l'altro l'opera al comun guadagno, &
danno: il secondo è, che quello, che mette,
& pone l'opera, & industria, assecuri all'al
tro la sorte principale con giusto prezzo
da lui constituito, ouero dell'altro guada-
gno lasciatogliene tanto: il terzo sarà, che
quello, ch'assicura la sorte ancora assicuri
all'altro il guadagno certo per l'incerto, an
cora vn giusto prezzo in ciò determinato,
ouero dall'altro, tanto guadagno rimessoli,
& questo modo è lecito cessando ogni in-
ganno, & simulatione vsuraria, così che
quel certo guadagno, che per dubio; ma
per dubio; ma per verisimile assicurano, si
speri dalla giusta negociatione, della
compagnia, & non dall'altra illecita, e vie-
tata.

Questi tre contratti non solamente pos
sono essere fatti con diuersi huomini, ma
con vno, & con il medesmo ancora in di-
uersi tempi, & in vno, & all'istesso tempo,
& questa compagnia può vedersi tra tre
con-

contratti, formali, & espressi ò per tre taciti, & equiualenti.

Cadendo il marito in pouertà la dotte della moglie si può dare ad alcuno mercante, non al guadagno, & al danno insieme, perche sarebbe sottoposta al pericolo, ma accioche presso di lui si salua, & da lei il guadagno per sostentar li pesi del matrimonio: & questa assicurarione, capitale, & redentione del guadagno incerto, per il certo fatta, come habbiamo detto, non è vsura, & conseguentemente le Chiese, le vedoue, & i pupilli possono conferir gli suoi denari a i mercatanti, acciochè indi guadaghino qualche cosa, purche non vi sia quella doppia assicuratione che s'è detto.

Et questo cambio non si dirà legitimo per causa che sia nel fauor delle Chiese, & di quelle persone, imperoche sarebbe vsura; ma perche potrebbe constare ciò hauer incominciato da questo modo di compagnia, ilquale si fa con sigurtà, & redentione, di sopra dette, però può esser giudicato lecito, il qual modo essendo antichissimo hà forza di constitutione. Et concosia che habbi hauuto principio nella Francia, & nel'Italia, appresso gli huomini dotti, & da bene, non haurebbenlo permesso, si dicesse vsuraio, & à questo serue il Cap. *Per* vestras de donat. inter vir. & vxor. Et qui gioua, perche appena la terza parte del guadagno si piglia, essendo, che di cento almeno dodi

ei rendi ouero quindeci, il restante tralasciato per la sicurtà, & redentione di questo dubbioso guadagno per il certo.

Il contratto di dar nella compagnia di cento saluo il Capitale, che si dieno cinque securi per parte semplicemente del guadagno, e illecito, perche dalla natura del contratto della compagnia, non s'intendono quei tre già nominati; sarà però lecito, se non per sua natura, nientedimeno quando che formalmẽte, o espressamente, ugualmente, ouero tacitamente quelli s'aggiongino, ouero questi in quelli saran fatti.

Non concediamo, che sia contratta la compagnia, con conditione, che vn'altro si obligh i assicurar qualche guadagno, & il Capitale; ma affermamo, che contratta la compagnia prima di tempo, o di natura possonsi fare quelle assicurationi di libera volonta d'ambe le parti.

Per questo conttrato non s'apre la via d'essercitar l'usura, perche quella non si ricerca se non dal vero impresto, ouero palliato, & si ricerca quattro per cento, per il contratto della compagnia, & le predette assecurationi, le quali sono diuerse di gran longa, ma sono da esser intese, tutte queste cose, come habbiamo già detto, cessando ogni inganno, & simulatione, acciòche formalmente appresso Dio, ouero equipollentemente si faccino li tre contratti nominati.

Il

Il dominio d'alcuno si conciede per gratia d'un certo uso, con patto, che tutto il pericolo sia quasi presso il recipiente, ancora se per caso fortuito perisse, l'esser accommodato, ouero quando si dà per custodirsi ad alcuno con patto, che appresso il custode l'esser deposto stia al suo pericolo, nō passa nel commendatario, o depositario.

Ogn'uno disporre non può di sua volontà, d'ogni cosa, che al suo pericolo stà, & al commodo, ouero li perisce, ne giustamē te in altre cose usare, ne in altri usi por la dee, che in quelli per quai la prese, o uero in altra negociatione, o mercantia, che in quella nella quale hebbe quella cosa. Il che s'haurà fatto, e contro la uolunta di colui, che accommodò, ouero in altra maniera diedela. Si può conuenire di furto, e di doppio, & in quattro doppii d'esser condannato. Similmente potrà l'accommodante partirsi della sua compagnia, & farla con un'altro, perche quelli c'ha hauuto la robba da un'altro con carico d'usarla in certo fine, & con il modo determinato, non puol disporre di quella per suo ua lere, & à suo beneplacito.

S'un compagno piglia denari da un'altro, & un certo terzo diuento malleuadore, e obligato alla restitutione, perche quasi sarebbe come se non gl'hauesse dato alcuna sicurtà, ne per ragione alcuna, niuno si libera dall'obligo, perche un'altro assicura li

suoi

suoi debiti, & la promessa, ò pegni, non leuano l'obligo, ouer lo diminuiscono, perche sono intro dotti ad accrescer, & non à diminuire.

Notab. 15. JS lecito all'imprestitore pigliar qualche cosa, oltre la sorte per nome d'interesse, tanto del guadagno cessante, quanto del danno emergente. L'interesse è danno emergente, ouero guadagno cessante, doue perche imprestando, perde delle sue robbe, ouero perde di guadagnare, perche impresta, ouero perche nel giorno ordinato quel non paga.

Ogni contingente di questi, per il mutuo può esser richiesto in tre casi. Il primo è con la colpa, ouero con l'indugio stato già nel pagare. Il secondo essendo, che auanti, o doppo l'indugio, il caso è auuenuto, nondimeno fu imprestato per forza di alcuno magistrato. Il terzo, benche se nella forza, ne indugio alcuno v'interuenghi, purche à chi è stato imprestato, fosse auuertito nel tempo dell'imprestanza, del danno, che li poteua accadere, & egli si fosse contentato all'hora insieme con la sorte imprestata, paghera questo anchora; In questi Casi non solamente e lecito à pigliare, & riscuotere, ma ancora dal principio si puo conuenir della quantita, laquale oltre la sorte ei vuol dimandare quel verisimile interesse di danno, o di guadagno.

Mea

Mentre, che alcuno spontaneamente, & senza forza impresta denari esposti alla negociatione, ouero alla compra di cose fruttifere, & cessa di tal negotio, & compra, lecitamente puo pigliar l'interesse del guadagno cessante, auanti l'indugio, & la colpa. Nondimeno è meglio, che per questo simil contratto si dissuadino; se non e è chiaro, che gran seruitio a Dio si faccia per l'esercitio di quelli, & accioche il prossimo si liberasse, da qualche danno rileuante, essendogli imprestati i denari gia per la mercantia apparechiata, & hauerne poco guadagno per, l'interesse del guadagno, che cessa.

Niuno puo far forza o necessità, che l'usura sia lecita, essendo per ogni ragione prohibita, & sopra d'essa non si puo dispensare, come in niun modo lecito non è che mentire si possa, così ne anco il dare ad vsura, & conseguentemente, sì come per niuna forza si può fare lecitamente s'impresti, con modo vsurario.

Non è vsura pigliar interesse cessando il guadagno per li denari imprestati, cô qualche forza, ouero spontaneamente, liquali erano apparecchiati per negociare.

Non tutti li venditori lecitamente possono riceuer l'interesse del guadagno, perche li debitori non pagano li suoi debiti al tempo ordinato: ma solamente i mercatanti.

L'vna,

L'vna, & la medesima somma di denari, più vale al mercatante apparecchiato à negociarli, che ad vn'altro, che non gli hà da trafficare, & perciò se esso riceue più, che vn'altro, non riceue di più di quello, che hà imprestato, considerando, che era destinata al mercantare.

Anzi l'istesso denaio apparecchiato per negociarlo, piu vale al mercatante, che l'altro tanto, che egli hà separato al trafficarsi, chi rubbasse il detto denaio, ò il formento, che vno hauesse disposto di semina re fra poco tempo, & non hauesse del simile, è obligato alla restitutione di piu di quel che far idourebbe s'hauesse rubbato à vn'altro, o à quello istesso altri denari, & piu formento di quel che se altro tanto hauesse tolto, à chi non voleua seminare, ò li dè dare dell'altro simile, buono per semenza.

Quantunque la facoltà, la quale è nel denaio per guadagnare assolutamente considerato, non accresce il suo prezzo, ne la faccia valer piu, che senza di lei vedendolo, nondimeno inquanto è della persona la quale la conosce, & la vuol vsare, fa che vagli piu.

Benche le leggi Romane commandino, che si paghi le vsure, fatte per la sol metà del pagamento in certi contratti posta, nó pero comanda à pagar l'interesse del guadagno cessante, se non quando almeno per indu-

indugio del debitore, la facoltà,& volontà propinqua,& verisimilitudine di far il guadagno nel creditore con dolore.
Perche la robba manifesta ò occulta mente per forza, ò per paura, è stata tolta, non cresce il prezzo, & quegli, che così falla, peccò certo, ma non è obligato piu alla restitutione nel foro della conscienza, che d'vn semplice furto, il che però non è vero ne i denari e nelle robbe apparecchiate al negociarle.
Questo interesse non si piglia per li denari imprestati, nè per la facoltà generale, laquale stà nel medesimo imprestante al guadagnare, ma per la special autorità, laquale hà per poter far acquisto, & esser in atto apparecchiato al mercantare, & poi maggiore è appresso il mercatante, che appresso gli altri.
Chi impresta, non de per hauer tanto interesse, quanto vn'altro simile à lui, & vguale con altra tanta somma, guadagneria cessando gl'impedimenti, ma quanto merita quella facoltà, & la speranza del guadagno verisimile, che hà quella pecunia nell'imprestante, considerati nondimeno gli modi, li quali potrebbon impedire.
Chi impresta per atto di carità, & di misericordia, cioè per aiutar il prossimo, non si dice imprestar spinto per forza, la quale inciti alla restitutione, ò lo tolga.
Chi volontariamente impresta, non si
dice

dice esser impedito dal guadagno, ch'hau-
rebesi per vn'altro; come che quegli obliga
tó sia a restituirlo solamente, che perche
l'ha impedito.
Chi cessa dal guadagno spontaneamen-
te, acciò che li soccorri gli altri, può
giustamente pigliar tanto quanto la rob-
ba imprestata li valeua; & quanto la spe-
ranza del guadagno si può stimare, im-
però che dimanda il guadagno per sua cau
sa tralasciato; ouero quanto quel dena-
io, con quella commodità. Et in effet-
to sono doi contratti; vno de l'imprestito,
& l'altro faccio accioche tu dij, cioè io
manco di guadagnare per imprestarti.
Dunque l'interesse può esser pigliato per
il danno emergente, & per il guada-
gno cessante, per ragione di quel che
dopoi è seguito da l'indugio, ouero
dalla colpa commessa nel pagare, & di
quel che per inanzi è stato; pur che lon-
tane sieno le frodi di palliar l'vsure; &
la robba si stimi, non come acquistata, ma
come posta in speranza, laquale in molti
modi può esser impedito.
Notab. 16.] A prender l'interesse
del guadagno cessante a benche siano
molte le conditioni, quelle che seguita-
no sol necessarie sono, 1. si ricerca, che l'in
teresse sia vero; però basta, che nel tempo
dell'imprestido, il guadagno sia verisimile
al patto, quantūq; dipoi non seguiti. Bēche
Ban-

Banchieri, per la Bolla di Pio V. non possono dal principio conuenir dell'interesse certo, la qual prohibitione non si estende fuora della materia di quelli, che cambiano secondo l'imprestanza, ouero il non pagamento sia causa della perdita del guadagno, quale è, mentre che non habbi altra somma imprestata à negociare, ouero se s'ha, è destinata alle necessità fortuite, & mai per questo da esser commessa alle negociationi. terzo, che l'imprestante non sia consueto à dar in vsure, però questo solamente vale nel foro della conscienza. quarto, che non si piglia l'interesse auanti, che passi il tempo, trà il quale quel guadagno non sarebbe stato fatto verisimil mente. quinto, che l'imprestante, per questo appresso li simplici non incorri infamia di vsuraro, pensando essi, che quel interesse fosse vsura, & questa conditione è necessaria per ouiar al peccato dello scandalo, ma non però obliga alla restitutione, ouero lieua l'vsura. 6. che impresti principalmente per la necessità della vita, della salute, dell'honore, ouero di beni del prossimo. 7. che di tutto l'interesse non sia fatto conuentione, ne che si prendi quello, che di certo s'aspettarebbe leuati gli impedimenti di fortuna, ma tanto solamente quanto vale quel verisimile aspetto con li predetti impedimenti.

Notab. 17. Chi è sforzato di pagar l'in-

l'intereſſe, ouero le vſure, al ſuo credito-
re, perche nel giorno determinato non
ha l'obligato ſodisfatto all'impreſtito, le-
citamente può da lui riceuer quello, che
egli coſi paga, & ancora la ricompenſa
della perdita, c'hà fatto vendendo le ſue
robbe per manco, ouero comprandole
per più di quello, che valeſſero, & ciò
piglierà, non per ragione dell'impre-
ſtito, ma per l'intereſſe del danno emer-
gente, & non è neceſsario, che auertiſchi
il ſuo debitore del danno da patirſi, ouero
che ricerchi vn'impreſtito gratuito ſoffi-
ciente à ſchifar quello.

Notab. 18.] Volendo comprar qual-
che coſa dalla quale ne ſperi annual ren-
dita, ſe la moneta con la quale ciò era
per comprare eſſo impreſta à vn'altro, ſpe-
cialmente à colui, che promette la ricom-
penſa, può pigliare, & dimandar il frut-
to, che da quello era per fare ſin tanto
che'l denaro li ſarà ſtato reſtituito, perche
queſt'è vgual al mercante, per ragionē
del guadagno ceſsante, ma ſappi nondi-
meno, che biſogna, che il prezzo ſia giu-
ſto veramente.

Se tu non hai biſogno di tutti quei de-
nari, come di mille ſettecento ſoli, &
quelli da me eſſendo ſcambieuolmente
dati, e però le robbe, che io voleua com-
prare, non hò potuto, & coſi per impre-
ſtarteli hò ceſſato del guadagno, poſſo

pigliar intereſſe di quei mille ſcudi.

Notab. 19.] L'intereſſe del guadagno ceſſante non poſſono pigliare quelli, che non vogliono, ò non poſſono negociare, nè comprare robbe fruttuoſe. Ne li mercatanti, che per certa quantità di denari trafficano, & non con maggiore, & l'altra c'hanno la impreſtano ad intereſſe. Nè quelli che portano nelle fiere molti denari, & comprate le merci à ſuo propoſito ſufficienti, il reſtante danno ad intereſſe. Nè quelli i quali pigliano dalli altri ad intereſſe, non volendo con quelli eſſi mercantare, nè comprarne robba, ne frutti.

Notab. 20.] Il monte di Pietà, ſi dice eſſere, perche qualche quantità di robbe, o di denari è ſtata laſciata ad alcun luogo con queſta legge, che ſcambieuolmente ſi dia à poueri, pigliati da loro i pegni, & che paghino per ciaſcun meſe qualche picciolo, oltre la ſorte; per la quantità, & il tempo, nel quale l'hanno tenuta, & queſto per il ſalario dei miniſtri del detto monte.

Queſti monti ſono approuati nel Concilio Lateranenſe nella Seſſione 10. da Leone decimo, che afferma queſto medeſimo eſſer ſtato fatto da quattro altri Pontefici ſuoi predeceſſori, & queſta dichiaratione, non è vſcita come che ſi voglia, & ſotto la forma commune, ma di certa ſciēza del Papa, che pone gli argomenti dell'vna,

l'vna, & dell'altra parte, & lauda gli inſtitutori. Il Concilio in queſta dichiaratione, non ha potuto fallare, perche eſs'appartiene alla legge diuina, & alla materia di diffinire ſe qualche coſa ſia peccato mortale, o nò, perciò de'eſſer riceuuta.

Li miniſtri, che ſeruono al detto monte, debbono hauer giuſta mercede non dalle Città, da i lochi, & dai monti, ma da i poueri, à i quali l'accreſcimento ſi conuiene, il che l'iſteſſo Concilio paleſemente ſente nella medeſima Seſſ. & perche queſto il qual ſente'l commodo, ancora al peſo dee ſoggiacere, nõdimeno deue eſſer coſi picciola ſi che non paſſa quello, che pare dalla giuſtitia ricercarſi.

Queſto, che danno li poueri, non ſi piglia per ragione d'impreſtito, ma per riſpetto dell'amminiſtratione del monte, il quale è cuſtodito, e retto per lor commodi, e cio non ſi farebbe ſenza amminiſtratore. Il dominio de'danari preſſo la communità di poueri ſarà ouero d'altri con queſta legge primo, che tutta la ſua vtilità ceda ad eſſi mendichi.

Se ſi conſtituiſſe qualche rendita annuale, che ſenza carico alcuno impreſtaſſe à i poueri, queſto non farebbe tali monti douer eſſer irragioneuoli, & cattiui.

Norab. 21.] Lecitamente il genero può pigliar i frutti del pegno fruttifero dateli dal ſuocero in ſicurezza della dote da pa-

garli, perche non si piglia per forza di vera imprestanza, ouero di palliata, ma per altra ragione, la quale se ben molti quiui hãno tentato addurla, però non fu bene da loro assegnata.

La ragione, laquale a noi pare conueniẽtissima, è questa.

Attento, che la dote si dia nel matrimonio della moglie per sostentar li pesi del matrimonio, & che la intentione di colui, che la da, è, che quella si mantenghi, & non si consumi, & che serua à i suddetti carichi matrimoniali, & considerati li altri molti priuilegi della dote, quegli, che la dà ò promette, non solamente la promette espressamente, ma ancora tacitamente, si presume far mentione per li predetti carichi di tanto acdrescimento, quanto quella dote pagata stando ella salua può qualche huomo fare con mediocre prudenza da quel tempo, che hà da pagarlo, & da quello, nel quale il marito comincia à sostenere li predetti carichi fino al pagamento, non auuertisce altra ragione d'alcun danno, ouero di guadagno cessante del marito, & così quegli, che dà, ouero quello, che piglia la dote hauendo dato; & riceuuto il pegno fruttifero per la sicurtà della dote promessa, tacitamente pare, che patuisca, che tutti quei frutti del pegno sieno pigliati per il paga-

mento di quel emolumento tacitamente promesso.

Mentre il marito piglia tai frutti per pagamento della dote, non deuono computarsi nella dote promessa; purche l'obligatione di pagarla sia nel tempo presente, eccetto se'l contrario espressamente sarà fatto, cioè, che si computino li frutti del pegno, in parte della dote.

Può il marito pattuire con colui che gli hà promesso la dote, & non la paga, acciochè sodisfaccia fino à tanto per sostentar li pesi del matrimonio, tanto, ò poco più, ò manco, quanto alcuno di mediocre industria da quella dote, restando ella salua, potesse guadagnare; il marito, & gli heredi in caso di vedoità, ouero di diuortio sono obligati alla donna vedoa, ouero separata, dar li nutrimenti, li quali restando ella salua possono delle rendite sue darsele finche la paghino, perche non li riceue come vsura per imprestito palliato, ma come vn certo carico promesso, il quale accompagna essa dote fin à tanto che manca d'esser tale.

Sono giusti gli statuti delle terre, con li quali s'auisa, che quegli, che promette la dote, & li suoi heredi fino che la pagano, & il marito il quale la riceue, & gli suoi heredi, fino che restituiscono alla moglie vedoua, ouero separa-

ta vn certo che per cento paghino in ciascun'anno.

Notab. 22.] Il censo è vna certa ragione di riceuer qualche pensione di denari, ò d'altra cosa vtile, nell'anno, nel mese, o in altro tempo determinato.

LECITA è la compra di questo cēso, ancor che perpetuo, & che non si possa più redimere, perche di tal censo sono cose vendibili, & però esser comprato puo con giusto prezzo.

Il censo nouamente da esser constituito può esser comprato dal censuario, essendo che non ancora le cose nate si possono vendere.

Lecita è la compra del censo nella vita del compratore e del venditore, ò d'ambidue, con patto, che nella sua morte si finisca l'obligo di restituire il prezzo col quale è fatto. lecito ancora è il comprarlo in certi anni come in dieci, e venti, pur che la pensione di tutti quei anni non sia maggiore del prezzo che per lui si piglia. come: se per pensione di diece in ciascun' anno si dessero per cento scudi in anni quindici, all'hora più saria la pensione, che tutta la somma, perche ella è di cento, & pagandosi per quindeci anni diece si pagheria cēto crenta scudi come noto.

La compra del censo perpetuo, ò redimibile, cioè, che'l venditore à suo piacer può redimerlo, ò tornarlo, è lecita se vi

inter-

interuengono le conditioni di Martino V. & di Calisto III. li quali hanno dechiarato, non ogni compra del censo, che si può redimer esser lecita, ma solamente han detto quelle douer esser tali, di che essi ne fanno mentione, & le quali con certe conditioni, & modi sono state fatte. Queste conditioni sono 8. & la prima è, si assegnerà certo podere dal venditore per il censo, la seconda questa cosa solamente e non gli altri beni per questo rimarranno obligati, la terza, che si paghi il prezzo giusto, la quarta, che subito quel tutto si ritorni, la quinta, che si dii al venditore l'elettione del tutto, ò della parte quando, & in che modo li parerà di riscuotersi, la sesta, che'l venditore non sia obligato à redimer il censo, la settima perischi il censo mancando la facoltà, l'ottaua, che questo podere almeno renda tanto quanto valeria il censo venduto.

Quei c'hanno pigliato prezzi non sono obligati alla lor restitutione, quando i censi per li quali furon dati, periscono mancando li poderi, sopra li quali erano fatti.

Tutte quelle otto conditioni son natu-rarie per molte cause, & già i censi senza quelle fatti non si teneuano per leciti.

Et quantunque tal sentenza naturalmēte non si possi prouare contra colui il quale con denti tenesse la contraria parte,

nondmanco tener si dee, perche chi altramente dice, non la può impugnare, & più questa, che l'altra, conuiene alla salute, & al ben publico, & al priuato.

Non si puo constituir alcun censo sopra la sua persona sola, senza assegnamenti d'alcuni beni, essendo cosa insolente, nuoua, di mal esempio, & lontana da ogni ragione, & seguitarebbono molti inconuenienti, & vsure.

Et abenche alcuno se stesso possi vendere, ò darsi in seruitù ad alcuno à tempo, ò perpetuamente, non però gli è lecito, che restando libero uoglia in se stesso porre la ragion del censo, ò del pegno.

In molti tribunali di Spagna fu decretato l'istesso censo personale veramente, ò presontiuo douer esser giudicato usuraro.

Estrauagante di Pio Quinto, intorno al constituire li censi.

LI cẽsi non si facciano se non nella cosa immobile, ouero la quale s'hà per immobile di sua natura fruttifera, & la quale è disegnata con i confini certi, sianui presenti li Testimonii, & il notario nell'atto della celebratione dell instrumẽto, veramente si contino li denari, & nõ prima si riceua l'intiero prezzo, li pagamẽti anti-

anticipati non si facciano, e di loro non s'habbian patti, le conuentioni direttamẽte, ò indirettamente obligansi a i casi fortuiti, colui ilquale obligato non è altramẽ le per natura del contratto, & quella cosa sempre, & liberamente, ouero senza pagamento del Laudemio, ch'è la quinquagesima parte, o d'altra quantità, ò cosa si possa alienare tanto tra uiui, quanto nell'ultima uolontà Quando uendere si dourà la cosa censuata, il patrone del censo hà da esser anteposto à tutti, auuertendolo delle conditioni, & aspettandolo per un mese; siano del tutto uani li patti, che dicessero, che il moroso debitore del Censo sia tenuto allo interesse del guadagno cessante, o al cambio, o certe spese, o salarii, o di douere liquidare col mezzo del giuramento le spese, & i salarii del creditore, o di perder tutta, o parte della cosa sottoposta al Censo, ò altra ragione acquistata per il detto contratto, o per altra uia, o che debba cader in qualche pena.

Non accrescasi, ne si faccia nuouo Censo sopra la medesima, ouero sopra altra cosa in fauore della medesima, o di persona per lui sottoposta per i censi, del tempo passato, da venire si annullano li patti, che contengono i pagamenti de i grauami appartenere a colui, al quale non si conuengono per altro cento di

ragione,ò di natura del contratto. Li Censi da farsi periranno per rata con la cosa,se tutto, ò in parte si perderà, ouero in tutto infruttuosa, ò in parte diuentera. Et ancora per l'istesso prezzo può esser estinta, non ostante gli prescrittori immemorabili, ancor che di cento anni, & altri patti. Douendosi estinguere la rendita, per doi mesi prima di ciò s'auisi colui al quale si hà da dare il prezzo, & dopoi la denoncia tra l'anno, nondimeno ancora per forza il prezzo si può repetere, & all'hora se ben non vuole, paghi il prezzo tra li doi mesi, ne contra suo volere si possi chieder tra l'anno.

A sua volontà estinguere si puo la rendita, premettendo sempre nondimeno la denoncia, ancor che più d'vna volta fosse fatta, & mai non si hauesse veduto seguir l'effetto. Non si possono, repetere li patti continenti il prezzo de i censi, fuori del predetto caso,da qual si sia,per forza,ò inuolontario, ò per la pena, ò per altra causa: & i contratti, che sotto di altra forma si faranno, sieno vsurarij, & dal fisco si potranno attribuirsi al suo foro, se il Censo creato in qualunque tempo sarà da esso alienato: queste predette conditioni ancora si scriuono perpetuamente, il prezzo vna volta per il Censo constituto non si minuirà, ne accrescerà in alcun tempo, per qual si sia accidente, & per niuna qualità

de i

de i contrahenti, questa Bolla non si estende alli contratti già fatti.

Glose sopra della detta Estrauagante.

OTto conditioni di Martino quinto, & di Calisto terzo, s'approuano nel l'estrauagante, per douersi serbare. La prima è iui, se non nella cosa immobile. La seconda è in quel luoco, sottoposta al Censo. La terza è, in quel luogo, & in giusto prezzo. La quarta iui, da l'inuolontario. La settima è iui, ne in tutto, ò in parte. La ottaua, in quel luoco, li frutti. & quantunque non si dica espressamente che questa rédita esser debba a bastāza, però si è esplicato, che esser dee di tanto, di quanto il censo.

Glosa seconda, conciò sia, che nella cosa solamente nella prima conditione descritta, si può far il Censo, è prohibito quello il quale si fà sopra la sola persona, ò sopra altra cosa corporale, ouero spirituale, se non facesse in cosa di vna di quelle tre specie, & ancora sopra tutti i beni di chi li fà, & la ragione fu à fine, che mancasse il Censo, mancando la cosa censuata, il che non saria se tutti li beni obligati fossero.

Sopra il Censo eguale, ouero maggiore

constituito già puo il Censo esser constituito, perche se bene non sia propriamente cosa immobile, nondimeno s'hà per tale.

Glosa terza. La pecunia, per il Censo s'hà da dare, & sborsasi alla presenza de i sopranominati reale, & intieramente, ne basta il mostrarla, o il darne parte, o tutta, se non la si dà contata, ancora che il venditore del Censo confessasse di riceuer la tutta, ma deuono il notaio, & li testimonij vedere pagarla, & si fà inganno, etiandio mentre che il comprante mostra tutto il prezzo, & quello lo dà tutto annouerandolo alla ueduta de i detti testimonij, ma poi per il patto conuenuto auanti, tra lor secretamente, parte di quello il venditore rende al compratore. Il rigore di pagar così questo prezzo, e fatto da Pio Quinto, per serrare la uia à i mali, à gli inganni, con quali i compratori pagauano il prezzo nelle merci, in denari, per comprare, & in altri cattiui vsi. Et così non pare includer quelli nel foro della conscienza, i quali con buona fede, più utilmente, ouero con eguale vtilità, pagheranno anticipatamente in tutto, o in parte, per il Censo. Auenendo, che il venditore del Censo, debba al compratore 100. scudi riceuuti auanti per altre

cause,

causé, & poi riceua quelli in parte del prezzo, per l'altra delle prefate cautele; non è sicuro nel foro della conscienza; se questo Censo piglia così constituito, & pagato.

Glosa 6. Al contratto enfiteutico, & non censuale, si conuiene, che il Signore della possessione obligata lo possi vender.

Glossa 7.] La conditione, che il Signore del Censo sia preferito à gli altri, nel comprar della cosa censuata, & li sia denonciato, &c.

Si poteua tralasciare, perche questo fù vn far di contratto censuale quasi contratto enfiteutico; ma seruar si dee, perche hà piacciuto al Prencipe, & perche hà diminuito la facilità d'imponer Censi alle possessioni, il che è à molti occasione di mali.

Glosa 8.] Mentre che si dice, che la cosa censuata dee esser venduta senza il Laudemio, non intende l'Estrauagante, che sieno liberati del Laudemio quei poderi, che per altra cagione, che del Censo li conuiene: ma intende, che il Signore della cosa censuata, la puol vendere, non pagando il Laudemio à colui ilquale hà in lei il censo, & non gli è tenuto per altra causa.

Glosa 9.]Per l'indugio di pagar il censo, non incorre in alcuna amissione della

cosa

cosa censuata, non alla obligatione dell'interesse del guadagno, che cessa, ne di pagar certe spese, ancora che si fosse conuenuto da incorrerli. Dell'interesse del danno emergente si dice, perche quando la Bolla annulla le conuentioni da pagar certe spese, & salarii, &c. che solamente rimira le cose dure, e troppo solite ad esser imposte à i compratori, & non le moderate, & li danni, ch'hà patito per l'indugio di pagare, per la qual cosa giustamente possono esser dimandate, non per ragion della conuentione di chiedere tanto per il salario, & per le spese: ma per ragion della legge diuina, & humana, per la quale comandiamo pagar debiti, & i danni à i nostri prossimi.

Glosa 10.] La conditione di non accrescer sopra l'istessa cosa censuata, non fa che constituendolo in qualche cosa, quello non possi accrescersi, ouero vn nuouo ponere al comprator del primo: ma comãda, che ciò non può esser fatto per li censi passati, ò da douer passare. La doue se si dà nuouo denaio, vn nuouo si dice esser imposto, & accresciuto.

Glosa 12.] Quantunque la robba consultata stii, & deuenti infruttuosa, si dice mancar il censo, perche sono pari la cosa esser infruttuosa, & perire.

Glosa 14.] Essendo che niuna prescrittione possi contra'l censo, cessa quella diffi

coltà

coltà, ſe la facoltà di redimer il cenſo leui via alcuna preſcrittione di tempo.

Gloſa 15.] La preſcrittione immemorabile è diuerſa da quella di cento anni, & è di maggior virtù, quantunque la Bolla dimoſtri il contrario.

Gloſa 16.] Hora non può il cenſo eſſer conſtituito redimibile talmente, che'l conſtituente ſia tenuto à redimerlo dopò tre, ò dieci, ò venti anni, per la conditione della Bolla.

Gloſa 17.] Il cenſo fatto non ſolamente contra la forma, ma ancora oltre il tenore della Bolla è vſuraro, ma però per queſto non ſi dannano le conſtitutioni di cenſi ancora, che ſi poſſono redimere per via di legato di fede comeſſi, ò per altra vltima volontà: ma non per donationi, & altri contratti gratuiti, non per via della dote & di donatione per le nozze. Non di donatione d'alcuna Chieſa, ouero di Capella; non quelli, che ſi fanno per compra, ò vendita, ouero per altre contratto, a ſe equiualente, per il quale alcuno conſtituiſce all'altro il cenſo nella ſua robba per qualche prezzo, ma ſolamente diſpone di quelli li quali ſono fatti co'l prezzo riceuuto.

Gloſ. 18.] Queſta eſtrauagante inchiude i cenſi redimibili da farſi dopò lei. & nõ quelli che auanti conſtituiti ſono. Anco inchiude gl'irredimibili, ouero ſiino temporali,

porali, o perpetui, liquali nel medesimo prezzo, con che quasi fannosi li redimibili, son constituiti. Ma non intende de i perpetui irredimibili, che col prezzo maggiore, & quasi doppio de' redimibili son fatti.

Le Questioni dei i Censi.

QVæst. 1.] Se'l Censo annuale puo esser constituito, per la sentenza del Giudice, condennando l'altra parte, à pagar mille, o il detto censo, fin che quelli si paghino. Rispondesi che non è lecito, se la lite mossa li sarà sopra le cose cose consistenti nel numero, peso, & misura; imperoche si presume nell'imprestito, quella pena esser imposta in fraude d'vsurari, perche questo è dare tacitamente ad vsura, & puo essere constituito quando si litiga sopra le robbe d'altro genere dalli sopradetti. Ne si presume dell'vsura, perche la pena pecuniaria ha questa sospettione solamente nel contratto dell'imprestito, e non in altri, se non quando il creditore è consueto, di dare ad vsura. Et la Estrauagante non è in contrario, perche intende del censo constituito per il contratto, & qui si parla di

quel

quel ch'è per ſentenza.
Similmente ſe'l giudice, ouero il creditore, ha hauuto animo, che con queſta ſentenza il debitore foſſe obligato a pagare il cenſo, per vſo di quel denaio, non vale la ſentenza in niun foro, ne appreſſo Dio, ne in conſcienza. Ma ſe fù l'intentiõne di condannare il debitore, ſinche paga il debito come intereſſe, ouero pena di cõtumacia, valerà nell'uno, & nell'altro, ſe però l'intereſſe, & la contumacia vi ſi troua.
Queſt. 2.] ſe il condennato, è obligato, o ſi obliga da ſe a pagar mille, o il cenſo per loro, ſinche li paga, ſopra le robbe delle quali habbiam detto, ſi poſſa particolarmente ſodisfare? Si dice affermatiuamente. Ne l'Eſtrauagante è contraria ſecondo l'vltima gloſa; poiche ciò è vero, inquanto contiene la forma di contrahere il cenſo; & non come ha'l modo di diſſoluerlo, o di toglierlo, eſſendo che iui sha da temere della fraude vſuraria, & non in queſto.
Ancora ſi puo sforzare il creditore a riceuer il pagamento, particolarmente; eccetto quando'l voleſſe dare troppo al minuto.
Quæſt. 3.] ſe l'Eſtrauagante di Dio, prohibiſce che ſi faccia'l cenſo in altra coſa, che in moneta numerata? Si riſponde che'l Papa non ha determinato, potere eſſer fatto ſolamente in denari, ma anco-
ra

ra in vino, formento, & in qual si voglia al tra cosa, ne quanto prezzo debba pagare per lui, che può essere variato per la diuersità delle genti, delle terre, & de i tempi; per la copia, & penuria di quelli che comprano, ouero delle merci, ò de i denari numerati.

Quæst. 4.] se questa Estrauagante sia declaratoria della ragione diuina, e naturale; & inducente della naturale. Dicesi che la contiene la ragione diuina, & naturale, doue reproba il contratto vsurario, & il cẽso nella robba infruttuosa, essendo che'l censo sia frutto, il quale non può essere di cosa infruttifera. Et cosi è vsura contro la ragione naturale, cauandosi frutto dal denaio, che non puo renderlo. le altre conditioni poi sono di ragione humana.

Quæst. 5.] se la predetta Estrauagante sia da esser osseeuata ne i regni non sottoposti nel temporale al Pontefice Romano. La risposta è affermatiua, essendo vero che la ragione diuina, & naturale è da seruarsi in ogni loco, & questa Bolla è dechiaratrice d'ambedue; non inducendo cosa alcuna di nuouo, ma solamente auisando di quello, che fatto sia, mentre ch'espressamente, ò tacitamente hà determinato, il peccato dell'vsura, esser contra la legge naturale, & diuina, & cosi da per tutto douersi credere. & cosi ogni altro, che in questa Estrauagante s'è dichiarato esser tale,

per riſpetto della ragione diuina, & naturale.

E ancora valida, inquanto è di ragion poſitiua, perche le leggi Papali, hanno da oſſeruarſi, nell'vno, & nell'altro foro, quãdo trattano di coſe che appartengono al pericolo dell'anime, & ſono ſpirituali, quãtunque non contenghino leggi, ne naturali, ne diuine.

Queſta Bolla dichiara alcuni contratti cenſuarii eſsere veramente peccati, ouero che tali ſi deuono preſumere. Et la Clementina non pone queſte coſe, ma ſolamente da la forma di procedere ſopra le vſure, il qual modo non contiene alcuna coſa contro, ne attorno il peccato.

Non lega i ſudditi de gli altri Principi, la Clauſula, che'l cenſuario ſia preferito nel comprare il fondo cenſuato à tutti, & che la denuncia fatta ſia duo meſi auanti, eſsendo che per quelle clauſule non ſi dichiara, quel che ſia, ò non ſia peccato, ma quel che far ſi debba per equità, & per giuſtitia.

Niuno è da eſsere giudicato vſurario, nel foro della conſcienza, per le preſontioni indotte da queſta Eſtrauagante. Se appo Dio il contrario è vero, eſſendo che niuna legge fondata ſopra la preſontione, legar non dee alcuno nel foro della conſcienza.

Quæſt. 6.] Tutte le coſe contenute nella

la Estraugàn. sono della medesima specie? Si dice di nò. Perche alcune sono della ragione naturale, e diuina; altre dell'humana, & certe solamente son degne, che sieno osseruate ne i censi, si come è l'essere preferito nella compra, la denoncia del redimere, & la redentione infra l'anno dopò la detta denoncia.

Non s'hà da dire la mente di Pio esser stata, che il Censo si presumi vsuratio, se tutte queste cose non si osseruano, poscia che il contratto del censo fatto già dieci anni, con l'essersi tutte queste cose osseruate, e in tutto quel tempo giudicato buono, non si hà da riputare vsurario, perche quegli, che redimere il voleua, non l'hà denonciato innanzi per doi mesi, o dopò la denoncia, auanti che l'anno sia fornito, non lo hà riscosso.

Quæst. 7.] Se questa Estrauag. si possa leuar via del tutto, ouero in parte, per vn vso contrario, o per il non vso? Si risponde, che, mentre ella dichiara la giustitia naturale o diuina, o diffinisce alcune cose esser naturali, o diuine, non puo essere abrogata. Ma quanto alle altre cose nuouamente poste da lei, può essere leuata, almeno sapendolo il Papa, & non contradicendoui.

Giustamente possonsi tralasciare quelle cose, lequali solamente toccano la giustitia, ò l'ingiustitia del fare il censo, perche egli

egli è coſa di natura ſua profana, e tempo rale; & la ſua conſtitutione, non è più ſpirituale, che la compra, & la vendita delle altre merci, & intorno à queſte non obliga eſſa Eſtrauagan. fuor che li ſudditi al Papa

Quæſt. 8.] Se quegli, che per qualche fondo paga il cenſo, e non sà ſe tal pagamento ei faccia per ragione del contratto enfiteotico, ò cēſuale; ſe obligato è à credere di farlo più per quello, che per queſto, eſſendo che queſti dui contratti molto ſieno differenti. Si riſponde, che nell'iſteſſo modo s'hà da riſoluere nel foro eſteriore, & nell' interiore. In oltre ſi dice, ch'el non è obligato nelle coſe dubbie, come in queſta, eſſe obligato per contratto enfiteotico, ma gli è baſteuole il ſapere, che paga per il contratto cenſuale.

Quæſt. 9.] Se dopò la detta Eſtrauag. è lecito dar ad alcuno vn fondo di valore di mille ſcudi, reſeruatoſi l'annuale rendita di quello, con pena nello ſcritto, che ceſſando quel tale di pagarla per tre anni, poſſa riceuere il fondo dato. Si riſponde affermatiuamente; perche la Bolla diſpone del cenſo, ilquale è dato, & impoſtò ſopra la coſa ſua, & non di quel cenſo, che in queſto modo predetto il dà.

L'intentione di Pio non è ſtata di vietare le locationi, che ſi fanno per longo

tem-

tempo, è conseguentemente nè anco i contratti emfiteotici. Nè il Papa dispone del censo preseruato nel dare alcuna ragione, ma solamente parla di quel che di nuouo è fatto, ò da farsi sopra la cosa, la quale è tenuta da chi il vende.

Quæst. 10.] Se quegli, che riscuote la pena, perche non s'ha pagato'l censo per la nuoua constitutione douuto nel tempo ordinato, s'è obligato in conscienza à restituirlo, o nò. Rispondo che se fu constituito dopoi l'Estrauag. egli è obligato; ma se auanti fu, si dice, ò che la fu tale, e cosi moderata, è fatta senza intentione di commettere vsura, che giustamente porre si haurebbe potuto in conscienza; o nò, se nel primo modo è fatta, non è obligato, ma si bene nel secondo.

Quæst 11.] E lecito à colui al quale si doueua il censo, venderlo per certo tempo, ò nella vita di esso compratore? Nò. Lo puo uendere semplicemente? Puo, con quel medesimo modo però, e non con maggiore, ne minor prezzo, di quel che fu cōprato, come dice l'Estrauag.

Qualunque ha vn censo comprato cento scudi, s'hauesse di bisogno, & se non trouasse chi volesse comprarlo tanto, ma vn poco meno, lo può vendere, purche non ci sia fraude alcuna d'vsura; a benche quel che vende prieghi'l compratore, ò che la merce sia in poca stima, ò che pochi sieno li com-

compratori de' censi, & molti quei, che vendono, per le qual cose, le cose auilite sono.

Puo etiandio venderlo, alquanto più di quel che l'ha comprato se fosse pregato à venderlo, & ei non volesse, & molti fossero quei, che volessero comperare, & pochi li venditori.

Queste cose dette sieno quanto al foro della conscienza, posciache quanto al foro esteriore, per questa Estrauag. non si può cosi facilmente affermarsi questo, essendo che essa prohibisce vendersi'l censo più caro, e più vile di quelche constituito sia. Nõdimeno ex æquo, & bono, questo ancora affermare si puo nell'istesso foro, mentre limitaremo l'Estrauagan. con dire, che nõ procede quando cresciuto, o minuito è il prezzo del censo, ma solamente, se non è stato aumentato, ouero diminuito.

Quæst. 12.] Puossi sopra'l censo, ò sopra qualche altra ragione di hauere rendite, constituirsi nuouo censo? Si puo, com'è stato detto nella prima Glos.

Quæst. 13.] Si cerca se ciascuna cosa immobile laquale per il prezzo vguale al censo si può concedersi ad alcuni vsi humani deue riputarsi fruttifera, à benche solita non sia da locarsi mai, come sono per essempio certe torri. Si risponde, che si puo, perche non solamente il fondo, che attualmente fa frutto, dicesi fruttifero,

mia quelche di natura sua è atto à produrcerlo.

Quæst. 14.] Se quelche vende'l censo, può vna parte del prezzo riceuuto dare à qualche vno, con patto, che quella par del censo, che li risponde, esso la paghi al compratore suo? Dico per risposta, che non può; & la causa è, che questo sarià, un dare ad usura; poiche imprestarebbe il denaio, per guadagnare in tal maniera.

Quæst. 15.] S'è lecito comprare il censo fatto sopra diuersi fondi separati, i confini però suoi hauendo espressi? Si rispõde, che è lecito, perche l'Estrauag. non intende d'escludere la pluralità delle cose immobili, ma le mobili solamente, poiche dice non douersi constituere il Censo in vna cosa immobile.

Quæst. 16.] S'è lecito separare la cosa, che in se hà il censo, & uendere á diuersi diuerse parti. Dicesi ch'è lecito, perche auanti'l censo poteuasi cosi vendersi, & l'Estrauag. non lo prohibisce dopò ch'è fatto.

Quæst. 17.] Se il venditore di alcune parti del fondo censuato, egli solo sia obligato à pagare tutto'l censo, ò anco quelli, che le dette pezze hanno comprato. Si risponde, che quegli, al quale si conuiene quel censo, può richiederlo tutto da ciascuno di loro; perche non s'è diminuito

per quello partimento il datio, il pregiudicio del Patrone.

Quæst. 18.] S'è lecito far patto nel cõstituire'l censo, che il caso che il venditore del censo, vẽdesse il fondo, o la parte di q̃llo sia, egli tenuto redimerlo? Si risponde che non, perche l'Estrauag. prohibisce ogni patto per il quale il venditore sia costretto, e per forza à redimerlo.

Quæst. 19.] Se manchi il censo fatto auanti questa Estrauag. mancando la cosa censuata, o facendosi infruttifera in tutto, o in parte. Si risponde, che prima di questa bolla, per la prima conditione di Martino S. Mancando tutta la cosa del censo, anch'egli affatto venire a cessare; ma se quanto ad vna parte sola quella cosa mancha, dicesi che il censo non si perde per quel solo, che la parre del fondo sugget'al censo và in nulla. Perche conniuna ragione s'ha, che quegli sia liberato, lasciatasi la parte, che rimane al censuario, al quale si dee il censo. Impercioche, come è stato detto, innanzi questa Estrauag. non si poteua censuare, fuorche in quella cosa, laqual essendo perduta, o abbandonata, il venditore libero anco rimaneua.

Quæst. 20.] Manca'l censo fatto sopra alcune cose determinate, e definite, e sopra tutte le facoltà del venditoro; vna parte di queste perdendosi? Non manca, se però ci fu fatto auanti l' Estrauagante,

uagante,dopò la quale più far non ſi puole tal cenſo,come già s'è detto.

Quæſt. 21] Chi vende il cenſo,obligãdoſi in forma vſata dalla camera quando pagherà, contrafà egli a queſta Eſtrauagante? Senza dubbio,perche vende con altro modo, di quel che è poſto, & ordinato.

Quæſt.22.] Il venditore del cenſo,mãca egli d'eſſere obligato à pagarlo venden do, ò diſtrahendo la coſa cenſuata? Certo ſi, ogni volta che'l cenſuario vende, co'l modo qual ſi ricerca, perche il peſo reale paſſa nella coſa iſteſſa.

Quæſt. 23.] La coſa cenſuata riman'el la in parte infruttuoſa; perche non rende tanto, quanto rendeua all'hora quando ſi fece'l cenſo? Nò, perche ella non manca per queſto.

Quęſt. 24.] S'eſtingue il cenſo per la ſterilità continuata per molti anni? Non s'eſtingue, perche niuna ragione, lo perſuade.

Quæſt. 25.] Il cenſo è fatto ſoura vn molino, il quale è deſtrutto dal patrone, perche l'acqua ha mutato il corſo, & egli vn'altro n'ha edificato delle rouine del primo, hora queſto nuouo molino è ſottopoſto ad eſſo cenſo? Non è, perche è diuerſo dal primo che era cenſuato, & queſto non tiene tal obligo. Il cenſuario hauendo diſtrutto il primo, ſarà obligato à co

lui

lui al quale pregaua il cenſo, dell'inganno, Oueramente ſarà coſtretto vendere il prezzo, c'hà riceuuto per il cenſo, ò farlo ſopra del nuouo, ò ſopra qualche altra coſa immobile.

Quæſt. 26.] Chi compra vn cenſo fatto ſoura qualche coſa non libera, ò che nō poteua il venditore cenſuarla, il che però non ſi ſapeua dal compratore, puole ſenza peccato riſcuoterlo? Puole per quel tempo, ch'ei non lo ſapeua, atteſo, che queſti nō dee perdere il cenſo, & l'intereſſe ſuo per l'altrui fraude, & inganno.

Quæſt. 27.] Se nel detto caſo, puole il compratore isforzare quello che glie l'hà venduto, à reſtituirglielo? Riſpondeſi, che puole, per la ragione poco fa detta.

Quæſt. 28.] Mentre ſi fa il cenſo, poſſono eglino pattuire, che'l venditore obligato ſia à pagare il cenſo, inſino à tanto che rendi il prezzo, in caſo che la coſa non foſſe libera, ò foſſe vn'altro cenſo ſottopoſta? Nò, perch'è contro la bolla, & s'aprirebbe la porta alle vſure. E obligato nondimeno all'intereſſe: ma nondimeno pagare nō dee il cenſo malamente fatto, inſino à tanto che'l prezzo non ſia reſtituito, perche queſto ſarebbe vſura.

Quæſt. 29.] Chi finge di non ſaper, che la terra, la qual ha da eſſere cenſuata, non è libera, & non eſſer d'altri, per potere poi à ſuo piacere ſforzare il venditore à ren-

dergli il prezzo, con questa ragione, perche il censo è sopra di tal terra, puo giustamente riceuere il censo; Nò, essendo quella simolatione con l'inganno, ch'è peccato; e però non li dee giouare. Anzi in conscienza douria restituire il censo, o computarlo in parte del pagamento del prezzo, ch'hà dato per quello. Nel foro poi esteriore, se ei confessasse, o fosse prouato come usurario, si dourebbe punire.

Quæst. 30.] Se il censo fatto in altra cosa, che in denari contanti, come sarebbe in tanti moggi di formento, o anfore di uino, si debba ridurre à moneta annouerata, la qual giustamente corrispondi al prezzo dato per lei, se però sarà tanto cresciuto, ch'ecceda quello, che dato fù per lui, abenche fosse giusto, quanto si diede. Si dice per risposta, che dal legislatore non riconoscente superiore, puol si statuire, che la detta redutione sia fatta. O ueramente, prima che sia fatta la nominata reduttione per la legge, si potria pagare il censo nella medesima cosa, nella qual ei stà fatto, sia il suo prezzo accresciuto, o minuito, o nò.

Quæst. 31.] Se il compratore de censo chiamarsi puo sicuro in conscienza, se ueramente paga il giusto prezzo, ma non alla presenza del Notaio e de i testimoni, nè in denari contanti, ma si per ricompēsatiōe d'un prezzo liquido, e senza frode

nelle

nelle merci. lequali il venditore del censo cõprar voleua, tassate col prezzo giusto? si dice che può. Quest. 32.] Se quelle cose non furo estimate per il giusto prezzo, & una parte in merci, & vn'altra in denari fu constretto à pigliarsi, è obligato il compratore del censo, al danno emergente, o al guadagno cessante, o à supplire solamẽte al giusto prezzo? Si dice, che il cõpratore è tenuto à supplire al giusto prezzo, & all'itèresse dell'uno, & dell'altro, cioe al guadagno cessante, & al dãno emergente.

Quest. 33.] Se si puo vendere giustamente, facendo patto di riscuotere il prezzo in qualche caso? Non è lecito, fuor che in q̃l caso il qual è posto de iure commũi, nel quale puossi il prezzo riscuotere, imperoche all'hora fra un'anno si può sforzare à redimerlo.

Quest. 34. [Se per l'aggiunta del detto patto, si facesse la cõpra, ella fosse vsuraria? Sarebbe certamẽte per causa della Estrauagan.

Quæst. 35.] Se nel principio si può pattuire, che'l compratore domãdi il prezzo, quando vuole, computando in quello tutti i censi riceuuti? Si dice di nò, per la detta Bolla che lo uieta.

Quæst. 36.] Se la Bolla, che dice il censo douersi redimere, con quel prezzo, con ilqual è stato fatto, si restringa, & parli solamẽte del solo cẽso redimibile, o di altro,

tro ancora? Si risponde che nò; posciache, parendo ch'essi habbia il luoco nel censo perpetuamente irredimibile, & da farsi dopo ch'essa publicata fù; & così dicendo, che la parte di lui non si venda, nè più cara, nè più vilmente haurà loco nel medesimo. Ma come essa non inchiude i censi redimibili, fatti auanti di lei, così non ragiona de gli irredimibili fatti all'hora.

Quæst. 37.] E lecito al venditore pagare con altre merci, ò cose, il censo, fuor che in denari contanti? Si può fare, pur che ne sia contento il debitore, essendosi da stimare, che all'hora è pagato, quando il creditore così vuole. Et l'Estrauag. che comanda farsi tal pagamento in denari solamente, patuisce come sborsar si debba nel far il censo, il pagamento al debitore, e non parla di pagare al compratore quando, ò annullarlo, ò redimerlo si vuole.

Quæst. 38.] Puolsi per la redentione del censo, pigliare qualche cosa, oltra di quello, che per questa cagione fu dato, se il pagamento fu in più termini, come tra lo spacio di tre, ò di quattro anni? Si risponde che nò, se quel di piu si riceue, come prezzo, ò parte di esso. Ma si potrà, se si piglierà, come pagamento di alcuna parte del censo già passato.

Quæst. 39.] Il censo può redimersi, col dare vn debito liquido? La risposta è affirmatiua; e puole il debitore trattare auanti

del

del giudice, che comandi al compratore, che li laſcia il cenſo per quella redentione? O puole, fuor di giudicio auuertirlo, e proteſtargli, che più obligato nón è à pagarli, & non volere che più il cenſo duri.

Quæſt. 40.] Queſta ricompenſa è fatta ſubito, ſi che il cenſuario non poſſa pigliare alcuna coſa, per cauſa, e ragione del cẽſo, nel tempo, nel qual comincia eſſer egli obligato liquidamentetanto à colui, quãto hà dato per quello, parendoli che ſubito il cenſo ſia eſtinto? Si riſponde, che fin à tanto ch'ei dechiari, & auuertiſca il cenſuario, ch'egli vuole redimere il cenſo, perche quello, che ſe gli conuiene, piglierà in ricompenſa del prezzo della redentione, non è redento il cenſo, perche è tenuto à pagare ne i tempi ſtatuiti.

Quæſt. 41.] La denoncia da farſi della redentione del cẽſo auanti li doi meſi, puoſſi fare dal cenſuario, in qual parte dell'anno ei vuole? Puol farſi, poiche nella Eſtrauag. non ci è tempo à queſto determinato; ma baſta che preceda l'ammonitione.

Quæſt. 42.] Se ſi riſcuore queſto cenſo tutto, auanti il fine dell'anno, quando pagarſi deè il cenſo che diciamo vſufrutto, pagheremolo tutto per quell'anno, ò per la rata del tempo? Riſpondeſi, che ſolamente per la parte del tempo, poſcia che dal debitore redimere ſi puole à ſua volontà dal debitore, & ſenza ſuo danno.

Quæſt. 43.] Quello, che è debitore del cenſo redimendolo, & poi vendendolo à chi à lui piace, puo pregiudicare all'eſſere antepoſto, che hauer dee il cenſuario nella compra della coſa cenſuata? Si dice, che ſi, non hauendo il cenſuario queſto priuilegio di eſſer preferito, eccetto quando egli hà il cenſo.

Quæſt. 44.] Il cenſuario hà da eſſere preferito al parente, o al compagno ch'hà la ragione della preferenza, in vna coſa d'eſſo parente, o del rompagno commune? No, perche, mentre che il Principe ad vno concede vna gratia, non intende uolere pregiudicaee ad altri.

Quæſt. 45.] E lecito il contratto di doi, de i quali vno hà donato all'altro irreuocabilmente mille ſcudi, con patto, che queſti s'obblighi a donarli, o dargliene cento in ciaſcun'anno di ſua vita, ſi che dopo la ſua morte egli ne à ſè, nè a ſuoi heredi di coſa alcuna ſia debitore? Riſpondo eſſer lecito, perche queſto non è impreſtito, ma donatione fatta ſotto vn contratto innominato. Ne la Eſtrauagante è contraria, perche eſſa intende del cenſo conſtituito per via di compra, o di altro contratto equiualente, & queſto del quale ſi parla è, di donatione.

Quæſt. 46.] Se il cenſo fatto in Roma ſopra d'vna coſa immobile, determinata con i fini ſuoi, & ſopra tutte le altre coſe

mobi-

mobili, & immobili, non designate, sia fatto rettamente? Si risponde di nò, per causa della Estrauagante, & perche questo medesimo alquanto sarebbe il constituirlo sopra la persona, cosa ch'è illecita.

Certe Questioni resultanti da alcuni contratti fatti in Napoli sopra alcuni censi.

1 DOpò l'Estrauagante non hanno potuto i predetti censi farsi sopra tutti li beni, non assegnandoli specialmente niun fondo immobile determinato co i suoi finis.

2 Ne anco s'ha potuto imponerli sopra tutti i beni generali, & sopra vno immobile particolarmente espresso, & con li suoi confini determinato.

3 E stato lecito auanti la detta Estrauagante, sopra tutti li beni del venditore fare il censo, se però egli haueuano tanti di lui capaci.

4 Duo possono imporre il censo sopra due cose immobili, con li suoi fini determinati, delle quali vna sarà d'un di quelli, & l'altra dell'altro.

5 Ciascuno puo vendere, & imporre il censo sopra la cosa immobile di qualche

altro, con l'assenso del padrone però.
6 Il venditore del censo,& non il compra tore, è obligato à pagare le gabelle, che al fisco si conuengono per causa del fondo.
Quæst. 49.] Che'l censo rettamente sia fatto basterà, che il venditore del censo confessi il prezzo essergli stato pagato, & esser sodisfatto; & questo si potea fare auanti l'Estrauagante, ma hora no.
8 Indarno è quella constitutione, con laquale ordina il venditore del censo per procuratore à riscuoterlo il compratore, essendo ch'egli è patron di quello.
9 Giustamente si puo conuenire che la metà del censo si paghi nel fine de i sei mesi, & l'altra metà in fine dell'anno; oueramente che la terza parte si dia in fine di ciascuno quadrimestre.
10 Si permette la promissione con la quale il venditore del censo se obliga a difendere il censo venduto al compratore.
11 La promessa di pagare il censo sotto pena del doppio, far non si puole dopoi l'Estrauagante, ancor che prima fosse in vso.
12 La clausula, che il venditore del censo, constituisce possessore in nome di precario, è da reprobarsi.
Quæst. 50.] Non puo, il venditor del censo, far copia al suo compratore di pigliare con auttorità propria la cosa censuata,

ſuata, in caſo, che ſi differiſce di pagare la penſione.
14 Il patto col quale il venditore del cēſo renuncia al ſuo foro, & ſi ſottopone a vn'altro, è contro à queſta Bolla.
15 Non puo il venditore del cenſo obligarſi a pagare vn mezo ducato in ciaſcun giorno, al meſſo, che verrà da parte del compratore per pigliare il cenſo.
16 Conuenendo le parti, che il contratto della compra del cenſo habbia l'eſecutione apparecchiata, e contro la bolla, eccetto ſe la legge della Città, non diſponeſſe altramente.
17 La Clauſula che dice, Cum omnibus alijs clauſulis, dopo l'Eſtrauagante, non ſi può porre. 18. Li cenſi poſti a ragione di dieci per cento, ſempre mai non ſono ingiuſti, perche il prezzo non è ſtatuito; ma ſi varia ſecondo la diuerſità delle regioni, com'è detto al numero 104. & nella queſtione 3.

Breue S. D. N. P. Pij. V. diuina prouidentia, super reuocatione licentiarum ingrediendi monasteria & domos Cartusiensis, & aliorum quoruncunque regularium ordinum, etiam mendicantium, quibusuis mulieribus concessarum.

PIVS Papa V. ad perpetuã rei memoriã. Regularium personarũ, q relicto seculo Dei se obsequio dedicarũt pro commisso nobis officio quieti cõsulere cupiẽtes, ad remouẽda quæ religionum earum propositum impedire possunt, curã nostram libenter intendimus, nulla re quæ eas à diuino cultù a mouere, prępedire secundũ ordinem suorũ regularia impendere possint facultatũ. quia igitur, & Cartusiensium ordinũ, & aliorum regularem vitam professorum quies non parũ solet, sicut accepimus, perturbari, propterea quod mulieres modestiæ matronalis oblitę domos & monasteria contra ipsorum instituta prætextu confessionariũ, aut aliarũ literarũ apostolicarum ingredii audierit, ipsis etiam abba-

tibus,

tibus, propositis, prioribus, aut alijs præsidētibus, aliquādo recusantibus, & reniten tibus, nō sine magna eorū molestia, nec sine laicorū etiā offensione, ac scandalo, si quando admitti nimis facile videantur, huic rei prouidere volētes: motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, omnes, & singulas facultates, ac licentias ingrediendi monasteria, ac domos Cartusiēsiū, & aliorū quorūcunque regularium ordinū etiā mendicātiū, mulieribus cuiuscunque status, gradus, ordinis, conditionis, ac quacunque dignitate, ac præminentia, præditis, etiā Comitissis, Marchionissis, Ducissis, sub quibuscūq; verborum tenoribus, & formis, & cum quibuscunq; etiam derogatoriarū derogatorijs, alijsque potioribus, efficacioribus, & insolitis clausulis, nec non irritantibus decretis ab Apostolica Sede quomodocunque concessas, quorum tenores, ac si de verbo ad verbum, præsentibus inserentibus haberi decernimus, districte prohibentes mulieribus quidem prædictis facultates, & licentias prætendētibos sub excommunicatione pœnæ latæ sententiæ postquam harum licentiarum notitias habuerint, a qua non possint nisi a nobis aut Romano Pontefice, qui pro tempore fuerit absolui, præter quam in mortis articulo, ne dictas domos, & monasteria ingredi audeant. ipsis vero monasteriorum

 & con-

& conuentuum abbatibus, propositis, prio ribus, & alijs presidentibus quorumcunque nomine vocentur, eorum monachis, canonicis, & fratribus, siue mendicantibus, siue non mendicantibus sub priuatione officiorum, quæ in præsentia obtinent, inhabilitibus in posterum, ad illa, & alia omnia, & suspensione à diuinis ipso facto sine alia declaratione incurrendis penis, nec eas introducere, admittereue præsumant. non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrarijs, quibuscunque: volumus autem, & mandamus, vt hę literæ ad valuas basilicæ Beati Petri Apostolorum principis, & in cancellaria nostra ac in acie campi flore de more publicentur, quia vero difficile foret has literas ad omnia loca deferri, volumus, & declaramus, & eorum exemplis & transumptis manu scriptis, vel impressis, & manu alicuius notarij publici subscriptis, ac sigilli alicuius prælati munitis per vtique fides habeatur, ac si presentes exhibitæ essent vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo piscatoris die 24. Octobris 1566. Pontificatus nostri anno primo. Antonius Floribellus Lauellinus.

S.D.

S.D. N. D. Gregorij XIII. Papæ reuocatio omnium licentiarũ ingrediendi monasteria monialium, & virorum,& prohibitio nè habentes licentias ab Episcopis vel superioribus in casibus necessarijs ingrediãtur mõnasteria monialium nisi vrgentibus causis.

Gregorius Episcopus seruus seruorum Dei, ad futuram rei memoriam.

BI gratia,& indulta ab hac Sede concessa successu temporis incommodum afferre noscuntur.expedit illa salubri præsidentisconsilio submoueri: proinde sanctimonialium quieti, & tranquilitati consulere, ac omnia quæ illas à spiritualium rerum cogitatione, & exercitio auocant impedimenta tollere,periculaque,& scandala ab eis remouere cupiẽtes, auctoritate præsentium reuocamus, & abolemus omnes, & quascunque licentias,ac facultates

tates ingrediendi monasteria, & domos, & loca monialium, ac etiam virorum quo rumuis ordinum, quibusuis etiam Comitissis, Marchionissis, Ducissis, & alijs cuiuscunque status, conditionis mulieribus, ac etiã omnes, & quascunque licẽtias ingredi monasteria, domos, & loca ipsarũ Sanctimonialium quibuscunque viris, etiã eiusdem status, & dignitatis, tam à predecessoribus nostris, quàm etiam à nobis, & Sedis Apostolicæ legatis, aut alijs ex quibusuis quantumcunque vrgentibus causis sub quibuscunque tenoribus, & etiam derogatoriarum derogatorijs, reuocatoriarum restitutorijs, alijsque efficatioribus clausulis irritantibusque, & alijs decretis etiam motu proprio, & ex certa scientia, de que Apostolicæ potestatis plenitudine, atque ad imperatoris, regum, reginarũ, aliorũq; principum contemplationem, vel supplicationem concessas, confirmatas, ac etiam iteratis vicibus reuocatas: cassamusque, & & annullamus literas desuper confectas, & processus habitos per easdem, inhibẽtes eisdem, qui illas obtinuerunt, sub excommunicationis pœna ipso facto incurrẽda, super qua à nemine nisi à Romano Pontifice (præter quam in mortis articulo) absolutionis beneficium possit impartiri, ne ipsarum licentiarum pretextu monasteria huiusmodi quouis modo ingredi audeant, Abbatissis nec non Abbatibus, conuenti-

bus,

bus,ac alijs monasteriorum vtriusque sexus superioribus,& personis quocunq;nomine vocentur, districte præcipimus sub eadem excommunicationis pæna, nec nõ priuationis dignitatum, beneficiorum, & officiorum suorum,ac in habilitatis ad illa,& alia in posterum obtinenda,ne in monasteria,domos, & loca sua quemquã prætextu huiusmodi licentiarum, & facultatum ingredi faciant,vel permittant.quinetiam sub eijsdem pœnis ipso facto incurrendis prohibemus,atq;interdicimus omnibus,& quibuscunque personis ecclesiasticis,& secularibus,ac etiam ordinum quorumcunque etiam mendicantium regularibus, ne prætextu licentiarum ab episcopis vel superioribus,quibus illas concedẽdi in casibus necessarijs tantum,ex decreto Concilij Tridentini tribuitur,ne monasteria ipsa monialiũ pro libito, sed necessitatibus vrgentibus duntaxat ingredi, neve moniales sub eisdem pœnis illas aliter admittere præsumant. non obstantibus præmissis ac constitutionibus,&ordinatiõnibus Apostolicis, monasteriorũque & ordinum prædictorum iuramento, cõfirmatione Apostolica,vel quauis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque,exemptionibus, & indultis Apostolicis, illis eorumque superioribus prædictis, ac alijs quibuscunque per quoscunque Romanos Põtifices prædecesfore s'

ſores noſtros,ac nos,& dictam Sedem ſub quiſcunque tenoribus & formis, ac cum quibuſuis clauſulis, & decretis conceſſis,confirmatis, ac etiam iteratis vicibus innouatis: quibuſuis omnibus eorum tenores, perinde, ac ſi ad verbum inſererentur preſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes,illis alias in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus,ceteriſque contrarijs quibuſcunque. Quoniam autem difficile eſſet præſentes ad omnia loca perferri, volumus earum exemplis etiam impreſſis manu notarij publici, & ſigillo perſonæ in dignitate eccleſiaſtica conſtitutæ munitis eadem fidem in giudicio, & extra illud vbique locorum adhiberi,quæ adhiberentur præſentibus, ſi eſſent exhibitæ,vel oſtenſæ.Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ reuocationis,abolitionis,annulationis, inhibitionis,præcepti,prohibitionis,interdicti,derogatonis,& voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit,indignationé omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius ſe nouerit incurſurum.Datum Romæ apud S. Petrum anno incarnationis Dominice 1575.idib. Iunij Pontificatus noſtri anno quarto. M. Datar.Cæ Glori.A.de Alex.

Regiſtratum apud Ceſarem Secretariū.

MAR-

MARTINI AB AZPILCVETA DOCTORIS NAVARRI

COMMENTARIVS DE *silentio in diuinis Officijs, præsertim in choro seruando.*

Cap. in loco benedictionis. 5. q. 4.

Concilium Toletanum. Cap. 1.

IN loco benedictionis considentes Domini sacerdotes, nullus debet aut indiscretis vocibus perstrepere, aut quibuslibet tumultibus perturbare; nullis etiam fabulis vanis, vel risibus agi; &, quod est deterius, obstinatis disceptationibus tumultuosas voces effundere Et reliqua.

PRI-

PRIMVS LOCVS

SVMMARIVM.

1 *Silentium in altari, & choro necessariũ.*
2 *Rusticus qui hæc in grauium conuentu facit.*
3 *Canon generalis intelligendus, etiamsi maior ratio sit in vna, quam in alia specie.*
4 *Canonem similis ratio ad similia extendit.*
4 *Rex immortalis cur magis, quàm mortalis honorandus.*
5 *Orans de solo illo, quod orat, cogitet.*
5 *Orantis pectus Deo pateat, & hosti claudatur.*
5 *Orans cogitet quem alloquatur: & audiat si vult a Deo audiari.*
6 *Orantis sermo tranquillus sit, & verrucundus.*

1 COllectur⁹ igitus ex nostro Enchiridio de Oratione, & Horis Canonicis præfata loca insigniora, quibus cõmẽtatur, & cõcluditur, silẽtiũ esse valde vtile, decorũ, & necessarium ad omnia diuina officia presertim in altari, & choro peragẽda, delegi principiũ hui⁹ decreti ĩ loco benedictionis. 5. q. 4. a nostro Gra-
2 tiano suo magno libro Decretorũ inserti; postea; à Cõcilio Cõstantiensi & alijs, atq; tandẽ à Concilio Tridẽtino sess.
2 c. 2. repetiti; ꝙ illa verba nominatiui casus, *Cõsidẽtes Domini sacerdotes*, mutauit in illa cõuẽtiora casus ablatiui absoluti,

luti; *Confidētibus Dominus sacerdotibus*. Primus itaque præfatorũ locorũ fundatur in prædicto principio d.c. in loco benedictionis.5.q.4. quatenus probat, rustice, immodeste, ac inurbane facere illũ, qui, confidẽtibus in Synodo sacerdotibus, indiscretis, vel (vt in Concilio Tridentino est) immodestis vocibus perstrepit, aut tumultibus, fabulis vanis, vel risibus perturbat, & alia inepta vetita facit.

3 Neq; plane huius argumẽti vim reprimet, qui responderit, Decretum hoc probare tantum, id non licere in Concilio, siue Synodo sacerdotum Domini, de quo nos agimus; & quod à diuersis non fit illatio, l. Palpinianus. ff. de minorib. c. ad audientiam. de dec. inquam huius argumenti vim reprimet, qui hoc responderit. Primo quia replicari potest, quod canõ hic generaliter loquitur de omni loco benedictionis, in quo Domini sacerdotes cõsidunt, & palã est sacerdotes Domini cõsidere, siue consīdere, cum in choro, vel altari simul sedent, vel considunt: & canon generaliter conceptus generaliter est intelligendus; c. si Romanorum. 19. dist. & l. de pretio. ff. de publi. in rẽ act. etiam si maior ratio suadeat, vt includat magis vnam speciem, quàm aliam; l. 1. §. quod autem. ff. de aleæ lusu. & aleat. ergo hic canon etiã damnat eos, qui non verentur in altari, vel choro prædicta facere.

Se-

Quæſt. 43.] Quello, che è debitore del cenſo redimendolo, & poi vendendolo à chi à lui piace, puo pregiudicare all'eſſere antepoſto, che hauer dee il cenſuario nella compra della coſa cenſuata? Si dice, che ſi, non hauendo il cenſuario queſto priuilegio di eſſer preferito, eccetto quando egli hà il cenſo.

Quæſt. 44.] Il cenſuario hà da eſſere preferito al parente, o al compagno ch'hà la ragione della preferenza; in vna coſa d'eſſo parente, o del rompagno commune? No, perche, mentre che il Principe ad vno concede vna gratia, non intende uolere pregiudicaee ad altri.

Quæſt. 45.] E lecito il contratto di doi, de i quali vno hà donato all'altro irreuocabilmente mille ſcudi, con patto, che queſti s'obblighi a donarli, o dargliene cento in ciaſcun'anno di ſua vita, ſi che dopo la ſua morte egli ne à ſe, nè a ſuoi heredi di coſa alcuna ſia debitore? Riſpondo eſſer lecito, perche queſto non è impreſtito, ma donatione fatta ſotto vn contratto innominato. Ne la Eſtrauagante è contraria, perche eſſa intende del cenſo conſtituito per via di compra, o di altro contratto equiualente, & queſto del quale ſi parla è, di donatione.

Quæſt. 46.] Se il cenſo fatto in Roma ſopra d'vna coſa immobile, determinata con i fini ſuoi, & ſopra tutte le altre coſe

mobi-

mobili, & immobili, non designate, sia fatto rettamente? Si risponde di nò, per causa della Estrauagante, & perche questo medesimo alquanto sarebbe il constituirlo sopra la persona, cosa ch'è illecita.

Certe Questioni resultanti da alcuni contratti fatti in Napoli sopra alcuni censi.

1 DOpò l'Estrauagante non hanno potuto i predetti censi farsi sopra tutti li beni, non assegnandoli specialmente niun fondo immobile determinato co i suoi fini.

2 Ne anco s'ha potuto imponerli sopra tutti i beni generali, & sopra vno immobile particolarmente espresso, & con li suoi confini determinato.

3 E stato lecito auanti la detta Estrauagante, sopra tutti li beni del venditore fare il censo, se però egli haueuano tanti di lui capaci.

4 Duo possono imporre il censo sopra due cose immobili, con li suoi fini determinati, delle quali vna sarà d'un di quelli, & l'altra dell'altro.

5 Ciascuno puo vendere, & imporre il censo sopra la cosa immobile di qualche

altro, con l'assenso del padrone però.
6 Il venditore del censo,& non il compratore, è obligato à pagare le gabelle, che al fisco si conuengono per causa del fondo.

Quæst. 49.] Che'l censo rettamente sia fatto basterà, che il venditore del censo confessi il prezzo essergli stato pagato, & esser sodisfatto, & questo si potea fare auanti l'Estrauagante, ma hora no.
8 Indarno è quella constitutione, con laquale ordina il venditore del censo per procuratore à riscuoterlo il compratore, essendo ch'egli e patron di quello.
9 Giustamente si può conuenire che la metà del censo si paghi nel fine de i sei mesi, & l'altra metà in fine dell'anno; oueramente che la terza parte si dia in fine di ciascuno quadrimestre.
10 Si permette la promissione con la quale il venditore del censo se obliga a diffendere il censo venduto al compratore.
11 La promessa di pagare il censo sotto pena del doppio, far non si puole dopoi l'Estrauagante, ancor che prima fosse in vso.
12 La clausula, che il venditore del censo, constituisce possessore in nome di precario, è da reprobarsi.

Quæst.50.] Non puo, il venditor del censo, far copia al suo compratore di pigliare con auttorità propria la cosa censuata,

suata, in caso, che si differisce di pagare la pensione.
14 Il patto col quale il venditore del cē-so renuncia al suo foro, & si sottopone a vn'altro, è contro à questa Bolla.
15 Non puo il venditore del censo obligarsi a pagare vn mezo ducato in ciascun giorno, al messo, che verrà da parte del compratore per pigliare il censo.
16 Conuenendo le parti, che il contratto della compra del censo habbia l'esecutione apparecchiata, e contro la bolla, eccetto se la legge della Città, non disponesse altramente.
17 La Clausula che dice, Cum omnibus alijs clausulis, dopo l'Estrauagante, non si può porre. 18. Li censi posti a ragione di dieci per cento, sempre mai non sono ingiusti, perche il prezzo non è statuito; ma si voria secondo la diuersità delle regioni, com'è detto al numero 104. & nella questione 3.

Breue S. D. N. P. Pij. V. diuina prouidentia super reuocatione licentiarum ingrediendi monasteria & domos Cartusiẽsis, & aliorum quoruncunque regularium ordinum, etiam mendicantium, quibusuis mulieribus concessarum.

PIVS Papa V. ad perpetuã rei memoriã. Regularium personarũ, q̃ relicto seculo Dei se obsequio dedicarũt pro commisso nobis officio quieti cõsulere cupiẽtes, ad remouẽda quæ religionum earum propositum impedire possunt, curã nostram libenter intendimus, nulla re quæ eas à diuino cultù a mouere, prępedite secundũ ordinem suorũ regularia impendere possint facultatũ. quia igitur, & Cartusiensium ordinũ, & aliorum regularem vitam professorum quies non parũ solet, sicut accepimus, perturbari, propterea quod mulieres modestiæ matronalis oblitę domos & monasteria contra ipsorum instituta prætextu confessionariũ, aut aliarũ literarũ apostolicarum ingredii audierit, ipsis etiam abba-

tibus, propositis, prioribus, aut alijs præsidentibus, aliquādo recusantibus, & renitentibus, nō sine magna eorū molestia, nec sine laicorū etiā offensione, ac scandalo, si quando admitti nimis facile videantur, huic rei prouidere volētes: motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, omnes, & singulas facultates, ac licentias ingrediendi monasteria, ac domos Cartusiēsiū, & aliorū quorūcunque regularium ordinū etiā mendicātiū, mulieribus cuiuscunque status, gradus, ordinis, conditionis, ac quacunque dignitate, ac præminentia, præditis, etiā Comitissis, Marchionissis, Ducissis, sub quibuscūq; verborum tenoribus, & formis, & cum quibuscunq; etiam derogatoriarū derogatorijs, alijsque potioribus, efficacioribus, & insolitis clausulis, nec non irritantibus decretis ab Apostolica Sede quomodocunque concessis, quorum tenores, ac si de verbo ad verbum, præsentibus inserentibus haberi decernimus, districte prohibentes mulieribus quidem prædictis facultates, & licentias prætendentibus sub excommunicatione pœnæ latæ sententiæ postquam harum licentiarum notitias habuerint, a qua non possint nisi a nobis aut Romano Pontefice, qui pro tempore fuerit absolui, præter quam in mortis articulo, ne dictas domos, & monasteria ingredi audeant. ipsis vero monasteriorum

 & con-

& conuentuum abbatibus, propositis, prio
ribus, & alijs presidenribus quorumcun-
que nomine vocentur, eorum monachis,
canonicis, & fratribus, siue mendicanti-
bus, siue non mendicantibus sub priuatio-
nę officiorum, quæ in præsentia obtinent,
inhabilitibus in posterum, ad illa, & alia
omnia, & suspensione à diuinis ipso facto
sine alia declaratione incurrendis penis,
nec eas introducere, admittereue præsu-
mant. non obstantibus præmissis, ac con-
stitutionibus, & ordinationibus Aposto-
licis, cæterisque contrarijs, quibuscun-
cunque: volumus autem, & mandamus,
vt hę literæ ad valuas basilicæ Beati Petri
Apostolorum principis, & in cancellaria
nostra ac in acie campi flore de more pu-
blicentur, quia vero difficile foret has li-
teras ad omnia loca deferri, volumus, &
declaramus, & eorum exemplis & tran-
sumptis manu scriptis, vel impressis, &
manu alicuius notarij publici subscriptis,
ac sigilli alicuius prælati munitis per vt:
que fides habeatur, ac si presentes exhibi-
tæ essent vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub an-
nulo piscatoris die 24. Octobris 1566.
Pontificatus nostri anno primo. Antonius
Floribellus Lauellinus.

S.D.

S.D. N. D. Gregorij XIII. Papæ reuocatio omnium licentiarũ ingrediendi monasteria monialium, & virorum, & prohibitio nè habentes licentias ab Episcopis vel superioribus in casibus necessarijs ingrediãtur monasteria monialium nisi vrgentibus causis.

Gregorius Episcopus seruus seruorum Dei, ad futuram rei memoriam.

BI gratia, & indulta ab hac Sede concessa successu temporis incommodum afferre noscuntur, expedit illa salubri præsidentis consilio submoueri: proinde sanctimonialium quieti, & tranquilitati consulere, ac omnia quæ illas à spiritualium rerum cogitatione, & exercitio auocant impedimenta tollere, periculaque, & scandala ab eis remouere cupiẽtes, auctoritate præsentium reuocamus, & abolemus omnes, & quascunque licentias, ac facultates

tates ingrediendi monasteria, & domos, & loca monialium, ac etiam virorum quorumuis ordinum, quibusuis etiam Comitissis, Marchionissis, Ducissis, & alijs cuiuscunque status, conditionis mulieribus, ac etiā omnes, & quascunque licētias ingredi monasteria, domos, & loca ipsarū sanctimonialium quibuscunque viris, etiá eiusdem status, & dignitatis, tam à predecessoribus nostris, quam etiam à nobis, & Sedis Apostolicæ legatis, aut alijs ex quibusuis quantumcunque vrgentibus causis sub quibuscunque tenoribus, & etiam derogatoriarum derogatorijs, reuocatoriarum restitutorijs, alijsque efficatioribus clausulis irritantibusque, & alijs decretis etiam motu proprio, & ex certa scientia, de que Apostolicæ potestatis plenitudine, atque ad imperatoris, regum, reginarū, aliorūq; principum contemplationem, vel supplicationem concessas, confirmatas, ac etiam iteratis vicibus reuocatas: cassamusque, & & annullamus literas desuper confectas, & processus habitos per easdem, inhibētes eisdem, qui illas obtinuerunt, sub excommunicationis pœna ipso facto incurrēda, super qua à nemine nisi à Romano Pontifice (præter quam in mortis articulo) absolutionis beneficium possit impartiri, ne ipsarum licentiarum pretextu monasteria huiusmodi quouis modo ingredi audeant, Abbatissis nec non Abbatibus, conuenti-

bus,

bus,ac alijs monasteriorum vtriusque sexus superioribus,& personis quocunq;nomine vocentur, districte præcipimus sub eadem excommunicationis pœna, nec nō priuationis dignitatum, beneficiorum, & officiorum suorum,ac in habilitatis ad illa,& alia in posterum obtinenda,ne in monasteria,domos, & loca sua quemquā prætextu huiusmodi licentiarum, & facultatum ingredi faciant,vel permittant.quinetiam sub eijsdem pœnis ipso facto incurrendis prohibemus,atq;interdicimus omnibus,& quibuscunque personis ecclesiasticis,& secularibus,ac etiam ordinum quorumcunque etiam mendicantium regularibus, ne prætextu licentiarum ab episcopis vel superioribus,quibus illas concedēdi in casibus necessarijs tantum,ex decreto Concilij Tridentini tribuitur,ne monasteria ipsa monialiū pro libito, sed necessitatibus vrgentibus duntaxat ingredi, neve moniales sub eisdem pœnis illas aliter admittere præsumant. non obstantibus præmissis ac constitutionibus,&ordinationibus Apostolicis, monasteriorūque & ordinum prædictorum iuramento, cōfirmatione Apostolica,vel quauis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque,exemptionibus, & indultis Apostolicis, illis eorumque superioribus prædictis, ac alijs quibuscunque per quoscunque Romanos Pōtifices prædece-

sores s'

ſores noſtros,ac nos,& dictam Sedem ſub quiſcunque tenoribus & formis, ac cum quibuſuis clauſulis, & decretis conceſſis,confirmatis, ac etiam iteratis vicibus innouatis: quibuſuis omnibus eorum tenores, perinde, ac ſi ad verbum inſererentur preſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes,illis alias in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus,ceteriſque contrarijs quibuſcunque. Quoniam autem difficile eſſet præſentes ad omnia loca perferri, volumus earum exemplis etiam impreſſis manu notarij publici, & ſigillo perſonæ in dignitate eccleſiaſtica conſtitutæ munitis eadem fidem in giuditio, & extra illud vbique locorum adhiberi,quæ adhiberentur præſentibus, ſi eſſent exhibitæ,vel oſtenſæ.Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ reuocationis,abolitionis,annulationis, inhibitionis,præcepti,prohibitionis,interdicti,derogatonis,& voluntatis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit,indignationé omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius ſe nouerit incurſurum.Datum Romæ apud S. Petrum anno incarnationis Dominice 1575.idib. Iunij Pontificatus noſtri anno quarto. M. Datar.Cæ Glori.A.de Alex.

Regiſtratum apud Ceſarem Secretariũ.

MARTINI
AB AZPILCVETA DOCTORIS NAVARRI

COMMENTARIVS DE *silentio in diuinis Officijs, præsertim in choro seruando.*

Cap. in loco benedictionis. 5. q. 4.

Concilium Toletanum. Cap. 1.

IN loco benedictionis confidentes Domini sacerdotes, nullus debet aut indiscretis vocibus perstrepere, aut quibuslibet tumultibus perturbare; nullis etiam fabulis vanis, vel risibus agi; &, quod est deterius, obstinatis disceptationibus tumultuosas voces effundere Et reliqua.

PRI-

luti; *Consīdētibus Dominus sacerdotibus*. Primus itaque præfatorũ locorũ fundatur in prædicto principio d.c.in loco benedictionis.5.q.4.quatenus probat,rustice, immodeste,ac inurbane facere illũ;qui,consīdẽtibus in Synodo sacerdotibus, indiscretis, vel(vt in Concilio Tridentino est) immodestis vocibus perstrepit,aut tumultibus, fabulis vanis,vel risibus perturbat, & alia in ea vetita facit.

3 Neq; plane huius argumẽti vim reprimet,qui responderit, Decretum hoc probare tantum,id non licere in Concilio, siue Synodo sacerdotum Domini, de quo nos agimus;& quod à diuersis non fit illatio,l.Palpinianus.ff.de minorib. c. ad audientiam.de dec. Non inquam huius argumenti vim reprimet, qui hoc responderit.Primo quia replicari potest,quod canõ hic generaliter loquitur de omni loco benedictionis,in quo Domini sacerdotes cõsidunt,& palã est sacerdotes Domini cõsidere,siue considere,cum in choro,vel altari simul sedent,vel consīdunt:& canon generaliter conceptus generaliter est intelligendus, c.si Romanorum.19.dist.& l.de pretio.ff.de publi.in rẽ act.etiam si maior ratio suadeat,vt includat magis vnam speciem, quàm aliam, l.1.§.quod autem .ff. de aleæ lusu.& aleat. ergo hic canon etiã damnat eos, qui non verentur in altari, vel choro prædicta facere.

Se-

Secundo, quod canon, & lex, quæ non est odiosa, ob similitudinem rationis de vno casu ad alium extenditur, l. non possunt. ff. de legib. cap. dudum. de elect. ac similis; immo, eadem, vel maior ratio dictat, ne præfata fiant in altari, vel choro, aut supplicationibus; & alijs actibus, quibus diuina officia fiunt: ergo tam rusticè, immodeste, ac inurbane peccant, qui prædicta faciunt, dum diuina peraguntur, quàm dum Concilium, vel Synodus sacerdotum agitur.

4 Tertio, quod canon etiã correctorius, & exorbitans a iure regulari extenditur ad alium casum, ad quem ratio in eo expressa extenditur, l. ijs solis. & ibi Bald. C. de reuo. donat. saltem quando illa continet causam finalem: & ratio, cui innititur hic canon, est, vt in eo paulo inferius habetur, illud Iacobi epist canoni. cap. 1. *Si quis putat. se religiosum esse non refrenãs linguam suam; sed seducens cor suum, huius vana est religio.* Et illud Isaiæ 32. *Erit cultus iustitiæ silentium*. quæ quidem duo elogia eo neruosius probant, silentium cum debita reuerentia magis esse in altari, & choro, atque alijs locis, quibus diuina officia peraguntur, seruandum, quam in Synodo sacerdotium, quo maiori Regi, & Domino immediate in illis, quàm in hac seruitur; quoque maior reuerentia, & modestia debetur Regi sæculorum immorta-

li,

li, inuisibili, Deo præsenti, omniaq. pænitissime cernenti; & tandem iudicio, quod æternum durabit, iudicaturo; quam Synodo mortali, visibili, ab illo creatæ, atque pastę, & tandem iudicandæ, in ignemqne æternum dimittendæ, aut in æternam gloriam eleuandæ.

SECVNDVS LOCVS.

SECVNDVS locus est in ea parte, eiusdem Enchir. c. 2. nu. 1. quæ habet celeberrimum illud Sancti Cypriani serm. 6. elogium, cui explicando totum præfatum Enchiridion incumbit. *Quando stamus*, inquit, *ad orationem, fratres dilectissimi, vigilare, & incumbere ad preces toto corde debemus; cogitatio carnalis omnis, & secularis abscedat: neque quidquã tunc animus aliud, quã id solum cogitet, quod precatur. Ideo, & sacerdos ante orationem parat fratrum mentes dicendo: Sursum corda; vt dum respondeat plebs: Habemus ad dominum, admoneatur nihil aliud se, quam dominum, cogitare debere. Claudatur contra aduersarium pectus, & soli Deo pateat, nec ad se hostem Dei tempore orationis venire patiatur.* Per quæ nos Beatus Cyprianus vehementer hortatur, vt reuerenter, & attente oremus.

nę, ac incogitantiæ, stultitiæque esse notandos: ideoque à collocationibus in choro, & alijs locis, vbi ea fiunt omnino cessandum.

TERTIVS LOCVS

SVMMARIVM.

7 *Affabilitas, quæ Christiano mori repugnat, non est virtus.*

7 *Regem vt alloquens, ita Deum orans seruet hæc.*

8 *Locutio cum alio interrumpit eam, quæ fit cum* Deo.

9 *Mora partem notabilem corrumpens non satisfacit.*

10 *Orans pellat cogitatus etiamne se non malos.*

10 *Oratio turris alta in terra viua fundanda.*

10 *Orationis alię basis imma humilitas.*

11 *Orationem vt præcedere debet purgatio.*

11 *Attentio, & deuotio bene oranti necessaria.*

12 *Clamat in aure Dei non cordula musica, sed cor.*

12 *Animarum verba sunt earum desideria.*

7 TErtius locus eſt in ea parte c.2 nu. 4.eiuſ. Enchi. quæ habet, peccare illos, qui (quod quotidianum eſt) horis & officijs diuinis admiſcent iocos, riſus, cachinnos, aut extraria negotia, præſertim in choro, ſcandalizãdo cęteros, & eorum mentes alienando à cogitatu diuinorum, & ſpiritualium; licet nonnulli adeo cæcutiant, vt id honeſtæ affabilitatis, & ciuilitatis eſſe iudicent, exiſtimantes affabilitatem, & ciuilitatē vllam eſſe honeſtam, quæ Chriſtianis, & honeſtis moribus repugnet; ignorantiamque ſuam prodentes, qua ignorant id in diuerſis prohibitum eſſe locis. Eſt & idem tertius locus in ea parte, dict.c. 2 nu.6. quæ habet, ex ſtatutis Eccleſiæ Gallicanæ, & ex præfato ſermone Beati Cypriani, & alijs neotericis colligi; eũ qui mentis aciem vna cum affectu voluntatis vult in Deum defigere, conſiderare debere primum quanta cura ſe ſe componeret, ſi Imperatorem, aut Regem eſſet allocuturus, ne quid in geſtu corporis, aut verbis appareret, quod oculos ſuæ Maieſtatis offendere poſſet: quamuis id non amplius ſit quàm homi nem homini, & mortalem mortali loqui. Deinde, hæc conſiderando ſecum reputare debere, quanta ſollicitudine deceat, e compoſitum eſſe illum, qui pro-

ſectu-

fecturus est ad Diuinæ Maiestatis thronum, & sedem; coram quæ etiam angelicæ potestates contremiscunt; ne quid in eo sit, quod Dei oculos possit offen-
8 dere. Tertio, considerare debere, quod qui non audemus loqui Regi, nisi deflexis in terram genibus, non debemus Deo loqui recti, non dico corpore: sed elati arrogantia. Et quod qui veremur alloqui Regem absque veste munda, & nisi pexis capillis, facie lota, & forte suffita odoribus, ne aliquis fætor eum offendat; magis debemus vereri alloqui Deum conscientia inquinata. Quarto, considerare debere illud cuiusdam eruditi, *Multis prin.ipibus sæculi locuturis precellentia illa humana tantum pudorem ingerit, vt eis, & vocem, & memoriā adimat: & nos vcciferando, atque cum alijs alia colloquendo, & velut aliud quippiam agendo alloquimur Deum nostrum omnipotentem, & renes cordaque nostra penitissime circumspicientem?* Clamamus ad Deum: *Exaudi domine orationē nostram, & clamor noster ad te veniat; & non audiuimus nec pensamus id, quod dicemus?* Per quæ quidem omnia aperte probatur id, quod proposuimus. Nā si preces, quas facimus Deo, inficit immodesta gestus, corporisque compositio, magis profecto inficiet eas cum aliis collocutio; cum illa, vt palam est,

qûamlibet loquutionem, etiam, quæ habetur cum alio inficiat, quanto magis eam, quæ cum Deo habetur?

QVARTVS LOCVS.

9 QVartus, Locus eſt in ea parte, ca. 10.nu.9.eiuſd. Enchir. quæ habet, non ſatisfacere præcepto recitandi, aut cantandi horas eos, qui dũ recitant, aut cantant, omittunt tantam partem verſuum, aut pſalmorum deglutiendo, corrumpendo, aut ſyncopando verba, ſyllabas, aut litteras, vt ex ita omiſſis, & corrúptis fieret notabilis pars horæ. Ex hoc enim ſequitur poſitum. Nam ſi qui præfato modo nòtabilem partem horæ omittunt, adeo peccant, vt non dicantur ſatisfacere præcepto: à fortiori peccant qui extraria miſcent horis: cum grauius errent ij, quam illi. Siquidem ij nec bene, nec male pronunciant quidquam eorum, quę omittunt, miſcendo extraria: illi vero ſic, ſaltem partem.

QVINTVS LOCVS.

10 QVintus, Locus eſt in ea parte Enchir.eiuſd.c.12.nu.7.illorum verborum

borum Sancti Cypriani in c.quando.de conf.dist.1. *stamus ad orationem, fratres dilectissimi, cogitatio omnis sęcularis, & carnalis abscedat*. Quæ quidem verba clare significant, recitaturum exuere se debere omni cogitatu carnali. & sæcu lari. Quoniam non solum habent tempore orationis pellendos esse cogitatus malos; sed generaliter omnes impertinentes: & consequenter mixturam extrariorum, & impertinentium orationi: quod est nostrum propositum probandum: quodque egregie confirmat illa sex dicta Abbatis Isaaci, apud Ioannem Cassianum coll.9.cap.3. Primum est, *Oratio est velut turris alta, quæ fundata in terra adscēdit vsq; ad calū; ideoq; ad eius ædificationē ante oīa remouēda ē ab anima omnis mortua terra vitiorū, & prauarū cogitationum, donec deueniatur ad terrā, vel rupem, vt aiunt, viuā*. Secundum; *Sollicitudo rerum carnalium generaliter abscindenda est*. Tertium, *Nullius negotij, caussæue non solum cura: sed ne memoria quidem dum oratur admittenda. Detractiones, vaniloquia, seu multiloquia, scurrilitates quoque similiter amputandæ. Ira præ omnibus, siue tristitiæ perturbatio funditus eruenda: concupiscentiæ carnalis, ac philargyæ noxius fomes radicitus euellendus*. Quartum, *Iacienda sunt primum profunda humi-*

humilitatis inconcussa fundamenta, qua scilicet turrim pulsaturam calos valeant sustinere. Quintum, *Superadificanda virtutum spiritualis structio*. Sextum, *Ab omni discursu, atque euagatione lubrica animus inhibendus, vt ita paulatim ad contemplationem Dei, ac spiritualis intuitus incipiat subleuari. Quidquid enim ante orationis horam anima nostra conceperit, necesse est, vt orantibus nobis, per ingestionem recordationis occurrat. Quamobrem quales orantes volumus inueniri, tales nos ante orationis tempus praparare debemus.* Et paulo post. *Et idcirco quidquid orantibus nobis nolumus, vt irrepat, ante orationem de abditis nostri pectoris extrudere festinemus.*

Per quæ omnia plane probatur, non solum non debere nos abstinere, dum oramus, ab extrarijs, & ab oratione, quam agimus alienis: sed etiam immediate ante orationis initium, cum nos ad illam faciendam paramus: quamuis hoc consilij tantum, non præcepti sit, sicut & illud Sapientis, *Ante orationem prapara animam.*

SEXTVS LOCVS.

11 Sextus Locus est in ea parte, cap. 13. nu. 2. & 3. quæ habet, orationem fieri de-

ri debere cum attentione; idque ex multis, quæ in prędicto elogio S. Cyprianus ser. 6. ait, colligi, nempe ex illo. *Nec quidquam tunc* (scilicet quando oram⁹) *animus aliud, quam id solum cogitet, quod precatur.* Et ex illo ad aliud propositum supra ponderato, *Vigilare, & incumbere ad preces toto corde debemus.* Et ex illo, *Claudatur contra aduersarium pectus, & soli Deo pateat.* Quod ipsum colligitur ex illo Concilii Generalis. c. 9. §. hęc igitur. de celeb. miss. *Præcipientes districte in virtute obedientiæ, vt diuinum officium nocturnum, pariter & diurnum, quantum eis dederit Deus, studiose celebrent, pariter & deuote.* Cuius glossa penultima, & vltima referunt verbum illud, studiose, ad pronunciationem exteriorem, & verbum, deuote, ad interiorem. Id ipsum etiam colligitur ex illo Apostoli, ad Ephes. 5. relato in c. cantantes 92. dist. *Cantantes, & psallentes in cordibus vestris Domino.* Super quibus verbis inquit S. Hieronymus, *Audiant hæc hi, quibus in ecclesia psallendi officium est, Deo non voce sed corde cātandum.* Cuius glossa postquam dixit illi verbo, *voce*, posito in contextu esse addendum aduerbium, *tantum*; quia voce quoque cantandum est; licet magis corde, adiicit versus illos continua memoria dignos.

Non vox sed votum; non cordula musica sed cor.
Non clamans, sed amans cantat in aure Dei.

12 Idipsum etiam colligitur ex illis tribus, quæ glossa cle.1.de reliq.& vener. sanct. in id allegauit: pura ex illo Sancti Pauli ad Cor.14. *Si orem lingua mēs mea sine fructu est.* ex illo Sancti Augustini. *Quid prodest strepitus labiorum, si mutum est cor.* Et ex illo diui Gregorij: *Animarũ verba sunt ipsa desideria: in quibus tanto quis minus clamat, quanto minus desiderat.*

Per quæ omnia ea ratione confirmatur id, quod probare instituimus, quia ea efficaciter monstrant, eum, qui orat, debere abstinere ab omnibus, quæ orationis deuotioni & attentioni repugnant: & palam est locutionem rerum ab attentione alienarum maxime repugnare deuotioni orationis (præsertim vocalis) quæ est locutio rerum ab eis diuersarum; cum vno, & eodem tempore nequeat quis diuersa loqui, l. vbi repugnantia.ff.de reg.iur.& c.sollicitudinem.de appell.

SEP-

SEPTIMVS LOCVS.

SVMMARIVM.

14 Legentes vel subsignante litteras in choro vt peccant.

13 Orans caueat impedientia attentionem etiam sodalium.

13 Silentium mirum chori monachorum Aegypti.

14 Occasio ad melius attendendum quarenda.

14 Attentio mira monachorum Aegypti.

15 Silentium etiam in sacristijs necessarium.

15 Anima ad orandum preparanda.

16 Silentij caussa vbi solo nutu loquendum.

16 Ministrantium colloeutio in altari, & choro,&c. indecens.

17 Sacrista vt nugances,& loquentes castigabit.

18 Ecclesia pellat quacumque officia tuebant.

18 Decambulare, mendicare,&c. in ecclesia maluut.

19 Anticipatio versus in psallendo quam mala.

19 Pausa in medio versus psallenti, quam bona.

19 *Anticipantem non puniri a Prælato, vt malum.*

13 SEptius Locus est in ea parte eiusd. Enchir. cap. 13. nu. 24. quæ habet, beneficiarios legétes, vel scribentes, aut subsignantes litteras, prouisiones, vel alia in choro, etiam si sint capituli, dum in eo canitur vel recitatur, bis peccare, nunc mortaliter, nunc venialiter. Primo, quia seipsos distrahunt; deinde vero, quia sodales à bene attendendo auertunt. Equidem, vt de alijs taceam, qui sũt me constantiores in continendo mentis oculos in Deo defixos, dum orãt vel recitant, de me fateor, quod quando video dari meis socijs prouisionem, aut epistolam in choro subscribendam, & eos manibus pennas ad subscribendũ tenere, mens mea distrahitur, vel ad cogitandum de illo, quod prouisio continet, si sciam; vel ad dubitandum quid contineat, si nesciam: vel saltem cogito de illa subscriptione, quæ plane cogitatio me ab attentione officij auocat. Et eisdem prorsus modis peccant illi, qui loquuntur in choro, alij in aurem; alij vero sublata elataque voce aliquid a recitatione alienum. Loqui quippe & audire ita sũt actus exteriores, sicut legere, & scribere; & æque ac illi repugnãt attentioni ad recitandum, & canendum requisitæ. Et ideo qui hæc facit, dum

tene-

tenetur vocaliter orare, vel orantem vocaliter audire, grauiter peccat.

OCTAVVS LOCVS.

14 Octauus Locus est in ea parte, ca. 16. nu. 2. & 3. eius. Enchir. quæ habet, ex præfato Cypriani elogio colligi, orantes non solum vitare debere caussis, quæ nostram attentionem turbant; sed etiã eas, quæ attẽtioni sociorũ impedimento sunt. Et merito quidẽ, cũ peccati occasionem præstãs peccet, sicut causam damni dans damnũ dedisse dicitur. c. fi. de iniur. l. qui occidit. §. in hac, ff. ad leg. Aquil. Quod firmatur testimonio Ioãnis Cassiani de monachis Aegyptiacis, testantis, quod horis, in quibus ad orandũ, & recitandũ multitudo eorũ innumera conueniebat, tantum erat eorum silentiũ, vt nemo alius præter psalmi præcentorem ibi adesse videretur, præsertim eo tempore, quo oratio collecta dicebatur, in quo, vt ipse scite, & venustè ait, *Non sputum emittitur, non excreatio obstrepit: nõ tussis intersonat, nõ oscitatio somnolenta dissutis malis, & hiãtibus trahitur: nulla suspiria, etiam adstantes impeditura promuntur; nulla vox absque sacerdotis prece concludentis præter eam, quam animi accensa, & ignita non potẽs intra se retinere, quasi deuotione*

crepans vi fractis oris repagulis emittit. Qui idem protinus hæc subdit, *Illum vero, qui constitutus in tempore mentis cũ clamore supplicat, aut aliquid horum, quæ prædiximus ex faucibus suis emittit, aut præcipue oscitationibus prævenitur, dupliciter peccare pronunciant, Primo quod orationis suæ reus sit; quod eam scilicet negligenter offerat* Deo. *Secundo, quod indisciplinato strepitu alterius quoque, qui forsitan ardentius orare potuit, intercipit sensum.* Quę omnia ea ratione probant propositum nostrum; quia non solum expresse damnant collocationẽ in choro: sed etiam obligant ad abstinendum in eo à multis alijs, quæ longeminus, quam collocutio debitæ attentioni aduersantur.

NONVS LOCVS.

15 NOnus locus est in ea parte eiusdẽ cap. 16. nu. 28. eiusd. Enchir. quæ habet, peccare illos, qui rident, iocãtur, narrant fabulas, vel historias profanas: aut clare, seu elata voce, loquũtur; & qui rixantur in Sacristijs, siue Sacrariis, saltem tempore, quo alij se ibi præparant, & vestiunt, vt statim celebraturi missam egrediantur: quoniam ea proculdubio plurimum perturbant,

atque diſtrahunt volentem deuotè cele brare. Per quod ea ratione probatur propoſitum noſtrum, quod magis neceſſarium eſt ſilentium in eis, qui actu, ſiue actualiter in choro, uel alibi voce orant, vel pſallunt, quam præparantibus, & induentibus ſe in Sacriſtia ad miſſandum, vel miniſtrandum extra illam in altari, vel choro.

DECIMVS LOCVS.

16 Decimus locus eſt in ea parte cap. 17. nu. 1. eiuſdem Enchir. quæ habet ex præcitato beati Cypriani elogio colligi, diligenter procurandam eſſe occaſionem, & præparationem, quo magis, & melius orationi attendere poſſumus: colligitur autem ex illis verbis, *Soli Deo pateat pectus, nec aduerſarium tempore orationis ad ſe venire patiatur.* Et is aperit Deo pectus ad eum excipiendum, & impedit aduerſarium, ne veniat, qui orare volens procurat occaſiones, & media, quibus magis ad attendendum orationi moueatur. Cui mire conſonat illud Sapientis, Eccleſi. 18. *Ante orationem præpara animam.* Idem colligitur ex ea parte præd. c. 17. nu. 15. quæ habet laude imitationeq. dignos eſſe illos, qui vt in choro, ita in

sacristia, vel alibi quando se parant ad missandum, vel missant, aut vadunt ad ministrandum eis, vel ministrant, tã tum silentium seruant, vt nullum verbũ loquantur, nisi quod solo nutu significari nequeat. Quod tam gratum, & decorum apparet coram & Deo, & hominibus, quam ingrata, & indecora est illa Episcoporum cum Dignitatibus; & Presbyterorum cum Diaconis, vel Subdiaconis propinquis in altari, choro, & processionibus collocutio; & quam indecẽtes illæ interrogationes, & responsiones eorum, quas de varijs extrarijsq. rebus faciunt, dum in sacristia, seu in sacrario se induunt ad missandum: vel dũ in supplicationibus, & processionibus incedunt: quamuis peius faciãt illi, qui rident, qui clamant, qui rixantur. Hos enim merito quis interroget, an facerẽt illa in aula Regis terreni, & an credãt, quod tanto Rex terrenus est minor cælesti, quanto mortalis immortali, & creatura creatore? Per quæ quidem omnia aperte concluditur, debere nos vitare colloquia, cum oramus; & alia, quæ attentionem orationi debitam minuunt. Et planum est, attentionem orationi debitam per collocutionem psallentium in choro valde minui, ne dicam, omnino tolli; ideoque merito esse vitandam, immo & abominandam.

VN-

VNDECIMVS LOCVS.

17 VNdecimus, Locus est in ea parte c.18. nu.97. eiusd.Ench. in qua refertur constitutio, quæ sequitur Braccharensem constitutionem, digna, quæ vbique gentium seruetur. *Thesaurarius non permittat ministris nec beneficiarijs quidem tam elata in Sacrario voce loqui, vt foris audiatur: nec vaniloquio, aut nugis se ibidē recreare, quin è vestigio pœnā his iniūgat, & castiget. Quod si facere nequiuerint, indicet* Præsidenti; *ad quem vt reliquum regimen ecclesiæ; ita correctio huiusmodi delinquentium pertinet. Idem Thesaurarius acerbe reprehendat pueros, & puberes in dicto* Sacrario *strepitum excitantes, aut malum exemplum præbentes, subiturus pœnam viginti obolorum qaotiens in hoc negligens repertus fuerit.* Per quæ quidem ea ratione confirmatur id, quod intendimus, quod silentium in altari, & choro, & alijs locis magis est necessarium psallentibus, quā pueris ministrantibus in sacristia eis, qui sunt extra illam in altari ministraturi.

Duo-

DVODECIMVS LOCVS

18 DVodecimus, Locus est in ea parte. c. 22. nu. 32. eiusd. Enchir. quæ declarat illa, quæ noue vetuit, iussitq; grauiter puniri fœl. recor. Pius V. in extrauag. quæ incipit, quamprimum. posita inter constitutiones eius pag. 12. Quorum primum est. *Cessent in ecclesijs risus immoderati, & alia quæcumque diuinum officium perturbare possunt.* Secũdum, *Nullus intra ecclesias deambulare audeat siue præsumat, dum celbrantur sacra missarum mysteria, & alia diuina officia.* Tertium, *Nemo dum celebrantur diuina officia, aut prædicatur, vociferetur.* Quartum, *Prohibeantur pauperes mendicare, seu eleemosynas petere intra ecclesias tempore missarum, prædicationũ, aliorumq. diuinorum officiorum.* Quæ omnia ea ratione probant propositum nostrum, quod palam est, silentium esse magis necessarium in choro ipsis psallentibus, quam extra illum in ipso ecclesiæ corpore. Et quod si risus puerorum, & deambulatio virorum, & mendicatio pauperum, facta dum sacra missorum mysteria, & alia diuina officia peraguntur in aula, seu ecclesiæ corpore adeo visa sunt pientiss. Pio vitanda;

merito

merito debent videri abominanda, & execranda colloquia, & confabulationes ipsorummet recitantium, & psallentium, cum sint diuinis laudibus, quas proferunt, incompatibilia.

DECIMVS TERTIVS Locus.

19 Decimustertius, Locus est in ea parte c.16.nu.25.& 26. eiusd. Ench. quæ probat, grauiter peccare illos, qui recitando, vel canendo anticipant versus, omittentes audire vltimam syllabam versuum, quos eius socius, vel alius chorus recitat, vel canit. Nam præterquam quod audire non sinunt partem horarum, quam audire tenentur, prætermittunt, & confundunt intellectum eius, quod canitur, vel recitatur; & caussam dant propriæ, & alienæ distractioni omittendo audire finem versus aliorum, & non permittendo, principium sui audiri ab alijs. Qui sane defectus intolerabilis est, & satis vetatur per prohibitionem transcursionis Concilij Vienensis clem. 1. de celeb. mis. damnatæ per illa verba, *Transcurrendo, & syncopando.* Et clarius per illa verba, *Cursim, & festinanter*, cuiusdam Decreti ecclesiæ Gallicanæ tit. quomodo

do diuina officia celebren. §. 1. inferius ad verbum referendi, quo pręcipitur fa cere pausam in medio versuum. Quod vt ponderandum est in fauorem eorum qui (vt par est) solliciti sunt seruare pũ cta, & pausas in medio versuum: ita re torquendum est contra eos, qui recusãt in eorum fine facere quod aguntin eorũ medio: & incipiunt suum versum ante quam audiant finem alterius. Perspicuum enim est, magis necessariam esse pausam in fine versuum, quam in medio eorum, vbi communiter non perficitur. Et quidem meo iudicio hic abusus omnium eorum, qui in horarum cantu atque recitatione admittuntur, maximus periculosissimus, notissimus, frequentissimus, & minime à Pręlatis emendatus, vt alibi diximus, videtur mortifer; ideoque ab eis ex choris auferẽdus. Per quod illa ratione efficitur planum propositum nostrum: quoniam longe peius est, colloqui extraria verbis orationis; quam anticipare, vel postponere illa, & consequenter si anticipatio est mala, collocutio extrariorum erit peior, & pessima.

DE-

DECIM. QVAR. LOCVS.

SVMMARIVM.

20 *Canonicus quis non cantans in choro queat excusari.*

21 *Oratio meretur, impetrat, & consolatur.*

21 *Orationis, & cuiusuis boni fructus summus gratia.*

21 *Gratia gratum faciens omni bono naturali precellit.*

21 *Peccatum veniale vt non perimit, sed impedit gratiam.*

21 *Oratio infecta veniali pœnā meretur.*

22 *Oratio, nuntius, cursor fortis, penetrans & actus cū primis omniū Deo gratus*

22 *Orandi ad munus cur oportuit quosdam institui.*

22 *Orandi munus sacrarum personarum precipuum.*

23 *Oratio etiam voluntaria mala, si non bene fiat.*

23 *Dei opus negligenter faciens maledictus.*

23 *Hospitans gratis peccat sordide hospitando.*

De-

20 DEcimuſquartus, Locus deſumitur ex illis duabus partibus cap. 10. num.47. & c.32. nu 41. eiuſd. Enchir. quæ coniunctæ probant peccare, & non lucrari diſtributiones quottidianas Canonicos, & Dignitates, qui non cantant in choro cum aliis; quamuis verſum ſui chori voce ſubmiſſa recitent, & vocem alterius, recte audiant: & quod difficillimum eſt defendere contrarium, & quod nemo vſque ad nos quod ſciamus, modum recte defendendi tradidit, etiam qua parte cantus ille iure humano eſt præceptus. Per quod illa ratione noſtrum inſtitutum concluditur, quod longe peius eſt colloqui extraria orationi, quæ fit in choro, quã tacere, vel ſubmiſſa voce ſine cantu dicere ſui chori verſum audiendo; recte verſum alterius: & conſequenter ſi hoc eſt malum, longe peius eſt illud.

DECIMVSQVARTVS Locus.

21 DEcimuſquintus, Locus deſumitur ex ijs, quæ habentur in multis partibus eiuſdem Enchiridij; puta ex ea cap. 13. nu. 3. quæ habet orationis tres principales, & diſtinctos effectus

eſſe

esse, secundum sanctum Thomam com muniter receptum, mereri, impetrare, & consolari. Et ex ea cap. 10. num. 34. adiunctis eis, quę traduntur a S. Thoma recep. 2. 2. q. 83. art. 15. quæ habet orationum, & aliorum bonorum operũ maximos fructus esse impetrare gratiã gratum facientem, vel mereri eis augmentum, quam esse maius donum, quã omnia naturalia a Deo nobis data. affirmat idem S. Thomas receptus 1. 2. q. 113. art. 9. ad 2. in Manua. Confes. prælu. 7. nu. 22. a nobis relatus. Et ex ea parte cap. 3. num. 49. sub fin. & cap. 20. nu. 36. quæ habet per nullum opus quãlibet ex se bonum mereri nos gratiam; si est malum, saltem venialiter, immo demereri pœnam ob illud. Et quod licet gratie iam quæsita non ammittatur ob peccatum veniale secundum S. Thomam. 2. 2. q. 24. art. vlt. receptum: impe ditur tamen eius adquisitio, aut auctio per peccatum veniale. Ita quod ob nullũ bonum etiã de se pręcellentissimũ quę ritur gratia præfata, si qua parte, vel minima est peccatum veniale, vt in præfato Enchir. c. 3. num. 49 ex S. Thom. d. art. ult. adiun. q. 87. art. 1. & 89. art. 1. in prima secundæ, latius tradidimus.

Per quæ plane omnia ea ratione cõcluditur, quod intendimus; quoniam cum maximum orationum nostrarum lucrum

lucrum sit impetrare gratiam Dei gratum facientem; cumque hoc lucrum amittamus quotiescunque orando saltem venialiter peccamus; cumq. præcipuus beneficiariorum saltem inseruientium in choro labor sit diuina officia cantare, vel recitare; cumque colloqui extraria cantando, vel recitando illa, sit saltem veniale peccatum; consequẽs profectò est, vt quilibet vir prudens, & cordatus abstinere debeat ab huiusmodi colloquijs, ne præcipuorum operum suorum pręcipuum, & maximum lucrũ misere perdatur; cum eodem, immo leuiori labore corporis, & animi feliciter possit illud quærere.

DECIMVS SEXTVS Locus.

22 DEcimussextus Locus desumitur ex multis partibus simul coniunctis; scilicet, ex ea cap. 1. prælu. 1. num. 1. eiusdem Enchir. quæ habet, orationem esse actum cum primis omnium, qui Deo grati sunt, eminentem, & sublimem, iuxta illud Abbatis Isaaci in collat. 9. *Sicut ad orationis perfectionem omnium tendit structura virtutum; ita nisi huius culmine omnia fuerint colligata, atque compacta, nullo modo firma peterunt,*

poterunt, vel stabilia permanere. Et ex eiusd. cap. num. 3. quæ habet, orationẽ esse nostrum ad Deum nuntium, & veredarium, siue cursorem, & legatum necessarium, impigrum, & fortem ad penetrandum omnia, & perueniendum ad conspectũ Dei, & in impetrando donec impetret perstandum. *Et* ex ea ca. 12. num. 2. eiusd. Enchir. quæ habet, oportuisse instituere homines sacros, qui munere orandi ad Deum publico fungerentur ad agendas ei nomine populi Christiani gratias pro beneficiis accep tis: & ad impetrandum indesinenter noua, quibus incessanter egemus. Et ex ea c. 13. nu. 37. c. 21. nu. 7. & miscel. vlt. num. 144. quæ habet, munus præfatum esse præcipuum omnium, quæ prædictis hominibus sacris ab Ecclesia Christiana iniunguntur. Cum igitur magna, graui a, sacra, & necessaria grauiter, reuerẽter, religiose, atque ex animo sint tractanda, & exigenda, iuxta S. Dionysium c. 1. de mystica Theolo & c. 2. & 3. de diuin. nomi. consequens est, psalmos in choro aliaq. ecclesiastica officia diuina non vtcumque, & velut aliud agentibus ministris, esse dicenda; sed modeste, grauiter, cum iusto silentio, iustaque intentione animi, & reuerentia peragenda.

DE-

DECIMVS SEPTIMVM Locus.

23 DEcimusseptimus, Locus depromitur ex ea parte ca. 13. nu. 39, eiusd. Enchir. quę habet, non solum orationē præceptam, sed etiam tantum consultam, & omnino voluntariam fieri debere cum iusti silentij, iustæque attentionis, & reuerentiæ circunstanciis; adeo quidem, vt qui eam sine illis facit, etiam si id faciat solus, & extra locum sacrum, & sit laicus, peccet saltem venialiter. Vnde plurimi peccant orando, & recitando psalterium, vel rosarium Virginis Mariæ, aut quiduis aliud, quod non tenetur recitare præcepto: sed tantum consilio, uel uoluntate id faciunt. Tum ob illud Hieremiæ 25. cap. *Maledictus homo, qui opus Dei negligenter facit*. Tum quia qui hospitio excipit aliquem uirum reuerendum, quem non tenetur præcepto excipere, peccat, si eum sordide, & immodeste tractet, vt colligitur ex cap. 1. Malachiæ, peccare illum, qui offert Deo, vel Principi hœdum cæcum, uel abhominabilē; etiamsi offeratur ab eo, qui nullum tenetur eis offerre. Debet etenim aut nō excipere, aut non offerre; aut bene cū

I debi-

debitis circumſtantijs id facere. Igitur, ſi qui orat voluntarie, ſine vlla obligatione, etiam ſolus & in deſerto, peccat ſaltim venialiter; orando ſine debito ſilentio, debitaq. attentione, aut alijs circumſtantijs, ad bonitatem orationis requiſitis; quanto magis peccabit, qui ex præcepto Eccleſiæ tenetur id facere? & maxime ſi ſtipendia, vel alimenta iuſta ob id accipiat; quales ſunt fere omnes, qui tenentur in choris recitare, vel pſallere, ſiue ſint canonici ſæculares, vel regulares, ſiue monachi, aut monachæ.

DECIMVS OCTAVVS Locus.

SVMMARIVM.

24 DEcimusoctauus Locus desumitur ex ea parte miscella. 63. de Oratio. nume. 138. quæ docet illos qui psallunt sapienter quærere sibi maximos fructus horarum canonicarum; qui sunt gratia gratum faciens, charitas, quæ est ipsamet gratia, vel inseparabilis ab ea, mentis serenitas, consolatio, voluptas spiritualis, & gaudium eam plerumque consequentia: iuxta illam ad-

hor-

horationem propheticam Pſa.3 6. *Pſallite Deo noſtro, pſallite, pſallite, Regi noſtro pſallite. Quoniam Rex omnis terra Deus : pſallite ſapienter.* Et contra illos ea perdere, aut non quærere, qui pſallunt eas inſipienter. Illi autem pſallunt intelligenter, diſcrete, deuote, ſapide, ac grate. Intelligenter autem pſallunt, qui nonore tantum, ſed etiam mente id faciunt. Diſcrete vero, qui ordine, tempore, & loco ab Eccleſia Catholica ſtatis id agunt, vt ſignificamus c.3.nu.32. & c.5 & 10. Eiuſd. Ench. Deuote autem qui animo, voluntateque famulandi, & placendi Deo id faciunt, iuxta alibi dicta. Sapide vero, quibus ſua ſapit oratio; hoc eſt quos delectat memoria Dei, & diuinorum, quæ pronuntiant, iuxta illud, *In meditatione mea exardeſcet ignis*; nempe amoris, & ſanctę voluptatis ex eo naſcentis. Porro illi pſallunt grate, quorum oratio Deo ſapit, & eſt ei gratia, ideſt facta in ſtatu gratiæ bene moraliter abſque vllius circumſtantiæ ad bonitatem actus neceſſariæ defectu, iuxta ea, quæ c.6.num.2. eiuſd. Enchir. tradimus. Itaque qui non pſallit ſapienter, ſaltem grate, ita quod pſallendi actus ſit Deo gratus, perdit (pro dolor) omnia præfata bona quæ ſapienter pſallentes lucri faciunt, immo fit reus pœnæ, quæ æterna eſt, In-

ferni, aut Purgatorij, quæ temporalis quidem est: sed secundum S. Augustinum, tanta, vt superet omnia, etiam maxima huius sæculi tormenta. Cum igitur collocutio extrariorum in choro, vel alio loco, cum diuina officia peraguntur, sit peccatum saltem veniale: & consequenter efficiat, vt qui colloquitur non psallat sapienter, saltem Deo grate: & qui sic non psallit præfata grandia bona perdat, immo grauia damna incurrat: consequitur, omnem hominem prudentem, dum diuina facit, ab ea abstinere debere.

DECIMVS NONVS Locus.

25 Decimusnonus Locus desumitur ex ea parte Miscell. vlt. de orat. nu. 139. & 140. & tot. miscell. & misell. 33. n. 48. quæ habet, magnũ operæ pretiũ facturum eum, qui se assuefecerit dicere, *Pater noster, Aue Maria. Deus in adiutorium. Gloria patri. & Salue regina.* horis & modis in dict. miscel. vlt. num. 139. a nobis ad hoc expressis; nempe quod aliquanto tempore singulis diebus mane dicat semel vnum. *Pater noster.* precõcipiendo iuxta dicta Miscell. 34. num. 1. mente reuerenti, & humili

Deum omnipotẽtem vbique præſentẽ, & preces noſtras vbique audire dignantem, & continuo reuerenter, & amantem alloquatur Sacroſanctam, & Diuinam eius Maieſtatem vt præſentem, preceſque noſtras vbique auſcultantem verbis illis, *Pater noſter.* attendens ſolum ad eius verba, vel ad eorum ſignificata, vel ipſummet Deum ſic præconceptum ſine mentis ad alia euagatione quo ad eius fieri poterit. Et quod idem ſingulis diebus veſperi dicat ſemel vnam, *Aue Maria.* imaginando glorioſiſſimam Deiparam virginem angelicam ſalutationem audientem, aut dulciſſimum, ac ſuauiſſimum puerum Ieſum in vlnis tenentem, & amanter geſtantem, aut in cælis gloriobſſime regnantem; aut aliquid de dictis Miſcell. 33. num. 50. agentem, & preces noſtras audire dignantem. Et continuo ita imaginatam verbis illis, *Aue Maria.* reuerenter, & amanter alloquatur, attendẽdo ſolum ad ipſam eandem, & ad præfatorum verborum ſignificata ſine mentis ad alia euagatione quoad eius fieri poterit. Et cum aliquo tempore hoc fecerit, conſuetudinemque facile id faciendi quæſierit, nitatur aliquanto alio tempore alloqui quotidie mane ſemel Deum modo ſupradicto præconceptũ per verba illius verſiculi à nobis cap. 9.

nu. 4. eiusd. Enchir. valde dilati: *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina.* Et per verba illa alterius numquam non reuerendi, & non suspiciendi. *Gloria Patri, & Filio, & Spirituisancto*, attendens solum ad eum, à quo petit adiutorium, & cui gloriam impendit; & ad significata verborum, quibus id facit, sine mentis ad alia euagatione quoad eius fieri poterit. Vesperi autem salutet, & oret pijssimam Virginem Mariam, vti prædictum est, imaginatam verbis totius, *Salue regina.* vel saltem harum duarum partium. *Salue regina mater misericordie, vita, dulcedo. spes nostra salue; & Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende*, attendēs solum ad eam ipsam & significata verborum, quibus eam salutat, & orat, sine mentis ad alia quo ad eius fieri poterit euagatione. Qua quidem duplici consuetudine, qui se munierit, & assuefecerit, assequetur multa commoda; & in his primum, quod non offendet tantū Deum Opt. Max. eiusdemque pijssimam, gloriosissimamque Virginem matrem, quantum multos (quorum de numero nos quoque fuisse dolemus) vidimus offendere recitando prædicta quattuor; quę cum intelligentius, attentius, reuerentius, deuotiusque, quam alia mul-

multa, recitare deberent: minus tamen ô intelligenter, minus attente, minusq; reuerenter, & deuote, magisque festinãter, quam vlla alia quasi contemptim recitant: & consequenter saltem venialiter peccando, quæ maxima grandium bonorum iactura est per dicta Miscell. 62. num. 137. Secundum, quod sapientius, modestius, grauius, intelligentius & reuerentius prædictas horas canonicas inchoabit, ac finiet; cum illæ fere omnes per præfata quattuor inchoentur, & finiantur, quod merito fieri debet: quia cum illæ sint genus orandi omnium humanitus inuentorum optimũ, dignissimæ plane sunt, quæ intra, & extra ecclesias optime incipiantur, & finiantur; siue cantentur, siue absque cantu recitentur, vt in d. miscel. 62. latius tradimus. Tertium, quod qui semel imbuerit consuetudinem pronunciandi præfata quatuor modo prædicto, maiore cum sapore, siue magis sapide psallet & pronunciabit Dauidicos Psalmos, & præsertim suauissimum illum psal. 118 *Beati immaculati in via*. Per cuius totã seriem quasi ore ad os familiariter ipsũ Deum Opt. Max. alloquimur: quique quattuor horis quotidie diuisus in vndecim octonarios versuum duplicatos inseruit. Sapientius inquam, & attentius cantabit, & pronunciabit, quam ip-

se,

nì & multi alii solebamus eos olim cã-
tare, & recitare; quod & nunc idem
facere videmus aliquos. Si ergo res
Deo gratissima est, vt ei sapienter psal-
lamus: etsi etiam nobis utilissima &
consolantissima res est recitatio, & au-
ditio Psalmorum Dauidicorum sapien
ter facta; consequens profecto est, vt
quiuis diuina facturus, si fidelis, & pru-
dens fuerit, satagat diuina ope adiutus,
vitare, dum illa peraguntur, colloquia,
quæ nemo non nouit præfatis perquã
esse contraria. Quin etiã aspernabitur
& abominabitur consuetudinem eorũ,
qui sine vlla pausa in medio versuum,
& cum rara in fine illocum, & cum fre
quenti eorundem anticipatione ea pro
nunciant, incipiendo sequentem ver-
sum ante finem præcedentis tanta cum
illorum confusione, & mixtione, tanta
que festinatione, vt qui canit, vel re-
citat sequentem non possit percipere,
neque intelligere finem præcedentis; ne
que intelligere finem præcedentis: ne-
que contra qui canit, vel recitat præ-
cedentem possit percipere, vel intellige
re finem sequentis. Qui plane abusus,
vt supra diximus, & nunc repetimus,
(eo quod, vt ait Seneca, numquam ni-
mis dicitur, quod numquam satis dici-
tur) est omnium cantantium, & reci-
tantium, maximus, & frequentissimus;
qui

qui mea sententia, mortifera culpâ nō caret. Ideoque à Prælatis necessario corrigendus, & explodendus. Dolebitque quod is abusus frequenter vsurpetur in psallendo Sextam, vel Nonam post missam solennissime, tardeque finitam, & completorium immediate post vesperas sollennissime cantatas, & in fere degluriendo psalmos laudum vsque ad Benedictus post officium nocturnum triduo ante Pascha cantu organico morosissime dicantium.

VIGESIMVS Locus.

29 Vigesimus denique locus colligitur ex illis partibus cap. 13, num. 9. & seq in quibus insinuatur, quod nemo psallentium in choro est sui honoris, & reuerentiæ, quæ sibi debetur, adeo prodigus, vt æquo animo ferat ailum alloquentem se, vultum frequenter huc, & illuc vertentem: & sermonem, quo ipsum alloquitur, aliis, atque aliis verbis ad alios prolatis interrumpentem. Nemoq. non vituperaret eos, qui orando Deum pro, *Pater noster*, modeste pronunciando pronunciant illud quod insignis ille verbi diuini præco Tho-

20 DEcimusquartus, Locus desumitur ex illis duabus partibus cap. 10. num.47. & c.32. nu 41. eiusd. Enchir. quæ coniunctæ probant peccare, & non lucrari distributiones quottidianas Canonicos, & Dignitates, qui non cantant in choro cum aliis; quamuis versum sui chori voce submissa recitent, & vocem alterius, recte audiant: & quod difficillimum est defendere contrarium, & quod nemo vsque ad nos quod sciamus, modum recte defendendi tradidit, etiam qua parte cantus ille iure humano est præceptus. Per quod illa ratione nostrum institutum concluditur, quod longe peius est colloqui extraria orationi, quæ fit in choro, quã tacere, vel submissa voce sine cantu dicere sui chori versum audiendo; recte versum alterius: & consequenter si hoc est malum, longe peius est illud.

DECIMVSQVARTVS Locus.

21 DEcimusquintus, Locus desumitur ex ijs, quæ habentur in multis partibus eiusdem Enchiridij; puta ex ea cap. 13. nu. 3. quæ habet orationis tres principales, & distinctos effectus

esse

esse, secundum sanctum Thomam communiter receptum, mereri, impetrare, & consolari. Et ex ea cap.20. num.34. adiunctis eis, quę traduntur a S. Thoma recep.2.2.q.83.art.15. quæ habet orationum, & aliorum bonorum operũ maximos fructus esse impetrare gratiã gratum facientem, vel mereri eis augmentum, quam esse maius donum, quã omnia naturalia a Deo nobis data affirmat idem S.Thomas receptus 1.2.q. 113.art.9.ad 2.in Manua.Confes.præ-lu.7.nu.22. a nobis relatus. Et ex ea parte cap.3.num.49.sub fin.& cap.20. nu.36.quæ habet per nullum opus quãlibet ex se bonum mereri nos gratiam, si est malum, saltem venialiter, immo demereri pœnam ob illud. Et quod licet gratię iam quæsita non ammittatur ob peccatum veniale secundum S.Thomam.2.2.q.24.art.vlt. receptum: impeditur, tamen eius adquisitio, aut auctio per peccatum veniale.Ita quod ob nullũ bonum etiã de se pręcellentissimũ quęritur gratia præfata, si qua parte, vel minima est peccatum veniale, vt in præfato Enchir.c.3.num.49 ex S. Thom.d. art.ult.adiun.q.87. art.1.& 89 art.1.in prima secundæ, latius tradidimus.

Per quæ plane omnia ea ratione cõcluditur, quod intendimus; quoniam cum maximum orationum nostrarum lucrum

lucrum ſit impetrare gratiam Dei gratum facientem; cumque hoc lucrum amittamus quotieſcunque orando ſaltem venialiter peccamus; cumq. præcipuus beneficiariorum ſaltem inſeruientium in choro labor ſit diuina officia cantare, vel recitare; cumque colloqui extraria cantando, vel recitando illa, ſit ſaltem veniale peccatum; conſequẽs profectò eſt, vt quilibet vir prudens, & cordatus abſtinere debeat ab huiuſmodi colloquijs, ne præcipuorum operum ſuorum pręcipuum, & maximum lucrũ miſere perdatur; cum eodem, immo leuiori labore corporis, & animi feliciter poſſit illud quærere.

DECIMVS SEXTVS Locus.

22 DEcimusſextus Locus deſumitur ex multis partibus ſimul coniunctis; ſcilicet, ex ea cap. 1. prælu. 1. num. 1. eiuſdem Enchir. quæ habet, orationem eſſe actum cum primis omnium, qui Deo grati ſunt, eminentem, & ſublimem, iuxta illud Abbatis Iſaaci in collat. 9. *Sicut ad orationis perfectionem omnium tendit ſtructura virtutum; ita niſi huius culmine omnia fueri nt colligata, atque compacta, nullo modo firma peterunt,*

poterunt, vel stabilia permanere. Et ex eiusd.cap.num. 3. quæ habet, orationẽ esse nostrum ad Deum nuntium,& veredarium,siue cursorem, & legatum necessarium,impigrum, & fortem ad penetrandum omnia, & perueniendum ad conspectũ Dei,& in impetrando donec impetret perstandum. *Et* ex ea ca. 12.num.2.eiusd.Enchir. quæ habet, oportuisse instituere homines sacros,qui munere orandi ad Deum publico fungerentur ad agendas ei nomine populi Christiani gratias pro beneficiis acceptis: & ad impetrandum indesinenter noua, quibus incessanter egemus.Et ex ea c.13.nu.37.c.21.nu. 7.& miscel. vlt. num.144.quæ habet, munus præfatum esse præcipuum omnium,quæ prædictis hominibus sacris ab Ecclesia Christiana iniunguntur.Cum igitur magna,grauia,sacra,& necessaria grauiter, reuerẽter,religiosè, atque ex animo sint tractanda,& exigenda,iuxta S.Dionysium c.1.de mystica Theolo & c.2.& 3. de diuin.nomi.consequens est, psalmos in choro aliaq. ecclesiastica officia diuina non vtcumque, & velut aliud agentibus ministris, esse dicenda; sed modeste,grauiter,cum iusto silentio,iustaque intentione animi, & reuerentia peragenda.

DE-

DECIMVS SEPTIMVM Locus.

23 DEcimusseptimus, Locus depromitur ex ea parte ca. 13. nu. 39, eiusd. Enchir. quę habet, non solum orationē præceptam, sed etiam tantum consultam, & omnino voluntariam fieri debere cum iusti silentij, iustæque attentionis, & reuerentiæ circunstantiis; adeo quidem, vt qui eam sine illis facit, etiam si id faciat solus, & extra locum sacrum, & sit laicus, peccet saltem venialiter. Vnde plurimi peccant orando, & recitando psalterium, vel rosarium Virginis Mariæ, aut quiduis aliud, quod non tenetur recitare præcepto: sed tantum consilio, uel uoluntate id faciunt. Tum ob illud Hieremiæ 25. cap. *Maledictus homo, qui opus Dei negligenter facit*. Tum quia qui hospitio excipit aliquem uirum reuerendum, quem non tenetur præcepto excipere, peccat, si eum sordide, & immodeste tractet, vt colligitur ex cap. 1. Malachiæ, peccare illum, qui offert Deo, vel Principi hœdum cæcum, uel abhominabilē; etiamsi offeratur ab eo, qui nullum tenetur eis offerre. Debet etenim aut nō excipere, aut non offerre; aut bene cū debi-

debitis circumſtantijs id facere. Igitur, ſi qui orat voluntarie, ſine vlla obligatione, etiam ſolus & in deſerto, peccat ſaltim venialiter, orando ſine debito ſilentio, debitaq. attentione, aut alijs circumſtantijs, ad bonitatem orationis requiſitis; quanto magis peccabit, qui ex præcepto Eccleſiæ tenetur id facere? & maxime ſi ſtipendia, vel alimenta iuſta ob id accipiat; quales ſunt fere omnes, qui tenentur in choris recitare, vel pſallere, ſiue ſint canonici ſæculares, vel regulares, ſiue monachi, aut monachæ.

DECIMVS OCTAVVS Locus.

SVMMARIVM.

24 DEcimusoctauus Locus desumitur ex ea parte miscellà. 63. de Oratio. nume. 138. quæ docet illos qui psallunt sapienter quærere sibi maximos fructus horarum canonicarum; qui sunt gratia gratum faciens, charitas, quæ est ipsamet gratia, vel inseparabilis ab ea, mentis serenitas, consolatio, voluptas spiritualis, & gaudium eam plerumque consequentia: iuxta illam ad-

horationem propheticam Psa.36. *Psallite Deo nostro, psallite, psallite, Regi nostro psallite. Quoniam Rex omnis terræ Deus : psallite sapienter.* Et contra illos ea perdere, aut non quærere, qui psallunt eas insipienter. Illi autem psallunt intelligenter, discrete, deuote, sapide, ac grate. Intelligenter autem psalliunt, qui nonore tantum, sed etiam mente id faciunt. Discrete vero, qui ordine, tempore, & loco ab Ecclesia Catholica statis id agunt, vt significamus c.3.nu.32. & c.5 & 10. Eiusd. Ench. Deuote autem qui animo, voluntateque famulandi, & placendi Deo id faciunt, iuxta alibi dicta. Sapide vero, quibus sua sapit oratio ; hoc est quos delectat memoria Dei, & diuinorum, quæ pronuntiant, iuxta illud, *In meditatione mea exardescet ignis* ; nempe amoris, & sanctę voluptatis ex eo nascentis. Porro illi psallunt grate, quorum oratio Deo sapit, & est ei gratia, idest facta in statu gratiæ bene moraliter absque vllius circumstantiæ ad bonitatem actus necessarie defectu, iuxta ea, quæ c.6.num.2. eiusd. Enchir. tradimus. Itaque qui non psallit sapienter, saltem grate, ita quod psallendi actus sit Deo gratus, perdit (pro dolor) omnia præfata bona quæ sapienter psallentes lucri faciunt, immo fit reus pœnæ, quæ æterna est, In-

ferni, aut Purgatorij, quæ temporalis quidem est: sed secundum S. Augustinum, tanta, vt superet omnia, etiam maxima huius sæculi tormenta. Cum igitur collocutio extrariorum in choro, vel alio loco, cum diuina officia peraguntur, sit peccatum saltem veniale: & consequenter efficiat, vt qui colloquitur non psallat sapienter, saltem Deo grate: & qui sic non psallit præfata grandia bona perdat, immo grauia damna incurrat: consequitur, omnem hominem prudentem, dum diuina facit, ab ea abstinere debere.

DECIMVS NONVS Locus.

25 DEcimusnonus Locus desumitur ex ea parte Miscell. vlt. de orat. nu. 139. & 140. & tot. miscell. & misell. 33. n. 48. quæ habet, magnũ operæ pretiũ facturum eum, qui se alsuefecerit dicere, *Pater noster, Aue Maria. Deus in adiutorium. Gloria patri. & Salue regina.* horis & modis in dict. miscel. vlt. num. 139. a nobis ad hoc expressis; nempe quod aliquanto tempore singulis diebus mane dicat semel vnum. *Pater noster.* prępcõcipiendo iuxta dicta Miscell. 34. num. 1. mente reuerenti, & humili

Deum

Deum omnipotétem vbique præsenté, & preces nostras vbique audire dignantem, & continuo reuerenter, & amantem alloquatur Sacrosanctam, & Diuinam eius Maiestatem vt præsentem, precesque nostras vbique auscultantem verbis illis, *Pater noster.* attendens solum ad eius verba, vel ad eorum significata, vel ipsummet Deum sic præconceptum sine mentis ad alia euagatione quo ad eius fieri poterit. Et quod idem singulis diebus vesperi dicat semel vnam, *Aue Maria.* imaginando gloriosissimam Deiparam virginem angelicam salutationem audientem, aut dulcissimum, ac suauissimum puerum Iesum in vlnis tenentem, & amanter gestantem, aut in cælis gloriobsime regnantem; aut aliquid de dictis Miscell. 33. num. 50. agentem, & preces nostras audire dignantem. Et continuo ita imaginatam verbis illis, *Aue Maria.* reuerenter, & amanter alloquatur, attendédo solum ad ipsam eandem, & ad præfatorum verborum significata sine mentis ad alia euagatione quoad eius fieri poterit. Et cum aliquo tempore hoc fecerit, consuetudinemque facile id faciendi quæsierit, nitatur aliquanto alio tempore alloqui quotidie mane semel Deum modo supradicto præconceptū per verba illius versiculi à nobis cap 9.

nu.4.eiusd. Enchir. valde dilati: *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina.* Et per verba illa alterius numquam non reuerendi, & non suspiciendi. *Gloria Patri, & Filio, & Spirituisancto,* attendens solum ad eum, à quo petit adiutorium, & cui gloriam impendit; & ad significata verborum, quibus id facit, sine mentis ad alia euagatione quoad eius fieri poterit. Vesperi autem salutet, & oret pijssimam Virginem Mariam, vti prædictum est, imaginatam verbis totius. *Salue regina.* vel saltem harum duarum partium. *Salue regina mater misericordie, vita, dulcedo. spes nostra salue; & Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hec exilium ostende,* attendēs solum ad eam ipsam & significata verborum, quibus eam salutat, & orat, sine mentis ad alia quoad eius fieri poterit euagatione. Qua quidem duplici consuetudine, qui se munierit, & assuefecerit, assequetur multa commoda; & in his primum, quod non offendet tantū Deum Opt. Max. eiusdemque pijssimam, gloriosissimamque Virginem matrem, quantum multos (quorum de numero nos quoque fuisse dolemus) vidimus offendere recitando prædicta quattuor, quę cum intelligentius, attentius, reuerentiùs, deuotiusque, quam alia

mul-

multa, reeitare deberent: minus tamen intelligenter, minus attente, minusq; reuerenter, & deuote, magisque festinā ter, quam vlla alia quasi contemptim recitant: & consequenter saltem venialiter peccando, quæ maxima grandium bonorum iactura est per dicta Miscell. 62, num. 137. Secundum, quod sapientius, modestius, grauius, intelligentius & reuerentius prædictas horas canonicas inchoabit, ac finiet; cum illæ fere omnes per præfata quattuor inchoentur, & finiantur, quod merito fieri debet: quia cum illæ sint genus orandi omnium humanitus inuentorum optimū, dignissimæ plane sunt, quæ intra, & extra ecclesias optime incipiantur, & finiantur; siue cantentur, siue absque cantu recitentur, vt in d. miscel. 62. latius tradimus. Tertium, quod qui semel imbuerit consuetudinem pronunciandi præfata quatuor modo prædicto, maiore cum sapore, siue magis sapide psallet & pronunciabit Dauidicos Psalmos, & præsertim suauissimum illum psal. 118 *Beati immaculati in via.* Per cuius totā seriem quasi ore ad os familiariter ipsū Deum Opt. Max. alloquimur: quique quattuor horis quotidie diuisus in vndecim octonarios versuum duplicatos inseruit. Sapientius inquam, & attentius cantabit, & pronunciabit, quam ipse,

27

& multi alii solebamus eos olim cā-
tare, & recitare; quod & nunc idem
facere videmus aliquos. Si ergo res
Deo gratissima est, vt ei sapienter psal-
lamus: etsi etiam nobis utilissima &
consolantissima res est recitatio, & au-
ditio Psalmorum Dauidicorum sapien
ter facta; consequens profecto est, vt
quiuis diuina facturus, si fidelis, & pru-
dens fuerit, satagat diuina ope adiutus,
vitare, dum illa peraguntur, colloquia,
quæ nemo non nouit præfatis perquā
esse contraria. Quin etiā aspernabitur
& abominabitur consuetudinem eorū,
qui sine vlla pausa in medio versuum,
& cum rara in fine illocum, & cum fre_
quenti eorundem anticipatione ea pro
nunciant, incipiendo sequentem ver-
sum ante finem præcedentis tanta cum
illorum confusione, & mixtione, tanta
que festinatione, vt qui canit, vel re-
citat sequentem non possit percipere,
neque intelligere finem præcedentis; ne
que intelligere finem præcedentis: ne-
que contra qui canit, vel recitat præ-
cedentem possit percipere, vel intellige
re finem sequentis. Qui plane abusus,
vt supra diximus, & nunc repetimus,
(eo quod, vt ait Seneca, numquam ni-
mis dicitur, quod numquam satis dici-
tur) est omnium cantantium, & reci-
tantium, maximus, & frequentissimus;
qui

qui mea sententia, mortifera culpa nō caret. Ideoque à Prælatis necessario corrigendus, & explodendus. Dolebitque quod is abusus frequenter vsurpetur in psallendo Sextam, vel Nonam post missam solennissime, tardeque finitam, & completorium immediate post vesperas sollennissime cantatas, & in fere degluriendo psalmos laudum vsque ad Benedictus post officium nocturnum triduo ante Pascha cantu organico morosissime dicantium.

VIGESIMVS Locus.

29 Vigesimus denique locus colligitur ex illis partibus cap. 13. num. 9. & seq. in quibus insinuatur, quod nemo psallentium in choro est sui honoris, & reuerentiæ; quæ sibi debetur, adeo prodigus, vt æquo animo ferat alium alloquentem se, vultum frequenter huc, & illuc vertentem: & sermonem, quo ipsum alloquitur, aliis, atque aliis verbis ad alios prolatis interrumpentem. Nemoq. non vituperaret eos, qui orando Deum pro, *Pater noster*, modeste pronunciando pronunciant illud quod insignis ille verbi diuini præco

Tho-

Thomas Illyricus relat. in c. 13. nu. 43. Enchir. præd. de orat. solebat olim Tholosæ in Galliis vocare, *Pater noster de gentil home*, dicendo ad Deum, *Pater noster*, & mox ad famulum, *Pastine sunt equi?* Et post, *Qui es in cælis*, *Est quod edatur?* Et post, *Sanctificetur nomen tuũ*, *Cur se dimittit accipiter ille?* Et finito, *Adueniat regnum tuum*, *Strigila equum*, &c. Et palam est, eum qui alloquitur extraria cum aliis, dum psallit in choro, similem esse illi, qui alloquitur aliquem reuerendum virum, vultum frequenter huc, atque illuc vertendo, & sermonem, quo ipsum alloquitur, alijs, atque alijs verbis ad alios prolatis interrumpendo, & ei, qui per præfatum, *Pater noster de gentil home* Deum alloquitur. Quare vos omnes. Patres in 30 Christo admodum Reuerendi, & Domini mei sacri Cõfessarii, quibus magna, & opportuna in hoc est est auctoritas, etiam atque etiam rogo, & quæso, Primum vt in reuerentiam diuinæ Maiestatis, exemplo, & verbo adhortemini nos errata nostra vobis confitentes, vt nitamur pro viribus eam orare, eique psallere, & cantare, abstinendo nos à colloquiis extrariis, & ab omnibus aliis per quæ attentio, vel alia circunstantia bonitati orationis necessaria impediatur. Deinde, vt consulatis omnibus psal

lentibus

lentibus in choro, & eis præsidentibus, vt seruent, seruarique faciant illud Ecclesiæ Gallicanæ, *Laudes diuina per singulas horas non cursim ac festinanter; sed tractim, & cum pausa decenti, præsertim in medio cuiuslibet versiculi, debitam faciendo inter sollenne, & feriale officium differentiam reuerenter ab omnibus persoluantur.* Postremo, vt admoneatis omnes ad horas canonicas, siue preces horarias pronunciandas obligatos, vt meminerimus, sæpeque reputemus, munus pronunciandi eas nobis esse præcipuũ: ideoque maxima vigilantia, cura, & studio exercendum: nullasque opes, nullum earum magnificum vsum, nec vllam generis claritatem tantæ vtilitati, gratiæ, gloriæque solidę nobis apud Deum, & homines fore, quantę fuerit functio sancta eius iugiter in finem vsque vitæ ita continuata, vt tandem videamus Deum Deorum in Sion. Amen.

ΤΕΛΟΣ.

BERNARDVS SERMONE 13. ſuper Cant. citatus in prę- fato Enchiridio de Oratione, & Horis Canonicis, c. 13. nu. 10.

Mmolãtes hoſtiam laudis iũgamus ſẽſum verbis; affectum ſenſui; exultationem affectui; grauitatem exultationi; humilitatem grauitati; libertatem humilitati, quo interdum liberis purgatæ mentis paſſibus procedamus.

AMEN.